

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORTESE Arturo - Presidente -

Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere -

Dott. MAGI Raffaello - Consigliere -

Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere -

Dott. CAIRO Antonio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.M.A. N. IL (OMISSIS);

S.C. N. IL (OMISSIS);

M.S. N. IL (OMISSIS);

MI.CA. N. IL (OMISSIS);

R.V.J. N. IL (OMISSIS);

N.G. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 5/2014 CORTE ASSISE APPELLO di TARANTO, del 27/07/2015;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/02/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO CAIRO;

Uditi:

- il Pubblico Ministero, Dott. BALDI Fulvio, Sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte che ha chiesto:

- Rigettarsi i ricorsi di M.S., di S.C. e di Mi.Ca.;
- Dichiararsi inammissibili i ricorsi di M.M.A., R.V.J. e N.G.;
- i Difensori delle costituite parti civili: Avv Gentile per Se.Co. e Sc.Cl.; Avvocato Biscotti, avv. Corleto avv. Palmieri, per Sc.Gi., per il Comune di (OMISSIS) e per P.E. che hanno rassegnato conclusioni scritte e depositato nota spese;
- i Difensori:
 - Avv.ti Coppi e Marseglia, nell'interesse di M.S., che hanno concluso chiedendo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
 - Avv.ti Borgogno e Rella, nell'interesse di S.C., che hanno concluso chiedendo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
 - Avv.to Coppi Francesca, per Mi.Ca., che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e, in sostituzione dell'Avv.to De Laurentis, per N.G., si è riportata ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento;
 - Avv.to Pierotti nell'interesse di R.V.J. che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento;
 - Avv. Lombardo, d'ufficio, per M.M., che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.

Svolgimento del processo

1. La Corte d'assise di Taranto, con sentenza in data 20 aprile 2013, dichiarava M.M.A., S.C., M.S., Mi.Ca., R.V.J., C.A., N.G., P.C. e C.C. (successivamente deceduto) colpevoli dei reati rispettivamente ascritti e in particolare:

- M.S. e S.C. del sequestro di S.S., seguito dall'omicidio della ragazza, collegato al sentimento di rancore comune a entrambe nei confronti della vittima, resasi in particolare responsabile della rivelazione al proprio fratello dell'esistenza di un rapporto sentimentale e sessuale tra la M.S. e R.I.;
- entrambe, unitamente a M.M.A., Mi.Ca. e C.C., del delitto di cui all'art. 411 c.p., per avere questi ultimi, su istigazione della M.S. e della S.C., soppresso il cadavere della ragazza, allocandolo in un pozzo cisterna e coprendolo con un masso, in guisa tale da assicurarne la definitiva sottrazione alle ricerche;
- M.S. del delitto di calunnia commesso in danno di P.M.E., all'epoca dei fatti badante in casa S.;
- R.V.j. e N.G. del delitto di favoreggiamento: il primo, per avere, nella sua qualità di avvocato, aiutato M.S. a eludere le investigazioni, e il secondo per aver invitato la suocera, T.M.A., in procinto di essere ascoltata dai carabinieri, ad affermare di essersi allontanata dalla struttura alberghiera, presso di cui lavorava, verso mezzogiorno.

Infliggeva la Corte territoriale di primo grado a:

- M.S. e S.C. la pena dell'ergastolo, ritenuto assorbito il reato di cui al capo B) (omicidio aggravato dalla circostanza del motivo abietto) in quello di cui al capo A) (sequestro di persona di cui all'art.

605 c.p., comma 4, con conseguente successiva morte della minore), con isolamento diurno a carico di entrambe per la durata di mesi sei ai sensi dell'art. 72 c.p., comma 2, in uno alle statuizioni civili e accessorie; per i reati satelliti era determinata la pena di anni sette di reclusione in relazione alla condotta di soppressione del cadavere (capo C pena base anni cinque di reclusione aumentata di anni uno di reclusione per l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 2 e di un altro anno per quella di cui all'art. 112 c.p., n. 1), oltre quella di anni sei di reclusione, a carico della sola M.S., per la calunnia nei confronti di P.E.;

- M.M.A. la pena di anni otto di reclusione, con interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena;

- C.C. e Mi.Ca. la pena di anni sei di reclusione ciascuno, con relativa interdizione dai pubblici uffici, per la durata di anni cinque (fissando la pena base per Mi.Ca. in quella di anni quattro di reclusione, aumentata di un mese di reclusione per la recidiva generica, di undici mesi per l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 2 e di un anno per l'ulteriore circostanza aggravante di cui all'art. 112 c.p., n. 1);

- R.V.J. e N.G., previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, la pena rispettivamente di anni due di reclusione nei confronti del R.V. e di anni uno mesi quattro di reclusione nei confronti del N.G.. Ad entrambi concedeva il beneficio della sospensione condizionale della pena.

La Corte d'assise d'appello di Taranto, in data 27 luglio 2015, assolveva C.A. e P.C. dai delitti rispettivamente ascritti perchè il fatto non sussiste; rideterminava la pena inflitta a R.V.J. in quella di anni uno mesi quattro di reclusione, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 56 c.p., art. 378 c.p., art. 61 c.p., nn. 2 e 9, così riqualificata l'originaria imputazione di cui al capo I della rubrica; eliminava l'aumento di pena per la contestata e ritenuta recidiva nei confronti di Mi.Ca., rideterminando la pena nei confronti di quest'ultimo in quella di anni cinque mesi undici di reclusione, e confermava nel resto la sentenza impugnata.

1.1. La ricostruzione della vicenda nella sentenza impugnata.

Primo inquadramento e cronologia di taluni eventi rilevanti.

Il presente processo trae scaturigine dalle attività di indagine seguite alla scomparsa della quindicenne S.S., avvenuta il (OMISSIS) nel piccolo centro pugliese di (OMISSIS).

Dall'acquisizione delle prime informazioni emergeva che S.S.), figlia di (Sc.Gi.) e di Se.Sp.Co.)), si sarebbe dovuta recare al mare nel primo pomeriggio di quel giorno, in compagnia della cugina, M.S., e di un'amica, Sp.Ma.. Costei avrebbe dovuto prelevare entrambe, con la sua auto, presso l'abitazione della M.S., ove avevano concordato l'incontro. S.S. non si era, tuttavia, presentata. Il (OMISSIS) M.M.A., padre di M.S. e zio della vittima, contattato il brigadiere B., aveva fatto rinvenire il telefono cellulare della ragazza. L'apparecchio era parzialmente bruciato; era provvisto della sim card e risultava privo della copertura posteriore.

Il M.M., già ascoltato il 28 settembre 2010, era stato nuovamente sentito il successivo 6 ottobre. In quella circostanza aveva confessato l'omicidio della piccola S.S.. Aveva condotto gli inquirenti sui luoghi in cui era stato riposto il cadavere della vittima, che risultava immerso in un pozzo cisterna "a campana", in località (OMISSIS), ed era stato rinvenuto, dopo complesse operazioni di recupero.

L'eziologia del decesso era individuata in un'asfissia meccanica da costrizione. Un solco nella parte posteriore del collo, di circa 2,6 cm, induceva a ritenere che nella dinamica commissiva fosse stata impiegata una cinta o un oggetto nastriforme.

In estrema sintesi, il contenuto narrativo della prima confessione del M.M.A. si sostanziava nella rivelazione di un'azione indotta da un raptus omicida, esplosa allorché la giovane ragazza era scesa in garage, luogo in cui il medesimo M.M. affermava in quel momento di trovarsi, intento alla riparazione di un trattore.

Il M.M. rendeva ulteriori dichiarazioni al Pubblico Ministero il 15/10/2010. Lo faceva ancora, nella congiuntura del sopralluogo, ascoltato dai carabinieri; riferiva particolari ulteriori il 5 novembre 2010 ed il 19 novembre 2010, durante l'incidente probatorio.

Il 15/10/2010, tra l'altro, il dichiarante aveva fatto rinvenire residui di oggetti combusti in località (OMISSIS), oggetti che erano appartenuti alla piccola vittima e che erano stati bruciati dopo il delitto. In località (OMISSIS), di converso, il medesimo imputato permetteva il rinvenimento della batteria del cellulare della nipotina.

Durante le dichiarazioni del 15/10/2010 egli chiamava, in sostanza, in correità la figlia M.S.. Nello sviluppo dichiarativo successivo e, ancora, nel corso dell'incidente probatorio, attribuiva, di converso, alla figlia stessa la responsabilità esclusiva dell'omicidio. Ammetteva contra se la sola condotta di soppressione del cadavere.

Il 21 ottobre 2010 era emesso titolo cautelare anche a carico di M.S. (per concorso in omicidio con il padre) e altro titolo seguiva il 26 maggio 2011, nei suoi confronti e nei confronti della madre S.C.. Ad entrambe si contestava la partecipazione al fatto.

Il 30 maggio 2011 era revocata la misura custodiale nei confronti del M.M., per il concorso nell'omicidio ed era sostituita la misura di massimo rigore con quella dell'obbligo di dimora nel comune di residenza, per la residua imputazione di soppressione di cadavere.

Nel corso dell'udienza preliminare, il 17/10/2011, rendendo spontanee dichiarazioni, e durante il dibattimento, alle udienze del 5/12/2012 e del 12/12/2012, M.M.A. ritrattava le accuse nei confronti della figlia e tornava ad affermare di essere unico autore dell'omicidio, oltre che responsabile delle altre condotte ascrittegli.

Ribadiva versione siffatta in una serie di missive spedite dal carcere e in alcuni memoriali vergati di pugno, durante la sua detenzione.

Segue: la vicenda storica ricostruita nell'accertamento processuale.

La Corte d'assise d'appello ha, in primo luogo, esposto i risultati delle investigazioni.

Richiamata la scomparsa di S.S. il (OMISSIS), ha confermato che la ragazza si sarebbe recata quel pomeriggio a casa della cugina M.S., per andare al mare.

Il primo risvolto investigativo importante si era acquisito il (OMISSIS), allorché M.M. aveva permesso il rinvenimento del telefono cellulare della vittima.

All'esito dell'indicato rinvenimento, l'abitazione dei M. era stata assediata dai giornalisti e si erano registrati più interventi della S.C. verso il marito, al fine di impedirgli di parlare e rendere dichiarazioni.

La Corte territoriale ha richiamato l'intercettazione del 4 ottobre 2010 tra M.S. e Me.An., durante la quale la ragazza aveva manifestato tutta la sua preoccupazione per le impronte lasciate sul telefono di S.S., avendolo toccato il giorno della scomparsa.

Ancora, il 5 ottobre 2010 era stato registrato uno sfogo del M.M. in un soliloquio captato in auto, del quale era stato riportato il testo tradotto: " mi dispiace per la mia famiglia... se vanno io mo li scoprirò... che vogliono dire... che dicano quelli è andata così e che vogliono fare, fanno a tua figlia.... Io non li credo...." e dopo alcuni secondi di silenzio: "... Se uno non ci era voluto andare....".

Il 6 ottobre 2010 era stata registrata all'interno della vettura Opel Astra della S. una conversazione tra costei e il M.M., alla presenza della figlia M.V., mentre tutti si recavano a Taranto, per essere ascoltati. La S.C. invitava il marito a non essere preciso sugli orari in cui era uscito il giorno in cui era stato rinvenuto il telefono cellulare di S.S.. Il M.M. replicava, dicendo che in ogni caso gli inquirenti avrebbero supplito con gli orari ricavabili dai tabulati.

Il 6 ottobre 2010 era stato ascoltato anche il cognato del M.M., Se.Gi., che affermava che M.M., il (OMISSIS), giorno della scomparsa di S.S.), era arrivato in netto ritardo e dopo le 15,00, ora in cui avevano concordato di vedersi.

Nella stessa data (6 ottobre 2010) M.M. confessava il delitto della S.S..

Il giorno successivo, nuovamente ascoltato, confermava la versione resa, spiegando che dopo pranzo si era portato in garage ove era scesa la nipote. Aveva, quindi, afferrato una corda, cingendole il collo e stringendo per circa cinque sei minuti, anche dopo che S.S. era caduta. Affermava di essere stato colto da un raptus inspiegabile, dovuto al trattore che non funzionava. Negava, inizialmente, ogni movente sessuale e affermava che anche alcuni regali in denaro alla nipotina erano dovuti a un puro sentimento d'affetto paterno. Aveva, tuttavia, il M.M. aggiunto e introdotto il particolare sessuale, accennando anche ad un gesto di vilipendio del cadavere, quando l'aveva trasportato in campagna, dopo averlo denudato.

Quella sera aveva permesso il rinvenimento del corpo della vittima e M.S. si era abbandonata ad uno sfogo con la vicina di casa, Pi.An.Co., affermando che il padre era stato incastrato.

Dopo le rivelazioni, alle ore 3:47 il M.M. - cui era stata lasciata la disponibilità del telefono cellulare, prima della traduzione in carcere - intratteneva un colloquio con la figlia M.S. e quest'ultima chiedeva:... perchè non me lo hai detto subito? Durante l'interrogatorio svolto all'udienza di convalida del fermo, l'(OMISSIS), M.M. introduceva il movente sessuale al cospetto dell'incalzare delle domande del Giudice per le indagini preliminari e del Pubblico Ministero. Affermava d'aver toccato la nipotina, perchè attratto dalle forme che si scorgevano sotto gli indumenti da mare.

Nuovamente interrogato, il 15 ottobre 2010, nella prima parte dell'atto istruttorio il M.M. confermava la versione iniziale di natura autoaccusatoria; la arricchiva di particolari sino a indicare che M.S. si era portata sulla rampa d'accesso al garage, mentre il corpo di S.S. si trovava coperto da un cartone. Alle contestazioni degli inquirenti - che obiettavano che il cadavere sarebbe risultato

visibile - il M.M. rettificava. Affermava che la figlia era scesa per dire al genitore che stava andando al mare; avvedutasi del corpo di S.S., aveva esclamato dicendo al padre: papà cosa hai fatto? Aveva aggiunto, lo stesso M.M., che la sera, unitamente a M.S., aveva spazzato in garage, alla ricerca della sim card del telefonino di S.S., temendo che fosse caduta dall'apparecchio che la nipote aveva lasciato al momento dello strangolamento.

Entrando in contraddizione, sosteneva, poco dopo, di non aver, tuttavia, rivelato alla figlia cosa stessero cercando.

L'interrogatorio era stato sospeso alle 11.35; era ripreso alle successive 14.26. Qui il M.M. aveva dato avvio ad una versione intermedia.

Aveva collocato M.S. sulla scena del delitto, dicendo che ella aveva, con la forza, condotto la cugina in garage e che, dunque, egli aveva commesso il delitto per darle una lezione. La ragione per la quale la figlia aveva condotto S.S. lì veniva collegata alla necessità di un "confronto a tre" sulle molestie che la vittima affermava d'aver subito da parte dello zio.

Ulteriore variante narrativa del racconto era esplicitata dopo poco.

Il M.M. affermava che l'azione era stata frutto di un preordinato piano punitivo nei confronti della nipote, piano che aveva concordato con la figlia e che era "finito male". Avrebbero dovuto incutere, nella specie, solo spavento nella giovane vittima, per evitare che rivelasse le attenzioni del M.M. stesso verso di lei.

Seguiva il fermo di M.S. il (OMISSIS) sulla scorta di quanto affermato dal padre e delle verifiche investigative poste in essere.

Era valorizzato il movente della gelosia; si riteneva non credibile quello sessuale - addotto dal padre - e si concentrava la tesi d'accusa sui falsi messaggi inviati da M.S. alla cugina, nell'immediatezza del fatto, oltre che sulla "confessione" stragiudiziale, fatta dalla medesima M.S. alla Pi.An.Co., la sera del (OMISSIS).

Interrogata, M.S. negava ogni responsabilità.

Seguivano due colloqui in carcere tra M.M. e l'altra figlia, M.V..

Il primo era del (OMISSIS) e lasciava registrare la seguente espressione del M.M.: lu fattu che sta muccia la s. cu ni parla (il fatto che sta nascondendo M.S. che ne parli).

Il secondo del (OMISSIS), durante il quale l'imputato affermava che era a conoscenza della presenza del pozzo in contrada (OMISSIS) anche la moglie (S.C.).

Il (OMISSIS) il consulente tecnico del Pubblico Ministero, St., procedeva ad alcuni rilievi e all'esperimento ricostruttivo, con la collaborazione del M.M., della dinamica delittuosa. L'imputato tentava di riproporre più volte l'azione posta in essere, senza mai riuscire a replicare il gesto che, a suo dire, affermava d'aver compiuto nella fase commissiva. Infatti, la simulazione determinava l'incrocio delle mani e lo costringeva a lasciare la presa.

Il (OMISSIS) il M.M. negava d'aver ucciso la nipote e spiegava che l'azione era stata compiuta esclusivamente dalla figlia M.S..

Affermava di essere stato chiamato verso le ore 13,00 circa da costei, che gli aveva chiesto di scendere in garage dicendo che era successa una cosa. Aveva, dunque, aderito e trovato S.S. a terra, con una corda al collo legata e annodata in più punti. Aveva appreso dalla figlia che stavano "giocando" e che la nipotina era scivolata e caduta. Alle 16:04 l'interrogatorio veniva sospeso su richiesta della difesa, dopo che il M.M. aveva conferito con il suo avvocato e con il suo consulente criminologo.

Ripreso l'interrogatorio, il M.M. spiegava che l'arma del delitto era una cinta e non una corda. Confermava di essere stato chiamato da M.S. e alla domanda rivolta su cosa avesse combinato aveva ricevuto la risposta "... già comunque mi stava pure dando fastidio..".

In sede di incidente probatorio del (OMISSIS) aveva confermato il dato narrativo pur chiarendo che, prima di pronunciare la frase, M.S. aveva detto che "stavano giocando" e la nipote era scivolata e caduta. Sulla specifica domanda del padre, legata alla ragione per la quale la nipote avesse la cinta al collo, la figlia aveva aggiunto il particolare indicato.

Il (OMISSIS) erano captati due soliloqui di Mi.Ca., fratello di M.M..

La sentenza impugnata li richiamava per dare conto dello stato d'animo anche di Mi.Ca., fortemente preoccupato per quanto affermato dal fratello M.M. e per il timore che le sue dichiarazioni potessero coinvolgerlo.

Si era, tra l'altro, appreso da un'intercettazione telefonica che la moglie del Mi.Ca. gli aveva fornito un falso alibi e che costui aveva pronunciato l'espressione, mentre rifletteva sulla vicenda:... già a vederla così prima... .

I dialoghi in carcere.

La Corte d'assise d'appello ha riepilogato il contenuto di alcuni colloqui captati in carcere tra M.M. e i familiari.

Sono stato richiamati, in particolare, quello tra il M.M. e la moglie S.C. e quello tra lo stesso e la nipote G.M..

Nel primo M.M. giustificava la ragione del suo cedimento; nel secondo ribadiva, in un primo momento, la versione della sua esclusiva responsabilità; successivamente affermava d'aver occultato il cadavere della nipote, la cui immagine lo perseguitava dicendogli che aveva freddo.

Prima che avesse luogo l'incidente probatorio (il (OMISSIS)) e a far data dal 13 novembre, il M.M. aveva chiesto di non avere più colloqui con i propri familiari. Durante l'atto istruttorio confermava che M.S. gli aveva confidato la circostanza del gioco del "cavalluccio". Affermava il M.M. che, dopo pranzo, si era addormentato ed era stato svegliato dalla figlia. Aveva sentito che già in precedenza M.S. e S.S. si stuzzicavano. M.S. gli aveva, appunto, detto che stavano giocando e che la cugina era caduta. Chiestole cosa dovesse fare, egli aveva garantito alla figlia che si sarebbe assunto la colpa. Aveva tolto la cinta dal collo della nipote e M.S. gli aveva rivelato che sarebbe giunta, di lì a poco, Sp.Ma.. La figlia si era, pertanto, portata all'esterno per fare da palo. Dopo poco, mentre la figlia era all'esterno, il cellulare di S.S. aveva vibrato. Nel prenderlo aveva perso la batteria e la copertura.

Indi egli aveva caricato il corpo della nipote in auto e, uscito fuori, aveva visto per la prima volta Sp.Ma.; aveva quindi risposto alla figlia dicendole di non aver visto la nipote.

Alle 15,25 era in località (OMISSIS) e aveva ricevuto una telefonata dalla moglie. Affermava che in quel frangente temporale era tutto finito.

Aveva, poi, bruciato in altro luogo, poco distante, gli effetti personali della nipote sottraendo al fuoco il cellulare.

Nei giorni seguenti aveva cercato, invano, di far trovare il telefono, lasciandolo presso un distributore nei pressi di un autolavaggio e, poi, finalmente, ne aveva simulato il rinvenimento casuale.

Aveva affermato il M.M. che M.S., appreso del ritrovamento del telefono, si era stizzita. Affermava d'aver udito, mentre parlava con M.V., che la figlia si fosse abbandonata all'affermazione: da dove esce fuori? Non aveva in sostanza mai chiesto alla figlia di conoscere la ragione per la quale avesse ucciso S.S. e aveva ipotizzato che il delitto avesse tratto scaturigine da ragioni di gelosia per R.I..

Aveva, due sere dopo l'omicidio, sentito la figlia dire che la cugina stava dando nu picca (un poco) fastidio. Aveva replicato assumendo in maniera interrogativa che non v'era necessità di ucciderla e M.S. aveva risposto che la cugina era scivolata.

In carcere aveva confessato il delitto a don s., cappellano dell'istituto, che lo aveva esortato a dire la verità.

Mentre cercavano la sim card la figlia gli aveva chiesto del cellulare e lui aveva assicurato d'averlo distrutto.

Nel prosieguo e alla luce delle acquisizioni ulteriori era seguita l'applicazione della misura cautelare nei confronti di S.C..

La sentenza impugnata, ricostruita la complessa vicenda cautelare, culminata nella duplice decisione di questa Corte di cassazione, in data 17 maggio 2011 e 26 settembre 2011, ha richiamato i rapporti esistenti tra le due cugine, M.S. e S.S., e ne ha sottolineato il deterioramento, in ragione di alcuni eventi verificatisi nell'estate del 2010.

I rapporti tra le due cugine.

Le due cugine vivevano ad (OMISSIS); si frequentavano assiduamente e la distanza tra le abitazioni era percorribile a piedi in meno di quattro minuti. Spesso S.S. raggiungeva l'abitazione di M.S. nel pomeriggio tra le 14,00 e le 14,30 per andare al mare. Facevano parte della stessa comitiva e la vittima aveva il permesso di uscire la sera solo in compagnia della cugina. Membro del gruppo era anche altro ragazzo, più grande, R.I.. Verso costui S.S., confidava al suo diario, di nutrire un sentimento che la confondeva e un interesse specifico che, al pari, la rallegrava. Si trattava di un ragazzo, scriveva, che "piaceva" anche alla cugina.

Anche il rapporto tra M.S. e R.I. risulta analiticamente ricostruito in sentenza (fl. 169 e ss.). Verso lo stesso la M.S. nutriva sentimenti più forti e passionali. Nel corso dell'esame dibattimentale, lei aveva affermato di aver provato solo un'attrazione fisica e di non esserne stata innamorata. Ciò,

nonostante il diverso segno di più dichiarazioni testimoniali, che indicavano come la M.S. "bombardasse" le amiche, per sapere costantemente dove fosse il R.I., con chi e in quale locale.

Traspariva un interesse morboso dell'imputata verso i comportamenti di Ivano, interesse che, certamente, coinvolgeva anche la sfera fisica.

Tra i due ragazzi, nonostante la volontà del R.I. di non impegnarsi sentimentalmente, v'erano approcci sessuali. Dalle investigazioni era emerso che tra gennaio ed agosto 2010 erano, tra l'altro, stati migliaia i messaggi di testo scambiati tra i due (circa 4500 erano quelli recuperati).

La M.S. aveva accettato quel rapporto, pur di non perdere il R.I. e nonostante i consigli di segno opposto, ricevuti da più parti.

In questo contesto si inscriveva, secondo la Corte territoriale, la radice del movente del delitto. Non di sola gelosia si trattava, ma d'una frustrazione amorosa e delusione, che aveva generato risentimento puro per la pubblicizzazione di talune vicende su particolari intimi tra i due giovani.

Era certa una lite tra le due cugine la sera del (OMISSIS).

Al riguardo è stata richiamata la deposizione di Sp.Ma., che aveva raccolto le confidenze della M.S. proprio sullo spostamento dell'attenzione del R.I. da sè alla giovane cugina.

Le ragioni di risentimento della M.S. si appuntavano anche su un episodio specifico. S.S. aveva contribuito a propalare vicende intime della medesima cugina e da ciò era derivata l'interruzione dei rapporti tra il medesimo R.I. e la M.S.. Si trattava, in particolare, di un approccio sessuale della M.S. verso il giovane, iniziativa di cui S.S. era a conoscenza e che aveva rivelato al fratello S.C.. In quella circostanza, fra l'altro, il R.I. aveva respinto l'avance e S.C. ne aveva parlato direttamente con lo stesso R.I.. La vicenda era diventata oggetto di conoscenza all'interno del gruppo di giovani.

Di quanto accaduto, peraltro, e del gesto d'essersi offerta all'amico, la M.S. aveva parlato solo con la sorella, M.V., e con Sp.Ma.. Ciò era accaduto, tuttavia, in presenza di S.S. Il R.I., reduce dal colloquio con Sc.Cl., aveva contestato la cosa alla M.S..

Non era stata la prima volta che la piccola S.S. aveva ceduto all'ingenuità e aveva "tradito" la fiducia della cugina.

Il 15 agosto 2010, secondo quanto raccontato da Ci.An., rientrando a casa di notte con il R.I., la medesima Ci.An. e il fratello della vittima, Sc.Cl., avevano commentato in maniera irriverente un messaggio che M.S. aveva inviato alla S.S.). Lo scopo era quello di conoscere la persona che il medesimo R.I. avrebbe accompagnato per ultima a casa.

Si trattava di rapporti in corso di cambiamento, tanto che S.S. aveva annotato nel suo diario, già il 12 luglio 2010, l'atteggiamento della M.S. che non le permetteva di uscire e che non le rispondeva al telefono (cfr. fl. 198).

Vi era stato un chiarimento tra M.S. e il R.I., il 21 agosto 2010, alla presenza della S.S.. Dopo l'evento del 21 agosto la vittima si era recata a (OMISSIS), allontanandosi per qualche giorno da (OMISSIS).

La sera del (OMISSIS) S.S. era rientrata ad (OMISSIS) e si era recata, come spesso soleva fare, al pub 102. Dei fatti e del contrasto insorto quella sera tra le due cugine si era avuta contezza dalle deposizioni della D.L.S. e della Sp.Ma., oltre che da un'annotazione che la S.S. stessa aveva vergato di suo pugno nel diario.

La teste D.L.S. aveva riferito di un rimprovero della M.S. alla S.S., gesto che aveva indotto tristezza nella giovane, quasi al punto da indurla al pianto. La teste rammentava quello stato d'animo e lo aveva collegato alla partenza del fratello, Sc.Cl., rientrato a Milano. Quella percepita era una condizione assimilabile alla mortificazione e la stessa M.S. aveva riferito che, prima di raggiungere la birreria, v'era stata una lite tra lei e la S.S. in auto. Su quel dato Sp.Ma. aveva confermato che in auto le due cugine avevano discusso degli atteggiamenti di S.S.) verso R.I., discussione cui aveva fatto seguito la frase della M.S. che S.S. si vendeva per due coccole. Alludeva in tal modo al fatto che S.S. non si fosse, in definitiva, schierata con la cugina, dopo la rottura della medesima con il R.I..

Lo stesso diario della S.S. e l'ultima annotazione contenuta attestavano che quella sera M.S. si era "arrabbiata" con la cugina, per il suo comportamento verso il R.I. (annotazione del (OMISSIS)).

Il (OMISSIS) S.S. era uscita tra le 8,00 e le 8,30 e si era recata a casa M.. Dopo un'ora circa era rientrata per prendere i soldi necessari per l'acquisto di una crema per M.S. (particolare confermato da N.P.) e si era, poi, trattenuta presso l'abitazione della cugina sino alle 12,00-12,30.

Pi.An.Co., che quella mattina aveva effettuato un trattamento estetico presso l'abitazione della M.S., aveva riferito anche di una certa tensione notata tra le due cugine, tanto da rivolgere alla giovane S.S. l'invito ad andare al mare con lei e le figlie. M.S. aveva replicato che, se si fosse sentita meglio, avrebbe lei portato la cugina al mare.

La M.S. e la Sp.Ma. avevano già preso appuntamento per recarsi in spiaggia quel pomeriggio.

S.S. era rientrata verso le 12,00-12,30 a casa ed aveva comunicato alla madre che si sarebbe recata al mare con la cugina. Aveva, dunque, accompagnato il padre a fare la spesa.

La Corte territoriale ha ritenuto che S.S. uscì poi nuovamente e raggiunse casa M.S., dopo aver consumato un pasto veloce.

La sentenza impugnata ha ripercorso le testimonianze di (Se.Sp.Co.), Sc.Gi. e P.E. (badante in casa S. e ha riportato i dati desunti dall'esame dei contatti telefonici (cfr. fl. 281-282).

Ha affermato che S.S. uscì tra le ore 13:20 e le ore 13:35 (fl. 288), dato compatibile con la dichiarazione della stessa P.E. (che ha sempre affermato che l'uscita da casa avvenne poco prima delle ore 14,00).

Ha osservato che S.S. riferì di aver ricevuto il messaggio della cugina, che la invitava ad andare al mare, dieci, quindici minuti dopo il rientro con il padre a casa, rientro avvenuto tra le ore 12,48 e le ore 12,50.

Il messaggio effettivo, però, risultava ricevuto alle 14:25:11, e ciò dimostra, secondo il giudice a quo, che non è possibile che la ragazza uscì dopo la sua ricezione. Il compimento di quanto aveva posto in essere S.S. secondo la descrizione fattane dai familiari e la supposta uscita "dopo" la ricezione del suddetto documentato messaggio, infatti, l'avrebbero fatta giungere presso l'abitazione

M.S. in un orario in cui era ivi già presente la Sp.Ma. (che però non la vide mai arrivare). Ne conseguiva, pertanto, che S.S., a giudizio della Corte, aveva detto una bugia ai genitori, quando aveva affermato di essere in procinto di uscire perchè aveva ricevuto il messaggio della cugina, messaggio che, al contrario, in quel momento non le era stato ancora inviato.

Sono state esaminate le deposizioni dei testi Pe.An., Ma.Gi., T.P., D.B.G. e quella del teste O., datore di lavoro della T.P. e della D.B.G. stessa, in uno a quelle dei testi Na.Gi. e Gi.Fe., per inferirne la conclusione che la S.S. fosse giunta entro le ore 14:00 presso l'abitazione M..

L'arrivo effettivo di S.S. a casa M. era supportato anche da un colloquio intercettato in carcere tra la S.C. ed il marito, durante il quale la prima affermava: quel giorno sarebbe stato meglio se fosse caduto un fulmine sulla casa e ci avesse fulminati tutti prima che giungesse la ragazza (cfr. fl. 367). Ancora, dialogando con la figlia M.V., la S.C. affermava che il fatto era avvenuto a casa loro e ciò determinava che tutto fosse contro di loro.

S.S. doveva, in effetti, essere stata uccisa tra le ore 14,00 e le 14,20 circa, alla stregua delle conclusioni del medico legale, St., che aveva calcolato i tempi di digestione della giovane, collocando la morte dopo circa un'ora dalla consumazione del pasto.

I risultati dei tabulati.

Dai tabulati telefonici derivano, ancora, elementi significativi per la ricostruzione dei fatti, a giudizio della Corte territoriale.

Alle 14:18:47 M.F., amica di S.S., le aveva inviato un sms, senza ricevere risposta.

La stessa M.F., dopo poco, alle 14:23:11, aveva chiamato S.S., per ottenere riscontro sul messaggio, e non aveva ricevuto risposta.

Il mancato riscontro di S.S. al messaggio e alla chiamata dell'amica era stato ritenuto da costei inusuale. Ciò perchè, anche in ritardo, S.S. era solita dare un cenno di riscontro.

La sentenza ha ripreso i contatti registratisi nell'arco temporale di riferimento e ha riepilogato che:

alle 13:59 S.A.M. aveva chiamato la M.S. e non aveva ricevuto risposta;

alle 14:23:31 Sp.Ma. aveva inviato alla M.S. il seguente sms:il tempo di mettere il costume e vengo;

alle 14:24:03 M.S. aveva replicato: avviso S.S.? alle 14:24:30 la Sp.Ma. aveva risposto: ok;

La Sp.Ma., hanno osservato i giudici di merito, era rimasta stupita dalla richiesta della M.S., poichè la presenza di S.S. era scontata dalla sera precedente.

Erano seguiti gli sms da M.S. a S.S. delle 14:25:08 e delle 14:28:13 e, dunque, lo squillo dall'utenza della S.S. alla M.S. alle 14:28:26.

Alle 14:28:40 la M.S. aveva mandato un sms alla Sp.Ma. dal testo: sto tentando in bagno.

Alle 14:31 la M.S. aveva ricevuto un sms dall'amica Ci.An., cui aveva risposto;

alle 14:35:37 nuovo sms dalla medesima Ci.An., ricevuto alle 14:38:36, cui non aveva risposto;

alle 14:39:27 aveva inviato un sms alla Sp.Ma. dal testo: pronta.

Alle 14:42:48 M.S., in presenza delle due sorelle Sp., aveva chiamato l'utenza di S.S. e non aveva ricevuto risposta.

Altra chiamata aveva effettuato alle 14:44:24 ma l'utenza risultava disattivata. L'alibi della M.S., le conclusioni raggiunte e le dichiarazioni a discolpa.

La Corte territoriale (cfr. fl. 386) si sofferma sulle ragioni della falsità dell'alibi della M.S., alibi fallito poichè, secondo quanto la Sp.Ma. aveva chiarito al dibattimento, era già certo dalla sera precedente che si sarebbero recate al mare.

M.S. affermava di essersi riposata quel pomeriggio nella camera matrimoniale intorno alle 13.00. Dopo poco era sopraggiunta la madre; intorno alle 13.30 era giunto il padre che aveva detto qualcosa alla donna. La M.S. affermava di non aver risposto ad una telefonata della S.A.M., per non prendere impegni, per l'eventualità in cui avessero deciso di andare al mare. Aveva, dunque, ricevuto l'sms dell'amica e, ancora a letto, lo squillo della cugina, particolare su cui le era stata formulata contestazione, avendo nelle precedenti dichiarazioni affermato d'aver ricevuto lo squillo quando era in bagno. Aveva, indi, inviato un messaggio alla Sp.Ma..

S.C. aveva inteso solo rendere dichiarazioni spontanee all'udienza d'appello del 27/2/2015.

Tornata dal lavoro, aveva riposato, accanto alla figlia, che dormiva. Aveva sentito il messaggio della Sp.Ma. e la figlia che avrebbe avvisato S.S.. Ha contestato il movente del delitto; aveva verso la nipote sentimenti d'affetto e di solidarietà. Rivisitava criticamente le testimonianze più significative tra cui quella della Pi.An.Co. e si soffermava sull'episodio del rapimento, sottolineandone la dinamica assolutamente inverosimile. Ha fornito la sua interpretazione dei colloqui intercettati e ha ribadito la sua innocenza e quella della figlia.

La Corte d'assise d'appello, in uno scrutinio critico delle dichiarazioni, ha esaminato le rispettive prospettazioni, operandone un confronto e incrociandolo con quanto affermato da M.M., enucleando così i rispettivi punti di discrasia.

Madre e figlia avevano inteso sorreggersi vicendevolmente in un alibi che era crollato in sede dibattimentale, non essendo riuscite entrambe a coordinare le versioni in termini coerenti con quanto aveva affermato lo stesso M.M. (fl. 458).

Si è ritenuto che la S.S., giunta presso casa M., se ne era allontanata, dirigendosi presso la sua abitazione. Era stata inseguita a bordo della vettura Opel Astra dalla S.C. e da M.S. ed era stata costretta a salire in auto per essere condotta nuovamente in via (OMISSIS). Lì era stata strangolata.

Il sequestro di persona.

Teste oculare della specifica vicenda era stato il fioraio di (OMISSIS), Bu.Gi.. Costui il 9/4/2011 aveva reso specifiche e precise dichiarazioni sul punto, salvo ritrattare l'11 aprile 2011 e sostenere di non essere certo se si trattasse di un evento realmente percepito o solo sognato.

Citato in dibattimento, nella sopravvenuta veste processuale di cui all'art. 210 c.p.p., si era avvalso della facoltà di non rispondere, perchè imputato del delitto di cui all'art. 371 bis c.p.. La Corte territoriale, tuttavia, ha ricostruito il quadro di prova sul punto valorizzando:

- a) le dichiarazioni de relato di Pi.An.Co. e di C.V.;
- b) le testimonianze della Mo. e della Sp.Ma. sulla posizione e lo spostamento della vettura Opel Astra della S.C., in via (OMISSIS);
- c) le intercettazioni e la deposizione di M.D. (fl. 662 e ss.).

Pi.An.Co., ha annotato la Corte di merito, era attendibile e aveva affermato d'aver appreso dalla figlia, C.V., che il Bu. le aveva parlato degli eventi come di fatti percepiti realmente. Il pomeriggio del (OMISSIS) il teste aveva visto la S.C. scendere dall'auto e afferrare per i capelli la S.S., costringendola a salire in auto. La figlia si era rifiutata di rivelare in immediato l'identità della sua fonte. Poco prima che si trasferisse in Germania, le aveva però confermato l'identità del dichiarante, che era, appunto, il Bu., fioraio di (OMISSIS). Costui, sentito, aveva prima raccontato i fatti come reali e dopo due giorni aveva rettificato, dicendo che si era trattato di un sogno. La Pi.An.Co. aveva confermato le sue dichiarazioni all'udienza dibattimentale dell'8/5/2012.

La mancata rivelazione dell'identità della fonte da parte della C.V., nel racconto di Pi.An.Co., era legata all'anticipazione del Bu. che, se la C.V. avesse parlato, egli avrebbe negato e detto che si era trattato di un sogno.

C.V., trasferitasi in Germania, aveva ricevuto una chiamata dal medesimo Bu., durante la quale questi commentava un messaggio inviatogli dalla madre della ragazza (la Pi.An.Co., appunto) che lo invitava a dire la verità.

C.V., ascoltata a mezzo rogatoria, aveva confermato i fatti, precisando, tuttavia, d'aver saputo dal Bu. che si era trattato di un sogno.

Quanto all'intercettazione tra costei e il Bu., si è osservato che la registrazione fu ascoltata in camera di consiglio e fu colto il tono assertivo con cui l'uomo sottolineava la versione che la C.V. medesima avrebbe dovuto rendere agli inquirenti.

Sono state, poi, esaminate le dichiarazioni rese da s.g., moglie del Bu., al dibattimento, all'udienza del 22-5-2012, circostanza in cui aveva confermato che il racconto del marito le era stato presentato come concernente un sogno.

La Corte territoriale ha ritenuto, peraltro, che il Bu. avesse riferito i fatti realmente accaduti alla sola C.V., con cui aveva instaurato un rapporto di particolare confidenza.

Anche la conversazione in data 1-6-2011 ore 18.40, in auto, captata tra P.C. e Sc.An. (suocera e cognata del Bu.) confermava l'effettività dell'evento percepito dal Bu.. La prima affermava che il fioraio non aveva sognato e che era stato, in definitiva, costretto a introdurre l'argomento del sogno, poichè aveva atteso troppo tempo prima di rivelare quanto aveva visto.

Altra conversazione - tra le medesime colloquianti - dava conto che il Bu. era preoccupato, perchè temeva che si potesse scoprire che lui stesse in quel posto "per davvero" (cfr. fl. 540).

Secondo i giudici di merito v'erano due elementi che confermavano la presenza del fioraio in un luogo compatibile con l'avvistamento e con l'orario coincidente con il momento della riferita condotta posta in essere da S.C. (ritenuta riscontrata anche dallo spostamento della vettura di quest'ultima, nell'arco temporale compreso tra le 13.50 e le 14.41).

E' stata richiamata, in questa cornice, la deposizione della s.g., moglie del Bu., per inferire che costui fosse uscito alle 14.00 da casa e si fosse recato, secondo il provvedimento impugnato, presso il Ristorante (OMISSIS) per effettuare una consegna di fiori.

In secondo luogo è stata ritenuta rilevante la dichiarazione de relato di Pi.An.Co., che, a sua volta, aveva riportato quanto appreso da T.M.A., suocera del N.G., titolare della struttura di ristorazione testè evocata.

La T.M. aveva raccontato alla Pi.An.Co. d'aver visto sopraggiungere un pulmino bianco, intorno alle 13,45 del 26-8-2010. Ella aveva affermato che era in quel momento intenta a fare le pulizie nella camera da riservare agli sposi, poichè di lì a poco si sarebbe svolto un ricevimento nuziale, e aveva notato il mezzo indicato e un uomo, dalla corporatura compatibile con quella del Bu. stesso, operare una consegna di fiori.

Pur avendo la medesima Pi.An.Co. invitato la T.M. a riferire ai carabinieri il dato, la donna aveva replicato che non intendeva farlo per non mettere in difficoltà il genero, per il quale lavorava in nero.

I carabinieri avevano chiesto chiarimenti al N.G. e la T.M. aveva riferito alla Pi.An.Co. che il genero le aveva suggerito di riferire che quel giorno era rimasta nella struttura sino alle 12,00, là dove ella si era, al contrario, trattenuta sino alle ore 14,00.

N.G., dal suo canto, imputato del reato di cui al capo P), aveva negato la consegna dei fiori, confermando peraltro d'aver detto alla suocera di riferire che si era allontanata verso le 12,00: ma ciò solo per tranquillizzarla.

L'addobbo floreale era stato fatto, a suo dire, solo da un fornitore di (OMISSIS). Due furgoni bianchi avevano fatto ingresso alla struttura quel giorno: l'uno, per la consegna delle mozzarelle e l'altro per recapitare la torta nuziale.

La consegna della torta era stata riscontrata ed era stata effettuata dal teste c., che si era recato presso il ristorante, in orario compatibile con i fatti de quibus, accedendo dal retro.

Il mendacio cui il N.G. aveva tentato di indurre la T.M. si è ritenuto fosse diretto a inquinare le investigazioni e, pertanto, è stata confermata la condanna del N.G. stesso per il delitto di favoreggiamento.

In un arco temporale compatibile con la scena osservata dal fioraio, risultava aliunde lo spostamento dell'autovettura Opel Astra di S.C. (cfr. fl. 655). Il dato risulta elaborato attraverso le dichiarazioni rese da Mo.An.Lu. e Sp.Ma..

M.D..

La sentenza impugnata si è soffermata anche su quanto rammentato da (M.D.). (cfr. fl. 662 e ss.).

Costui era il padre di (M.F.), amica della vittima.

Il 4 settembre 2010 S.C. e M.S. si erano recate a bordo della vettura Opel Astra presso la abitazione dei (M.) per ricevere da (M.F.) informazioni sul conto di S.S.. Il (M.), nel vedere la vettura Opel Astra, aveva riconosciuto il veicolo come quello notato, nel primo pomeriggio del (OMISSIS), per le strade di (OMISSIS), procedere ad alta velocità. L'uomo rammentava anche d'un furgone Ford Galaxi blu. Inizialmente aveva ricordato che alla guida della vettura vi fosse un uomo, con baffi finti e parrucca, figura, poi, collocata alla guida del furgone.

Rivista l'autovettura, al momento della visita da parte delle imputate, non aveva avuto, comunque, dubbio sulla anzidetta corrispondenza e ne aveva parlato alla moglie, p.c., che aveva scattato anche alcune fotografie alla macchina con il suo cellulare.

Sulla base di quanto sopra la Corte territoriale ha ritenuto che il narrato di Bu.Gi. fosse di natura reale e che quella visita delle imputate rientrava in una condotta di depistaggio delle investigazioni(cfr. fl. 702).

La seconda persona a bordo della Opel Astra si è ritenuto fosse M.S., che aveva condiviso con la madre la fulminea progettazione e la conseguente esecuzione del sequestro.

La fase esecutiva dell'omicidio.

Ha osservato la Corte d'assise d'appello come la morte di S.S. era avvenuta tra le 14,00 e le 14,15 circa, comunque, nell'arco temporale compreso tra il momento in cui la ragazza era ricondotta dalle imputate in casa M.S. e quello in cui sopraggiungeva innanzi la medesima abitazione Sp.Ma..

In casa c'erano M.S. e S.C.. Era, a quel punto, scoppiata una lite che, all'evidenza, aveva indotto la ragazza ad uscire e ad allontanarsi. Le recriminazioni di S.S. avevano indotto anche la S. a intromettersi nella discussione. Qualcosa di grave, secondo la Corte di merito, doveva essere stato detto dalla ragazza, tanto da indurre la S.C. e la M.S., preoccupate verosimilmente che quelle affermazioni giungessero a casa della S.S., a inseguirla con la vettura della S.C. (la cui particolare andatura era stata percepita dal teste M.D.) e raggiungerla. La S.C. aveva quindi affiancato la ragazza ed era scesa, forzandola ad entrare in auto.

S.S., riportata in casa, era stata strangolata con una cintura. Ne dava atto l'esito della consulenza tecnica del prof. St. (cfr. fl. 727).

La Corte d'assise d'appello, in sintesi, ha enucleato in fatto i seguenti elementi a fondamento del costruito a carico:

- le imputate erano con la vittima poco prima della sua morte, avendola costretta a salire a bordo della vettura;
- M.S. e S.C. erano entrambe in casa nel momento in cui S.S. era giunta in via (OMISSIS), nell'orario della morte e quando era sopraggiunta la Sp.Ma.;
- il comune alibi era risultato falso; i mezzi e le modalità dell'omicidio avevano richiesto la partecipazione necessaria di due persone;
- M.S. aveva ragioni di risentimento tali da integrare un valido movente per il delitto;

- il cadavere della S.S. era stato portato in contrada (OMISSIS), da via (OMISSIS).

Il risentimento di M.S. verso la cugina aveva generato "il corto circuito emotivo" e indotto l'omicidio, sorretto certamente da dolo d'impeto, sull'onda della necessità, particolarmente sentita da S.C., di salvaguardare l'immagine della figlia e della famiglia e punire la nipote per il danno recato a M.S. con la diffusione di un episodio privato ed intimo particolarmente imbarazzante.

Dopo il delitto consumato in casa, il corpo di S.S. era stato trasportato, attraverso un passaggio interno, in garage.

Le risultanze sulle celle telefoniche.

Sono stati richiamati gli accertamenti eseguiti attraverso l'ausilio del ROS dei carabinieri sulle celle dei telefoni cellulari in uso ai soggetti interessati nella presente vicenda processuale.

In particolare è stato appurato che la cella che serviva l'abitazione M.S., quella della S.S. ed il percorso che la ragazza aveva dovuto compiere per raggiungere, appunto, casa M.S., era unica. Si trattava della cella che era indicata dal n. 5600-1. Unico punto in cui la casa dei M. era servita da una cella diversa era il garage e, precisamente, un punto specifico individuato nella rientranza alla base della rampa, girando a destra. In quel punto era attiva la copertura offerta dalla cella 6024-1.

Tutti i contatti, sino a quello delle 14.42.48, erano stati serviti dalla prima cella indicata.

Ciò si è ritenuto attestasse che tutti i soggetti coinvolti fossero all'interno dell'abitazione dei M..

L'ultimo contatto, quello delle 14.42.48, che registrava la telefonata che M.S. aveva fatto a S.S., senza ricevere risposta, aveva invece documentato che l'apparecchio della S.S. stessa si era appoggiato, quale cella servente, alla nr. 6024-1, che copriva il punto indicato del garage. Ciò documentava che la ragazza, da un lato, non aveva risposto perchè già uccisa e, dall'altro, che era stata portata nella autorimessa. La stessa cella era stata agganciata dal telefono della S.C. alle 15.25, allorquando ella chiamava il marito in località (OMISSIS), mentre lo stesso stava ultimando le operazioni di soppressione del cadavere di S.S..

Sul punto, attese alcune divergenze con quanto era stato ritenuto dai consulenti a discarico, la Corte ha ritenuto di disporre perizia. Dopo un'ampia e analitica riproposizione dei temi tecnici della discussione affrontata sul punto si è ritenuto che, anche all'esito della perizia disposta, non fossero mutate le indicazioni date e i risultati relativi alle celle agganciate dai cellulari in questione (cfr. fl. 828).

La fase successiva all'omicidio. Le ricerche di S.S. e i successivi comportamenti di M.S. e S.C..

La sentenza dà conto di quanto appreso attraverso il racconto di Sp.Ma. e Sp.Al.. Entrambe erano giunte a casa M.S. intorno alle 14.41. Ciò avveniva, dunque, circa 20, 30 minuti dopo che la M.S., la S.S. e la S.C. erano tornate in auto a casa.

Il messaggio delle ore 14.39.27 segnava il momento in cui i M. avevano ripreso il controllo della situazione e, dunque, il testo "pronta", inviato da M.S. all'amica, permetteva di prendere il contatto con la Sp.Ma. senza correre il rischio che costei si potesse avvedere di quanto accaduto. Della S.S. all'esterno non v'erano tracce e il corpo della ragazza, oramai in garage, era stato, appunto, affidato al M.M. (cfr. fl.830). M.S. era in strada e le due vetture della famiglia M. erano state notate sulla

pubblica via in direzioni opposte. L'una, la Marbella, era parcheggiata con la ruota anteriore destra sul marciapiede e lo sportello anteriore destro che combaciava con la porta piccola del garage. La Opel Astra, invece, era rivolta in direzione della scuola media (OMISSIS). Il garage aveva la porta piccola centrale aperta. La M.S., ricordava la teste Sp.Ma., era agitata e affermava di aver già mandato due sms alla cugina senza aver ricevuto risposta. M.S. 'aveva poi chiamata alle 14:42 e, al pari, il telefono aveva squillato senza ricevere riscontro. Altra chiamata aveva effettuato alla 14:44:24, occasione in cui era scattata la segreteria, tanto che la M.S. aveva cominciato a dire alla Sp.Ma. "l'hanno presa, l'hanno presa".

Dunque si erano recate presso l'abitazione della S.S., facendo poi ritorno presso quella dei M.. La Seat Marbella era nella stessa posizione in cui l'avevano lasciata e la Sp.Ma. aveva notato M.M. accovacciato di fronte alla porta del garage, che dava le spalle alla vettura.

Dall'auto della Sp.Ma. la M.S. aveva chiesto al padre se avesse visto S.S. e l'uomo alzandosi aveva risposto negativamente. Avevano fatto ritorno presso casa S.S. e M.S. era scesa. Tornando aveva riferito alla Sp.Ma. che la zia e il padre della ragazza si stavano recando dai carabinieri.

Nel frangente si erano recate presso l'abitazione della zia S.E. e la M.S. aveva fatto alcune telefonate alla madre e all'amico, Pi.Al., oltre che al R.I., che non aveva risposto. Avevano, tra l'altro, fatto diversi giri in auto nel territorio di (OMISSIS). Erano, all'esito, tornate a casa M.. La Sp.Ma. in quel frangente, giunti in via (OMISSIS), aveva notato la S.C. sul marciapiede pronta ad entrare nell'Opel Astra; la vettura Marbella era stata spostata e in particolare il cofano era in corrispondenza della porta piccola del garage, che era aperta. M.M. non era presente.

Le ricerche continuarono e si aggiunse anche la S.C. che si spostava a bordo della sua auto.

Le smentite alle dichiarazioni di M.S..

La Corte di merito ha osservato che quanto dichiarato dalla M.S. in dibattimento - essersi essa trattenuta in veranda sin dal momento in cui aveva inviato il messaggio "pronta" alla Sp.Ma. (alle 14.39.27) - era in contrasto con il ricordo delle sorelle Sp.. Entrambe, con certezza e dichiarazioni convergenti, avevano chiarito che la M.S. era già in strada ad attenderle, allorquando erano giunte presso l'abitazione di via (OMISSIS). Mai la medesima M.S. lo aveva fatto in passato, avendo sempre fatto entrare in casa la Sp.Ma. o avendole permesso l'accesso alla veranda.

Non ricordava, dal suo canto, la M.S. se, al momento della telefonata che aveva fatto alla cugina (ore 14.42.28), il padre fosse presente, dato non in linea con quanto aveva dichiarato nel corso di un'intervista dell'8/10/2010, durante la quale aveva addirittura aggiunto che il padre le aveva domandato se la cugina avesse risposto.

La frase "l'hanno presa l'hanno presa", affermava la M.S., era stata pronunciata non al momento dell'incontro con le sorelle Sp., allorquando era entrata in auto, ma al ritorno da casa degli S.. Ha annotato la Corte territoriale che l'espressione risultava decisamente allarmistica, in relazione al quadro di fatto evidenziatosi sino a quel momento. I coniugi S. avevano, a loro volta, escluso d'aver parlato con la medesima M.S. in occasione del primo accesso della nipote alla loro abitazione, e M.S. era riuscita ad interloquire con costoro solo in occasione del secondo passaggio presso casa S..

Dopo il secondo accesso a casa S. M.S. aveva rammentato d'aver chiamato il padre, che le aveva riferito di essere in viaggio per recarsi in campagna. La Corte territoriale ha spiegato che la telefonata, che era registrata alle 14:55:41, era stata fatta dopo il primo accesso a casa S. e aveva lo

scopo di assicurarsi che il rientro presso via (OMISSIS) non compromettesse le operazioni ivi in atto, protese a eliminare le tracce del delitto e a caricare il corpo della vittima nell'auto.

Seguì l'informazione telefonica che la M.S. diede a sua madre degli eventi e la convocazione presso la caserma dei carabinieri.

La Corte è tornata, poi, su due punti essenziali nel confronto tra quanto dichiarato dalla M.S. e quanto affermato dalle sorelle Sp.Ma..

Il primo era relativo alla presenza di M.S. in strada al momento dell'arrivo delle due sorelle in via (OMISSIS), presenza negata dall'imputata e affermata da entrambe le testi, che rammentavano l'immagine dell'amica, pronta e nella disponibilità di borsa e telo da mare.

Il secondo concerneva il momento in cui la Sp.Ma. aveva lasciato la M.S. in via (OMISSIS) e aveva notato la presenza della S.C. pronta ad uscire.

Sul primo punto la Corte territoriale ha interpretato la presenza di M.S. come condotta funzionale ad assolvere il ruolo di vedetta e sentinella, proprio in ragione dell'imminente sopraggiungere dell'amica Sp.Ma.. La circostanza aveva costituito oggetto di commento ex post tra la M.S. e la Sp.Ma., tanto che la prima aveva cercato di influenzare il ricordo della seconda inducendole la percezione che si trovasse in veranda (ambientale Caserma Comando provinciale dei Carabinieri di Taranto, in data 30/09/2010 -fl. 873, 874-).

La sentenza impugnata ha, poi, valorizzato un passaggio della deposizione del teste Pi.Al., che la M.S. aveva coinvolto nelle ricerche della cugina. A costui aveva infatti riferito l'abbigliamento di S. (pantaloncino rosa e canottiera rosa), particolare che aveva dimostrato di conoscere, prima di averlo potuto apprendere dalla badante di casa S., P.E.. Da ciò la Corte territoriale ha inferito che la M.S. aveva avuto modo di vedere la cugina quel pomeriggio, contrariamente a quanto sostenuto.

Alla luce di quanto esposto, si giungeva alla conclusione che alle 14.41 il cadavere di S. fosse già in auto.

Non plausibile era infatti la versione del M.M., secondo il quale alle 14.42, quando era giunta la telefonata di M.S. sul telefonino di S., era in corso l'azione di strangolamento: ciò perchè azione siffatta si sarebbe dovuta consumare con il portone del garage aperto e con la presenza all'esterno della figlia e delle due sorelle Sp., lì sopraggiunte.

Sp.Ma. aveva lasciato M.S. a casa in compagnia della madre. Si erano accordate per rivedersi e l'incontro ci fu dopo circa cinque minuti, allorquando la M.S. e la S.C. sopraggiunsero a bordo della vettura di quest'ultima, che utilizzarono per recarsi all'incontro con Pi.Al., previo contatto telefonico di M.S., registrato alle 15.55.

La Corte territoriale ha ritenuto inspiegabile il comportamento della S.C. che, pronta ad uscire, non aveva coinvolto nelle ricerche il marito. Egualmente, ha ritenuto tale il comportamento di M.S. che, piuttosto che rivolgersi al padre, aveva coinvolto nelle ricerche solo gli amici.

La vicenda delle ricerche della Sim Card del telefono di S.S..

La Corte territoriale si è, poi, soffermata sulle ricerche della sim card del telefono di S. nel garage dei M., per inferire che quel giorno il trasferimento del corpo della S. in località (OMISSIS) fu

ritardato evidentemente da un fatto imprevisto, legato proprio alla ricerca della sim card del telefono.

Il M.M. in occasione della confessione del 7/10/2010 aveva parlato della Sim-Card dicendo che la sera del delitto, convinto d'aver smarrito la tessera del telefono in garage, aveva cercato l'oggetto, facendosi aiutare dalla figlia M.S., alla quale, tuttavia, non aveva detto che si trattava della scheda del telefono di S. ed indicandole, piuttosto, una vite del trattore o altro oggetto che non ricordava bene. Il giorno seguente (l'(OMISSIS)) durante altro interrogatorio aveva collocato le ricerche due giorni dopo il delitto e il 5-12-2012 in dibattimento aveva affermato di aver ricercato con la figlia la scheda dopo tre giorni. Aveva detto a M.S. di aver trovato la scheda nei pressi del locale "(OMISSIS)" e di essere convinto di averla smarrita o in campagna o in cantina. Ne aveva altresì parlato con la moglie S.C..

Ne aveva parlato anche con l'ispettore I., dicendogli che aveva trovato la scheda per strada e che poi l'aveva smarrita, ricevendo da costui invito a recuperarla e a consegnargliela.

L'episodio in discorso è stato confermato sia da M.S., che (ud. 2611-2012) aveva ammesso di aver cercato la scheda che il padre le aveva detto di aver rinvenuto fortuitamente e che era convinto d'aver perso in cantina, sia dal teste I.. La Corte ha ritenuto che si trattasse di una messinscena ordita per l'eventualità in cui, all'esito di iniziative di polizia giudiziaria, si fosse rinvenuta la scheda del telefono di S. in casa M.S..

Il cedimento emotivo.

Una svolta decisiva alle indagini veniva impressa dalla vicenda relativa alla simulazione, da parte del M.M., del rinvenimento fortuito del telefono cellulare di S.S. Il 29-9-2010 alle 7.08.20 il M.M. aveva chiamato la figlia M.V., che temporaneamente si tratteneva a casa loro e le aveva chiesto informazioni sul cellulare di S.S., informazioni che la figlia non era stata in grado di dare.

La stessa si era rivolta, dunque, a M.S. che, sorpresa, aveva replicato con l'espressione non mi dire che è proprio quello di S.. Avevano, pertanto, chiamato la famiglia S. e, rientrato il padre, era stato chiamato il brigadiere B., che si era portato sul posto con il M.M..

M.S. aveva affermato di aver saputo dal padre, al rientro, che si trattava del telefono della cugina e ha spiegato che a costui era stato riferito dalla polizia giudiziaria, presente in sito: dato questo, tuttavia, smentito sia dal teste B., che dal teste Ri..

M.S. aveva in effetti inviato due messaggi, alle 8.10.37 e alle 8.11.32, alla sorella, cui aveva confermato che il telefono era di S. e che occorreva tenere il massimo riserbo.

La vicenda del rinvenimento del telefono cellulare era stata oggetto di commento tra i componenti della famiglia M. ed erano state rivolte dure critiche all'atteggiamento e alle rivelazioni del M.M., critiche oggetto di captazione nelle intercettazioni. Si era così consolidato l'atteggiamento da parte delle donne di impedire al M.M. di parlare della scomparsa della nipote.

Pi.An.Co. aveva confermato che M.S. impediva al genitore di parlarne (cfr. fl. 978) e che l'uomo era solito farsi prendere dalla commozione, dato riferito anche dal teste Cu.Gi.. Emblematiche erano le intercettazioni del 30-9-2010, durante la quale la S.C. aveva impedito al marito di interloquire, quella dell'1-10-2010, che documentava come la medesima S.C. avesse interrotto il dialogo di M.M.

con alcuni giornalisti, e quella del 6-10-2010, durante la quale, nel recarsi a Taranto per essere ascoltati, la S.C. aveva raccomandato al marito di non essere preciso sugli orari.

Il soliloquio di M.M. (fl. 981 della sentenza impugnata).

Il 4/10/2010 era stato notificato al M.M. l'invito a presentarsi per il 6/10/2010 presso gli inquirenti per essere ascoltato. Era stata, dunque, captata il giorno seguente (5/10/2010) una riflessione "ad alta voce" del medesimo M.M. all'interno della sua vettura. In particolare costui affermava che li avrebbe scoperti; che ciò avrebbe procurato dispiacere per la famiglia e pregiudizio per la figlia, ma che, in definitiva, non credeva a ciò che gli era stato detto. Il soliloquio era stato letto dai giudici di merito come l'attestazione che il M.M. non fosse più in grado di sopportare le pressioni al silenzio e che sarebbe stato disposto anche ad accettare le conseguenze negative che ne sarebbero derivate alla figlia.

I colloqui carcerari del 22 ottobre 2010 e dell'8 novembre 2010.

La Corte territoriale si sofferma sulle captazioni ambientali indicate, registrate presso la casa circondariale di Taranto. La prima documentava un colloquio tra M.M. e la figlia M.V.; la seconda un colloquio tra il primo e la nipote, G.M., detta D..

In riferimento al primo colloquio la Corte si è soffermata sull'espressione "ce sta muccia la M.S... cu ni parla", registrata durante il dialogo, espressione immediatamente collegata alla vicenda dell'omicidio di S. e interpretata nel senso che M.S. avrebbe dovuto parlare del fatto che stava "nascondendo".

Nel secondo colloquio il M.M. esternava tutta la sua sofferenza per quanto accaduto e per l'occultamento del cadavere di S.S., la cui immagine (che gli diceva di aver freddo nel pozzo) lo perseguitava. Emergeva il rammarico del M.M. stesso per aver coperto ("mucciato") la figlia M.S. e non essersi determinato a chiedere aiuto, chiamando i carabinieri o il pronto soccorso. In ogni caso il M.M. ribadiva di aver portato la nipote in campagna.

Lo spostamento delle imputate la mattina del 27 agosto 2010.

Tra le 10.26 e le 10.40 del 27 agosto S.C. e M.S. si portavano in una zona rurale esterna al Comune di (OMISSIS). Ha ritenuto la Corte d'assise d'appello, in ragione degli accertamenti eseguiti dal ROS dei carabinieri sulle celle agganciate, che si trattasse della zona in cui era stato soppresso il cadavere di S.S..

Entrambe avevano, al contrario, affermato di essersi recate quella mattina presso i terreni di M.V., per riscontrare la gradazione dell'uva per la vendemmia.

La soppressione del cadavere.

La Corte d'assise d'appello ha ricostruito la fase di soppressione del cadavere (cfr. fl. 1033), osservando che, dopo l'esecuzione dell'omicidio, M.S. e S.C. avevano incaricato M.M. di liberarsi del corpo della vittima. M.S. era uscita in strada, per distogliere l'attenzione di Sp.Ma., che stava sopraggiungendo, mentre suo padre, con l'ausilio della moglie, trasportava il corpo di S. in garage, caricandolo nel cofano della vettura Seat Marbella. Indi il M.M. si era recato in contrada (OMISSIS), ove aveva vissuto da giovane e ove sapeva esserci un pozzo cisterna in disuso. Prelevava lungo il tragitto il nipote C.C., per farsi aiutare, e chiamava, altresì, con analogo scopo, il

fratello Mi.Ca.. Quando le operazioni non erano ancora definitivamente terminate il M.M. si allontanava dai luoghi, poichè avrebbe dovuto raggiungere il cognato, S. Giuseppe, per la raccolta della verdura, attività che avevano già programmato.

La Corte territoriale ha indicato gli elementi a sostegno della responsabilità di M.M..

Ha spiegato perchè ricorra l'ipotesi di cui all'art. 411 c.p. e le ragioni per le quali non si possa recuperare il fatto alla condotta di cui all'art. 412 c.p. (cfr. fl. 1042).

Sono stati poi enucleati i dati a fondamento della colpevolezza di M.S. e della madre, S.C., per il concorso nello stesso delitto, e quelli inerenti alla ricostruzione del ruolo di Mi.Ca..

La sentenza ha esaminato la posizione di quest'ultimo definendo l'arco temporale entro cui M.M. era rimasto lontano da (OMISSIS).

Ha valorizzato l'interrogatorio del 7/10/2010, durante il quale M.M. aveva utilizzato il plurale (affermando, nella descrizione degli eventi, abbiamo parcheggiato) e i colloqui del 22-10-2010 con M.V..

La responsabilità di Mi.Ca. è stata, poi, desunta dalla telefonata che il M.M. aveva fatto al fratello alle 15.08 e dalla falsità dell'alibi prospettato e di alcune dichiarazioni rese.

I due fratelli si erano sentiti quel pomeriggio altre quattro volte (tra le 17.25 e le 21.42) e il Mi.Ca. aveva mentito sul luogo in cui si trovava quel pomeriggio.

E' stato, poi, richiamato il testo dei soliloqui in data 7 ed 8 novembre 2010 durante i quali Mi.Ca. lasciava trasparire la sua preoccupazione per quanto stava accadendo e si lasciava all'affermazione... già a vederla così prima... (cfr fl. 1060). La moglie dell'imputato, del resto, l'8-11-2010 durante un'ambientale dava atto di aver salvato il marito (..salvato le chiappe...) avendogli fornito un alibi.

Di valenza analoga sono state ritenute le conversazioni (n. 832, 833, 834) che attestano la cautela di non parlare con m. e di non affrontare quei discorsi al telefono.

I comportamenti di M.S. e S.C. successivi al (OMISSIS).

Alcuni eventi successivi al (OMISSIS) descrivevano, ancora, a giudizio della Corte territoriale, il sostanziale disinteresse, innanzitutto, di M.S. per le sorti della cugina, elemento che induceva a ritenere che la M.S. sapesse che S.S. era morta.

In primo luogo è stato richiamato il numero di chiamate telefoniche, ritenuto esiguo, che M.S. aveva fatto alla cugina.

La sentenza si è soffermata su quanto accaduto appena la sera successiva alla scomparsa, mentre la M.S. era in birreria con gli amici. De., figlia di Pi.An.Co., aveva udito dei rumori sospetti provenire dal (OMISSIS) ed aveva segnalato il dato alla M.S., che era rimasta sostanzialmente indifferente.

Si è richiamata l'insolita visita a casa di Cu.Gi. per appurare una improbabile presenza della cugina con Ma., nipote del Cu., la quale, tuttavia, viveva altrove ed era in vacanza in un altro paese.

I depistaggi.

La Corte territoriale ha enucleato, poi, una serie di condotte delle imputate finalizzate ad evitare che emergessero le rispettive responsabilità.

In questa cornice è stata richiamata la condotta di M.S. volta a:

- nascondere a Se.Co. la presenza dei propri genitori presso l'abitazione di via (OMISSIS), subito dopo la scomparsa di S.;
- accreditare l'ipotesi del rapimento di S.;
- indurre sospetti negli inquirenti sul padre di S. e sulle amicizie di costui a (OMISSIS), convocando l'ispettore I. a casa e rendendolo partecipe di ciò;
- riferire al R.I. che i telefoni erano sotto controllo;
- nascondere la sua ossessione per R.I. e gli screzi con la cugina che si erano verificati in quei giorni, fino a quando D.L.S. non ne aveva fatto personalmente parola con gli inquirenti;
- descrivere come allegra la mattina del (OMISSIS), di contro a quanto rilevato da Pi.An.Co.;
- indurre la zia Se.Co. a non consegnare i diari di S. alla polizia giudiziaria;
- tentare di manipolare il ricordo della Sp.Ma. sulla presenza di ella M.S. in veranda il (OMISSIS), allorquando era giunta l'amica;
- carpire informazioni da M.F., amica di S., e che aveva cercato di contattare quest'ultima, come la M.S. sapeva per avere avuto la possibilità di vedere il telefonino della cugina.

Anche S.C. aveva tenuto comportamenti con analoga finalità. In particolare aveva:

- contattato il cognato Mi.Ca. al fine di impedirgli di raccontare agli inquirenti quello che avrebbe potuto riferirgli il fratello;
- tentato di indurre M.D. a modificare la sua versione in ordine al furgone che aveva visto il (OMISSIS).

La "confessione" stragiudiziale di M.S. alla Pi.An.Co..

A carico della M.S. è stato richiamato quanto riferito da costei a Pi.An.Co. la sera del (OMISSIS). Durante una diretta televisiva era giunta la notizia che M.M. aveva confessato il delitto. M.S., presente al collegamento, visibilmente provata, si lasciava andare ad alcune esternazioni, ritenute equipollenti ad una confessione stragiudiziale, mentre si rivolgeva alla Pi.An.Co. ivi presente. Costei le percepiva e le riferiva al dibattimento: "l'hanno incastrato, l'hanno incastrato papà, no l'hanno incastrato, papà ha confessato". Alla richiesta della Pi.An.Co., la M.S. aggiungeva: An. anche io dopo sette ore sotto torchio messa avrei detto che ho ucciso S. e dove l'ho messa, ma non l'ho fatto. L'amica incredula aveva replicato chiedendo come potesse dire una cosa del genere non avendola fatta ed aveva ricevuto la risposta che dopo tante ore "... ti viene di dire la verità e finirla là... però io non l'ho fatto. Papà sì, io non sono stupida". (1114).

La M.S. aveva negato d'aver riferito quelle frasi e si era limitata a dire che il padre era rimasto in silenzio per 42 giorni e poi aveva confessato; aveva aggiunto che ciò non sarebbe stato possibile per lei.

La Corte territoriale ha poi valorizzato la deposizione del R.I. che, egualmente, aveva ricevuto, dopo il rinvenimento del telefono cellulare di S., la confidenza di M.S. sul timore che il padre potesse confessare colpe non sue.

La tesi difensiva e le dichiarazioni di M.M..

Così ricostruiti gli eventi, la sentenza impugnata si è soffermata sulla tesi a discarico, incentrata sostanzialmente sulla evoluzione narrativa del M.M..

Ne ha enucleato i tratti salienti sviluppando il contenuto dei primi due interrogatori in data (OMISSIS) e (OMISSIS). Si è soffermata, poi, sull'interrogatorio dell'(OMISSIS), reso all'udienza di convalida del suo fermo, su quello del (OMISSIS) (cfr. fl. 1143) e del successivo (OMISSIS), richiesto dal medesimo M.M..

Ha dato conto del ripensamento epistolare che dal mese di gennaio 2011 aveva affidato ad una serie di missive alle figlie ed alla moglie oltre che ad un memoriale scritto da lui stesso. Era riemersa la tesi dell'autoaccusa, la riaffermazione della versione del (OMISSIS), che l'imputato aveva ribadito in udienza preliminare e in dibattimento, il (OMISSIS).

Era escluso, secondo i giudici di merito:

- che il particolare, riferito al dibattimento da Se.Sa. (detta Se.Do.), sorella dell'imputata S.C. e di Se.Co. - su avances sessuali ricevute da parte del M.M. allorché ella era poco più che quindicenne potesse avere un fondamento;

- che le dichiarazioni che il M.M. aveva reso allo psichiatra Pr.Gi. e a D.C.C. (dichiarazioni extraprocessuali e non verbalizzate) avessero fondamento, non differendo dal generale atteggiamento dichiarativo del medesimo M.M..

Seguiva l'esame delle contestazioni parallele.

In primo luogo la calunnia contestata a M.S. al capo F. Il delitto era supportato dalle dichiarazioni rese dall'imputata l'(OMISSIS), con cui si era ritenuto che M.S. avesse accusato, pur sapendola innocente, della sparizione della cugina, la badante di casa S. (cfr. fl. 1223).

In secondo luogo la Corte territoriale si è soffermata sull'imputazione ascritta al capo I a carico di R.V.J.. Era stato configurato il favoreggiamento nei confronti dell'avvocato R.V. che, con la sua condotta e al fine di favorire la M.S., aveva tentato di screditare l'attendibilità di Sp.Ma..

Il fatto era stato ritenuto provato e si era sostanziato nell'aver esercitato pressioni ed intimidazioni su R.I., al fine di dimostrare una sorta di rancore della Sp.Ma. stessa verso la M.S., nei cui confronti la prima aveva reso dichiarazioni pregiudizievoli, collegando la vicenda dichiarativa ad un interesse sentimentale della dichiarante medesima verso il R.I..

La Corte territoriale, ritenuta la fondatezza del secondo motivo d'appello ha, tuttavia, riqualificato la condotta ex art. 56 c.p. essendosi essa arrestata alla soglia del tentativo punibile.

I RICORSI PER CASSAZIONE. 2. Ricorre per cassazione M.S., a mezzo dei difensori di fiducia avvocati Franco Coppi e Nicola Marseglia, con unico atto di impugnazione, ed enuclea i seguenti motivi di doglianza, evidenziando, in via preliminare:

- la violazione dell'art. 111 Cost., comma 3, e dell'art. 6, comma 3, lett. d), della C.E.D.U., con riferimento all'art. 606 c.p.p., lett. b) relativamente al principio del contraddittorio nella formazione della prova;
- la violazione dell'art. 192 c.p.p. nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della prova in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) nella valutazione della confessione di M.M. e dei suoi effetti sulla posizione dell'imputata, delle dichiarazioni doppiamente de relato rese da Pi.An.Co., delle dichiarazioni rese da Bu.Gi., nonché di ogni altra prova a carico o a discarico della M.S.;

Lamenta, ancora:

- l'inutilizzabilità delle dichiarazioni doppiamente de relato rese da Pi.An.Co., ai sensi dell'art. 195 c.p.p., commi 1 e 3, in merito a quanto riferito da Bu.Gi., per essersi costui, sempre, sottratto al contraddittorio dibattimentale (pur avendo interesse eventualmente a giovare della causa di non punibilità di cui all'art. 376 c.p.);
- la nullità della sentenza ex art. 178 c.p.p., lett. c), per mancata replica a tutte le argomentazioni difensive sollevate nei motivi d'appello.

2.1. Premette la ricorrente che la sentenza impugnata ha:

- riproposto la motivazione della decisione di primo grado, senza confrontarsi con i motivi di impugnazione. In particolare risulterebbero posti a fondamento della decisione fatti ritenuti accaduti e che si era dimostrato essere inesistenti o, comunque, essersi verificati in maniera diversa. Emblematica risultava proprio la vicenda del fioraio;
- proceduto a ricostruzioni, attraverso esasperate analisi di tempi ed orari e giungendo ad una forzatura dei dati probatori. In questo senso è stato richiamato in ricorso l'orario di uscita di S.S. dalla sua abitazione il (OMISSIS);
- introdotto regole di esperienza inadeguate rispetto ai fatti da valutare;
- impiegato congetture per contrastare il significato certo proveniente da dati obiettivi (in particolare la bugia attribuita a S.S. che si affermava essere uscita di casa prima delle ore 14,00 o l'accusa mossa a M.S. d'aver usato il cellulare della cugina, dopo il delitto, per preconstituire un alibi, simulando un messaggio inviato da S.);
- valorizzato testi falsi o inattendibili per smentire la tesi della ricorrente. In questa ottica si è richiamata la dichiarazione della Pi.An.Co., doppiamente de relato, smentita dalla fonte da cui la donna assumeva d'aver ricevuto le informazioni;
- valorizzato sempre la versione contraria alla ricorrente, nel contrasto tra due tesi egualmente possibili;

- omesso di approfondire i temi che la stessa Corte di cassazione aveva segnalato in fase di annullamento dei titoli cautelari;
- valorizzato, in violazione del principio secondo cui la prova si forma nel dibattimento, dichiarazioni investigative o rese ad organi di stampa;
- svalutato le prove consistenti a favore di M.S. e in particolare le deposizioni del dott. Pr.Gi., del prof. St. e di D.C.C., ai quali M.M., pure nel periodo in cui muoveva accuse alla figlia, continuava a dire di essere stato unico autore del delitto;
- ignorato le indicazioni in ordine al movente del delitto e alla confessione stragiudiziale di M.S., provenienti dalle due sentenze rese sui temi cautelari dalla Corte di cassazione il 15/5/2011 e il 29/9/2011;
- svalutato, con inversione dei parametri logici, l'alibi di M.S..

2.1. Ciò premesso il ricorso, in un complesso ed articolato primo motivo, affronta il tema della confessione di M.M. e delle ritrattazioni dello stesso.

Si annota che il (OMISSIS) M.M. aveva confessato l'omicidio e l'occultamento del cadavere di S.S., conducendo gli inquirenti sul posto ove aveva distrutto anche gli effetti personali della ragazza. Lo aveva fatto accennando ad un impulso sessuale, come possibile movente del delitto.

Nel prosieguo M.M. aveva ritrattato le dichiarazioni rese. Aveva accusato la figlia M.S., assumendo, inizialmente, che costei avesse cooperato nell'uccisione della S. e, poi, che fosse stata unica autrice dell'omicidio, essendosi egli, invece, limitato al mero occultamento del cadavere.

La ritrattazione era stata oggetto di nuovo ripensamento e il M.M. era tornato ad accusare (solo) se stesso della morte di S.S..

Quest'ultima era la versione che l'imputato aveva ribadito anche in dibattimento, ascoltato all'udienza del (OMISSIS).

La sentenza impugnata, lamenta il ricorso, non si sarebbe confrontata con il tema in questione.

Esisterebbe, secondo la prospettazione della ricorrente, una vera gerarchia tra le dichiarazioni e si sarebbe dovuto dare prevalenza a quelle rese nel contraddittorio dibattimentale.

Del resto, il revirement che aveva portato alla posizione definitiva assunta dal M.M., conforme a quella iniziale, non era stato privo di spiegazione. Non si era trattato di un mero ripensamento o d'un semplice cambio di rotta. Il dichiarante, infatti, aveva spiegato le ragioni che in precedenza lo avevano indotto ad accusare la figlia. Aveva, al riguardo, chiarito che quella determinazione aveva tratto genesi dal convincimento che per la morte, sia pur involontaria, di S., alla figlia stessa sarebbe stata inflitta una pena mite e, d'altro canto, egli sarebbe stato punito per il solo occultamento del cadavere.

Appariva, dunque, veritiera la confessione resa all'inizio.

In particolare M.M. aveva rivelato il luogo di occultamento del corpo; aveva condotto gli inquirenti al pozzo in contrada (OMISSIS); aveva indicato il posto ove si era fermato per denudare il cadavere

e per bruciarne gli abiti. Nei giorni precedenti la sua audizione aveva, altresì, simulato il casuale rinvenimento del telefono cellulare della giovane vittima. Egli dall'inizio si era indirizzato a far confluire su di sé i sospetti, posizionando, innanzitutto, il telefono in luoghi in cui sarebbe stato probabile un ritrovamento. Si trattava di una condotta coerente con le affermazioni confessionarie.

Erano, di converso, false le accuse successive.

In incidente probatorio il M.M. aveva inventato la storia del cavalluccio, gioco nel corso del quale S. - che assumeva la parte del destriero - sarebbe caduta e rimasta strozzata.

L'accusa nei confronti della figlia, si annota in ricorso, era priva dei requisiti di costanza, precisione e coerenza.

M.S., nella versione del M.M., avrebbe condotto la cugina in garage, ove il padre avrebbe dovuto impartire una lezione, gesto finalizzato ad ottenere il silenzio sulle avances sessuali di cui la S. stessa era stata destinataria da parte dello zio. Ancora, M.S. avrebbe bloccato la vittima, mentre il padre le cingeva la gola.

A questa versione si era, poi, sovrapposta l'altra che vedeva autrice dell'omicidio la sola M.S. che avrebbe, poi, invitato il genitore a scendere in garage.

Enuncia il ricorso l'illogicità della decisione, concentrandosi sul punto in cui si era ritenuto che la responsabilità della M.S. non discendesse dalle dichiarazioni del padre. Ciò perchè il processo si confrontava con l'alternativa che il delitto fosse opera del M.M. stesso o della figlia. Caduta la chiamata del primo verso la seconda, sarebbe residua, in chiave probatoria, la sua confessione.

Non sarebbe stata appagante, secondo la ricorrente, la valutazione e l'interpretazione del soliloquio in auto del (OMISSIS) in cui M.M. aveva lasciato intendere - secondo la Corte territoriale - che autori dell'omicidio fossero la figlia e la moglie.

A parte l'incomprensibilità sul piano fonetico e logico del brevissimo tratto d'eloquio, osserva il ricorso che il M.M. aveva dato una spiegazione dibattimentale di quelle dichiarazioni. Il riferimento captato "li scoprirò", aveva dichiarato, non era legato alle congiunte e la parola "figlia", egualmente presente, era riferita alla vittima, S.S., e non a M.S., come inesattamente ritenuto.

Il ricorso annota, tra l'altro, che v'era stata violazione dell'art. 111 Cost., artt. 187, 190 e 498 c.p.p., poichè il convincimento del giudice si era formato in violazione della regola del contraddittorio nella formazione della prova.

I giudici avevano ascoltato la registrazione ed attribuito - ai fini del decidere un significato diverso da quello che risultava dalle perizie relative e dalle trascrizioni.

In ipotesi siffatte, fermo il diritto al riascolto, v'era obbligo di disporre nuova perizia, così evitando di sottrarre al contraddittorio il testo che avrebbe, poi, integrato la base decisoria.

I punti di illogicità, nell'interpretazione della captazione, sono stati così esplicitati.

Se il M.M. avesse ritenuto di dover "scoprire" moglie e figlia, collegandole al delitto, non si sarebbe spiegato la sua dichiarazione del giorno seguente a quella registrazione, con cui si era assunta la responsabilità esclusiva per l'omicidio.

La sentenza non avrebbe chiarito perchè il M.M. avesse simulato il ritrovamento del telefono e come esso si conciliasse con il testo del soliloquio. Le affermazioni quivi contenute, piuttosto, attestavano il suo rammarico per il dolore che la famiglia avrebbe provato alla notizia che egli era stato autore del fatto. Ancora, traspariva dal testo della riflessione il rimorso per quanto accaduto a S..

Non risultavano significativi nella prospettiva in cui erano stati valorizzati dalla decisione impugnata i colloqui che M.M. aveva intrattenuto in carcere con la figlia M.V. e con la nipote G.M. (cfr. fl. 996 e ss.).

Quanto al primo colloquio, risulterebbe illogico ritenere che la manifestazione d'affetto della figlia M.V. verso il padre si collegasse all'assunzione di responsabilità per il delitto, nonostante la sua innocenza, e alla scelta di coprire la figlia M.S.. Nella stessa linea d'illogicità si poneva il riferito sentimento di M.S. verso il genitore e il suo persistere, nonostante l'accusa rivoltale.

Sul secondo colloquio con la nipote, G.M. (cfr. fl. 1003), si rileva in ricorso che costei non credeva alla responsabilità dello zio e tendesse a fargli dichiarare che, con le affermazioni rese, aveva lo scopo di coprire la figlia M.S..

L'illogicità dell'interpretazione offerta dalla Corte territoriale discenderebbe dalla circostanza che la ragazza aveva opposto la sua incredulità al cospetto dello zio, ritenuto, in definitiva, incapace di porre in essere un gesto così efferato. Costui, tuttavia, aveva replicato con un'espressione che postulava che quel giorno fosse scattato qualcosa che lo aveva indotto a commettere quel crimine. D'altro canto, a fronte dell'invito della nipote a dire la verità e ad accusare M.S., il M.M. aveva affermato " non posso.... Inc... se M.S. non ha fatto niente...".

Nella prospettazione a discarico risultano rilevanti i colloqui in carcere tra il M.M. e la moglie S.C., prima della detenzione di quest'ultima.

Là dove costei avesse cooperato con la figlia nell'esecuzione del delitto ed avesse poi imposto al marito di sopprimere il cadavere, non avrebbe avuto alcuna logica spiegazione la richiesta a lui rivolta di ottenere notizie e chiarimenti sul fatto. La S.C. aveva chiesto al marito se avesse abusato sessualmente di S. e il M.M., dopo aver risposto negativamente, aveva, comunque, manifestato alla moglie la disponibilità a dire il contrario se lei avesse voluto. A quel tipo di esternazione la medesima S.C. aveva opposto un rifiuto fermo: lo aveva pregato di dire la verità.

Posto, per ipotesi, che il M.M. avesse detto la verità accusando la figlia, si osserva in ricorso, sarebbero rimasti privi di risposta tre interrogativi.

Il primo concerne la ragione per la quale dovesse il medesimo M.M. indirizzare su di sè i sospetti, dopo aver occultato il cadavere in un pozzo ed in luogo in cui non sarebbe stato più rinvenuto. Sarebbe stato razionale non fare nulla. Non si spiegherebbe perchè, dopo aver accusato se stesso, dovesse spiegare, altresì, chiamata in reità verso la figlia. Infine, non si spiegherebbe la messa in scena della sim card e dello stesso ritrovamento del telefonino.

Il M.M., osserva la difesa, non aveva mai descritto la dinamica delittuosa. Anche nell'ipotesi in cui non fosse stato presente, massima di esperienza avrebbe peraltro, secondo razionalità, voluto che egli si facesse raccontare dalla figlia (verso cui aveva successivamente rivolto le accuse del delitto) quanto era accaduto.

Conclusione più logica e razionale era che egli, dopo aver commesso il delitto, avesse fatto di tutto per attirare su di sé i sospetti e, dunque, era crollato ammettendo i fatti nel corso del suo interrogatorio. Intesa la gravità della pena e delle conseguenze che ne sarebbero derivate, aveva spiegato accusa verso la figlia, nella presupposizione, in sostanza, che costei sarebbe stata destinataria di un'imputazione colposa. Tutto ciò per allontanare la possibilità dell'ergastolo in suo danno. Appurato che non sarebbe stata possibile detta soluzione per M.S., aveva, con le nuove dichiarazioni, restaurato la verità.

Il M.M., annota il ricorso, aveva sempre sostenuto la tesi della sua personale responsabilità, parlando con soggetti diversi dagli inquirenti. Lo aveva fatto sia verso il Pr.Gi., medico psichiatra che lo aveva seguito in carcere, sia verso il prof. St., consulente del P.M., sia verso il D.C., suo compagno di cella.

La sentenza impugnata ha svalutato gli elementi indicati, riducendo il numero di colloqui del M.M. con il Pr.Gi. ed osservando che il D.C. non aveva mai annotato nel suo diario quei fatti e il contenuto dei colloqui con lo stesso chiamante.

Il ricorso si è poi concentrato sulla coincidenza tra la versione di M.M. e l'alibi di M.S..

Il M.M. era sceso in garage dopo aver pranzato. Indi era giunta S. alle 14,25.

L'orario indicato dal M.M., sia pur con la necessaria elasticità, era confermato e compatibile con quanto dichiarato da più fonti testimoniali Se.Co., madre di S., che affermava che la figlia era uscita intorno alle 14,30; Na.Gi. e Gi.Fe., oltre al teste la., che avevano tutti visto S. nel tragitto in orario compatibile con l'indicazione oraria data dal M.M.).

La sentenza impugnata, al contrario, attraverso un esame esasperante dei testi, è giunta a ritenere che S. fosse uscita intorno alle 13,45, giungendo a casa M.S. prima delle 14,00.

Non si è, tuttavia, tenuto conto che M.S. non aveva incontrato la cugina; si era portata a casa degli S. ed ivi era giunta alle 14.52.58. Aveva appreso dagli zii che S. era "appena" uscita. Quella dichiarazione non era compatibile con l'ipotesi che la medesima S. fosse uscita di casa tra le ore 13,45 e le 13,50. Del resto, l'orario delle 14,25/14,30, come indicato dal M.M., corrispondeva a quanto estratto dal traffico dei tabulati telefonici di Sp.Ma., di M.S. e della stessa S..

La sera precedente l'omicidio (il (OMISSIS)) la Sp.Ma. e la M.S. avevano programmato un possibile appuntamento per il giorno seguente, per recarsi al mare.

Ricostruiti gli scambi dei messaggi dalle 14:23 del giorno seguente tra M.S., l'amica Sp.Ma. e S. e preso atto dell'invio, alle 14:28, di uno squillo dal telefono di S. alla M.S., era agevole concludere che la ragazzina a quell'ora fosse ancora viva e che fosse vero quanto avevano affermato i genitori di S. e la badante, secondo i quali la S. aveva anticipato d'aver appuntamento con la cugina per andare al mare ed era uscita dopo aver ricevuto il messaggio di conferma.

Secondo la difesa, dunque, S. era giunta a casa M. ma non aveva incontrato M.S. che era in bagno. Era scesa, invece, nel garage, ove si era poi consumato il delitto, di cui era stato unico autore il M.M., sospinto da un movente sessuale, sulla scia di quanto aveva già fatto qualche giorno prima, tentando un approccio di tal tipo verso la nipotina.

A fronte della ricostruzione indicata, assolutamente logica, la sentenza impugnata, lamenta il ricorso, ha ritenuto che lo squillo delle 14,28,26 fosse stato fatto da M.S. mediante utilizzo del telefono di S., al fine di crearsi un alibi.

Per superare l'obiettivo significato dei dati derivanti dai tabulati, la decisione impugnata, oltre a dover ipotizzare l'artato uso del telefono di S. da parte di M.S., si è trovata anche nella necessità di ritenere che S. avesse detto una bugia ai genitori quanto alla ricezione del messaggio.

Solo inventando tale circostanza e operando la congettura dell'utilizzo del telefono di S. per lo "strumentale" squillo di riscontro, si poteva superare la versione resa da M.S., pienamente coincidente con i dati derivanti dai telefoni cellulari e dai tabulati.

La fallacia dell'alibi telefonico secondo la tesi prospettata in sentenza.

Si assume in ricorso che la sentenza avrebbe erroneamente e illogicamente ritenuto che M.S. non avesse alcun motivo di inviare un messaggio all'amica Sp.Ma. (avverto S.?), essendo pacifico che la cugina sarebbe andata con loro al mare quel pomeriggio. In ogni caso, obietta la difesa, quel messaggio poteva significare semplicemente che avrebbe avvisato immediatamente S.. Del resto, se M.S. avesse effettivamente ucciso la cugina, avrebbe razionalmente cercato di non creare collegamenti in quella congiuntura con la stessa S. e, piuttosto, avrebbe annullato l'incontro per andare al mare, ipotesi certamente possibile, poichè quella mattina la stessa M.S. aveva un forte mal di testa, dovuto alla cervicale, particolare su cui aveva depresso Pi.An.Co..

Si esamina, dunque, la testimonianza di Pe.An..

Costui, afferma la sentenza, aveva visto S.S. camminare in direzione via (OMISSIS) pochi minuti prima delle 14,00 sulla strada che da casa sua portava a casa M..

Il ricorso lamenta che sul punto la decisione impugnata non ha tenuto conto dei rilievi critici che l'appello aveva mosso, sottolineando l'inattendibilità del ricordo del teste. Egli aveva reso dichiarazioni che non davano certezza sul contenuto del ricordo stesso e aveva affermato di aver visto S.S. il (OMISSIS), prima nella mattinata, due volte e, poi, altre tre volte. Ricordava il suo abbigliamento e spiegava che aveva maglietta rosa e pantaloncini neri. La fonte aveva esplicitato di rammentare d'aver visto la ragazza poco prima delle ore 14:00, orario in cui la moglie lo aveva chiamato in casa per accudire il figlio - mentre era intento a fare un lavoro esternamente all'abitazione - e dovendo ella andare a lavorare. Indi, il teste, assicuratosi che il bimbo dormisse, era uscito fuori e si era avveduto del passaggio della S..

La difesa si duole che la sentenza impugnata non abbia esaminato le critiche contenute nell'atto d'appello e i particolari relativi all'abbigliamento, poichè quello descritto dal dichiarante era il vestiario che S. indossava prima di far rientro a casa. Nè si era tenuta presente la deposizione del datore di lavoro della moglie del teste stesso. O.G. aveva, infatti, negato che la donna avesse orari fissi di lavoro ed aveva spiegato che avrebbe raggiunto gli uffici per le pulizie quando erano chiusi. D'estate, poi, non si lavorava di pomeriggio, tanto che la donna aveva libertà assoluta di organizzare gli orari di accesso al lavoro.

Si enucleano, poi, le ragioni dell'incriminazione di M.S..

Il ricorso spiega che un puro pregiudizio ha inciso irrimediabilmente sulla verità.

Si è deformata la valutazione dei fatti, per farla coincidere con una tesi preconcepita. Ciò si intende dalle dichiarazioni del capitano A. e dallo stesso verbale di sommarie informazioni che M.S. aveva reso al Pubblico Ministero. La sentenza di condanna non si è confrontata con la regola del ragionevole dubbio.

L'alibi di M.S..

Nella ricostruzione di responsabilità a carico della M.S., annota il ricorso, avevano avuto un ruolo determinante le dichiarazioni del fioraio Bu..

Costui nelle prime indicazioni offerte agli inquirenti aveva affermato di aver visto la S. fuggire piangente per le vie di (OMISSIS) e di aver notato che era inseguita da S.C. in auto con a bordo altra persona. La S.C. aveva costretto la ragazza a salire in auto. Premette il ricorso che dette dichiarazioni erano state smentite due giorni dopo, avendo affermato il Bu. che si trattava di un sogno.

Riepilogati i risultati e gli orari dei messaggi con i relativi contenuti tra le 14:23:21 e le 14:42 del (OMISSIS), si ribadisce in ricorso il tema della non plausibilità della bugia di S. ai familiari sull'uscita poco prima delle 14:00 e l'insussistenza di ogni elemento che potesse supportare la tesi che lo squillo dal cellulare di S. a quello di M.S. - delle 14:28:26 - fosse stato effettuato da quest'ultima per precostituire un alibi in suo favore.

La sentenza impugnata, si osserva nell'interesse della ricorrente, ha posto come certo un dato che postulava esistente un litigio la sera prima del delitto. La lite si legava a motivi di gelosia ed al fatto che il R.I. avrebbe dedicato attenzioni a S.S.. Sennonchè, la Sp.Ma., con la quale le due ragazze si erano trattenute quella sera, non aveva confermato quel particolare. Aveva solo riferito che M.S. aveva raccontato d'aver interrotto la relazione con R.I. e che la cugina si era rattristata, perchè avrebbe avuto minori occasioni per uscire di sera.

Tornate, dopo essere state accompagnate dalla medesima Sp.Ma., le due cugine si erano trattenute facendo una passeggiata a piazza (OMISSIS) e, accertato che non v'era alcuno, M.S. aveva accompagnato S. a casa.

Non v'era, ancora, alcun elemento che permettesse di ritenere che la lite fosse proseguita la mattina seguente. S. era, infatti, andata a casa della cugina ed era assolutamente normale. Lo confermavano più dichiarazioni e tra queste in particolare quelle della Mo.. Nè erano rilevanti quelle della Pi.An.Co. che aveva riferito d'aver notato S. triste e silenziosa. Ciò perchè il rapporto tra la vittima e la Pi.An.Co. non era dei migliori e risultava incrinato per alcune rivelazioni che la medesima Pi.An.Co. aveva fatto alla Se.Co., sul conto del genitore della S..

Privo di supporto era, altresì, il tema della gelosia come causa della lite.

M.S. aveva, infatti, interrotto il rapporto con R.I. la sera del (OMISSIS) ed aveva proseguito la serata con la cugina, S., allegramente impostando anche un Karaoke. Lo stesso comportamento tenuto da S., tra la sera del (OMISSIS) ed il giorno seguente, escludeva che tra le due cugine vi fosse stato alcun litigio.

Unico elemento di fatto che la sentenza era riuscita a valorizzare era un mero rimbrotto di M.S. verso S., cui aveva recriminato di "vendersi per due coccole", particolare ricordato dalla teste D.L. e relativo alla sera del (OMISSIS) all'interno del pub.

Nè sarebbe stato inferibile alcunchè dai diari di S.S., in cui si scorgevano lamentele per i rimproveri di M.S. che non attestavano alcun cambiamento dei rapporti e del loro legame, che tutti i testi avevano definito forte ed assimilabile a quello che corre tra due sorelle affezionate.

Del resto, posta la ricostruzione del fatto nei termini indicati in sentenza, ci si sarebbe dovuti interrogare sulle ragioni per cui avesse concorso nel delitto in esame anche S.C..

Non era ipotizzabile, infatti, la condivisione del movente della gelosia, che riguardava al più la sola M.S., nè un'ipotesi di condivisione di quel sentimento da parte della madre di M.S.. Il movente della gelosia era stato smentito più volte processualmente. M.S. aveva negato di essere innamorata di R.I. e aveva ammesso solo un'attrazione fisica verso costui.

Il coinvolgimento della madre, allora, era stato spiegato introducendo un movente diverso e correggendo la struttura del ragionamento, in guisa tale da giungere ad ipotizzare che la S.C. si fosse determinata al delitto postulando che la nipote avesse avuto conoscenza di un segreto della famiglia M., che non doveva essere rivelato. Si trattava di un segreto diverso sia dalla vicenda dell'approccio fisico che c'era stato tra R.I. e M.S. (tema divulgato ed al cui chiarimento aveva assistito la stessa S. la sera del (OMISSIS)), sia dalle attenzioni che il M.M. aveva rivolto a S., che la ragazza aveva minacciato di riferire a M.S..

La sentenza impugnata ha indicato tra gli elementi a carico di M.S. anche il particolare che costei avesse taciuto agli inquirenti che la sera del (OMISSIS) S. era triste.

Quella condizione, di converso, era stata notata dalla stessa teste D.L., che aveva anche rammentato, pochi giorni dopo l'omicidio, di averne parlato con M.S., chiedendole se avesse rivelato quel particolare agli inquirenti. Il dato non era significativo. Ciò perchè si era ipotizzato che lo stato d'animo si collegasse alla circostanza che, finite le vacanze, il fratello di S. era tornato a Milano, tanto che la medesima teste aveva prospettato la possibilità che la S. potesse essersi allontanata per raggiungere ivi il fratello.

La sentenza ha, al contrario, ritenuto che M.S. avesse volontariamente taciuto il fatto e, se non fosse stato per la rivelazione della D.L., lo stato d'animo di S. la sera del (OMISSIS) sarebbe rimasto sconosciuto.

La decisione impugnata, poi, ha annotato che nel pomeriggio del (OMISSIS), iniziate le ricerche di S. la M.S. aveva indicato al Pi.Al. l'abbigliamento della cugina. Questo particolare attestava che ella si fosse "tradita", rivelando una circostanza che non poteva esserle nota.

Osserva al contrario il ricorso che M.S. non diede indicazioni precise sull'abbigliamento, proprio perchè non era in grado di farlo. Aveva fatto riferimento ad un vestiario da mare e aveva, al più, dato solo successivamente indicazioni più precise, allorquando, appresi i particolari, era stata nella condizione di farlo. Ciò era accaduto perchè Se.Co., alla presenza della sorella S.C., aveva sporto denuncia per la scomparsa di S., e ciò dopo aver appreso il particolare relativo all'abbigliamento (17:20 ora della denuncia) dalla badante.

Tema egualmente controverso era stato, si annota in ricorso, quello relativo al luogo in cui la M.S. aveva incontrato la Sp.Ma. nel primo pomeriggio del (OMISSIS).

Quest'ultima rammentava d'aver incontrato M.S. in strada, mentre la M.S. ricordava d'averla attesa in veranda e di essersi avviata al cancelletto quando era sopraggiunta.

Era stata ritenuta attendibile la versione della Sp.Ma. e si era valorizzato quel ricordo al fine, appunto, di ritenere che la M.S. fosse in strada poichè aveva assunto il ruolo di sentinella a favore del padre che era impegnato nello spostamento del corpo di S..

La Sp.Ma. aveva ricordato, del resto, ha evidenziato la sentenza, la frase che la M.S. aveva pronunciato, riferendosi alla S. e dicendo "l'hanno presa, l'hanno presa". Si trattava di elementi che, tuttavia, convergevano con la preoccupazione di M.S., che era sincera, e con quello che percepivano tutti gli altri soggetti, tra cui la Sp.Ma. ed il Pi.Al..

Neppure avrebbe avuto rilevanza, nel costruito a carico, la valorizzazione di quella che la decisione di merito aveva ritenuto una confessione stragiudiziale della M.S. alla Pi.An.Co. la sera della confessione dell'omicidio da parte di M.M., notizia appresa mentre era attivo un collegamento televisivo, cui partecipava la stessa imputata. La Corte di cassazione, si osserva in ricorso, aveva già in precedenza "distrutto" il presunto valore indiziante di quella dichiarazione.

Il ricorso si sofferma poi sui risultati della perizia eseguita sulle celle telefoniche.

La sentenza ha dato atto che il cellulare della S. era rimasto agganciato alla cella 56001 (che serviva la casa della vittima, casa M. e il tragitto di collegamento tra le due abitazioni) fino alle 14:42:48, in occasione della chiamata della M.S. alla S.. In quest'ultima congiuntura il telefono aveva agganciato la cella 60241. Anche l'utenza della S.C., alle 15:24:04, aveva agganciato la cella da ultimo indicata. Cella siffatta avrebbe servito, secondo le verifiche eseguite, solo il punto del garage in cui si trovava la rientranza alla base della rampa di accesso, girando a destra.

Il dato, tuttavia, non metteva assolutamente in discussione la tesi della difesa e confermava, piuttosto, che alle 14.42 S. era in garage ed era appena stata strangolata dallo zio.

Ammesso, poi, che alle 15:24 S.C. fosse in garage, ciò non dimostrava nè la sua responsabilità nè quella della figlia. La stessa perizia disposta non aveva escluso che una chiamata effettuata dall'interno dell'abitazione potesse agganciare la cella 60241 e detto particolare smentiva l'assunto contenuto in sentenza.

Non si comprendeva, dunque, in base a quale criterio si fosse inteso ritenere che S. era stata uccisa in casa e trasportata poi in garage, senza vagliare la possibilità che l'aggancio delle celle potesse documentare proprio che S. era giunta a casa M. e che era stata uccisa in garage.

Si esamina poi la vicenda relativa alla ricerca della sim card del cellulare di S.S..

L'episodio della ricerca della sim card era stato raccontato sia da M.M. che dalla figlia M.S.. Particolare rilevante era che la tessera telefonica, al momento del rinvenimento del telefono, era allocata all'interno dell'apparecchio.

Il ricorso annota, in contrapposizione a quanto indicato in sentenza, che la successione dei fatti era stata coerentemente spiegata dalla M.S. che aveva confutato la dichiarazione del padre. Costui, infatti, affermava che, in itinere il delitto, il telefono della S. era stato raggiunto da una chiamata; era caduto e si era aperto. Convinto che potesse aver perso la scheda sim, aveva chiesto alla figlia di aiutarlo nelle ricerche, sia pur rappresentando alla ragazza che avrebbero dovuto cercare una vite o una molla o altro oggetto simile.

La M.S. ha, di converso, spiegato sul punto che ella era stata effettivamente coinvolta dal padre nella ricerca della Sim card. Tuttavia, il genitore le aveva rappresentato di aver rinvenuto la scheda per strada e, ipotizzando che si potesse trattare di quella del telefono della S., l'aveva presa e portata a casa riponendola nel suo fazzoletto, per permettere ai familiari di vederla e riscontrare l'intuizione. L'aveva, però, persa e non era stato in grado di rinvenirla, e perciò aveva richiesto l'aiuto della figlia.

Quel racconto corrispondeva esattamente a quanto il M.M. aveva già anticipato all'ispettore di polizia I., cui aveva raccontato la medesima vicenda.

Si trattava all'evidenza del tentativo del M.M. - consapevole delle conseguenti responsabilità, là dove la scheda fosse stata rinvenuta in garage - di preconstituire una prova a suo favore e la giustificazione di un eventuale successivo rinvenimento. Diversamente, là dove la figlia avesse avuto parte alla vicenda, gli sarebbe bastato mostrarle il telefono di cui era ancora in possesso e chiederle di riscontrare se la sim fosse ancora ivi allocata.

Non aveva senso logico ipotizzare quanto indicato nella sentenza impugnata, e cioè che il M.M., accettando di provvedere a dare esecuzione a quanto richiestogli dalla moglie e dalla figlia, quanto alla soppressione del cadavere, non accettasse, poi, di provvedere a far sparire anche il telefonino della vittima.

Al pari arbitraria risultava l'ipotesi che il M.M. fosse terrorizzato dall'idea di dover ammettere con la moglie e la figlia di non aver distrutto il telefono della S..

Il finto ritrovamento del cellulare provava la tesi difensiva.

Il ricorso ricostruisce la vicenda verificatasi la mattina del (OMISSIS), allorquando il M.M., chiamando la figlia M.V., aveva dato avvio all'operazione di ritrovamento del cellulare.

Si tratta di uno snodo essenziale nel processo, che documenta, a giudizio della difesa, l'estraneità di M.S. ai fatti. Ella, se fosse stato vero che, unitamente alla madre, aveva dato incarico al padre di distruggere gli effetti personali della cugina, appresa la notizia del telefono quella mattina, avrebbe tenuto un comportamento assolutamente diverso da quello che aveva in realtà assunto. In primo luogo avrebbe evitato che quella prova compromettente si potesse consolidare a carico e, dunque, si sarebbe attivata per non farla consegnare agli inquirenti.

Di converso, la ricorrente aveva tenuto un atteggiamento antitetico, in fatto e in via logica, rispetto a quello che avrebbe assunto l'effettivo autore del delitto.

Anche in relazione alla comunicazione data via sms alla sorella M.V. alle 8:10 la decisione impugnata ha valorizzato l'interpretazione contraria alla tesi della M.S..

I dati probatori non erano affatto certi e non permettevano di ritenere, in via esclusiva, che la M.S., rivelando la notizia alla sorella, non potesse esserne in possesso.

I punti di frizione nella struttura logica del ragionamento sono stati così individuati:

a) La sentenza impugnata ha ammesso che il M.M., dopo avere stretto un patto criminale con moglie e figlia avesse, a loro insaputa, deciso di far ritrovare il telefono di S.. Questa indicazione è

in conflitto con la premessa assunta che postulava nella descrizione del M.M. stesso una personalità sottomessa a quella delle due donne, per giungere a ritenere la figura di un vero succube.

b) Si è, ancora, presupposto che la chiamata era stata fatta a M.V. (ignara dei fatti) per evitare che potessero rispondere M.S. o la moglie e che potessero intervenire per dissuaderlo o impedirgli di consegnare il telefono.

Ammesso scopo siffatto, la sentenza ha, comunque, dovuto ammettere che si era verificato in immediato proprio quel risultato.

Risultano, allora, trascurati, da un lato, i comportamenti di Sabrina, subito dopo il rinvenimento del telefono di S. e, dall'altro, la conversazione che, tra la notte del 6 e del (OMISSIS), l'imputata aveva intrattenuto con il padre, immediatamente dopo la confessione da parte di costui. Quella conversazione dava conto dell'estraneità della M.S. ai fatti e documentava, piuttosto, la colpevolezza del solo genitore nella commissione dei fatti.

Il ruolo del fioraio, Bu.Gi..

Premette sul punto il ricorso che la decisione si è basata anche sui racconti del Bu. che, in fase investigativa, aveva riferito determinate circostanze e che, due giorni dopo le prime dichiarazioni, aveva ritrattato affermando di non sapere se quanto detto fosse vero o frutto di un sogno.

Indagato per il delitto di false informazioni al P.M., il Bu. in sede dibattimentale si era sempre avvalso della facoltà di non rispondere.

Il recupero delle dichiarazioni iniziali da costui rese, si assume in ricorso, è stato elemento necessario per superare il doppio annullamento cautelare pronunciato dalla Suprema Corte di cassazione e per costruire un supporto all'ipotesi d'accusa. La scaturigine del delitto è stata individuata nella lite tra le due ragazze, nell'allontanamento di S. da casa M. e nell'inseguimento da parte di S.C., per non permettere alla nipote di tornare a casa e rivelare le ragioni del contrasto e di un "segreto" che riguardava la famiglia M., rimasto tale anche nel processo.

Nella ricostruzione operata si anniderebbe un evidente vizio logico-giuridico.

Si tratta della valorizzazione delle prime dichiarazioni rese dal Bu. innanzi al P.M. che erano state assunte senza contraddittorio e che non erano mai state confermate in dibattimento. Anzi, costui aveva ritrattato quella versione indicando di non sapere se fosse frutto di percezione diretta o di un sogno che aveva fatto.

Ancora, si è trascurata la valenza dimostrativa della confessione che il M.M. in contraddittorio aveva reso, sia innanzi al giudice per l'udienza preliminare che innanzi la Corte d'assise, confessando il delitto e affermando di esserne unico autore.

Sul primo tema, si osserva in ricorso, il Bu. non aveva deposto in dibattimento essendosi avvalso della facoltà di legge, in quanto indagato per fatto collegato.

Le sue dichiarazioni sono state recuperate attraverso quanto egli aveva riferito ad altri testi e in particolare a C.V., che ne aveva poi parlato alla madre Pi.An.Co., e ad altri parenti, più o meno stretti, del dichiarante primario.

L'oggetto del racconto, tuttavia, non era un episodio ben definito e identificato. I testi sulla vicenda non erano stati precisi, risultavano non convergenti e si riferivano non ad un fatto reale, ma ad un sogno che il medesimo Bu. aveva fatto. Il canale conoscitivo de quo, dunque, non introduceva nel processo un fatto storico realmente visto dal soggetto-narratore, ma afferiva ad un fatto evidentemente attinto durante un sogno.

La sentenza impugnata ha invertito il meccanismo logico e il rapporto giuridico esistente tra fatto riferito de relato e fonte primaria, dimenticando così d'aver valorizzato una versione processualmente non confermata dalla fonte stessa e mai entrata a far parte del materiale di prova, attraverso il contraddittorio.

In particolare, la decisione ha dato per certo che il Bu. avesse visto realmente l'episodio del sequestro di S. da parte della S.C.. Lo ha fatto, appunto, valorizzando le dichiarazioni che in parte qua erano state rese essenzialmente da Pi.An.Co.. Costei aveva ricevuto il racconto della figlia, C.V., dalla quale affermava di avere, nella specie, saputo che la delazione del Bu. afferisse ad un fatto "vero".

La sentenza ha incentrato la ricostruzione logica sulla esistenza di un patto d'onore tra il Bu. e la C.V., in virtù del quale costei mai avrebbe dovuto rivelare che il teste le aveva riferito d'aver visto realmente quella scena.

In questa cornice si inscriveva il messaggio su facebook che la Pi.An.Co. aveva inviato al medesimo Bu., invitandolo a dire la verità, perchè sapevano in sostanza che si trattava di un fatto "vero". Ancora, convergeva l'intercettazione telefonica del 1 giugno 2011, durante la quale proprio il Bu. aveva chiamato la C.V. ed aveva discusso del contenuto di quel messaggio.

La stessa C.V., tuttavia, si sottolinea in ricorso, ascoltata, non aveva confermato quanto detto dalla madre Pi.An.Co. ed aveva confermato d'aver appreso che si era trattato di un racconto fattole dal Bu., su una vicenda sognata.

Per superare il contrasto, nella ricostruzione del percorso logico, la sentenza, dunque, ha valorizzato l'evocato contenuto del messaggio facebook, che Pi.An.Co. aveva inviato al Bu.. La donna, invitandolo a dire la verità, aveva aggiunto "lo sappiamo che non è un sogno".

Il significato della frase, in sè fragile e privo di ogni portata dimostrativa, è stato tuttavia posto a fondamento del percorso che ha indotto a ritenere che il Bu. stesso avesse detto il vero in immediato e nel primo verbale alla p.g.. Si è irragionevolmente valorizzato, annota la ricorrente, il testo della conversazione telefonica, intercorsa fra il Bu. e la C.V., ventisei giorni prima che la donna rendesse a mezzo di rogatoria dalla Germania le sue dichiarazioni.

La conversazione, nella prospettiva a discarico, non supporterebbe affatto la tesi d'accusa. Il segmento della captazione, contrariamente rielaborato in quella direzione, era relativo all'espressione: "noi due quando abbiamo parlato abbiamo parlato di sogno e basta... non abbiamo parlato di nient'altro".

La Corte territoriale gli ha attribuito un tono ed un significato particolare, inferendone un messaggio assertivo e l'invito a non rompere il patto di fedeltà chiuso tra i due soggetti. Il ricorso critica detta impostazione e, riportando uno stralcio della conversazione, annota come il Bu. avesse sempre spiegato che si era trattato di un episodio non vissuto realmente, riferendo, tra l'altro, la prima dichiarazione a pressioni e suggestioni indotte durante l'assunzione delle sue dichiarazioni. In

questa ottica è stata richiamata l'espressione della conversazione: mi hanno tartassato tanto per... per dire quello che loro volevano... cioè praticamente mi hanno fatto raccontare il sogno come fosse realtà.

Dal testo del colloquio, obietta la ricorrente, non emerge affatto che il Bu. chiami la C.V. per giustificarsi o per rimproverarle la rottura del patto di fedeltà, ma unicamente per lamentarsi del comportamento della madre della ragazza e del contenuto del messaggio inviatogli.

Il ricorso, dunque, pone due interrogativi sul punto.

Il primo, sul quale la sentenza non avrebbe dato una spiegazione appagante, è che, ammesso fosse vero quanto detto inizialmente dal Bu. ai carabinieri - e, cioè, che quanto visto fosse frutto di percezione diretta - non si è chiarito per quale ragione, dopo due giorni, costui avesse assunto la determinazione di ritrattare.

Ancora, e si passa al secondo interrogativo, non si comprende per quale ragione, resosi conto delle conseguenze derivate dalla ritrattazione e risultando indagato, egli, riconvocato, non avesse corretto la ritrattazione.

Assistito legalmente, gli sarebbe indubbiamente constata la possibilità di beneficiare della causa di non punibilità di cui all'art. 376 c.p., comma 1 se avesse ritrattato la versione che era ritenuta, appunto, mendace. La manifestazione del vero sarebbe dovuta avvenire non oltre la chiusura del dibattimento, nel processo in cui era stato asserito il falso. Al contrario, il Bu. si era avvalso della facoltà di non rispondere. Il dichiarante, dunque, non aveva percorso la strada di ritrattare la seconda dichiarazione, perchè ciò non sarebbe stato vero.

Costui, piuttosto, aveva condiviso la sua posizione processuale con alcuni familiari. In primo luogo con:

- la suocera P.C., il cognato C.A., (egualmente indagati di favoreggiamento), condannati in primo grado ed assolti in grado d'appello, con formula d'insussistenza.

- Sc.An., cognata del Bu. stesso, sulla cui accusa di favoreggiamento era stata emessa sentenza di non luogo a procedere con identica formula all'esito dell'udienza preliminare.

Annota, ancora, il ricorso l'illogicità della prospettazione e la mancata indicazione d'una spiegazione sulla ragione per la quale anche i parenti del fioraio, indagati ed imputati, non dovessero rendere la vera versione, così beneficiando della causa di non punibilità di cui all'art. 376 c.p..

La sentenza si sarebbe in sostanza fondata sulla presupposizione che il Bu. avesse assunto quella posizione per sottrarsi ad un processo e non essere coinvolto in esso con la illogica conseguenza che poi, proprio in ragione del suo atteggiamento, era stato coinvolto ed accusato in altro procedimento per un fatto di reato comunque grave.

L'aspetto afferente il dato temporale. Il Bu. aveva parlato della vicenda con la C.V. e con la moglie non nell'immediatezza della scomparsa di S.S., ma in epoca successiva. Pur stando alle dichiarazioni della C.V. e della di lei madre Pi.An.Co., lo aveva fatto a più di tre settimane dalla scomparsa di S. (intorno al 23, 24 settembre).

La sentenza impugnata avrebbe travisato il risultato dell'istruttoria (ai fl. 534 e 513 in particolare) allorquando ha esaminato i dati ritratti dalla deposizione della s.g., moglie del medesimo Bu..

Costei aveva riferito della tranquillità del marito il (OMISSIS) al rientro da (OMISSIS) e del suo turbamento il giorno seguente, dopo appresa la notizia della scomparsa di S.. In sentenza è indicato (fl. 534) che detto turbamento si legava alla scena che il Bu. rammentava ed al possibile collegamento tra l'azione di S.C. e la scomparsa della ragazza. Al contrario, la deposizione della s.g. aveva ricondotto il turbamento alla circostanza che anche i coniugi erano genitori. Dunque, la teste non aveva rivelato alcunchè su quanto il marito aveva visto il giorno prima, nè aveva collegato il reciproco turbamento a quella vicenda. La s.g. stessa aveva, piuttosto, dimostrato di distinguere bene due stati d'animo del marito, quello del giorno seguente la scomparsa di S. e quello successivo di qualche settimana, relativo al momento in cui egli aveva rivelato il sogno che aveva fatto.

Si osserva, nella prospettazione difensiva, che se il Bu. avesse visto realmente la scena in questione il (OMISSIS), il giorno seguente, appresa la notizia della scomparsa, l'avrebbe rammentata e riferita.

La critica agli elementi di riscontro alla tesi che il fioraio aveva realmente visto la scena raccontata.

In primo luogo, il ricorso osserva che la s.g. ha ricordato che il marito le aveva chiesto di rammentare se il (OMISSIS) avesse fatto una consegna di fiori. Ciò perchè, all'evidenza, la percezione dei fatti riferiti dal Bu. stesso sarebbe avvenuta in quella circostanza. Tuttavia, il processo ha dimostrato l'insussistenza di qualsiasi riscontro certo sul punto. Anzi è documentato che la decisione impugnata si è affidata a mere congetture.

La moglie del dichiarante, s.g., aveva, invero, affermato che in estate il marito era solito uscire di solito alle 14,00 del giovedì per recarsi al mercato di fiori di (OMISSIS), distante pochi chilometri da (OMISSIS). Il processo aveva permesso di appurare che quella distanza sarebbe stata percorribile in circa 18 minuti e che il mercato apriva alle ore 16,30. Era, altresì, documentato che il Bu. stesso aveva operato l'acquisto di fiori lì alle 16,40 circa (orario risultante dalla fattura). Nella specie, dunque, si era concluso che il vuoto esistente di circa due ore a partire dalle 14,00 rendeva possibile che il Bu. avesse visto quanto poi raccontato.

Si è criticamente annotato in ricorso che nulla permetteva di inferire dalla dichiarazione della s.g. che anche quel giorno il Bu. fosse uscito alle 14,00 e, soprattutto, che l'ipotesi più verosimile fosse quella per cui egli si era trattenuto a casa fino al momento in cui era uscito per andare a (OMISSIS).

La sentenza impugnata ha poi ritenuto riscontrata la presenza del medesimo Bu. intorno alle ore 14,00 nei pressi del ristorante (OMISSIS) - ove era in itinere un ricevimento - per la consegna di un addobbo floreale.

Il dato è stato ricavato, ancora una volta, dalla deposizione di Pi.An.Co. che era, tuttavia, fonte de relato dalla T.M.A., suocera del N.G., titolare del locale.

Si è acquisito, attraverso quella deposizione, che la Pi.An.Co. aveva appreso dalla T.M. la consegna di un addobbo floreale intorno alle 14,00 con un furgone bianco.

La donna era intenta a pulire la stanza, che si sarebbe dovuta riservare agli sposi, là dove avessero inteso fruire dell'ospitalità presso la struttura dopo il ricevimento.

La dichiarante primaria in dibattimento si era avvalsa della facoltà di non rispondere, poichè suocera del N.G., a sua volta indagato per il reato di favoreggiamento. Il N.G. aveva dal canto suo negato ogni consegna di fiori presso la struttura quel giorno. Tuttavia, la Corte di merito ha ritenuto attendibile la Pi.An.Co. e recuperato, in chiave probatoria, il contenuto delle dichiarazioni oggetto di delazione. Ciò ha fatto pur avendo dichiarato inutilizzabile una registrazione di quel colloquio che la stessa Pi.An.Co. aveva fatto, impiegando attrezzatura fornita dai carabinieri, al fine di preconstituire un elemento di supporto alla sua credibilità ed alla genuinità della delazione che le sarebbe stata fatta.

Da questi dati si è tratto in sentenza argomento di riscontro alla presenza del Bu. nel luogo in cui sarebbe avvenuto l'avvistamento della S.C. in via (OMISSIS), tra via (OMISSIS) e via del (OMISSIS), mentre la stessa raggiungeva S. e la costringeva a salire in auto.

In questa ricostruzione, lamenta la difesa, si è ignorato il materiale di prova di segno contrario all'ipotesi d'accusa.

In primo luogo, la negazione del N.G. sulla consegna dei fiori. La circostanza, poi, che l'accesso per i fornitori alla struttura non fosse visibile, da parte della T.M., che si trovava nella stanza n. 102, e la circostanza che l'orario di consegna era attestato in un momento in cui si stava già fruendo dell'aperitivo, di tal chè tutti gli ospiti avrebbero visto il fioraio. Ancora, non si è tenuto conto di quanto detto dalla direttrice di sala secondo cui si sarebbe dovuto consegnare l'addobbo a lei, e ciò non era accaduto (Z.S.), e che in quella congiuntura v'era stata altra consegna con un furgone bianco, da parte di altro fornitore, il c., che aveva ad oggetto la torta nuziale.

D'altro canto, la T.M. non era stata in grado di riconoscere il fioraio e non si è spiegato perchè il Bu. - ammesso che si fosse recato alle 14,00 alla (OMISSIS) a consegnare i fiori - dovesse andare immediatamente in (OMISSIS), portandosi su via (OMISSIS), che era il punto obbligato di passaggio e, dunque, assistere alla scena in questione. Ciò perchè il mercato dei fiori dell'indicata località, che avrebbe raggiunto in circa diciotto minuti, apriva non prima delle successive 16,30.

Lo spostamento della vettura di S.C. e la fragilità della prova elaborata.

Il tema è stato affrontato partendo dalla deposizione di Mo.An.Lu. che era salita in auto intorno alle 13:50 in via (OMISSIS); si era portata presso la villetta M. per invitare M.S. a recarsi al mare. La teste aveva deposto il 5-6.2012 e aveva indicato la posizione della vettura della S.C., dichiarazione che era stata confrontata con quella che aveva reso la Sp.Ma.. Costei anche aveva riferito sulla vettura e aveva ricordato che l'auto della S.C. si trovava "non proprio di fronte al cancelletto, ma un pò più verso la cantina".

Dichiarazioni di M.D..

La difesa ha criticato il costrutto posto a fondamento della decisione impugnata che ha, appunto, utilizzato e valorizzato le dichiarazioni in questione, in funzione di riscontro al fatto che il Bu. avesse descritto un episodio reale.

Il ricorso riporta, per estratto, la parte dell'atto d'appello in cui era stato affrontato questo tema e lamenta che le risposte della sentenza siano state, in definitiva, inappaganti.

Si osserva che il M.D., rientrato dal lavoro intorno alle 14:30, 14:35, aveva avuto modo di notare il (OMISSIS) due mezzi, una vettura ed un furgone blu, correre per le strade di (OMISSIS). Alla

guida della vettura aveva scorto un uomo con baffi finti e con parrucca. Aveva, poi, rettificato quella percezione, affermando che con tutta probabilità l'uomo era alla guida del furgoncino.

Si era accorto e aveva realizzato che la vettura vista - una Opel Astra - fosse quella di S.C.. Ciò era accaduto il (OMISSIS), allorquando costei e la figlia M.S. si erano recate a casa sua, per parlare con (M.F.), sua figlia, che era tra le migliori amiche di S., per avere notizie di quest'ultima.

Aveva, tuttavia, egli riferito i fatti agli inquirenti a distanza di molto tempo e, cioè, il 2 novembre 2011.

Questa versione - si è osservato in ricorso - non era in alcun modo idonea a supportare la dichiarazione del Bu.. Piuttosto, il M.D. aveva visto una Opel, che non era quella di S.C.. Le sue dichiarazioni erano contrarie a tutti gli altri elementi di prova ed alla stessa ricostruzione dei fatti seguita in sentenza. A parte la confusione sul tipo di auto tanto che il teste era giunto a dire che si era trattato di una Opel Astra solo dopo l'ausilio della figlia, ed a parte l'indicazione che egli aveva dato sul guidatore, si intendeva che - secondo logica e verifica razionale l'ipotesi più plausibile fosse che il medesimo teste avesse visto solo una vettura. Ciò escludeva che si potesse adoperare la sua deposizione in funzione di supporto alla tesi sostenuta in sentenza.

D'altro canto, l'ipotesi era che S. fosse stata uccisa entro le ore 14,24 e, dunque, la dichiarazione del M.D. non sarebbe stata impiegabile a sostegno dei tasselli tracciati per sostenere la tesi a carico. L'orario di arrivo del teste ad (OMISSIS) era un dato certo e si collocava, nella prospettiva a discarico, alle 14:35 - 14:40.

Nè sarebbe stato condivisibile, si assume in ricorso, l'approccio della sentenza impugnata che ha ritenuto che sia la prima visita, che la seconda (fatta dalla sola S.C.), a casa dei M. fossero rivolte in prima battuta a verificare se costoro fossero in possesso di informazioni pregiudizievoli.

In secondo luogo non è credibile che intendessero indurre il M.D. medesimo a mutare versione sul colore del furgone. Costui aveva, invero, sostenuto che il mezzo fosse "blu" e la S.C. intendeva indurlo a rammentare che fosse di colore "bianco", così ottenendo una versione collimante con quanto aveva dichiarato un suo nipote.

Si annota sul punto che, da un lato, la prima visita era stata operata al solo fine di attingere notizie per ritrovare S.. Per il secondo accesso a casa M. lo scopo dell'affermato depistaggio è, di converso, privo di fondamento. Non si intende - nè la sentenza lo ha spiegato - per quale ragione la S.C. dovesse indurre il teste a riferire una cosa diversa sul particolare relativo al colore del mezzo.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge sul delitto di calunnia di cui al capo F. La decisione impugnata ha ritenuto sussistente anche la calunnia della M.S. in danno della badante di casa S., P.E.. Senonchè, la M.S. si era limitata a riferire agli inquirenti alcune confidenze che la madre della S. le aveva fatto sui comportamenti della P.E.. Lo aveva fatto perchè invitata dai carabinieri a riferire tutto ciò che potesse essere utile al ritrovamento della cugina. Si trattava di comportamenti, si annota in sentenza, probabilmente anche veri. Sulla scorta di detta considerazione, si è osservato, non poteva ricorrere la calunnia contestata e ritenuta. La P.E. conosceva l'orario di uscita della S. da casa, ma questo elemento non aggiungeva alcunchè sul delitto ritenuto.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta la nullità della sentenza in ordine al capo C della rubrica per il quale si sarebbe dovuta escludere l'aggravante di cui all'art. 112 c.p., comma 1, n. 1.

L'occultamento del cadavere è stato opera esclusiva del M.M. e costui si era avvalso dell'ausilio del fratello e del nipote. Premessa la natura subordinata del motivo di ricorso, per M.S. alcun elemento permetteva di comunicarle l'aggravante in questione, che si sarebbe quindi dovuta escludere.

2.4. Con il quarto motivo si lamenta la nullità della sentenza per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e per il mancato bilanciamento in termini di prevalenza sulle aggravanti.

Il delitto è stato ritenuto sorretto da dolo d'impeto. La sentenza ha erroneamente valutato la personalità di M.S. e non ha concesso le indicate circostanze che avrebbe dovuto riconoscere come richiesto, ritenendole prevalenti sulle aggravanti ritenute.

2.5. Con il quinto motivo si lamenta il vizio di motivazione in relazione al ritenuto sequestro di persona.

Il delitto di sequestro di persona si fondava sulle dichiarazioni del Bu., mai entrate nel processo. Le fonti de relato avevano escluso che quanto da costui riferito afferisse ad un episodio reale. La sola Pi.An., valorizzata sul punto, era stata smentita dalla figlia sua fonte diretta, di tal ch  non sarebbe stato possibile ritenere provato il delitto in questione. Del resto, sul piano commissivo non era dimostrata n  la partecipazione della M.S. al fatto, n  la sua presenza in auto. La stessa sentenza ha spiegato che la S.C. aveva tranquillizzato la nipote ed aveva fatto un giro per (OMISSIS), prima di tornare a casa, elementi questi che stridevano con l'ipotesi che la minore fosse stata costretta a salire in auto contro la sua volont .

2.6. Il ricorso presentato nell'interesse di M.S. ha richiesto espressamente l'assegnazione alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 610 c.p.p., comma 2.

Diverse sono le questioni che giustificerebbero la richiesta.

2.6.1. La prima riguarda le limitazioni cui rischierebbe di andare incontro il principio del contraddittorio nella formazione della prova, di cui alla norma dell'art. 111 Cost. e alla giurisprudenza europea della Corte di Strasburgo.

In particolare, la sequenza rilevante del tema si articola intorno a quanto asserito da M.M.. Egli aveva, in primo luogo ed in fase d'indagini, confessato il delitto; aveva poi ritrattato e accusato la figlia; dunque, archiviata la sua posizione, e rinviato lo stesso a giudizio per la soppressione di cadavere, aveva ribadito di essere stato autore dell'omicidio.

Di tale prova, formata nel contraddittorio, il giudice territoriale non ha tenuto conto ed ha valorizzato la dichiarazione precedente della chiamata in reit  verso la figlia, applicando una regola contraria all'art. 111 Cost.. Il dichiarante, infatti, non aveva confermato in contraddittorio l'accusa verso la figlia ed aveva, di converso, ammesso la prima versione assumendo di essere autore dell'omicidio.

2.6.2. Strettamente connessa alla questione posta risulta quella relativa alla forza probatoria della confessione resa in fase di indagini, poi ritrattata e, dunque, confermata nel corso del contraddittorio dibattimentale.

Ricostruita l'evoluzione giurisprudenziale sul punto, il ricorso evidenzia come tutte i precedenti facciano riferimento a confessioni poi ritrattate in dibattimento. Si trattava di casi sensibilmente

diversi da quello in esame in cui le dichiarazioni in fase di indagini preliminari e la relativa confessione sono state solo temporaneamente ritratte con l'accusa verso la figlia, per essere poi confermate sia in indagini, sia nel corso del dibattimento, sedi in cui il M.M. si è sempre affermato unico colpevole dell'omicidio.

Si pone, dunque, secondo la ricorrente, la questione se la confessione resa nel contraddittorio dibattimentale assuma un'efficacia probatoria autonoma e autosufficiente, nel sistema processuale, che assegna valore preminente alla prova formata in dibattimento, rispetto alle dichiarazioni rese nelle fasi procedurali diverse.

2.6.3. La terza questione giuridica che suggerirebbe di rimettere il ricorso alle Sezioni Unite è relativa al complesso tema delle dichiarazioni doppiamente de relato (rese nella specie da Pi.An.Co.), smentite dalla fonte de relato più diretta e non confermate dal dichiarante primario avvalso della facoltà di non rispondere.

La questione, in altri termini, afferisce all'utilizzabilità, perchè in contrasto con il regime di cui all'art. 195 c.p.p., delle dichiarazioni de relato la cui fonte primaria è costituita da un soggetto che, pur potendosi giovare, riferendo in dibattimento su fatti costituenti oggetto di precedenti dichiarazioni, della causa di non punibilità della ritrattazione, abbia egualmente deciso di sottrarsi al contraddittorio.

2.6.4. La quarta questione è se il giudice del dibattimento - a fronte di una perizia trascrittiva delle intercettazioni - possa riascoltare in camera di consiglio i supporti e reinterpretare la conversazione, così come risultante dal riascolto, rettificando la versione dell'intercettazione trascritta ovvero abbia, in questo caso, obbligo di manifestare detta circostanza alle parti processuali, invitandole ad interloquire sul punto e disponendo se del caso perizia. Analoga questione concerne la vicenda relativa alla perizia riguardante l'attivazione delle celle telefoniche.

3. Ricorre per cassazione S.C., a mezzo dei difensori di fiducia, avvocati Luigi Rella e Roberto Borgogno, e premette alcune considerazioni generali, osservando che il pregiudizio non ha mai abbandonato il processo, irrimediabilmente condizionato dall'attenzione morbosa dei mezzi di informazione.

La Difesa, si annota, ha sempre sostenuto l'estraneità di S.C. all'assassinio della nipote. La Corte territoriale si è, di converso, limitata a credere al racconto "onirico" del fioraio, superando tutti i dati concreti che orientavano verso l'inconsistenza della prospettazione.

S.S. era stata uccisa nel garage e senza che la S.C. si rendesse conto di quanto accadeva. L'acquisizione postuma di conoscenza non avrebbe reso la ricorrente stessa colpevole del delitto ascritto sub specie d'omicidio.

La Corte territoriale ha trascurato il fenomeno dell'"usura del teste" e non ha considerato i condizionamenti che gli organi di stampa avevano indotto sui dichiaranti.

L'impugnazione, ciò premesso, articola le critiche alla decisione nei termini seguenti.

3.1. Con il primo motivo si lamenta la violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 6, comma 3, lett. d), CEDU e dell'art. 192 c.p.p.; si deduce ancora il vizio di motivazione in ordine alla omessa valutazione della confessione di M.M. e la nullità della decisione impugnata per mancata replica alle questioni devolute con l'appello.

Premette il ricorso che non è stata fatta corretta applicazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Sarebbe bastato rivedere la portata indiziaria degli elementi valorizzati a carico della S.C.. La critica al costrutto a carico è così articolata.

1) Innanzitutto viene affrontata la ricostruzione relativa alla "messinscena" collegata al rinvenimento del telefono cellulare di S.S., da parte del M.M..

Osserva la ricorrente che se fosse stata vera la tesi posta a fondamento della decisione di condanna, la telefonata che il M.M. aveva fatto alla figlia M.V., alle ore 7.00 del 29/9/2010, avrebbe dovuto mettere in allarme immediatamente sia la M.S. che la madre. Di converso, appresa la notizia del ritrovamento del telefono, M.S. non aveva affatto informato la madre, nè aveva tentato di mettersi in contatto con lei per discutere dell'azione posta in essere dal padre. Era questo un dato significativo che strideva con l'ipotesi che le donne fossero a conoscenza del delitto commesso da M.M..

2) Viene poi affrontato il contenuto della confessione del M.M. e le successive dichiarazioni da lui rese.

La confessione di M.M. era assolutamente genuina; attestava il bisogno di costui di liberarsi di un peso non più sostenibile. Ancora, nelle dichiarazioni rese, anche per la parentesi narrativa a carico di M.S., egli non aveva mai fatto un solo riferimento alla moglie rivolgendole accuse per la condotta di omicidio o di soppressione del cadavere.

3) Vengono, poi, esaminate le intercettazioni ambientali che davano conto dei colloqui tra il M.M. stesso, la moglie e i familiari.

Salvo a voler considerare i colloqui tra la S.C. ed il M.M., in maniera assai improbabile, come oggetto di iniziative simulatorie, essi davano piuttosto conto di una serie di elementi a favore dell'imputata. Si evidenzia come la S.C. ignorasse ogni particolare della vicenda commissiva. Ella risultava confusa all'esito delle diverse versioni date dal marito ed auspicava un racconto veridico su quanto accaduto. Ciò emergeva durante il colloquio in cui il M.M. aveva, appunto, manifestato alla moglie la disponibilità a dire anche che aveva violentato la ragazza. In quella congiuntura era stata registrata la replica della donna, che aveva, appunto, preteso che il marito dicesse solo la verità.

Si indicano gli estratti dei colloqui, durante i quali il M.M. raccontava alla moglie anche particolari che non avrebbe avuto ragione di riferire se vi fosse stato accordo e concerto sulla fase commissiva delittuosa.

3.1.1. Il ricorso, dunque, si sofferma sulla ricostruzione dei fatti del (OMISSIS).

L'affermazione della penale responsabilità di S.C. si è fondata sul presupposto che S.S. era morta tra le 14,00 e le 14,25, presso l'abitazione dei M. in via (OMISSIS).

La sera prima del delitto, il (OMISSIS), Sp.Ma., M.S. e S.S. avevano concordato di vedersi il giorno seguente per recarsi al mare. Ciò in linea di massima sarebbe stato subordinato all'eventualità che, finito il lavoro, Sp.Ma. non fosse stata troppo stanca. La mattina seguente le due cugine si erano viste e si erano separate intorno alle 12.30 quando S. si era recata con il padre, (Sc.Gi.), a fare la spesa.

I giudici del merito hanno ritenuto che S. fosse uscita di casa prima di ricevere l'sms dalla cugina (sms inviatole effettivamente alle 14.25.08). La ragazza, in altri termini, si annota in sentenza, aveva detto una bugia a casa, per sottrarsi alle faccende domestiche. Questo passaggio logico, però, ometteva di considerare che S. non sapeva di dover andare con certezza al mare, poichè il tutto era subordinato alla decisione di Sp.Ma., proprietaria dell'auto che avrebbero utilizzato per spostarsi.

Nè, si osserva, sarebbe stato rilevante, ai fini della individuazione dell'orario del decesso, valorizzare la circostanza che la medesima S. non avesse risposto all'amica (M.F.). Piuttosto, era verosimile, attraverso la ricostruzione dei contatti telefonici, che S. fosse giunta a casa M. dopo le 14:15 o le 14:20 e, comunque, prima delle 14:42, orario in cui era sopraggiunta la Sp.Ma., che non aveva avuto modo di incontrarla. Fermatasi in garage, infatti, la piccola S. era stata uccisa dallo zio.

3.1.2. Il secondo aspetto affrontato dal ricorso è quello relativo alla vicenda del "sogno" del fioraio.

Si assume, in proposito, la violazione dell'art. 192 c.p.p., concentrandosi la ricorrente sulla natura doppiamente de relato delle dichiarazioni rese da Pi.An.Co. e deducendo l'inutilizzabilità delle dichiarazioni, in relazione a quanto appreso, in definitiva, da Bu.Gi., che si era avvalso della facoltà di non rispondere e si era così sottratto al contraddittorio dibattimentale. Ciò, pur potendo egli beneficiare della causa di non punibilità di cui all'art. 376 c.p..

Il sogno di Bu.Gi. era l'unico elemento da cui sarebbe stato possibile ricavare un presunto coinvolgimento della S.C. nei fatti.

Il Bu., sentito, si era avvalso della facoltà di non rispondere, poichè risultava indagato del delitto di cui all'art. 377 bis c.p., avendo affermato che quanto riferito alla moglie e alla C.V. era frutto di un sogno e non di un reale accadimento. Ne derivava, a giudizio della difesa, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni che Pi.An.Co. aveva reso riferendo quanto appreso come proveniente dal Bu. stesso. Ciò perchè costui, rendendo dichiarazioni in dibattimento e confermando quanto affermato inizialmente, avrebbe potuto beneficiare della causa di non punibilità indicata. La sua posizione, dunque, non sarebbe stata assimilabile al mero imputato di fatto connesso, ma a quella d'un testimone che, pur avendo la possibilità di rendere dichiarazioni a sè favorevoli, si era sottratto al contraddittorio, con ciò rendendo inutilizzabili le dichiarazioni rese da terzi de relato.

Del resto, Pi.An.Co. aveva riferito quanto confidatole dalla figlia, che a sua volta aveva appreso i fatti dal medesimo Bu.. La dichiarante Pi.An.Co. aveva operato come un ausiliario di P.G. e nel processo si presentava come soggetto poco attendibile. Lo dimostravano, da un lato, l'atteggiamento tenuto al momento dell'arresto della S.C. e, dall'altro, soprattutto, le iniziative di giungere a registrare la conversazione con la T.M., per precostituire prove e riscontri ad una linea ricostruttiva unidirezionale. La conversazione telefonica che la Corte d'assise d'appello aveva citato, tra il Bu. e la C.V., in data 1/6/2011, poi, attestava esattamente il contrario di quanto ritenuto dalla Corte di merito e documentava che si era trattato di un sogno, smentendo così quanto aveva affermato la Pi.An.Co..

Il Bu., del resto, durante quel colloquio, oltre ad aver confermato d'aver sognato, affermava di essere stato indotto a travisare il contenuto del racconto e a riferire i fatti come se si fosse trattato della realtà.

Al pari, C.V. aveva smentito la madre, confermando d'aver parlato con la fonte primaria di un "sogno". Si trattava di una versione che aveva trovato supporto anche nel ricordo della moglie dello stesso Bu., s.g..

Costei aveva riferito che il marito aveva parlato di un sogno anche a P.C. e non valevano le dichiarazioni di Sc.An. (sorella della moglie del fioraio) a convalidare l'ipotesi contraria ed a supportare la tesi che il Bu. avesse "cambiato versione". Nella specie era, piuttosto, emerso un puro sfogo di s.g., per la mancanza di sicurezza del marito sulla questione e non si era affatto spiegato cosa avesse inteso dire la stessa s.g. parlando con la sorella Sc.An. e riferendo l'espressione del "cambio di versione".

La sentenza illogicamente e non disponendo di elementi fattuali validi, che potessero fondare quel dato, ha, poi, postulato una relazione sentimentale tra il fioraio e C.V.. Per nascondere quel legame, dunque, il Bu. si sarebbe determinato a chiedere un secondo interrogatorio. Sennonchè, l'idea di una relazione derivava da puri pettegolezzi ed era stata smentita dalle stesse intercettazioni e dal colloquio intercorso fra la C.V. e il medesimo Bu. il giorno 1/6/2011.

Era, piuttosto, attendibile Ga.Mi., nonostante la diversa conclusione cui è pervenuta la Corte d'assise d'appello.

Si trattava di un teste cui il fioraio aveva raccontato l'episodio parlando di sogno. Costui non aveva rammentato la strada in cui si era verificato il fatto e proprio quel particolare aveva segnato un elemento a favore della sua credibilità. Non avrebbe avuto, invero, significato alcuno rammentare una strada che, evidentemente, non era stata neppure indicata al dichiarante, in un contesto narrativo che derivava, appunto, da un evento descritto come sognato.

La sentenza impugnata, in maniera apodittica, ha spiegato la presenza di Bu.Gi. in via (OMISSIS), nel pomeriggio del (OMISSIS), proprio giustificandola con una relazione sentimentale tra costui e la C.V. (che sarebbe dovuto ivi passare a prendere). Ciò pur a fronte della dichiarazione del Cu. che aveva indicato come C.V., in quella congiuntura del primo pomeriggio, fosse rimasta con lui.

La Corte d'assise d'appello è giunta persino ad ipotizzare che ella potesse allontanarsi, senza che il marito se ne accorgesse.

Era una mera presunzione, pertanto, quella di ritenere che C.V. quel pomeriggio avesse incontrato il fioraio. Il richiamo all'incontro era strumentale a rendere compatibile l'eventualità che costui potesse aver visto quanto indicato.

La Corte d'assise d'appello - consapevole, tuttavia, della fragilità dell'argomento - ha introdotto, a supporto della presenza del fioraio per le strade di (OMISSIS), la consegna dei fiori intorno alle 14.00 di quel pomeriggio, presso la struttura (OMISSIS). Ciò avrebbe permesso di collocare il fioraio nei pressi di via (OMISSIS), con relativa possibilità di vedere la scena descritta del sequestro di S. da parte della S.C..

In questa ottica è stata valorizzata la deposizione della Pi.An.Co. che, attingendo informazioni dalla T.M., aveva avuto il ruolo di convalidare l'ipotesi che quel (OMISSIS) era stata effettuata una consegna di fiori presso la struttura (OMISSIS), altro dato che in fatto avrebbe sorretto la ricostruzione storica d'un avvistamento da parte del medesimo Bu..

Non si è avveduta, però, la Corte di merito che la T.M. aveva parlato di una consegna di fiori intorno alle 13,45, elemento temporale incompatibile con quello che aveva riferito la moglie del fioraio. Costei ne collocava l'uscita in orario nettamente successivo ed in particolare alle 14,00.

Ancora - e ciò costituiva il punto di maggiore debolezza del costruito - la Pi.An.Co. aveva riferito de relato anche sul punto, con la precisazione che la fonte primaria si era, da un lato, avvalsa della facoltà di non rispondere (perchè suocera di altro imputato di fatto connesso, il N.G.) e, dall'altro, che la registrazione (messa a disposizione dalla prima) del colloquio era stata dichiarata inutilizzabile. Si trattava, invero, di un supporto ottenuto attraverso il cd. meccanismo dell'azione del privato attrezzato per il suono dalla polizia giudiziaria.

Le dichiarazioni della Pi.An.Co., dunque, erano prive di elementi ulteriori che ne convalidassero l'attendibilità.

Anzi, v'era più d'un dato che escludeva che il furgone visto dalla T.M. fosse quello del Bu..

In primo luogo, altro mezzo con caratteristiche similari aveva fatto accesso ai luoghi quel giorno. Si trattava del furgone del c. che aveva consegnato la torta nuziale. Nè si sarebbe potuto valorizzare il dato per cui non sarebbe stato visibile dalla stanza n. 102, ove era la T.M., l'accesso alla struttura, utilizzato dal c. stesso, poichè si era, al pari, inteso che da quel luogo si vedeva, appunto, via (OMISSIS), strada che, comunque, il c. aveva percorso per accedere alla (OMISSIS).

L'altro elemento determinante, in funzione della smentita della tesi condivisa dalla sentenza di merito, era costituito dalle dichiarazioni del N.G..

Costui, indagato del delitto di favoreggiamento, aveva risposto in dibattimento ed aveva negato che quella mattina fossero stati consegnati fiori presso la struttura dal Bu..

Nè sarebbe stato possibile ritrarre elementi di conforto da quanto affermato dai testi Mo.An.Lu. e M.D..

La prima aveva deposto sullo spostamento della vettura della S.C., spostamento dell'auto documentato tra le 13.50 e le 14.41 del (OMISSIS). Era singolare che i testi, intenti a fare altro, potessero ricordare con precisione un particolare tutto sommato ininfluenza rispetto all'oggetto della rispettiva percezione sensoriale. Ciò valeva anche per quanto aveva rammentato la Sp.Ma.. La Mo. era sollecitata, infatti, dal marito a fare in fretta e la seconda era distratta dalla presenza di M.S.. Quei due nuclei centrali che polarizzavano l'attenzione non spiegavano perchè i testi medesimi si dovessero concentrare sulla posizione della vettura della S.C. (fl. 83 ricorso).

M.D. era, a giudizio della ricorrente, teste inattendibile.

Diverse sono le ragioni enucleate in ricorso. Soprattutto, la critica si appunta sull'affermazione che costui avesse dichiarato di essersi concentrato sul conducente della Opel Astra. Lo aveva descritto operando un riferimento ad un soggetto maschile, con parrucca e baffi, per poi rettificare e dire che costui era, piuttosto, alla guida del furgoncino. Al di là dei particolari che in fatto caratterizzavano la sua ricostruzione, ciò che si è evidenziato in ricorso è che il (M.D.) aveva parlato con gli inquirenti il 2 giugno 2011. Ciò, benchè M.S. e S.C. si fossero recate a casa sua il (OMISSIS). In quella circostanza, invero, con l'aiuto della figlia, (M.F., il teste aveva già appurato che la vettura Opel Astra - che aveva visto il pomeriggio del (OMISSIS) - fosse quella della S.C.. Non avrebbe avuto valenza appagante il riferimento ad un possibile e non altrimenti esplicitato "timore" del dichiarante. Unico punto di certezza era che quanto riferito dal M.D. si era verificato tra le 14.30 e le 14.35. Questo dato era incompatibile con la ricostruzione della sentenza e con quanto rivelato attraverso il sogno dal Bu.. Ciò perchè avrebbe anche postulato che, presa la ragazza, la S.C. si trattenesse per le strade di (OMISSIS), senza tornare a casa, percorrendo la via più breve.

L'episodio descritto dal fioraio - che si assumeva verificatosi in via (OMISSIS), tra le 14.00 e le 14,20 - era stato smentito anche da C.V., che ivi viveva e che escludeva d'aver sentito nulla che potesse testimoniare l'accadimento.

Quanto premesso valeva ad escludere la sussistenza del sequestro di persona.

3.1.3. Il terzo punto su cui si sofferma il ricorso è il movente del delitto per la S.C., movente ritenuto in contrasto con il disposto dell'art. 220 c.p.p., comma 2.

La sentenza di merito ha fissato il movente del delitto per M.S., operandone una estensione a carico della S.C.. Il tutto è avvenuto, in sostanza, senza che vi fosse prova alcuna che S.C. fosse a conoscenza dei motivi di risentimento (ammesso che ce ne fossero) della figlia verso S.S..

In questa prospettiva si è valorizzato un atteggiamento della S.C. che, al cospetto del gesto di allontanarsi da casa M. da parte della nipote, si sarebbe lanciata ad inseguirla in auto per riportarla indietro. Si annota, in ricorso, come già il primo passaggio sia assolutamente privo di supporto e come ogni altro elemento, volto a valorizzare un profilo di prevaricazione nel carattere della S.C., fosse sostenuto da pura congettura. Non sarebbe valsa a sorreggere il movente neppure la questione collaterale, relativa ai temi ereditari, profilo su cui aveva deposto il geometra g. e sul quale non era emerso alcunchè; nè avrebbe autorizzato l'inferenza sul punto quanto ripreso in occasione di una registrazione televisiva, durante la quale la S.C. aveva zittito il marito, invitandolo a non parlare. Quel comportamento, che aveva lo scopo di contenere l'assalto giornalistico, non valeva affatto ad aprire procedimenti indiziari sul delitto di omicidio.

Il libero convincimento si sarebbe tradotto in una sostanziale violazione dell'art. 220 c.p.p., comma 2, norma che prevede il divieto di compiere accertamenti sul carattere e sulla personalità, indipendenti da cause patologiche. Nella specie, la sentenza impugnata, senza disporre perizia, avrebbe compiuto una vera e propria indagine psicologica in munere alieno traendo spunto da aspetti caratteriali, fatti assurgere a indizi. Il tutto equivocando e valorizzando profili che nella realtà delle cose erano mere congetture.

Unica certezza nel processo è che dell'apporto offerto dalla S.C. all'azione di omicidio non v'è alcuna prova.

3.1.4. Il quarto punto affrontato in ricorso è relativo alle celle telefoniche.

La prima questione sollevata afferisce la natura di verifica non ripetibile dell'accertamento eseguito dai ROS in data (OMISSIS) e (OMISSIS), allorquando erano state eseguite misurazioni dei campi magnetici in casa M.. Si duole la difesa dei mancati avvisi ex art. 360 c.p.p.. Nella specie non si sarebbe trattato di una rilevazione, ma di un vero accertamento tecnico da recuperare allo statuto garantito di cui alla norma indicata. D'altro canto, la scelta da parte dell'operatore di telefonia di modificare in prosieguo di tempo le frequenze e gli assetti di trasmissione/ricezione dei segnali era dato assolutamente naturale.

Nel merito si è verificato che il territorio di (OMISSIS) era servito da tre celle. Ciò attestava semplicemente che i telefoni di S.S., della S.C. e di M.S. quel giorno e negli orari segnalati fossero ad (OMISSIS). E' stata eseguita una perizia dibattimentale che ha dimostrato che in alcuni punti della casa M. il cellulare lockato, in modalità 1800-900 MHz "preferiva" la cella a frequenza di 900 Mhz. Questa era la caratteristica del cellulare della S.C. e ciò basta a minare l'attendibilità dell'intero costrutto che in fatto ha sorretto la decisione impugnata.

Anche la ritenuta presenza della S.C. e della figlia il giorno successivo all'omicidio nei luoghi in cui era stato occultato il cadavere è stato frutto di un fraintendimento.

Si è, infatti, inferito quel dato dalla circostanza che il telefono della S.C. avesse agganciato anche la cella nr. 50743. Il particolare, tuttavia, non attesta affatto che entrambe fossero nei pressi del pozzo o dell'albero di fico, per operare il riscontro sulla correttezza delle operazioni di soppressione compiute il giorno prima dal M.M.; servendo quella cella un'area d'estensione ben più ampia.

3.1.5. Il ricorso sviluppa un quinto punto.

In esso si osserva che il M.M. nelle diverse versioni rese non aveva mai coinvolto S.C.. Il soliloquio di costui in data (OMISSIS) non coinvolgeva l'imputata ed, al pari, la conversazione dell'8/11/2010, tra il M.M. e la G.M., non toccava S.C.. Priva di significato indiziante sarebbe ancora la conversazione del 22/10/2010 tra M.V. M.S. ed il padre ed, al pari, neutra si sarebbe dovuta ritenere quella tra costui e la S.C. stessa del 7/3/2011.

D'altro canto, l'sms inviato da M.S. alla sorella M.V. il 29/9/2010 (f. 120), allorquando le diceva che avrebbero parlato dopo e che la madre e la zia non avrebbero dovuto sapere che si trattava del cellulare di S., attesta l'estraneità della S.C. al delitto.

3.1.6. Il sesto punto del ricorso è dedicato alla qualificazione dei fatti.

Si deduce, in parte qua, la violazione di legge ed il vizio di motivazione. In particolare, quanto ai delitti di cui ai capi A e B si sarebbe dovuto escludere, anche ammettendo il racconto del fioraio, la possibilità di configurare il sequestro di persona.

La frase ascritta a S.C., mo ha nchianà intra a la macchina, non aveva il carattere di una minaccia. In questa prospettiva cadeva la possibilità di configurare il sequestro di persona e l'evento aggravatore della morte, secondo lo schema di cui all'art. 605 c.p., comma 4. Sarebbe, così, residuo il solo delitto di omicidio, rispetto al quale la partecipazione della S.C. non era affatto provata.

Quanto al delitto di cui al capo C), la condotta posta in essere dal M.M. sarebbe da ascrivere all'ipotesi di cui all'art. 412 c.p.. In ogni caso il concorso ritenuto in capo alla S.C. di tipo morale non potrebbe giungere ad estendersi all'eventuale soppressione di cadavere, scelta assunta dall'autore materiale e in una fase successiva, allorquando egli nel post fatto si era trovato a gestire, in contrada (OMISSIS), l'operazione di occultamento del corpo della giovane S.S..

Ciò avrebbe imposto di ritenere la S.C. estranea alla fase successiva e, in ogni caso, concorrente nel delitto di cui all'art. 412 c.p. e non nella ipotesi della soppressione.

Ancora, si sarebbe dovuta escludere l'aggravante di cui all'art. 112 c.p., comma 1, n. 1, non potendo constare alla S.C. che il marito si sarebbe avvalso del contributo dei concorrenti ulteriori.

Infine, si duole la ricorrente del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con prevalenza sulle aggravanti e dell'eccessività del trattamento sanzionatorio.

Lamenta in parte qua la violazione di legge e il vizio di motivazione. Le circostanze attenuanti generiche sono state ingiustamente negate alla S.C., in ragione del silenzio serbato e di assunti depistaggi. Il diritto al silenzio è, di converso, baluardo del sistema e i ritenuti depistaggi tali non

erano, essendosi per lo più tradotti in colloqui carcerari con il marito, spesso incomprensibili e poco significativi.

4. Ricorre per cassazione personalmente M.M.A. e deduce le seguenti ragioni di doglianza.

4.1. Con il primo motivo lamenta motivazione mancante e apparente.

In particolare si duole il ricorrente che:

- su 1263 pagine della sentenza di condanna solo 10 sono state dedicate alla figura delittuosa della soppressione di cadavere e solo 4 al trattamento sanzionatorio;
- nulla si è indicato sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, con l'esame del M.M. stesso;
- poco è stato detto sulla richiesta di riqualificare il fatto ex art. 412 c.p.;
- poco si è motivato sulla decisione di non concedere le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., (n. 6).

Alcun approfondimento è stato riservato in relazione alle modalità, ai tempi, ai luoghi e ai mezzi della condotta di soppressione di cadavere, mentre tutti gli elementi indicati dalla difesa fondavano il dubbio ragionevole per il delitto di cui all'art. 411 c.p..

La sentenza impugnata avrebbe, in definitiva, costruito la responsabilità per il delitto di soppressione di cadavere, valorizzando essenzialmente l'intercettazione ambientale che M.M. aveva intrattenuto con la moglie, all'interno della struttura penitenziaria in cui era detenuto.

La motivazione, dunque, si sarebbe limitata alla fattispecie concorsuale senza approfondire il tema della qualificazione giuridica della condotta.

4.2. Con il secondo motivo si censura la manifesta illogicità della motivazione sulla interpretazione della figura delittuosa dell'occultamento di cadavere.

Si ripropongono nel motivo di ricorso i temi in parte già enunciati, dolendosi il ricorrente che si è ritenuto acquisito che lo scopo del M.M. fosse quello di eliminare definitivamente il cadavere della vittima. La condotta, viceversa, sarebbe stata al più recuperabile alla fattispecie di cui all'art. 412 c.p.. E' illogico ritenere credibile il M.M. per tutto ciò che era accaduto nella fase post omicidiaria e configurare il delitto di soppressione di cadavere, in relazione al quale non sussisteva, di converso, nel ricorrente stesso il dolo che ne caratterizzava la struttura. M.M., infatti, aveva sempre agito al fine di far recuperare il cadavere, intendimento che escludeva la fattispecie dell'art. 411 c.p..

La stessa Corte d'assise d'appello ha, infatti, parlato di cedimento emotivo e di ravvedimento.

D'altro canto il medesimo ricorrente, sul piano oggettivo, aveva tenuto condotte non compatibili con la soppressione di cadavere. Tra queste si sono segnalate:

- la collocazione del telefono cellulare di S. in luoghi in cui sarebbe stato prima o poi rinvenuto;
- l'aver fatto ritrovare l'apparecchio in un luogo nei pressi del pozzo ove era stato occultato il cadavere della vittima;

- l'essersi autoaccusato del delitto e l'aver fatto ritrovare effetti personali della ragazza e il suo corpo.

In questa logica, non era corretta la negazione degli elementi circostanziali invocati.

Nella condotta del M.M. non v'era nulla di mistificatorio e, piuttosto, se un processo v'era stato, ciò si doveva proprio a quanto il M.M. medesimo aveva permesso di scoprire collaborando con gli inquirenti.

4.3. Con il terzo motivo si duole, ancora una volta, il M.M. della mancata riqualificazione della condotta nel delitto di cui all'art. 412 c.p.. Si ripropongono temi già esaminati e si aggiunge che mentre l'occultamento di cadavere si concretizza in una condotta tesa a nascondere temporaneamente il corpo, la soppressione mira, di converso, alla definitiva sottrazione alle ricerche del cadavere stesso.

In questa logica, dunque, si osserva, le modalità commissive, già enucleate, inducevano a ritenere che il M.M. avesse agito al fine di occultare e non di sopprimere il corpo della piccola S..

Ciò si ricavava dalla stessa circostanza che il M.M. stesso aveva lasciato sul posto elementi che gli permettevano di individuare con certezza la collocazione del pozzo e ciò a dimostrazione che egli aveva agito al fine di far ritrovare, comunque, il corpo della ragazza.

Anche le cautele adottate nella fase esecutiva risultavano incompatibili con la volontà di sopprimere il cadavere.

5. Ricorre per cassazione Mi.Ca., difeso dai difensori di fiducia, Avvocati Luigi Bullo e Francesca Coppi, e, con unico atto di impugnazione a firma dell'Avvocato Francesca Coppi, deduce: vizio di motivazione, travisamento del dato probatorio e violazione di legge.

La responsabilità di Mi.Ca., premette, è stata affrontata in sentenza al paragrafo 11.4. (cfr. fl. 1054).

La decisione è consapevole che la prova della responsabilità del Mi.Ca. è di natura logico-indiziaria.

Partendo dal rinvenimento del cadavere di S.S. si è inferito il fatto ignoto, rappresentato dal concorso materiale di Mi.Ca. nel delitto di soppressione del corpo della vittima.

La sentenza di merito ha ricostruito i tempi necessari al M.M. per raggiungere da casa sua la località "(OMISSIS)". Egli era rimasto lontano da casa circa 50 minuti (per la precisione 52 minuti). Ora, sarebbe stato impossibile compiere tutte le operazioni di soppressione del cadavere in meno di venti minuti, sul presupposto che, secondo quanto indicato dal teste b., i tempi per raggiungere la località e ritornare ad (OMISSIS) si quantificavano in circa 31,21 minuti.

In realtà, osserva il ricorrente, il ragionamento sconta un vizio logico evidente ricorrendo alla c.d. *praesumptio de praesumpto*. Il Giudice di merito non avrebbe potuto inferire un fatto ignoto (il concorso del Mi.Ca.) da altro dato egualmente incerto.

L'incedere logico dell'intera sentenza è stato, infatti, caratterizzato da questa metodologia e si sono, appunto, tratte conseguenze affermate come certe partendo da presupposti incerti che, a loro volta, si sarebbero dovuti dimostrare.

L'impianto accusatorio ha sfruttato a carico del ricorrente la chiamata delle ore 15:08:26 che M.M. aveva gli inoltrato il (OMISSIS).

La sentenza impugnata avrebbe avuto l'obbligo di spiegare se quella fosse stata una richiesta di aiuto e per quale ragione. Ancora, si sarebbe dovuto provare se avesse risposto l'interlocutore e quanto tempo egli avesse eventualmente impiegato per raggiungere il fratello. La sentenza avrebbe, poi, dovuto dimostrare che il ricorrente aveva incontrato M.M., chiarendo, all'esito dell'incontro, quali azioni avesse compiuto.

Ciò non è accaduto e, limitandosi a richiamare la decisione di primo grado, la Corte d'assise d'appello non ha risposto alle critiche specificamente articolate nei motivi d'appello sul punto.

Osserva il ricorrente che M.M. era alle 15.08 nella località "(OMISSIS)", ove era allocato il pozzo. Aveva avuto a disposizione 18 minuti di permanenza in quel luogo. Ancora si era accertato, attraverso l'annotazione del 21.1.2011 e le dichiarazioni del teste B., che il luogo in cui M.M. aveva bruciato i vestiti distava circa 7,21 minuti da (OMISSIS). Ammesso che fosse partito dalla località (OMISSIS) alle 15:43 (luogo di distruzione di abiti ed effetti personali), egli aveva avuto a disposizione ancora 35 minuti per la soppressione del cadavere e la bruciatura dei vestiti. Le operazioni erano state oggetto di espressa ripetizione da parte della polizia giudiziaria ed in particolare avevano deposto sul punto i testi b. e ca..

L'arco temporale compreso tra le 15.08 e le 15,43 risultava, pertanto, compatibile con la versione che da sempre aveva fornito M.M..

Lo stesso M.M. aveva, al cospetto della polizia, ripetuto il compimento delle operazioni da solo, dimostrando che gli sarebbe stato possibile procedere, anche da solo, nei tempi accertati.

Il M.M. aveva spiegato, durante le diverse dichiarazioni, che alle 15,25, ricevuta la telefonata della moglie S.C., era tutto finito e si stava per allontanare. Ciò dimostrava che le operazioni di soppressione si sarebbero effettivamente potute risolvere in dieci minuti, tanto che la stessa simulazione, operata innanzi la polizia giudiziaria, aveva documentato come esse non richiedessero un tempo maggiore.

Erroneamente, allora, la sentenza impugnata ha posto in dubbio che il M.M. avesse assistito alla ultimazione delle operazioni ed alla completa combustione degli abiti.

Al contrario, costui vi aveva assistito; diversamente non si sarebbe spiegato come potesse individuare il nascondiglio delle chiavi della ragazza, che avevano ovviamente resistito alla combustione.

Tutti questi elementi non sono stati valutati nella sentenza impugnata, nè nella intrinseca valenza dimostrativa, nè in un esame globale, per accertare se, in una valutazione complessiva, potessero scavalcare la soglia di ambiguità, tale da far superare quel livello di dubbio ragionevole che avrebbe permesso di attribuire al ricorrente la responsabilità per il delitto.

La sentenza ha escluso che il M.M. avesse detto il vero allorquando aveva affermato di aver fatto tutto da solo. Al contrario le verifiche operate, all'esito del dibattimento, avevano dimostrato che M.M. avrebbe potuto fare tutto da solo. Ciò privava di significato la stessa telefonata delle 15.08 al fratello, che era stata posta come pilastro del quadro indiziario.

Il ricorso si sofferma sugli altri elementi indiziari.

La sentenza impugnata ha offerto una ricostruzione che contrasta con quanto ritenuto nella decisione di primo grado.

Non ha spiegato, in particolare:

- perchè M.M., già presente nella zona del pozzo in compagnia di C.C., dovesse avere necessità della presenza anche del fratello Mi.Ca.;

- perchè, partito alle 14:58 da (OMISSIS), avesse aspettato solo le 15:08 per chiedere aiuto al fratello.

Si osserva, poi, che mentre il M.M. aveva impiegato 31,21 minuti per partire e tornare ad (OMISSIS), il fratello Mi.Ca. aveva impiegato circa 23 minuti per partire da (OMISSIS) (ove viveva a distanza di circa 16 km) e raggiungere la medesima località ove era ubicato il pozzo. Da ciò si ricavava che quest'ultimo avrebbe potuto raggiungere la località (OMISSIS) prima delle 15,33 (tenuto conto dei tempi trascorsi tra la chiamata delle 15,08 e le frazioni necessarie di percorrenza già indicate). Si era richiesto in appello, ha osservato il ricorrente, di conoscere le ragioni di abbreviazione dei tempi che da 23 minuti erano stati ristretti a circa 13 minuti, per individuare lo spazio temporale minimo e necessario per coprire la distanza tra l'abitazione del Mi.Ca. e il pozzo. La spiegazione che era stata data era inappagante; soprattutto lo era nella parte in cui si era richiamata la particolare condizione soggettiva di costui, condizione che, al più e di converso, avrebbe dovuto caratterizzare la posizione del fratello e non di Mi.Ca..

La medesima metodica non era stata, d'altro canto, seguita nel delimitare lo statuto dei tempi necessari al M.M. per gli spostamenti.

Il M.M., si annota in ricorso, era partito alle 14.58 ed alle 15,08 aveva agganciato la cella che serviva l'area del pozzo-cisterna; ciò avrebbe permesso di dire che aveva impiegato 9 minuti per raggiungere la destinazione. Non era confermato, allora, quanto indicato dal teste di polizia giudiziaria, B., secondo il quale erano stati impiegati 14,10 minuti per percorrere quel tragitto.

Da ciò discendeva che il M.M. stesso aveva avuto a disposizione un periodo di tempo superiore a 40 minuti, arco temporale in cui, solo o in compagnia del C.C., aveva potuto agire, con tranquillità. Lo stesso M.M. aveva chiarito al Pr.Gi., medico del carcere, le ragioni della telefonata, spiegando che aveva inteso preconstituire una scusa se lo avessero cercato, concordando la versione sulla ricerca dei cavalli fuggiti.

Nè valeva l'assunto della necessità di almeno due persone per la chiusura del pozzo, poichè sul posto vi erano già M.M. e C.C..

Forzata risulta anche la spiegazione della telefonata in ragione del legame tra i due fratelli. Il Pr.Gi., psichiatra della struttura penitenziaria, aveva spiegato che Mi.Ca. non rientrava tra gli affetti più stretti.

Il travisamento della prova risulta anche per il ritenuto falso alibi di Mi.Ca., collegato all'assenza di notizie sul periodo tra le ore 15:08 e le 17:24.

Mi.Ca. aveva fornito la propria versione in interrogatorio ricordando di essere stato alla (OMISSIS).

Nel caso di specie non vi era stato alcun falso alibi, ma un ricordo errato sul luogo in cui si trovava allorquando era giunta la telefonata, essendo, comunque, certo che il Mi.Ca. era stato con la moglie.

Ancora, sarebbe infondata e contraddittoria la traduzione del termine "zumpa" e l'interpretazione datane in sentenza. Quel termine (salta) era stato inteso come rappresentazione dello stato d'animo del soggetto.

Nessuna spiegazione è stata, poi, data alle numerose intercettazioni ambientali che supportavano l'ipotesi alternativa difensiva.

Anche la frase di P.A.L. "ti ho salvato le chiappe" era stata ampiamente spiegata dal ricorrente.

Si censura, poi, l'omessa motivazione sulla invocata insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 112 c.p. e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Nessun elemento permetteva di comunicare l'aggravante del numero dei concorrenti al ricorrente.

Infine, si criticano le argomentazioni sviluppate per respingere l'eccezione di inutilizzabilità dei verbali di sommarie informazioni rese da Mi.Ca.. Ciò perchè già al momento in cui il Mi.Ca. era stato ascoltato come persona informata sui fatti era da intendersi sostanzialmente indagato.

6. Ricorre per cassazione N.G. a mezzo del suo difensore, avvocato Pasquale de Laurentiis, e deduce quanto segue.

In primo luogo contesta l'iter logico attraverso cui la sentenza impugnata ha ritenuto certa la presenza del fioraio Bu. presso la struttura "(OMISSIS)" nel primissimo pomeriggio del (OMISSIS).

Unico elemento certo era che il Bu. quel giorno si fosse recato in (OMISSIS) ove alle 16:40 aveva operato un acquisto di fiori. La difesa, si annota in ricorso, in ordine al buco orario compreso tra le 14:00 e le 16:00, su cui la sentenza impugnata ha affermato non essere state offerte spiegazioni plausibili, ha in realtà offerto una spiegazione.

Il coinvolgimento del N.G. nel processo nasceva da una confidenza che la T.M. aveva effettuato alla Pi.An.Co.. La T.M., suocera del N.G., aveva affermato che era stata operata una consegna di fiori durante il matrimonio, tenutosi presso il ristorante (OMISSIS).

Nel primo verbale di dichiarazioni rese dal Bu. ai carabinieri costui aveva spiegato tutti i suoi movimenti di quel giorno. Aveva inizialmente affermato di ricordare verosimilmente che avrebbe dovuto effettuare una consegna di fiori o piante e che aveva percorso via (OMISSIS) ove avrebbe dovuto procedere alla consegna stessa.

Ebbene, osserva il ricorrente, il Bu. non aveva indicato d'aver recapitato alcunchè presso il ristorante del N.G. e, ciò nonostante, si è insistito nella prospettazione per cui quella consegna era stata ivi effettuata, senza tener conto che anche la moglie del Bu. aveva negato che quel giorno il marito avesse operato consegne di addobbi floreali, avendole manifestato la sola intenzione di recarsi al mercato di (OMISSIS), come poi aveva effettivamente fatto.

In più punti non rispondevano alla realtà le dichiarazioni rese da Pi.An.Co. che aveva affermato d'aver ricevuto delazioni dalla suocera del N.G., T.M..

Quest'ultima avrebbe riferito di rammentare d'aver visto un pulmino bianco e di ricordare la consegna di fiori. Tanto aveva scorto allorquando era intenta a pulire la stanza n. 102. Su quei dati storici, però, il dibattimento non aveva offerto certezza alcuna e, soprattutto, aveva ricevuto tratti di smentita attraverso, innanzitutto, la deposizione di Z.S., dipendente della struttura, che aveva escluso ogni consegna di fiori presso il ristorante. Ciò, in primo luogo, perchè gli addobbi per il ricevimento erano stati effettuati il giorno precedente, da altro fioraio di (OMISSIS), ca.sa..

Era, piuttosto, emerso che altri due pulmini si erano intrattenuti in quel luogo. Si trattava dei mezzi che avevano provveduto rispettivamente alla consegna della torta nuziale e delle mozzarelle. Nessuno rammentava d'aver visto o incrociato il Bu..

Costui non era stato neppure riconosciuto dalla T.M..

Tutti i dati processuali, allora, analiticamente ripercorsi in ricorso, sconfessavano la tesi che il pulmino visto dalla T.M. fosse quello del fioraio Bu. ed era altamente probabile che la teste stessa si fosse confusa, vedendo il mezzo che aveva provveduto alla consegna della torta, effettivamente recapitata in quel giorno presso il ristorante.

Perdeva così significato il suggerimento del N.G. alla suocera di riferire di essersi allontanata prima delle 14,00 ed intorno alle 12,00, collegato al presupposto, ritenuto provato con argomentazioni illogiche e apodittiche, del passaggio del Bu. presso la struttura dell'imputato.

7. Ricorre per cassazione R.V.J., a mezzo del suo difensore di fiducia avvocato Gianluca Pierotti, e lamenta la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, mancante, contraddittoria e manifestamente illogica.

Osserva il ricorrente che per la sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di cui all'art. 378 c.p. occorre il dolo. La Corte territoriale avrebbe sul punto omesso di valutare la deposizione di Pa.Al. e di R.I..

Dalle dichiarazioni del Pa.Al. emerge che, pur avendo il ricorrente usato toni intimidatori nei confronti di R.I., si sarebbe dovuto escludere che il gesto fosse rivolto a spingere il dichiarante, in occasione dell'assunzione delle informazioni da parte del difensore, ad affermare falsamente che esisteva un interesse sentimentale di Sp.Ma. nei riguardi del medesimo R.I.. La questione posta riguardava la finalità della condotta dell'avvocato R.V.J., in occasione degli incontri tenuti con l'informatore R.I..

La sentenza avrebbe travisato le dichiarazioni del Pa.Al. che, del resto, aveva dichiarato che l'avvocato R.V.J. aveva utilizzato quei toni (ed aveva paventato il rischio di una misura cautelare) non per indurre il mendacio da parte della fonte, ma per ottenere che costui verbalizzasse quanto aveva riferito informalmente al difensore in un colloquio orale.

Questo aspetto era un elemento determinante e non avrebbe potuto consentire di ritenere integrata una condotta di favoreggiamento, neppure tentato.

Si è, ancora, annotato che scopo dell'azione era quello di far emergere la verità e non quello di sviare le indagini. Questo obiettivo era strutturalmente incompatibile con il dolo richiesto dal delitto in questione, ravvisato invece a carico dell'imputato.

L'esistenza di un interesse di Sp.Ma. era stato riferito anche in un verbale di Se.Sp.Co., verbale che l'avvocato R.V.J. conosceva e che ben poteva aver convinto il ricorrente dell'esistenza di quel profilo.

Erroneamente, allora, la sentenza impugnata si è riferita alla convinzione dell'imputato circa l'innocenza di M.S..

Ciò perchè la condotta del difensore era solo rivolta a far emergere la verità su quel punto specifico che ineriva l'interesse della Sp.Ma. verso il R.I..

Motivi della decisione

1. Una premessa di metodo. Il perimetro del giudizio di legittimità.

1.1. I diversi atti di impugnazione affrontano, in vario modo, i temi della logicità, della congruenza e della completezza della motivazione in relazione alle doglianze già espresse nei rispettivi atti d'appello. Si soffermano spesso sulla ricostruzione dei fatti, nonchè sulla corretta applicazione delle regole legali di qualificazione e valutazione dei singoli elementi di prova (art. 192 c.p.p.) posti a base della decisione.

Va detto, innanzitutto, che le due decisioni di merito risultano essenzialmente sovrapponibili, affermando entrambe la responsabilità degli imputati e condividendo, in sostanza, il medesimo percorso logico. Si può, dunque, ritenere di muoversi al cospetto d'una c.d. doppia conforme.

E' doveroso, poi, premettere alcune considerazioni di metodo, in ragione sia della "natura" del processo, basato su una ricostruzione di tipo, per più versi, indiziario, sia, in una certa misura, della stessa articolazione dei motivi di ricorso.

In più punti degli atti d'impugnazione, invero, la ricostruzione indiziaria è affrontata per singoli segmenti costitutivi, tralasciandosi, spesso, il profilo valutativo globale che, di converso, risulta svolto dalla Corte territoriale e alla luce del quale i diversi elementi sono stati raccordati in un procedimento logico-selettivo unitario.

L'esame parcellizzato dei dati informativi, pur rappresentando una proiezione del "controllo" sul significato probatorio da attribuire ai singoli elementi disponibili, non può indurre una frammentazione del giudizio critico, che deve, piuttosto, derivare da una verifica globale ed unitaria dei fattori indizianti.

Si è al riguardo specificato che anche l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni concorrenti può non comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione lì dove le restanti valutazioni offrano ampia e rassicurante tenuta del ragionamento ricostruttivo (già Sez. 1 n. 6922 del 11.5.1992, rv 190572; Sez. 4 n. 10116 del 28.9.1993, rv 195709; Sez. 1 n. 1495 del 2.12.1998, rv 212274).

La decisione di merito è frutto di una organica riduzione ad unità del materiale informativo offerto dal processo, rielaborazione che avviene secondo canoni razionali e massime d'esperienza. Il vizio di motivazione, in questi casi, non può generalmente essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa (Sez. 5, n. 8411 del 21.5.1992, rv 191487). Il controllo critico sulla sussistenza di una motivazione valida si misura con la tenuta complessiva del ragionamento

nel confronto di tutti i dati informativi e della proiezione che ne è legittimo trarre, secondo le massime di conoscenza.

La critica della decisione può cogliere nel segno solo quando uno degli essenziali "nuclei in fatto" che ne reggono l'impianto e l'incedere, secondo parametri di logica formale, ne risulti effettivamente disarticolato.

Non basta, peraltro, opporre ricostruzioni alternative o puramente possibili in una dimensione astratta, rispetto a quella prescelta dal giudice di merito, se non si enucleano, in questa prospettiva, vizi strutturali che si annidano nel ragionamento a fondamento della decisione.

Il suggerimento di "letture diverse" non può sorreggere la richiesta di annullamento di una decisione. Non è infatti concepibile il compimento di nuove ed ulteriori attribuzioni di significato o la realizzazione di una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi già valutati nel merito, pur a fronte di una ricostruzione che si ritenga, secondo la propria visione, preferibile (Sez. 6 n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178).

Fermo restando che la verifica in sede di legittimità non può riguardare l'esito ricostruttivo in sé considerato, ma solo il metodo con cui il giudice di merito giunge al risultato valutativo, esplicitato attraverso la motivazione della sentenza (secondo il modello legale disegnato dall'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e) e la logica della decisione, è ben possibile una verifica sulla completezza e la globalità della valutazione operata in sede di merito. Non sarebbe ammissibile un giudizio fondato su parcellizzazioni del materiale indiziario raccolto (Sez. 2 n. 9269 del 5.12.2012, Della Costa, rv. 254871) o che ometta la valutazione di elementi obiettivamente incidenti sul giudizio stesso (Sez. 4, n. 14732 del 1.3.2011, Molinaro, rv 250133; Sez. 1, n.25117 del 14.7.2006, Stojanovic, Rv 234167).

Sono ovviamente scrutinabili evidenti errori nell'applicazione delle regole di logica, al fine di evitare giudizi di natura congetturale, basati, cioè, su dati ipotetici e non su massime di esperienza generalmente accettate (Sez. 6 n. 6582 del 13.11.2012, Cerrito, rv 254572; Sez. 2 n. 44048 del 13.10.2009, Cassarino, rv 245627). Sono, ancora, rilevabili le contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio e il c.d. travisamento della prova (Sez. 1 n. 41738 del 19.10.2011, Rv 251516).

Si tratta, dunque, di un controllo volto a verificare l'esistenza di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, idonea a resistere alle controdeduzioni del ricorso.

Anche il rispetto del canone del "ragionevole dubbio" (art. 533 c.p.p. come novellato dalla L. n. 46 del 2006) si pone come criterio generale alla cui stregua valutare la consistenza delle affermazioni probatorie contenute nella sentenza impugnata. Il mancato rispetto del criterio integra, dunque, "apparenza" di motivazione (Sez. 6 n. 8705 del 24.1.2013). Il dubbio che può sortire tale risultato deve peraltro essere ragionevole.

Tale non è quello che, sulla base di ipotesi remote, astrattamente formulabili come possibili "in rerum natura", ne prospetti la effettiva realizzazione nella fattispecie concreta in termini non ancorati alle emergenze processuali e non giustificati dall'ordine naturale delle cose e della ordinaria razionalità umana (Sez. 1 n. 31456 del 21.5.2008, ric. Franzoni rv 240763; Sez. 4 n. 22257 del 25.3.2014, rv 259204).

1.2. Le valutazioni compiute nel merito trovano, nel presente processo, fondamento in elementi probatori di natura indiziaria, la cui valenza è contestata in più motivi di ricorso.

La prova critico-indiziaria, pur non rappresentando in via diretta il fatto da provare, si risolve in un'operazione di raccordo logico tra più circostanze, operazione che permette di risalire dal fatto noto, l'indizio appunto, alla conoscenza di quello ignoto.

L'indizio ha capacità rappresentativa autonoma, per definizione "parziale", concernendo una circostanza diversa (logicamente collegata) rispetto al fatto da provare. Il dato indiziario consente, tuttavia, di operare la ricostruzione, attraverso l'inferenza logica, di risultati di conoscenza ulteriori ed "aggiuntivi", che sono rilevanti ai fini del giudizio.

La prova indiziaria (art. 192 c.p.p., comma 2), caratterizzata dai crismi di gravità, precisione e concordanza degli elementi informativi che la connotano, vive, dunque, e soprattutto, d'una valutazione unitaria e globale dei dati stessi (Sez. U., 4.2.1992, ric. Ballan; Sez. U n. 33748 del 12.7.2005, ric. Mannino, rv. 231678). L'esame globale può permettere di superare l'ambiguità indicativa di ciascun elemento informativo, preso nella sua individualità. Ciò perchè la valutazione complessiva si caratterizza per il reciproco integrarsi d'ogni elemento, offrendo una proiezione che conferisce al complesso indiziario significato dimostrativo univoco, che attesta la prova del fatto, in via logica.

L'elemento della "gravità", inteso come forza dimostrativa di ciascun fattore, in funzione del fatto da provare, può anche non avere la stessa intensità per ogni singolo aspetto, mentre è essenziale il concorso di più dati che nella valutazione complessiva assumono il requisito di precisione e concordanza in funzione della prova stessa.

Ebbene, là dove il procedimento valutativo degli indizi risulti corretto sul piano del metodo, è costante e condivisibile l'affermazione per cui la prova logica non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica) (Sez. 1 n. 6992 del 30.1.1992 ric. Altadonna; Sez. 1 n. 8511 del 6.7.1992, ric. Russo rv 191509).

Esame delle singole impugnazioni.

2. Il ricorso presentato nell'interesse di M.S..

Il ricorso presentato nell'interesse di M.S., nonostante il pregevole sforzo ricostruttivo e la compiuta critica agli argomenti impiegati nella sentenza impugnata, va ritenuto infondato (salvo che per un unico motivo, come sarà in seguito precisato).

Con un primo, complesso e articolato motivo, si è visto, si enucleano i presunti vizi della sentenza impugnata e si espongono, con approfondita analisi, i temi ritenuti rilevanti e posti a fondamento della prospettazione a discarico.

2.1. Vediamo, innanzitutto, la questione della confessione di M.M. e della sua ritrattazione.

Richiamando quanto già in parte esposto sul punto si deve evidenziare che la prima confessione da parte del M.M., sull'omicidio e sull'occultamento del cadavere di S.S., era stata superata dalla chiamata in correità e, poi, in reità nei confronti della figlia Sabrina, accusata dal padre di essere stata unica autrice dell'omicidio.

Indi il M.M. aveva restaurato la verità ed era tornato a confermare la prima dichiarazione accusatoria, spiegata esclusivamente contra se.

La difesa ha affermato che esisterebbe una vera e propria gerarchia dimostrata tra le dichiarazioni, con la conseguenza che si sarebbe dovuto dare prevalenza a quelle rese in sede dibattimentale, rispetto alle varianti narrative che avevano caratterizzato le fasi pregresse del procedimento. D'altro canto, il M.M. aveva ampiamente spiegato le ragioni che lo avevano indotto a modificare versione e ad accusare la figlia.

La Corte territoriale si è ampiamente confrontata con il tema prospettato.

Ha esaminato i motivi d'appello e ha, in maniera precisa, scrutinato criticamente quanto aveva detto il primo Giudice sulla confessione, sulla ritrattazione e sulla nuova dichiarazione che aveva ribadito la portata autoaccusatoria del narrato.

I Giudici territoriali si sono soffermati (cfr. fl. 1128 e ss.) sulle questioni poste, premettendo che l'affermazione di penale responsabilità della M.S. (e di S.C.) è fondata su un compendio probatorio che prescinde dalle dichiarazioni accusatorie di M.M., compendio che risulta quindi autosufficiente, a prescindere dal contributo narrativo del genitore nei confronti della figlia.

La Corte d'assise d'appello ha spiegato perchè non fosse condivisibile la tesi avanzata dalla difesa. L'alternativa fattuale, che avrebbe visto il M.M. unico autore del delitto - avendo costui ammesso la sua responsabilità sin dal primo momento e, tra l'altro, avendo fatto rinvenire effetti personali e il cadavere che, diversamente, non sarebbero mai stati trovati - è stata attentamente vagliata.

E' stato osservato che le dichiarazioni del medesimo M.M., oscillanti e prive di costanza, non fossero tali da assumere una valenza idonea a far ritenere veridico il racconto della fonte stessa, contra se, specie e proprio per la parte finale della versione resa al dibattimento, che risultava, piuttosto, frutto di una ponderata modulazione, all'esito delle risultanze investigative e di quanto emerso in fase di contraddittorio.

Non è, pertanto, manifestamente illogica la conclusione cui il giudice di merito è pervenuto, nè risulta scorretto il percorso che ha inteso ridimensionare nettamente la portata dimostrativa della fonte, che aveva in sostanza, per la parte relativa all'omicidio, finito per autoannullarsi, nella sua attendibilità generale. Ciò al cospetto delle ripetute varianti narrative che, ad eccezione di una breve parentesi, risultavano condizionate dall'obiettivo di coprire e sollevare da responsabilità la figlia.

Non condivisibile risulta poi l'affermazione, cui si è fatto sopra riferimento, relativa all'esistenza dell'evocata gerarchia legale tra le dichiarazioni processuali, sfociante nell'assunto di dover ritenere sempre prevalenti quelle dibattimentali.

L'affermazione (su cui in parte si ritornerà, avendo la ricorrente anche richiesto la rimessione della decisione sul punto alle Sezioni Unite di questa Corte) non può trovare spazio applicativo nella vicenda in esame, scontrandosi palesemente con la regola, propria di un sistema ispirato al principio del libero convincimento del giudice, della motivata valutazione contenutistica dei dati dichiarativi.

Non può, invero, la sola sede processuale, in cui sia resa una dichiarazione, attribuire forza dimostrativa privilegiata. Ben potrebbe un chiamante in reità o in correità assumere il mendacio in dibattimento e non varrebbe affatto, ex se, la sede processuale ad ascrivere il crisma di attendibilità

alla dichiarazione medesima ovvero ad assegnarle una capacità dimostrativa "privilegiata", tale da farla prevalere ipso iure su altri e distinti contributi.

Il punto nodale della questione si incentra sulla valutazione del risultato dimostrativo e sull'obbligo del giudice di valutarne la portata e di darne conto in motivazione, ai sensi di quanto dispone l'art. 192 c.p.p., enucleando gli elementi che permettono di ritenere attendibile la dichiarazione resa.

La Corte territoriale, nella specifica vicenda processuale, ha dedicato ampio spazio alle dichiarazioni del M.M..

Si è soffermata sull'esordio autoaccusatorio in fase di indagini preliminari, del 6, del 7, dell'8 e del 15 ottobre 2010.

Ha spiegato come le numerose incongruenze che emergevano nella versione dell'ultimo interrogatorio (del 15/10/2010) avessero indotto a dubitare della veridicità di quanto egli stava affermando, in una logica autoaccusatoria, e a collegare il suo racconto a un possibile diverso scenario.

Veniva quindi prodotta una prima chiamata di correità verso la figlia, che determinava l'ingresso nella vicenda delittuosa di M.S..

Progressivamente il medesimo M.M. giungeva alla versione esclusivamente etero accusatoria della figlia sull'omicidio, costruzione cui si atteneva anche nell'interrogatorio del 5/11/2010 e nell'incidente probatorio del 19/11/2010.

Alla luce di tanto diventa fallace anche sotto il profilo formale il rilievo della ricorrente che pretende di ascrivere alle dichiarazioni dibattimentali (e nella specie a quelle rese dal M.M. - allorquando era chiamato a riferire come dichiarante a discarico -) una forza dimostrativa privilegiata, in ragione della sede processuale in cui quelle affermazioni venivano rese.

Tali dichiarazioni erano state infatti precedute da una versione etero-accusatoria esclusiva, in danno di M.S., risultante da dichiarazioni rese dalla medesima fonte in incidente probatorio (quelle che il M.M. aveva reso il 19/11/2010), come tali senza dubbio equiparabili, sotto un profilo formale, a quelle ottenute nella sede dibattimentale, per la condivisione della modalità acquisitiva caratterizzata dal contraddittorio con la parte interessata.

Nel caso di specie, pertanto, il richiamo alla sede dibattimentale è ininfluenza e da esso non può trarre scaturigine alcun maggior pregio del narrato di M.M.. Ancora, i verbali unilateralmente formati, in fase di indagini preliminari, risultano essere entrati nel patrimonio conoscitivo della Corte territoriale, per effetto del consenso dell'imputato, elemento che rende, in parte qua, anche lo statuto probatorio della dichiarazione formata senza contraddittorio, conforme ai canoni di rito ed ai precetti che regolamentano la formazione della prova stessa secondo il crisma del giusto processo, attribuendo anche a quei verbali, per volontà dell'imputato, forza formalmente equidimostrativa.

E', dunque, chiaro, alla luce di tali rilievi, che è la motivata "valutazione" delle diverse dichiarazioni, operata in sede giudiziale, a fondare il discrimine tra esse, quanto a capacità dimostrativa.

2.1.2. Il ricorso ha ritenuto l'illogicità della decisione, nella parte in cui è giunta alla conclusione secondo cui la responsabilità di M.S. non discendeva dalle dichiarazioni del genitore. Il processo si

era, al contrario, costantemente confrontato con l'ipotesi alternativa che il delitto di omicidio fosse stato commesso da M.M. o dalla figlia. Caduta la dichiarazione etero-accusatoria del primo verso M.S., sarebbe necessariamente residuata la sola responsabilità per l'omicidio in capo a M.M., resistendo ad ogni critica l'affermazione cd. autoaccusatoria.

La sentenza di merito si confronta, approfonditamente, anche con questa prospettazione.

Si sofferma sulla progressione dichiarativa di M.M. e spiega come l'interpretazione della successione delle versioni rese e le varianti nel racconto siano mosse da una dinamica ben più complessa, in cui, in definitiva, la fonte adattava il racconto anche secondo il progressivo sviluppo della conoscenza che acquisiva sulla vicenda.

Non era, allora, il mero aspetto della scindibilità tra le due facce delle dichiarazioni (auto ed etero-accusatorie), con l'eventuale superamento dei punti di contrasto in esse annidantisi, ad assumere un significato selettivo decisivo, quanto l'esatta individuazione delle spinte psicologiche sottostanti le medesime, che condizionavano le "rivelazioni" via via esternate.

Dinamica siffatta, sottostante il narrato di M.M., ha indotto nella Corte territoriale massima cautela e, soprattutto, ha suggerito di escludere automatismi nella valorizzazione della ricostruzione dei singoli aspetti, caratterizzanti il percorso narrativo del M.M. stesso. In questa logica, pertanto, la Corte d'assise d'appello, pur non valorizzando, in funzione di fonte di prova d'accusa a carico della M.S., la dichiarazione del padre, ha, ampiamente, spiegato le ragioni per le quali non si potesse inferire da ciò la veridicità della dichiarazione autoaccusatoria del medesimo, sì da ascriverle un crisma di prevalenza sulle varianti ricostruttive da lui proposte e abdurne, soprattutto, una valenza liberatoria per la posizione dell'imputata.

In questa logica, dunque, la Corte territoriale si è soffermata sia sulla maturazione della scelta di riferire sugli eventi, conseguente a una rielaborazione della loro rilevanza e gravità, sia sulla presa d'atto dell'impossibilità di gestire un rimorso che si legava ai fatti e si accresceva in guisa tale da rendere sempre meno agevole, per il M.M., la convivenza con il soffocato segreto su quanto accaduto.

Si comprende, allora, come non si annidi alcun vizio di manifesta illogicità nel costruito in cui la Corte di merito ha ritenuto di sottolineare che l'auto-accusa recasse indiscutibili aspetti di contraddittorietà e più d'una zona d'ombra sulla dinamica commissiva del delitto di omicidio, mentre, al contrario, non si potevano avanzare dubbi di sorta sulla fase postuma del delitto, sicuramente commessa dal M.M., che era stato nella condizione di far rinvenire il corpo della ragazza e i suoi effetti personali.

La Corte d'assise d'appello ha chiarito perchè è giunta alla conclusione secondo cui, dopo la parentesi d'accusa verso la figlia, M.M. intese coprire M.S., proteggendola ed assumendosi la responsabilità di un omicidio che non era stato, paradossalmente, in grado di descrivere nei particolari commissivi.

Il M.M., hanno correttamente annotato i giudici di merito, era tormentato da un senso di colpa profondo (cfr. sentenza impugnata fl. 993), poichè, pur non essendo stato l'autore dell'omicidio di S.S., aveva eseguito l'attività di soppressione del cadavere. Era un gesto che suscitava, nell'intima convinzione del suo autore, una responsabilità paritaria a quella di chi (M.S.) l'aveva uccisa. Di tanto dava conto proprio un'intercettazione ambientale dell'8/11/2011, espressamente richiamata e testualmente riprodotta.

2.1.3. Nè disarticola il ragionamento della Corte medesima il riferimento, operato in ricorso, con approfondita rielaborazione, al soliloquio del (OMISSIS).

Richiamandosi la spiegazione dibattimentale che di esso aveva offerto il M.M., si afferma, nella tesi della ricorrente, che esisteva una lettura diversa del contenuto della captazione. Il riferimento "li scoprirò" non era, secondo quanto tracciato nell'ipotesi a discolpa, collegato alle congiunte, e il termine "figlia" non indicava M.S., ma S.S..

Deve osservarsi, in primo luogo, che per costante orientamento espresso in sede di legittimità (di recente ribadito da Sez. U. n. 22471 del 26.2.2015, rv 263715), è possibile prospettare una interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice del merito, solo in presenza del travisamento della prova (ipotesi che ricorre in caso di indicazione del contenuto del dato informativo, in modo difforme da quello reale) o in presenza di una manifesta illogicità ovvero irragionevolezza della motivazione, espressa sul punto (tra le molte: Sez. 2 n. 35181 del 22.5.2013 rv 257784; Sez. 6 n. 11189 del 8.3.2012, rv 252190).

Si tratta di ipotesi che, tuttavia, non ricorrono nel caso in esame.

La Corte d'assise d'appello ha esattamente esaminato il significato del soliloquio e si è analiticamente confrontata con le censure mosse nei motivi d'appello alla sentenza di primo grado che anche aveva trattato la questione (cfr. fl. 1190 e ss.).

In questa logica ha ribadito come il testo delle dichiarazioni rappresentasse un grave e preciso indizio della responsabilità di M.S. e di S.C. nella esecuzione del delitto.

Ha escluso che avessero spessore logico convincente altre e diverse interpretazioni del contenuto dell'eloquio e, collocato temporalmente lo stesso nel giorno antecedente la convocazione del M.M. presso gli uffici del Comando di Polizia giudiziaria che lo avrebbe ascoltato, ha analiticamente spiegato ogni passaggio delle riflessioni ad alta voce del predetto, che non lasciavano ragionevolmente spazio a letture alternative sul loro reale contenuto.

A seguito anche di uno scrupoloso riascolto del testo registrato, la Corte territoriale ha, quindi, persuasivamente disatteso quanto dichiarato al riguardo dal M.M. in dibattimento.

In primo luogo essa ha ribadito che si trattava di un eloquio ideale riferito alla sua famiglia. A premessa siffatta si collegava il dispiacere che egli manifestava per i propri familiari; non era, dunque, quel dispiacere, per quanto sarebbe accaduto, un sentimento legato alla famiglia S., ma al suo nucleo di congiunti. Anche il sintetico riferimento aggiuntivo alla circostanza che egli non credeva (a quanto evidentemente dettogli), e che si legava al rilievo che li avrebbe scoperti (...li scoprirò...), era un elemento incompatibile con la tesi che si potesse riferire agli S. o a un nucleo allargato di famiglia.

In questa logica l'interpretazione dell'espressione "che vogliono fare fanno a tua figlia..." non era razionalmente collegabile alla piccola S.S..

La Corte ha spiegato che costei era stata oramai uccisa e non v'era davvero spazio logico per ipotizzare versioni diverse del contenuto dell'eloquio. Del resto, il riferimento alla circostanza, esternata dal M.M. - secondo cui non li credeva - era profilo chiaramente legato a ciò che gli era stato raccontato sul delitto.

La Corte territoriale ha, pertanto, logicamente escluso che le rettifiche dibattimentali fatte dal medesimo dichiarante - dopo aver ascoltato il tratto di registrazione - potessero avere un significato dirimente e, dunque, mutare la lettura che dell'eloquio era stata.

M.M., hanno ritenuto i giudici del merito, si era scontrato con una smentita oggettiva, allorquando - durante l'esame dibattimentale - aveva tentato in ogni modo di ribadire d'aver detto "mi" scoprirò e non "li" scoprirò, così anticipando a se stesso quanto avrebbe fatto il giorno seguente.

Sia la trascrizione del perito, che l'ascolto diretto del file audio aveva, invero, confermato che il tratto di fonìa avesse impresso il pronome "li" e non "mi".

2.1.4. Sul punto specifico si è annotato in ricorso che vi sarebbe stata la violazione della regola del contraddittorio nella formazione della prova.

Ciò perchè, fermo il diritto dei giudici di procedere al riascolto in camera di consiglio delle registrazioni, gli stessi avrebbero avuto obbligo, tuttavia, - ponendo a fondamento della decisione un testo diverso da quello che risultava dalle trascrizioni contenute nelle perizie - di sottoporre al contraddittorio il testo che avrebbe poi costituito la base decisoria o di disporre nuova operazione peritale finalizzata alla trascrizione.

Sul punto occorre, in primo luogo, ribadire che in tema di intercettazioni ambientali e telefoniche la prova è costituita dalle bobine e il giudice ne può utilizzare il contenuto indipendentemente dalla trascrizione, che costituisce la mera trasposizione grafica, procedendo direttamente al loro ascolto o disponendo una nuova perizia (Sez. 6, del 15/03/2016 nr. 13213, Giorgini e altro, Rv. 266775; Sez. 3, del 23/03/2015 nr. 36350, Bertini e altri, Rv. 265635, secondo cui è sempre consentito al giudice l'ascolto e l'utilizzo, ai fini della decisione in camera di consiglio, dei supporti analogici o digitali recanti le conversazioni intercettate, debitamente acquisite e trascritte, pur a fronte di un precedente provvedimento di rigetto dell'istanza della difesa avente ad oggetto la richiesta di ascolto stesso in contraddittorio e in pubblica udienza, poichè tale attività non è qualificabile in termini di acquisizione o istruzione probatoria; in senso analogo Sez. 6, del 20/02/2014, nr. 25806, Caia e altri, Rv. 259674).

In questa ottica deve osservarsi che l'attività di ascolto è un'operazione meramente ricognitiva dei contenuti dell'eloquio impressi sui supporti o recati dai files di registrazione.

Non costituisce, dunque, l'ascolto stesso, in sè considerato, un'attività probatoria in senso stretto, nè consta d'una dinamica costituenda della prova medesima, da sottoporre necessariamente al contraddittorio, neppure allorquando il giudice ritenga di interpretare e valutare il risultato di esso in termini parzialmente divergenti da quanto risulta nella trascrizione disposta dal perito. Ciò perchè la prova in senso stretto è cristallizzata nella registrazione impressa sul supporto, registrazione che risulta a disposizione delle parti e che nel processo campeggia nel suo contenuto obiettivo e a prescindere dalla trascrizione che ne facciano i singoli consulenti o lo stesso perito nominato dal giudice.

Ben può, dunque, il decidente individuare parti d'eloquio non trascritte o non risultate comprensibili all'ascolto dei tecnici, indicando fonìa e segmento temporale da cui l'affermazione stessa sia ritratta. Competerà a ciascuna delle parti controdedurre sul punto anche attraverso rielaborazioni tecniche che possano confutare quanto indicato dal decidente o che possano dimostrare errori o travisamenti che danno per esistenti dati che non siano tali.

Nel caso di specie, peraltro, in relazione al testo del soliloquio, attraverso l'ascolto operato in camera di consiglio, non si è ascritto un significato diverso da quello che risultava dalle trascrizioni. Piuttosto, i giudici della Corte d'assise d'appello sono rimasti ancorati al testo trascritto che hanno riportato e ne hanno fornito l'interpretazione che ritenevano maggiormente razionale ed aderente al significato delle parole pronunciate.

Il passaggio in questione è stato anche sottoposto al contraddittorio processuale e si apprende dalla sentenza impugnata che è stato anche criticamente valutato dal M.M..

La Corte d'assise d'appello ha spiegato, con motivazione immune dalle censure rivolte, per quali ragioni la versione offerta dal M.M. non aderisse al testo del soliloquio ed ha chiarito quali elementi si ponessero in termini ostativi alla ricostruzione che la difesa aveva ribadito.

Si comprende, pertanto, la ragione per la quale il tema prospettato in ricorso non sia nè fondato, nè rilevante ai fini dell'odierno decidere.

Da un lato, invero, non risulta modificato il significato del testo oggetto di interpretazione; dall'altro i giudici di merito hanno spiegato chiaramente che la versione offerta dal M.M. non risultava aderente ai fatti processualmente acquisiti.

La dichiarazione, secondo cui egli aveva pronunciato l'espressione mi scoprirò e non li scoprirò, ha osservato la Corte d'assise d'appello, non rispondeva al testo del colloquio direttamente risultante dall'ascolto, che dava, infatti, conto dell'espressione li scoprirò (fl. 991 sentenza impugnata) e non di quella che il M.M. sosteneva di aver pronunciato.

Nè il M.M. si sarebbe potuto logicamente rammaricare per ciò che avrebbero fatto alla figlia M.S. per un comportamento a lui riconducibile. Coerente col senso di quel tratto d'eloquio era l'uso del pronome "li", intellegibile attraverso l'ascolto. In questa ricostruzione i giudici territoriali hanno anche annotato come la lettura offerta dalla difesa avesse dovuto sorvolare sull'espressione "... non li credo..." anche presente durante la riflessione.

La Corte territoriale ha dato, contrariamente a quanto affermato, anche una spiegazione ampiamente soddisfacente sulle ragioni per le quali non era ragionevole ritenere che il soliloquio preludeva alla confessione che M.M. avrebbe reso di lì a poco. In realtà M.M. era animato da ben altro intendimento e non voleva confessare un omicidio che non aveva commesso. Egli, ha chiarito la sentenza impugnata, era tormentato da un senso di colpa profondo, pur non essendo l'autore dell'omicidio, poichè aveva soppresso il cadavere della nipote. Vedeva, infatti, la sua responsabilità in termini identici a quella dell'autore del fatto omicidiario e lo diceva con chiarezza durante il colloquio dell'8/11/2011 in carcere, interloquendo con la nipote, G.M.. Proprio in questo scenario di conflitto interiore maturò poi l'episodio del rinvenimento simulato del telefono cellulare, che suscitò palese preoccupazione nelle due congiunte.

2.1.5. Le doglianze ulteriori, articolate in ricorso, risultano egualmente infondate.

Lamenta la ricorrente che se l'espressione li scoprirò fosse stata riferita alla moglie del M.M. e alla figlia stessa sarebbe stato privo di logica spiegazione il gesto compiuto il giorno seguente allorquando il medesimo M.M., interrogato, aveva assunto la responsabilità esclusiva per l'omicidio commesso e per la condotta di simulazione del ritrovamento del telefono cellulare della piccola S.S..

Si è, tuttavia, già avuto modo di richiamare e anticipare, per certi versi, il contesto materiale in cui quei gesti si erano inseriti e la chiave logica di lettura che la Corte d'assise d'appello ha ritenuto di operare sulle iniziative anzidette.

Sia la S.C., che M.S. avevano compulsato al silenzio e alla cautela massima il M.M., in un momento in cui costui, così come attestato dal contenuto delle riflessioni del richiamato soliloquio, aveva in animo di violare il patto al silenzio e di scoprire le due congiunte (li scoprì) non credendo alla versione dell'incidente, fornitagli nell'immediato, per ottenere la sua collaborazione per la soppressione del corpo della giovane vittima.

A supporto dell'atteggiamento e del clima che si viveva in casa M., la sentenza impugnata richiama, invero, due dati importanti.

Da un lato, la deposizione di S.G. (all'udienza dibattimentale del 6.3.2012) che aveva ricordato di essersi recata nei primi giorni di ottobre dai M., suonando più volte senza ricevere risposta, e di aver udito urla maschili provenire dall'interno dell'abitazione. Spaventata, si era allontanata senza riuscire ad accedere al domicilio di via (OMISSIS).

Dall'altro, la telefonata che M.S. aveva fatto al padre alle 20:02, proprio il giorno del suo interrogatorio e prima della confessione, al fine di tranquillizzarlo.

Il cedimento del M.M. durante l'interrogatorio fu dovuto alle domande insistenti degli inquirenti volte a permettere il rinvenimento del cadavere e fu generato dal rimorso che costui viveva per averlo soppresso, calandolo privo di indumenti nel pozzo. Non vi fu in immediato, hanno osservato i giudici territoriali, una confessione dell'omicidio stesso. M.M. chiese di parlare della vicenda successivamente e ciò, si è ritenuto, per imbastire una autoaccusa a cui non era in quel momento ancora pronto. Era, piuttosto, fermo nel confermare che avrebbe portato gli inquirenti sul posto, a condizione, tuttavia, che non lo sapesse la moglie, cioè la S.C.. Si trattava, secondo i giudici di merito, di una premura decisamente indicativa del timore di far conoscere a costei la violazione di quel patto al silenzio, cui si è fatto riferimento.

2.1.6. Nè, ha criticato la ricorrente, si sarebbero potuti ritrarre argomenti logici e di supporto dai colloqui carcerari tra M.M. e la figlia M.V., e tra il primo e la nipote, G.M., detta D..

2.1.6.1. La spiegazione del primo colloquio (in data 22/10/2010) non presenta i denunciati tratti di illogicità.

La Corte territoriale ha, infatti, sottolineato come il colloquio seguisse di pochi giorni l'interrogatorio del M.M., avvenuto il 15/10/2010, atto procedimentale durante il quale vi era stata la chiamata in correità nei confronti della figlia M.S.. Si offre una spiegazione sull'esordio del colloquio, con espresso richiamo alla frase pronunciata dalla figlia, M.V., che affermava di volere bene lo stesso al genitore, esplicitando che il riferimento fosse alla circostanza che il M.M. aveva, appunto, rivolto accuse alla figlia M.S.; sul punto aggiungeva che gliene voleva anche la sorella (cioè M.S. L.d.h.r.c.l.n.f.c.e.c.i.c.r.s.c.a.g.c.i.Misseri Michele a.c.e.a.d.S. O.d.p.c.v.r.i.p.e.s.c.i.t.d.i.d.c.o.c.l.d.l.a.d.s.i.a.q.s.c.o.c.q.d.f.r.a.v.d.g.d.m.l.q.s.r.l.i.r.a.m.d.e.u.s.s.a.s.d.l.(U.n.2.d.2.S.R.2.p.r.d.S.2.n.5.d.0.U.(2.D.e.a.R.2.N.r.n.f.m.i.e.i.d.m.r.e.p.s.p.l.d.i.c. L.s.c.l.C.t.h.i.o.n.p.a.i.e.t.c.c.d.t.c.d.d.c.a.l.p.i.r.c.a.d.c.g.i.c.d.f.d.d.Misseri Valentina s.s.p.v.i.p.p.i.c.i.r.f.a.c.c.a.c. L.m.d.d.i.c.i.c.u.r.u.d.t.v.a.l.u.c.e.s.c.r.a.f.".s.m.l.Misseri Sabrina c.n.p.i.d.c.a.v.d.d.S.e.c.i.c.u.a.Misseri Sabrina ,a.p.d.f.c.s.n. N.s.o.e.s.a.v.l.g.r.d.r.

L.C.d.d.h.s.l.r.p.l.q.i.r.d.n.p.e.i.e.i.c."s.q.a.r.l.s.Misseri Valentina
.A.p.l.d.d.s.c.s.s.i.g.d.m.s.t.d.u.r.c.a.p.s.c.l.i.c.c.l.f.n.s.i.c.e.l.s.n.p.(.p.i.t.e.c.".f.c.l.r.Misseri Sabrina
,a.s.n. R.c.p.l.s.o.d.C.t.s.c.n.a.a.s.l.l.d.e.s.d.u.p.d.r.l.p.s.c.a.f.l.r.u.s.d.t.d.c.a.

N.v.e.a.a.p.c.p.f.i.v.d.d.m.i.n.d.c.i.e.

2.Q.a.r.d.d.c.l.n.Greco Maria ,l.m.s.d.e.r.a.p.i.d.c.
I.r.i.l.d.d.o.d.C.t.a.c.l.r.a.o.l.s.i.a.c.d.z.r.i.d.i.d.p.i.e.u.g.c.e.N.c.t.a.r.c.u.c.p.c.q.g.f.s.q.c.l.a.i.a.c.i.c.s.e.
s.u.l.d.C.p.a.f.d.r.d.Misseri Michele c.-.a.d.n.d.d.l.v.e.d.a.Misseri Sabrina -.a.a.".n.p.I.s.Misseri
Sabrina n.h.f.n. L.C.t.h.o.c.Misseri Michele ,p.d.i.l.n.s.e.i.i.u.c.c.l.m.Serrano Cosima.

S.t.s.i.g.t.d.u.d.i.p.d.i.m.i.d.c.e.s.l.

A.f.d.p.a.d.Misseri Michele ,n.d.d.i.s.r.l.p.v.l.n.A.c.i.Misseri Michele
c.d.a.t.i.c.i.c.e.d.e.p.a.c.d.o.c.s.d.g.p.a.q.d.o.e.p.l.q.m.i.s.r.n.s.a.c.i.i.s.s.d.c.i.c.L.d.a.n.c.c.l.f.Misseri
Sabrina (.t.e.d.a.p.c.i.c.d.n.g.p.c.4.g.n.p.e.g.e.c.e.a.s.i.Misseri Michele
.C.e.t.d.d.l.s.d.d.n.c.l.i.l.d.f.l.q.l.e.s.i.p.s.i.s.d.s.c.l.c.c.Greco Maria ,o.c.i.p.c.d.m.Misseri Michele.

L.C.t.h.s.i.s.p.d.c.e.h.e.l.r.p.l.q.n.s.p.r.v.l.s.s.c.i.Misseri Michele
a.i.d.i.c.s.e.l.r.d.f.c.a.s.f.S.p.s.a.c.i.G.t.h.r.c.i.Misseri Michele f.f.c.d.f.Misseri Valentina
e.d.m.Serrano Cosima e.c.d.l.d.d.c.h.o.u.a.n.c.
S.v.i.r.i.l.c.i.d.d.n.d.l.d.n.a.c.s.t.d.u.c.p.p.c.a.a.l.s.i.p.i.i.

L.h.s.a.t.p. L.C.d.d.h.a.c.l.e.f.i.i.d.e.l.s.Misseri Michele
,.d.i.d.n.f.s.i.g.d.d.u.s.v.d.s.c.a.e.s.c.a.c.l.r.p.l.q.a.a.l.s.s.d.c.r.a.n.c.v.p.r.r.a.c.o.n.a.l.s.Misseri Sabrina
c.i.c.i.c. 2.L.C.t.h.o.u.r.p.a.s.a.s.i.r.

H.s.c.a.d.d.i.Misseri Michele n.a.a.r.l.G.o.n.s.s.p.s.v.d.c.a.d.p.d.s.e.p.a.v.h.c.c.l.r.n.e.a.a.i.d.Misseri
Michele s.d.i.c.c.Greco Maria.

A.c.e.e.p.p.s.i.s.c.f.i.Misseri Michele
d.n.c.l.d.a.f.e.i.s.r.p.n.a.c.i.c.e.u.m.n.A.(.p.i.f.i.f.r.p.l.q.c.s.a.e.f.f.

2.L.s.r.r.i.c.i.c.d.Misseri Michele c.l.Serrano Cosima ,c.c.n.l.d.d.n.a.a.s.s.l.Serrano Cosima
s.f.s.a.d.C.q.p.e.n.a.a.m.d.r.s.a.m.A.s.a.d.Misseri Michele
s.s.v.l.n.n.d.a.m.m.r.a.q.s.d.p.a.d.i.c.s.s.l.d.a.v.l.Serrano Cosima ,s.s.s.e.v.o.r.c.i.m.a.d.d.l.v.

L.C.t.h.c.c.l.a.d.l.v.f.i.r.r.a.v.c.l.v.u.r.d.d.e.a.i.a.s.n.g.a.c.I.Misseri Michele
,.d.i.c.c.l.m.o.d.c.a.f.c.d.c.p.l.m.l.d.n.e.c.t.c.e.d.l.c.d.f.n.l.r.a.v.s.s.L.s.l.s.c.a.n.p.f.d.c.s.c.i.d.a.i.c.l.n.G
reco Maria ,d.l.q.-.a.c.d.c.l.Serrano Cosima -.e.r.l.p.o.i.e.i.d.m.

N.e.u.c.c.l.n.r.d.c.s.e.f.i.n. A.c.g.u.i.c.a.g.d.d.s.r.i.l.s.i.s.c.o.r.l.S.p.i.Misseri Michele
a.d.d.r.d.a.c.d.f.e.c.l.d.d.d.c.i.c.e.s.v.e.c.l.a.i.a.c.I.q.p.s.c.v.e.d.u.l.i.b.d.l.e.d.d.l.v.e.d.l.f.p.e.d.d.m.e.
d.f.Misseri Valentina ,i.u.a.p.t.i.p.l.c.d.a.r.i.c.d.n.n.p. N.c.c.l.l.g.s.n.d.i.r.a.r.s.c.s.i.Misseri Michele
a.v.c.l.r.d.f.s.b.c.n.f.a.c.n.a.p.q.s.d.e.p.l.d.c.d.f.c.i.c.e.v.

L.s.d.c.l.f.e.i.l.c.i.q.i.

I.Misseri Michele
,.p.a.r.d.a.v.S.n.a.r.a.m.q.d.e.s.s.c.r.a.s.d.c.a.c.l.p.e.i.n.s.f.s.A.l.p.d.r.s.c.d.c.i.Misseri Michele

a.c.d.e.a.d.s.a.a.l.s.d.p.l.f.n.s.s.i.l.r.p.l.q.d.o.v.d.l.l.c.d.c.n.g.a.t.d.C.p.n.l.v.s.s.i.p.i.Misseri Michele
e.s.c.a.c.i.p.c.d.d.c.s.r.i.d.c.e.d.p.i.c.g.e.c.s.e.d.i.

L.s.Misseri Michele ,h.s.l.d.i.n.p.f.d.a.c.d.d.i.r.p.s.s.e.e.c.p.l.n.d.d.i.u.v.c.d.d.c.c.t.n.r.a.d.m.c.i.t.c.
2.I.q.p.t.p.s.a.l.v.r.a.r.d.t.c.e.c.n.d.Misseri Michele ,s.s.p.a.r.d.c.d.r.c.g.a.p.q.c.d.c.a.u.b.s.p.i.

C.u.r.d.t.p.n.r.s.p.d.v.i.v.d.r.l.c.c.Misseri Michele
,p.a.a.l.f.d.d.n.a.m.s.d.u.d.p.d.c.l.s.l.a.e.e.i.s.s.a.a.l.p.s.m.d.e.d.f.s.q.a.e.d.d.r.

S.l.s.i.h.m.e.p.t.u.p.s.c.s.r.l.d.a.a.d.H.r.i.a.r.i.t.d.s.l.i.Misseri Michele
r.d.n.c.a.r.f.(l.c.e.m.i.d.d.f.e.l.a.d.v.(s.T.d.a.c.i.Misseri Michele
n.e.a.c.d.c.f.a.p.l.c.e.a.c.o.i.s.a.p.l.s.d.c.C.s.a.l.m.a.v.l.Serrano Cosima e.l.m.a.a.e.d.c.s.i.f.c.
S.i.i.r.n.t.c.c.p.l.e.r.s.s.q.d.i.c.i.Misseri Michele
,d.a.c.i.d.a.f.d.t.p.a.s.d.s.i.s.e.d.c.f.c.a.i.f.n.c.d.s.i.I.t.l.g.d.p.e.d.c.c.n.s.d.a.s.a.v.l.f.n.p.i.s.c.e.s.s.d.d.u.
m.c.T.c.p.a.d.s.i.r.d.A.c.n.s.s.p.l.s.p.Misseri Sabrina ,a.c.l.n.d.r.l.v.

E.u.t.c.l.C.t.h.a.a.e.s.c.s.e.s.c.c.e.t.i.p.d.c.i.p.a.o.N.h.t.c.u.s.i.d.i.m.e.d.c.e.l.f.e.g.e.c.s.l.d.r.d.f.p.a.f.d.d

T.t.e.o.a.p.v.r.c.d.f.c.i.c.i.Misseri Michele s.v.p.i.s.e.p.a.s.d.c.d.r.l.C.h.v.a.r.u.s.c.n.v.l.c.c.i.Misseri
Michele n.f.m.s.i.g.d.o.u.c.c.e.c.d.d.m.c.d.o.C.a.i.g.d.s.a.p.d.d.p.d.c.r.d.c.s.a.i.s.d.e.i.a.c. S., il M.M.
non era stato nelle condizioni di riproporre l'azione posta in essere, per attuare lo strangolamento,
finendo anche per incrociare le braccia e porre in essere un'azione inidonea allo scopo, sia quando, a
seguito dei risultati della consulenza medico legale sul corpo della vittima, emerse l'oggettiva
inattendibilità delle modalità da lui riferite.

Già questa notazione, che la sentenza di merito ha più volte evocato, basta a superare i rilievi anche
svolti in ricorso, nella parte in cui sono state richiamate le coesistenti versioni narrative del M.M.
che, innanzi ai Pubblici Ministeri, accusava la figlia e nella interlocuzione con altri soggetti ribadiva
la propria responsabilità esclusiva per quel delitto.

Si deve qui osservare che tale ammissione di responsabilità, riaffermata anche nel dibattimento, non
è stata reputata frutto di una versione credibile. Il fatto che il M.M. l'avesse tenuta ferma
nell'interlocuzione con soggetti diversi dai Pubblici Ministeri non poteva valere a supportare la
veridicità del suo contenuto. Ciò perchè si trattava di versioni che non toccavano il nucleo
essenziale che aveva indotto gli stessi giudici del merito a ritenere mendace quell'accusa conta se.

In alcuno dei passaggi riferiti e richiamati in ricorso, con riguardo alle dichiarazioni rese al Pr.Gi.,
al compagno di detenzione e allo St., si era, infatti, superato il punto critico che aveva indotto a
escludere l'attendibilità del M.M..

La Corte d'assise d'appello è tornata più volte sul tema chiarendo che mai egli, come si è anticipato,
era stato nella condizione di offrire una spiegazione valida sulle modalità commissive del delitto,
contrariamente a quanto avvenuto, e in modo costante e fermo sin dall'incipit narrativo, con
riguardo alla condotta di soppressione del cadavere.

A fini di completezza la stessa Corte territoriale ha anche esattamente ridimensionato la portata e il
connesso potenziale spessore dimostrativo delle versioni rese ai soggetti indicati.

Ha al riguardo sottolineato il numero esiguo di contatti con il Pr.Gi. e con lo St.. Ancora, ha spiegato che neppure il compagno di detenzione, D.C., avesse mai annotato o segnalato, altrimenti, le occasioni e le versioni che il M.M. stesso gli avrebbe riferito sul delitto. Si trattava di particolari rilevanti ed eventi che, nella congiuntura detentiva comune, avrebbero dovuto stimolare annotazioni e appunti da parte del D.C. stesso.

La Corte di merito, dunque, lungi dal non valutare quei dati, li ha presi in considerazione, e ha escluso, con argomentazione congrua e logica, di poter loro ascrivere una apprezzabile valenza di supporto alla versione autoaccusatoria.

2.1.9 L'affermata coincidenza tra la versione di M.M. e l'alibi di M.S..

Come già diffusamente riferito nella esposizione dei motivi di doglianza, la difesa, dopo aver ripercorso i contatti telefonici via sms nelle singole frazioni orarie, ha affermato che S.S. era giunta a casa M. e non aveva incontrato M.S. (che era in bagno). Scesa in garage, si era ivi consumato il delitto, di cui era stato unico autore il M.M., sospinto da un movente sessuale, già emerso qualche giorno prima in un tentativo di approccio verso la nipotina.

La sentenza impugnata, lamenta il ricorso, ha erroneamente ritenuto che lo squillo delle 14:28:26 fosse stato fatto da M.S. utilizzando il telefono di S., per la necessità di crearsi un alibi, in un momento in cui era già sopraggiunto il decesso della ragazza. Per questa ragione i giudici territoriali avrebbero avvertito la necessità di introdurre il particolare relativo alla bugia che S. aveva rivolto ai genitori: per superare l'obiettivo significato dei dati derivanti dai tabulati e dagli orari da essi estratti e la coincidente versione di M.S., l'unica strada era affermare che S., quando aveva detto ai genitori di aver già ricevuto il messaggio della cugina per andare al mare, aveva mentito.

La sentenza impugnata, però, fornisce un'articolata e logica ricostruzione della sequenza dei dati ricavabili dai contatti telefonici nei termini seguenti:

- alle 13:59 S.A.M. aveva chiamato la M.S. e non aveva ricevuto risposta;
- alle 14:18:47 M.F., amica di S., le aveva inviato un sms, senza ricevere risposta;

la stessa M.F., dopo poco, alle 14:23:11, aveva chiamato S., per ottenere riscontro sul messaggio, e non aveva ricevuto risposta.

Il mancato riscontro di S. al messaggio ed alla chiamata dell'amica appariva inusuale, perchè, anche in ritardo, S. era solita dare un cenno di riscontro.

- Alle 14:23:31, Sp.Ma. aveva inviato alla M.S. il primo sms: il tempo di mettere il costume e vengo;
- alle 14:24:03 M.S. aveva replicato: avviso S..
- alle 14.24,30 la Sp.Ma. aveva risposto: ok;

La Sp.Ma., hanno osservato i giudici di merito, era rimasta stupita per la richiesta della M.S.: sarebbe stata, infatti, scontata la presenza di S. dalla sera precedente.

Erano seguiti gli sms da M.S. a S. delle 14:25:08 e delle 14:28:13 e, dunque, lo squillo dall'utenza della S. alla M.S. alle ore 14:28:26. - Alle 14:28:40 la M.S. aveva mandato un sms alla Sp.Ma. dal testo sto tentando in bagno;

- alle 14:31 la M.S. stessa aveva ricevuto un sms dall'amica Ci.An., cui aveva risposto;

- alle 14:35:37 un nuovo sms era stato inviato dalla medesima Ci.An., ricevuto alle 14:38:36, cui non aveva risposto;

- alle 14:39:27 la M.S. aveva inviato un sms alla Sp.Ma. dal testo: pronta.

- Alle 14:42:48 M.S., in presenza delle due sorelle Sp., aveva chiamato l'utenza di S. e non aveva ricevuto risposta.

- Altra chiamata aveva effettuato alle 14:44:24, ma l'utenza risultava disattivata.

La sequenza oraria è di rilievo non marginale. Testimonia che la ricostruzione operata dalla Corte territoriale non è frutto di un adattamento dei risultati di prova a una tesi ritenuta arbitrariamente preferibile nella ricostruzione dei fatti.

Essa risulta invece frutto di un attento ed accurato esame dei dati istruttori e degli elementi che il dibattimento stesso aveva offerto.

La Corte d'assise d'appello si è premurata di ricostruire con assoluta precisione gli orari e i segmenti storico-temporali della vicenda, partendo proprio, come era necessario e doveroso, dai movimenti della vittima.

In primo luogo ha richiamato il momento del primo rientro di S.S. presso la propria abitazione; successivamente, intorno alle ore 12:00, la ragazza era uscita nuovamente con il padre, accompagnandolo a fare la spesa e aveva fatto rientro a casa con lui. Dopo aver consumato un pasto veloce in piedi, aveva chiesto dove fosse il telo da mare e, dopo tre o quattro minuti, si era allontanata dicendo che si sarebbe recata da M.S. (cfr fl. 286). La ricostruzione del punto è stata operata attraverso le dichiarazioni di Se.Co., madre della ragazza. La Se.Co. ha, infatti, spiegato come le prime dichiarazioni sull'orario di uscita della figlia alle 14:30 fossero state fortemente condizionate da quanto la M.S. le aveva riferito in ordine all'invio di un sms a S., in correlazione al quale ella aveva ipotizzato che l'orario di uscita fosse quello di cui sopra. Solo interloquendo successivamente con la P.E., Se.Co. aveva esattamente collocato i fatti nel tempo. La stessa P.E., badante in casa S., aveva confermato che S. era uscita poco prima delle 14:00 ed aveva tenuto fermo l'orario indicato in ogni sua versione (cfr. fl. 291). Posto, dunque, che lo scontro relativo all'ultimo acquisto operato dal genitore della S. era delle 12:43, si era inferito che, avuto riguardo ai tempi tecnici, il padre e la figlia fossero tornati a casa intorno alle ore 13:00.

Eguale era certo che nessuno avesse direttamente letto o ascoltato in quel frangente il messaggio che la M.S. aveva inviato alla cugina.

Tutti i presenti avevano, in realtà, concordemente affermato che S. aveva riferito, dopo circa dieci minuti dal rientro in casa con il padre, di aver ricevuto il messaggio dalla cugina per andare al mare. Ebbene, la sentenza impugnata (cfr. fl. 295 e 296) ricostruisce con minuzia i particolari e la sequenza delle singole azioni poste in essere nell'arco temporale di interesse, considerando anche i tempi di percorrenza tra le due abitazioni, operando un'accurata comparazione cronotemporale di

tutti i dati. Spiega, invero, la Corte territoriale che, se S.S. si fosse effettivamente attivata per raggiungere la cugina dopo aver ricevuto il primo (oggettivamente rilevato) messaggio (che era delle ore 14:25:11), sarebbe giunta a casa della M. (alla luce di quanto descritto dai testi presenti su ciò che aveva fatto prima di uscire), intorno alle 14:44, in un orario, cioè, successivo al sopraggiungere di Sp.Ma. (che era arrivata in via (OMISSIS) alle 14:42, essendo stata fatta al suo cospetto e a quell'ora la prima telefonata dal cellulare della M.S. a quello della S..

La stessa Corte territoriale ha poi spiegato perchè si dovesse escludere che S. si fosse preparata prima di ricevere il messaggio e fosse uscita subito dopo averlo ricevuto (fl. 298-304), annotando come alcuno dei presenti avesse fatto riferimento alla circostanza che ella fosse rimasta all'interno dell'abitazione in attesa di ricevere l'sms dopo essersi già preparata. Avevano, piuttosto, descritto una sequenza di azioni prive di soluzione di continuità e caratterizzate da una progressione continuativa.

Tutti i dati enucleati nella decisione di merito, dunque, hanno dimostrato l'infondatezza delle censure della M.S. alla tesi che il messaggio inviato e il relativo orario fossero elementi introdotti proprio in funzione della creazione di un falso alibi in suo favore.

La tesi indicata era peraltro convalidata dalle dichiarazioni della badante in casa S., (P.E.), che aveva confermato senza esitazione che la ragazza era uscita di casa prima delle ore 14:00 (cfr. fl. 288). La sentenza impugnata si sofferma ampiamente sulle apparenti divergenze fra tali dichiarazioni e quanto affermato dai coniugi S..

Tali divergenze erano legate, oltre e più che alla condizione che vivevano i due genitori, soprattutto (come già precisato) al condizionamento derivante dai riferimenti temporali che, nell'immediatezza del fatto, aveva fornito la ricorrente.

La Corte territoriale ha anche spiegato che S.S. non sarebbe potuta uscire dopo la ricezione del messaggio della M.S. (14:25:11), poichè, se così fosse stato, la sequenza di azioni poste in essere da Se.Co., dopo l'uscita di casa della figlia non si sarebbe potuta concludere prima dell'orario in cui M.S. era giunta a casa S. (cfr. fl. 309).

2.1.10. La Corte territoriale si è soffermata anche sulla deposizione del teste Pe.An.. I giudici del merito hanno esaminato le dichiarazioni relative e ne hanno verificato l'attendibilità.

Si è dato puntuale conto della ragione per la quale si dovesse ritenere attendibile il ricordo del dichiarante là dove aveva affermato di aver visto S.S. prima delle ore 14:00, sulla strada che portava a casa M.. Risultano al riguardo valorizzati i particolari relativi al ricordo del teste, che vanno dall'orario di avvistamento, all'abbigliamento che la ragazza indossava. Il teste aveva agganciato il suo ricordo all'orario lavorativo della moglie, che era solita uscire, come aveva fatto anche quel pomeriggio, intorno alle 13:50, per recarsi a pulire gli uffici dell' O.G.. Allontanatasi la moglie, il dichiarante era entrato in casa per controllare il bambino piccolo a riposo e per uscirne immediatamente dopo. In quel frangente aveva scorto la S. e ne aveva notato gli abiti indossati.

La decisione impugnata si confronta analiticamente con i motivi d'appello (cfr. fl. 311 e ss.); esclude che vi fosse un astio del teste verso le imputate e che egli avesse reso già le prime dichiarazioni con lo scopo di infierire contro la M.S. e la S.C.. Del resto, a parte la circostanza che non aveva assunto alcun atteggiamento festante e plaudente il 26/5/2011 (cfr. fl. 316) in occasione dell'arresto della S.C., il teste, nel momento in cui aveva reso le prime dichiarazioni, ignorava sia gli

eventi indicati sia l'arresto, cui ha fatto riferimento la difesa come evento da cui inferire una sua inattendibilità.

Anche i rilievi mossi alla modifica di versione sugli orari dell'avvistamento della ragazza hanno costituito oggetto di analisi da parte dei giudici territoriali.

Si è in particolare escluso che il Pe.An. avesse lo scopo di rendere dichiarazioni contro le imputate e si è ritenuto, con motivazione immune dalle censure svolte, che era assolutamente naturale, nel divenire investigativo, che, una volta acquisito il dato relativo all'ultimo acquisto operato dal genitore della S. (che era in compagnia di S., lo stesso venisse rappresentato al dichiarante al fine di stimolarne la riflessione e il ricordo. Il Pe.An. aveva poi fornito una precisa spiegazione della rettifica dell'orario di avvistamento di S., derivata dal ricostruito collegamento del fatto col momento in cui la moglie si era allontanata per recarsi al lavoro.

Nè sul punto le dichiarazioni dell' O.G., datore di lavoro della moglie del medesimo Pe.An., esattamente ponderate e valutate dalla Corte territoriale, sono state ritenute tali da smentire il ricordo del teste.

La motivazione resa dalla Corte di merito appare immune da vizi apprezzabili in questa sede e le contestazioni mosse dalla difesa tendono in sostanza ad accreditare inammissibilmente una diversa valutazione del risultato della prova.

Anche il particolare relativo all'abbigliamento indossato da S. ha costituito oggetto di accurata valutazione ai fini della verifica dell'attendibilità del dichiarante.

Sul punto la Corte ha ritenuto di concentrare lo scrutinio sull'analisi del ricordo che il teste aveva del colore della maglietta, ricordo che induceva logicamente a ritenere che il Pe.An. avesse visto, appunto, la ragazza alle ore 13:45 e non alle 12:45 come aveva inizialmente ed erroneamente rammentato.

Infatti, alle 12:45 S.S. era ancora vestita tutta di nero. Solo dopo essere uscita di casa per l'ultima volta si era cambiata la maglietta, indossandone una di colore rosa, che il teste aveva ricordato perfettamente.

Questo dato accreditava la veridicità della dichiarazione. Il teste non avrebbe potuto riferire il particolare se non lo avesse effettivamente percepito de visu e di esso aveva avuto percezione allorquando la S. era passata innanzi la sua abitazione alle 13:45 circa.

Nè valeva a incrinare l'attendibilità del dichiarante la circostanza relativa al colore dei pantaloncini indossati dalla S. il pomeriggio del (OMISSIS), indicato come nero dal teste.

La Corte territoriale ha spiegato con argomenti plausibili la confusione che aveva generato l'errore. Si era trattato di una sovrapposizione fallace di immagini, poichè S.S. indossava quei pantaloncini neri al mattino, mentre, uscita da casa nel primissimo pomeriggio, aveva cambiato l'abbigliamento, indossando quelli di colore rosa.

2.1.11. Il ricorso, nel ripercorrere gli elementi che la sentenza ha valorizzato a carico della M.S., si sofferma su taluni snodi rilevanti, ritenuti indicativi della responsabilità della M.S. stessa, e che, secondo la ricostruzione a discarico, risulterebbero frutto di deduzioni illogiche e contraddittorie.

La sentenza impugnata, si lamenta, ha, infatti, ritenuto che il delitto avesse tratto scaturigine da un sentimento di gelosia e, in definitiva, da una lite che si era verificata la sera prima dell'omicidio tra le due ragazze (il (OMISSIS)).

Questa ricostruzione era stata duramente contraddetta dai motivi d'appello, ribadendosi che versione alternativa - e certamente meno complessa - fosse quella secondo cui l'omicidio era stato commesso dal M.M., in preda a un impulso sessuale, secondo quanto aveva ammesso inizialmente e poi confermato dopo la parentesi accusatoria verso la figlia.

Si afferma che la ricostruzione era smentita da quanto aveva dichiarato Sp.Ma..

Quest'ultima si era, in definitiva, limitata a raccontare quello che aveva riferito la M.S. e, cioè, che aveva interrotto i rapporti con R.I. e che da quel momento le occasioni per uscire si sarebbero diradate, particolare che aveva indotto tristezza nella cugina.

Non vi erano elementi per ritenere, dunque, che vi fosse stata una lite e ciò risultava escluso dalla Mo., che aveva visto S. la mattina seguente (occasione in cui si era recata anche a comprare una crema per la cugina). Non attendibili sarebbero state le percezioni della Pi.An.Co., per i contrasti che ella aveva con gli S. per ragioni connesse a talune rivelazioni che aveva fatto sul conto del genitore della vittima.

In questa ottica si è affermata l'inconsistenza del movente della gelosia, come scaturigine del delitto, e si è ribadito che esso risultava di assoluta inconsistenza, avendo la M.S., già dal precedente (OMISSIS), interrotto i rapporti con R.I..

In realtà la sentenza impugnata ricostruisce con assoluta precisione l'antefatto dell'omicidio e si dedica in maniera assolutamente ampia ai rapporti tra M.S. e R.I., mettendo in luce le dinamiche che caratterizzavano, nell'ultimo periodo, talune interferenze di S.S., che avevano determinato un certo risentimento nella cugina.

La Corte, nel ricostruire il rapporto di stretta frequentazione tra le due cugine, dedica ampi approfondimenti ai sentimenti che S.S. confidava al suo diario, cui rivolgeva l'intima confessione di iniziare a provare verso il R.I. una condizione particolare, e ciò a fronte della forte attrazione (di un vero innamoramento avevano parlato i testi escussi) che la stessa M.S. nutriva per il medesimo ragazzo (cfr. fl. 166 e ss). D'altro canto, anche Sp.Ma. aveva confermato (cfr. fl. 190) un sentimento di gelosia per R.I. nutrito da M.S. verso la cugina, poichè quest'ultima distoglieva le attenzioni del R.I. da lei, risultando il giovane alquanto proteso e orientato verso S.S..

Con una motivazione esaustiva la sentenza impugnata ha, pertanto, ricostruito i rapporti tra le due ragazze e le frizioni tra loro, legate all'interesse per R.I., condizioni che non si sarebbero potute ascrivere affatto a mere "affermazioni", come ritenuto in ricorso, là dove di esse aveva dato atto la stessa S.S. con l'annotazione, cui si è fatto cenno, vergata in diario quel (OMISSIS), giorno del suo omicidio.

A questo aspetto la sentenza impugnata dedica approfondimenti motivazionali privi di illogicità (cfr. fl. 242); dà atto del contenuto della rivelazione al diario e spiega che S. aveva annotato che M.S. si era, come al solito, ...arrabbiata... così riscontrando, da un lato, le dichiarazioni che avevano reso Sp.Ma. e la D.L.S. (sullo stato d'animo della sera del (OMISSIS)) e, dall'altro, che si trattava di contrasti oramai ripetuti, poichè la stessa S. aveva, altresì, indicato di essere "... abituata...".

Questo elemento confermava, del resto, che il contrasto in auto non sarebbe stato collegabile al dispiacere di S. per le occasioni di uscita che si sarebbero diradate. Era, piuttosto, evidente che il rapporto tra le due cugine si andava deteriorando e che ciò risalisse già a diverse e precedenti occasioni.

La sentenza dà, esattamente, conto di questo profilo. Approfondisce fra l'altro il contenuto di una conversazione tra Me.An. e la M.S. in data (OMISSIS). Durante quel colloquio, il primo aveva ricordato alla M.S. il messaggio "punitivo" che lei aveva esternato alla cugina, dicendole *expressis verbis*: fra un pò non ti porto più. A fronte dell'affermazione del Me.An., la reazione della M.S. era stata ferma e ad essa si era accompagnato il tentativo di inquinare il ricordo. Il suo interlocutore aveva, però, ribadito la percezione, confermata dall'annotazione, in pari data, che la S. aveva affidato al suo diario (M.S. sta facendo proprio la stronza con me non mi sta facendo uscire più la odio...) (cfr. fl. 245 della sentenza impugnata).

La mattina del (OMISSIS) la Pi.An.Co. aveva notato, chiaramente, uno stato di tristezza della S., presso l'abitazione M. e quella condizione d'animo è stata ragionevolmente ricondotta dai giudici territoriali a quanto ella stessa aveva vergato nel suo diario.

La sentenza impugnata si è soffermata sulla richiesta di chiarimenti che la medesima Pi.An.Co. intese rivolgere alla M.S., all'esito di alcune interviste televisive, allorquando quest'ultima aveva riferito lo stato d'animo della cugina, affermando che quella mattina S.S. era "allegra". Nella circostanza la M.S. aveva pregato la Pi.An.Co. di non riferire il reale stato d'animo della cugina nè ai giornalisti, nè ai carabinieri (cfr. sentenza fl. 262).

Non vale opporre a confutazione gli argomenti esplicitati in ricorso, sul tema specifico dello stato d'animo della S., la sera del (OMISSIS), e sulla scelta della stessa M.S. di non parlarne agli inquirenti.

La Difesa ha ritenuto che l'illogicità della ricostruzione operata in sede di merito si misuri sulle conclusioni cui i giudici territoriali sono giunti nel confrontarsi con le dichiarazioni della teste D.L..

Quest'ultima rammentava lo stato d'animo della vittima e lo aveva ricondotto alla partenza del fratello. Se la S. fosse stata contrariata per ragioni legate alla M.S., quest'ultima mai lo avrebbe riferito alla stessa D.L.. Al contrario, M.S. aveva chiarito a D.L.S. che quello stato psicologico della cugina si legava alla specifica ragione che lei aveva rappresentato alla cugina che ci sarebbero state occasioni minori di uscita e in talune occasioni aveva anche ceduto all'istinto di muovere qualche rimprovero alla cugina. Si trattava di ammissioni che avevano in qualche modo "esposto" M.S. e che non risultavano in sè logicamente coerenti, a giudizio della ricorrente, con l'ipotesi che ella volesse occultare i contrasti con S.. Una linea razionale avrebbe suggerito, nella prospettiva colpevolista, di far continuare a credere alla D.L. che il turbamento della giovane fosse da collegare alla partenza del fratello.

La spiegazione che si tende a dare in ricorso, oltre a risolversi in una proposta di ordine essenzialmente valutativo, intesa a privilegiare una versione alternativa rispetto a quella ritenuta (attraverso un ragionamento non affetto da travisamento o manifesta illogicità) dalla Corte territoriale, non tiene in effetti conto delle specifiche considerazioni svolte dalla sentenza di merito.

In particolare, il percorso esplicativo tracciato dalla ricorrente è apparso impraticabile, secondo i giudici della Corte d'assise d'appello, in quanto dello stato d'animo de quo era al corrente non la sola D.L., ma la stessa Sp.Ma., con cui le due ragazze si erano trattenute proprio la sera del (OMISSIS).

La ricostruzione operata dai giudici di merito, poi, non è circoscritta all'analisi delle dichiarazioni delle due testi ma valorizza correttamente anche la annotazione autografa posta in diario da S. la mattina seguente. Ivi la ragazza aveva espressamente rilevato che M.S. si era arrabbiata. Non vi è, pertanto, manifesta illogicità nella conclusione di ritenere acquisito storicamente il dato del contrasto tra le due cugine sul duplice presupposto delle percezioni riferite dalle due dichiaranti (D.L.S. e Sp.Ma.) e dell'annotazione sul diario della S., nel quale spiccava, tra l'altro, anche l'assenza di ogni riferimento alla tristezza per la partenza del fratello.

Il movente della gelosia e l'episodio del contrasto tra le due giovani ragazze sono stati dunque logicamente assunti a dati storici accertati, significativamente presenti a ridosso del fatto delittuoso.

Nè vale a idonea confutazione richiamare la circostanza che oramai dal (OMISSIS) la M.S. ed il R.I. avessero chiuso i rapporti. Ciò perchè quell'evento aveva, in certa misura, acuito i contrasti. Si era infatti sviluppato, come correttamente rileva la sentenza impugnata, un atteggiamento di risentimento della M.S., che accusava la cugina di non aver fatto fronte comune con lei, e di assecondare invece le lusinghe del medesimo R.I. (da ciò l'espressione che si... vendeva per due coccole..., espressione, per certi versi, riscontrata dal diario della S., laddove si mettevano a raffronto i comportamenti verso di lei tenuti rispettivamente dal R.I. - che la coccolava - e dalla M.S. - che era, al contrario, astiosa).

2.1.12. Abbigliamento. La Corte territoriale ha affrontato con precisione anche la vicenda relativa all'abbigliamento che la piccola S. indossava quel pomeriggio.

Durante un primo colloquio con l'amico Pi.Al., la M.S. aveva inizialmente e telefonicamente fatto riferimento ad un abbigliamento "da mare". In un incontro successivo con lo stesso aveva però descritto in dettaglio gli abiti (intorno alle 15:55, riferendo di: infradito, pantaloncini e maglietta rosa). Il Pi.Al., che aveva ricevuto l'indicazione, ricordava che la M.S. affermava d'averlo saputo dalla Se.Co., madre della S..

Ma Se.Co. ha negato d'aver riferito quel particolare alla M.S., smentendo quest'ultima su un dato essenziale che la Corte territoriale ha correttamente valorizzato e con il quale il ricorso non si confronta in termini approfonditi.

Nè valgono le affermazioni secondo cui la M.S. avrebbe avuto contezza dell'abbigliamento della cugina allorquando la madre aveva sporto denuncia in caserma intorno alle 17:20, poichè, ha correttamente rilevato la sentenza impugnata, rimeneva inesplicabile come la M.S. stessa avesse potuto riferire precedentemente al Pi.Al. l'abbigliamento della cugina (cfr. fil. 904 e 905 e 906, parti in cui si ricostruiscono fedelmente tutti i passaggi storici della vicenda e in cui si dimostra come fosse impossibile una conoscenza dell'ultimo abbigliamento di S.S., da parte di M.S., per comunicazione fattane da terzi). Questo dato dimostrava che la ricorrente aveva visto la cugina quel pomeriggio, andando così a integrare un ulteriore elemento di forte spessore indiziario a suo carico.

2.1.13. Nè risultano convincenti le critiche rivolte in ricorso - nonostante l'attenta ponderazione e la lucida ricostruzione di taluni passaggi rilevanti, su cui la Difesa ha inteso insistere - al punto della motivazione in cui la Corte territoriale affronta e valorizza il contrasto "dichiarativo" tra la M.S. e la Sp.Ma., sul luogo in cui la prima avrebbe atteso la seconda al momento del suo arrivo in via (OMISSIS).

Il ricorso, con un apprezzabile sforzo argomentativo, giunge a sostenere sul punto un possibile ricordo fallace della Sp.Ma., cercando così di accreditare l'erroneità dell'aver ritenuto mendace la

M.S., che affermava di aver atteso in veranda l'amica, mentre quest'ultima ricordava che la M.S. fosse già in strada.

La Corte territoriale, dando credito e rilievo al ricordo di Sp.Ma., confortato anche dalla sorella minore di quest'ultima, ha logicamente spiegato che la M.S. era uscita in strada per evitare che l'amica potesse accedere all'abitazione e/o percepire quanto accadeva al suo interno. In quel momento, infatti, S. era stata già uccisa e M.S. aveva il compito di coprire all'esterno le operazioni di spostamento del corpo.

A tale ricostruzione si è ulteriormente obiettato che la M.S. aveva comunque spiegato che, in quel preciso frangente, era fortemente preoccupata per l'assenza della cugina e non era quindi nella condizione di soffermarsi su particolari irrilevanti (come il luogo in cui aveva atteso l'amica). Prendendo atto di quanto risultava dai tabulati era in ogni caso ininfluenza il contrasto tra le due dichiarazioni. Emergeva, infatti, che alle 14:28 era stato effettuato uno squillo dal telefono di S. alla M.S. e ciò attestava che la prima era ancora in vita e che alle 14:42, alla presenza di Sp.Ma., la M.S. aveva chiamato a casa S..

La sentenza impugnata si confronta con tali deduzioni, spiegando il significato da attribuire ai contatti telefonici e indicando le ragioni che inducono a ritenere la sequenza di contatti attraverso i cellulari oggetto di artata creazione finalizzata alla costruzione di un incontestabile alibi, della cui dimostrata fallacia si è già ampiamente detto.

I dati e gli orari, in parte ricavati dai cellulari, si sono rivelati elementi spuri inidonei a sorreggere le conclusioni che ha preteso di trarne la Difesa. Alla stregua della spiegazione offerta e posta a fondamento della decisione impugnata, infatti, deve escludersi che alle 14:28 S.S. fosse ancora viva, dovendosi correlativamente concludere che quello squillo convenzionale attestasse un elemento a carico della M.S., che ne era la reale autrice per i motivi e gli scopi indicati.

E' stata, quindi, logicamente ritenuta priva di pregio la tesi della possibile confusione da parte della Sp.Ma..

Quest'ultima in effetti ricordava perfettamente i particolari (cfr. fl. 871 e ss. della sentenza).

Rammentava di aver notato M.S. all'esterno. Lo confermava anche durante un'intercettazione captata in ambientale - dove emergeva il chiaro ricordo della Sp.Ma. e il significativo intento della M.S. di inquinarlo (intercettazione del 30/9/2010 cfr. fl. 873 e 874) -.

Il dato, poi, come già accennato, era esattamente rammentato non solo da Sp.Ma., ma anche dalla sorella, Sp.Al., egualmente presente, la quale, come ha rimarcato la sentenza, lo confermò ribadendo con sicurezza che la M.S. le attendeva in strada all'esterno (cfr. fl. 839 e 871 e ss.).

Nè hanno fondamento i rilievi critici alla valorizzazione delle dichiarazioni della Sp.Ma. circa la frase che la M.S., riferendosi alla S., aveva pronunciato affermando: "l'hanno presa, l'hanno presa": frase che la M.S. medesima ricordava infatti di aver detto anche se in un secondo momento e non nell'immediato e che si legava alla naturale e sincera preoccupazione di M.S., in linea con quanto percepivano tutti gli altri soggetti, tra cui proprio la Sp.Ma. ed il Pi.Al..

In realtà la lettura offerta in sentenza è coerente (cfr. fl. 871 e ss.). La Corte territoriale si è soffermata sul punto e ha chiarito che la M.S. aveva in strada un atteggiamento agitato e volto al pianto e pronunciava le frasi indicate di allarme (l'hanno presa, l'hanno presa) a fronte di un ritardo

di pochi minuti, manifestando un anomalo e intempestivo sconvolgimento emotivo, che derivava in realtà da quanto accaduto e che aveva certamente e comunque turbato la ricorrente.

2.1.14. Non colgono nel segno neanche i rilievi, articolati in ricorso, relativi alla "confessione" stragiudiziale di M.S. alla Pi.An.Co., la sera in cui M.M., aveva fatto ritrovare il cadavere della S.: notizia appresa mentre era attivo un collegamento televisivo, cui partecipava la stessa imputata.

La questione è affrontata attraverso un richiamo alla decisione che questa Corte di cassazione aveva assunto in fase cautelare, esaminando quel tema e destrutturandolo, secondo la ricorrente, nel suo valore indiziante.

La sentenza impugnata non ha ignorato il contenuto della decisione, emessa da questa Corte, nella vicenda cautelare, il 17/5/2011.

In realtà in parte qua e con il ricorso si ripropone una questione già sollevata con l'atto di appello, su cui la Corte d'assise d'appello ha offerto ampia e adeguata motivazione (cfr. fl. 1113, 1116 e ss.). Proprio conformandosi ai rilievi della decisione anzidetta, risultano esaminate la genesi del crollo di M.M. e la reazione emotiva della figlia, che ancora alle 20:20, prima dell'interrogatorio, aveva telefonicamente invitato il padre alla calma, nel timore che potesse cedere, rompendo il "patto familiare" al silenzio.

Risulta esattamente incrociata quella premura con le dichiarazioni rese da R.I., che riferiva di aver attinto proprio dalla M.S. la preoccupazione che il genitore, persona fragile, potesse assumere colpe non sue o, ancora, tutte le colpe e farla finita lì.

Ancora, la sentenza si sofferma sul nucleo centrale della attendibilità della Pi.An.Co., tema esattamente e più volte affrontato, per ribadirne la consistenza, sia sul piano soggettivo, che oggettivo (cfr. fl. 1119), concentrando l'attenzione sui rapporti di amicizia che la Pi.An.Co. intratteneva con la M.S., presente la sera del (OMISSIS), presso l'abitazione di via (OMISSIS) e premurosa di tutelare l'amica, cui raccomandava prudenza in quel contesto e dopo che era emerso quanto aveva ammesso il di lei genitore.

La Corte territoriale ha attentamente valutato il contenuto di quanto riferito dalla Pi.An.Co., rammentando quello che la M.S. le aveva confidato. La giovane lamentava che il padre era stato incastrato. Alle repliche della Pi.An.Co. la M.S. aveva risposto dicendo che dopo sette ore anch'ella avrebbe ammesso di aver ucciso S., ma non lo aveva fatto... dopo tante ore ti viene quella cosa di dire la verità e di finirla là... però io non l'ho fatto; papà si io non sono stupida....

Espressioni significative e forti, hanno ritenuto i giudici del merito, che in certa misura si sarebbero dovute leggere alla luce di una serie di dati specifici. Il primo era il rapporto che si era creato con la Pi.An.Co., rapporto che ispirava la fiducia della M.S., che si era lasciata andare a un momento di sfogo. Il secondo era il riferimento alla "verità", che quell'affermazione in qualche modo conteneva, in uno alla comparazione tra quello che aveva fatto il padre e ciò che avrebbe potuto fare anche lei, dopo tante ore di interrogatorio, e che, tuttavia, non aveva fatto.

La Corte territoriale ha verificato e collegato quel dato alla vicenda relativa all'interrogatorio di poco precedente, del 30 settembre 2010, della M.S., atto investigativo che, al pari, era durato diverse ore e durante il quale si era registrato il fermo e duro atteggiamento della M.S. stessa, che non aveva ceduto (così come esplicitato alla Pi.An.Co., giacchè... non era stupida).

Vengono enunciate, in sentenza, le ragioni per le quali non fossero credibili le spiegazioni offerte dalla M.S. e, a fronte del contrasto con il ricordo della Pi.An.Co., si dovesse dare prevalenza a quanto quest'ultima rammentava d'aver attinto in immediato da M.S..

Ancora una volta il ricorso investe in sostanza la valutazione del risultato della prova, e ciò in difetto di qualsivoglia travisamento o illogicità manifesta nel tracciato seguito dalla motivazione della decisione impugnata, con la conseguenza che il tipo di doglianza, nello specifico punto, non sfugge al rilievo della inammissibilità.

2.1.15. Quanto allo spostamento effettuato la mattina del (OMISSIS) da M.S. e da S.C., che risultavano essersi portate in località (OMISSIS), la sentenza impugnata ne ha inferito un elemento di ulteriore portata indiziaria.

Le deduzioni proposte in ricorso trovano ampie e adeguate risposte (f1.1022 e ss.).

Si è escluso che si potessero essere recate sia la M.S. che la S.C. in quei luoghi per controllare la gradazione dell'uva, accedendo ai fondi della M.V. e che avessero, dopo poco, eseguito altro controllo sulle olive, in diversa località, per ragioni di logica e perchè in realtà smentite dalle acquisizioni processuali.

In primo luogo si è postulata illogica la spiegazione che, dopo la scomparsa della S., che avevano cercato ininterrottamente per tutto il pomeriggio del giorno precedente (ricerche proseguite anche di notte), entrambe le donne si determinassero a controllare la gradazione dell'uva per la vendemmia sui terreni dell'altra figlia. Si trattava di una spiegazione che stranamente coincideva con quella che aveva dato (in relazione a quanto aveva fatto il giorno precedente nel pomeriggio) il M.M. e che la difesa ha ritenuto perfettamente compatibile con il naturale corso degli eventi, essendosi limitate le due imputate a continuare a coltivare gli impegni quotidiani, svolgendo le verifiche necessarie in campagna.

La Corte territoriale ha evidenziato i punti critici della prospettazione a discarico, enucleando con precisione gli elementi che la smentivano.

In primo luogo ha richiamato l'intercettazione del 25/11/2010, durante la quale M.V. aveva indicato che le due donne si erano recate in quei luoghi non per controllare la gradazione, ma per affiggere dei volantini.

In secondo luogo, come già detto, ha osservato la stranezza della coincidenza con la motivazione che già aveva opposto il M.M. sulla sua presenza in quei luoghi e sulla anomala determinazione assunta in un momento temporale in cui era ancora apertamente vivo l'allarme per la scomparsa della giovane S..

Del resto, quello di controllare la gradazione alcolica non era uno degli impegni cui attendeva in ordinario la M.S., che svolgeva altro lavoro, dedicandosi non alla campagna, ma alle prestazioni casalinghe di estetista. Piuttosto, lo scrutinio dei dati ricavati dai tabulati telefonici e la verifica delle celle agganciate aveva attestato - alla luce delle cartografie catastali dei fondi di M.V. - che giammai i telefoni cellulari delle due donne potessero agganciare le celle captate, là dove entrambe si fossero limitate a raggiungere i soli fondi di M.V.. Erano infatti state interessate dagli apparecchi due distinte celle, aggancio che postulava uno spostamento anche nella zona in cui si trovava proprio il pozzo della località (OMISSIS).

La sentenza si confronta anche con la ragione per la quale il telefono della M.S. non avesse agganciato - come quello della madre - la cella (identificata con finale n. 43). Sul punto chiarisce che vi era in quella conformazione di copertura una specifica area in cui si realizzava la sovrapposizione di coperture, elemento che giustifica l'aggancio della sola cella con finale 42, escludendosi così ogni aspetto di contraddittorietà o di travisamento tra quanto acquisito e quanto ritenuto.

La motivazione conclude coerentemente che lo scopo di quell'accesso fosse proprio quello di verificare il lavoro che era stato svolto il giorno prima dal M.M. in fase di soppressione del cadavere. La S.C. sapeva, si osserva, dell'esistenza del pozzo in quella località e ciò era emerso da quanto chiarito dal teste Ri.An. (cfr. fl. 1030 della sentenza impugnata) e dall'intercettazione ambientale, all'interno del carcere, durante la quale il M.M. lo aveva rivelato ai suoi interlocutori (cfr. fl. 1031).

2.1.16. Il ricorso analizza, poi, i risultati della perizia eseguita sulle celle telefoniche.

Pur criticando, tuttavia, le conclusioni cui è addivenuta la sentenza di secondo grado, non spiega in che termini le stesse assumano carattere di decisività e possano risultare tali da incidere sul percorso logico giuridico della sentenza impugnata in guisa da metterne in discussione l'intera tenuta.

Oppone che il risultato acquisito, secondo cui il telefono di S.S. si trovasse all'interno del garage dell'abitazione in via (OMISSIS), attestava che la ragazza era stata uccisa proprio all'interno di tale luogo, in una ottica compatibile con la tesi a discarico, indicante appunto M.M. come autore di quel delitto.

La sentenza impugnata aveva dato atto che il cellulare della S. era rimasto agganciato alla cella 56001 (che serviva casa S.), casa M. e il tragitto di collegamento tra le due abitazioni) fino alle 14:42:48, in occasione della chiamata di M.S. alla medesima S.. In quest'ultima congiuntura, invece, il telefono aveva agganciato la cella 60241 (a 900 mhz). Anche l'utenza della S.C., alle 15:24:04, aveva agganciato la cella da ultimo indicata. Cella siffatta avrebbe servito, secondo le verifiche eseguite, il solo punto del garage in cui si trovava la rientranza alla base della rampa di accesso, girando a destra.

Questo dato, tuttavia, non metteva assolutamente in discussione la tesi della difesa e ne confermava, piuttosto, le conclusioni, secondo cui alle 14:42 S.S. era in garage ed era stata appena strangolata dallo zio.

Ammesso, poi, che alle 15:24 S.C. fosse, al pari, in garage, ciò non dimostrava nè la sua responsabilità, nè quella della figlia. La stessa perizia disposta non aveva comunque escluso che una chiamata effettuata dall'interno dell'abitazione potesse agganciare la cella 60241 e detto rilievo smentiva l'assunto contenuto in sentenza.

Il ricorso critica quindi la conclusione operata in sede di merito, non comprendendosi in base a quale criterio si è assunto che S.S. fosse stata uccisa in casa e trasportata poi in garage, di contro alla possibilità che l'aggancio delle celle potesse documentare proprio che la vittima era giunta presso casa M. ed era stata uccisa direttamente nella rimessa.

A giudizio della ricorrente, la decisione impugnata ha travisato l'esito dell'accertamento peritale collegiale disposto sul punto.

Contrariamente a quanto appurato inizialmente dai militari del Ros, si era in effetti accertato che anche da altri punti all'interno dell'abitazione (e non dal solo garage) fosse possibile agganciare la cella a 900 mhz, cui il telefono di S.S. si era collegato, al momento della chiamata effettuata da M.S., alle 14:42.

Al riguardo si osserva che la sentenza impugnata, diversamente da quanto prospettato dalla difesa, utilizza il traffico telefonico non come elemento unico o determinante per affermare la penale responsabilità delle imputate. Si avvale, piuttosto, di quei dati come elemento di specifica compatibilità con il costrutto accusatorio, già sufficientemente tracciato sulla scorta di altri plurimi elementi.

Primo fra questi risultava quello relativo all'uscita di S. dalla propria abitazione (cfr. fl. 797).

Utilizzando il percorso già descritto e le testimonianze di cui si disponeva e che sono state già richiamate - si è acquisito che tale uscita avvenne prima delle ore 14:00 da casa, col successivo accesso all'abitazione dei M..

La vittima aveva varcato la soglia di casa di via (OMISSIS) e ne avevano avuto contezza tutti, tanto che lo aveva indirettamente riconosciuto la stessa S.C. in una intercettazione in ambientale durante la quale, in un momento, in qualche modo liberatorio, aveva profferito la frase che quel giorno (al momento, cioè, dell'arrivo a casa di S. sarebbe stato meglio che un fulmine si fosse abbattuto sull'abitazione.

Era, dunque, certo che la ragazza era entrata e si era trattenuta presso quel domicilio ove aveva trovato la morte.

La Corte territoriale ha anche svolto, riprendendo lo scrutinio storico degli agganci operati nel tempo dai diversi cellulari, un'analisi sul funzionamento percentuale delle celle, cui i diversi apparecchi radiomobili si erano collegati.

Si è premesso che le due celle a confronto e rilevanti operavano a frequenza l'una di 1880 mhz e l'altra di 990 mhz.

Quest'ultima, si era in un primo tempo ritenuto, serviva solo un punto specifico del garage, così come indicato dalle verifiche eseguite dai Ros.

La perizia disposta, tuttavia, aveva ammesso la possibilità che anche da altre parti dell'abitazione gli apparecchi potessero agganciare quella stessa cella. La sentenza, tuttavia, ha spiegato le ragioni per le quali questa affermazione - che era stata resa in termini di possibilità - fosse concretamente improbabile nel senso che, avuto riguardo agli agganci nel tempo dei telefoni, era emerso che essi si legavano in misura ridotta alla cella a 990 mhz, la quale interveniva solo quando quella più potente - che riceveva a 1800 Mhz - non operava per la presenza di ostacoli o altre ragioni, così determinando l'intervento della cella indicata (a 900 Mhz).

In relazione alla chiamata delle 14:42 sul telefono della S. chiamata deviata al centro servizi call.farwall - il quadro a disposizione non aveva subito modifiche sostanziali, neppure all'esito della perizia disposta, cui si è già fatto riferimento.

Che il telefono si trovasse all'interno del garage (avendo agganciato la cella a 900 mhz) derivava dalla considerazione dei file di log registrati da TEMS, da cui si ricavava che i valori di frequenza

UMTS fossero particolarmente scarsi e prevalesse la frequenza 900 Mhz rispetto a quella di 1800 MHz, aspetto non riscontrabile in casa, dove si registrava una dominanza di quest'ultima (cfr. fl. 827).

La Corte territoriale ha anche esaminato il comportamento dell'apparecchio della S.C., chiarendo che - alla luce della constatazione dei periti, secondo cui v'era stato un aggancio della cella a 900 Mhz dall'abitazione - ciò era accaduto in modalità idle e per una durata infinitesimale (di 14/18 sec.), là dove in ordinario era dominante la cella a 1800 Mhz (cfr fl. 828).

Tra l'altro è stata anche richiamata, a supporto della tesi secondo cui l'omicidio fu commesso in casa e successivamente il cadavere fu trasportato in garage, l'intercettazione ambientale tra il M.M. e la moglie in carcere. Durante il colloquio entrambi, mentre erano in attesa dell'esito degli esami scientifici diretti ad appurare se una macchia rilevata sulla porta di collegamento tra l'abitazione e il garage stesso appartenesse o meno alla S.C., facevano riferimento all'ipotesi che ella si fosse ferita nel corso di operazioni di transito per quel varco.

Non risulta, in conclusione, quanto alla tematica in discussione, alcun travisamento dei dati, nè una loro lettura errata, ma una ricostruzione validamente argomentata alla luce degli elementi a disposizione e delle verifiche tecniche eseguite.

2.1.17. Il ricorso prende in esame anche la vicenda relativa alla ricerca della sim card del cellulare di S.S..

M.M. aveva affermato che, mentre era in itinere il delitto, il telefono della S. era stato raggiunto da una chiamata; era caduto e si era aperto. Convinto che potesse aver perso la scheda sim, aveva chiesto alla figlia di aiutarlo nelle ricerche, sia pur rappresentandole che avrebbero dovuto cercare una vite o una molla o altro oggetto simile.

La M.S., di converso, ha dichiarato sul punto di essere stata effettivamente coinvolta dal padre nella ricerca della sim-card. Tuttavia, il genitore le aveva rappresentato di aver rinvenuto la scheda per strada e, ipotizzando che si potesse trattare di quella del telefono della S., l'aveva presa e portata a casa, riponendola nel suo fazzoletto, per permettere ai familiari di vederla e riscontrare l'intuizione. L'aveva, però, persa e non era stato in grado di rinvenirla, dato che aveva giustificato la richiesta d'aiuto alla figlia.

Si trattava di un racconto che corrispondeva esattamente a quanto il medesimo M.M. aveva già anticipato all'ispettore di polizia l..

La Corte territoriale, nel rielaborare gli eventi, ha inferito che quel giorno il trasferimento del corpo della S. in località (OMISSIS) fu ritardato proprio dal fatto imprevisto, legato alla caduta del telefono.

Il M.M. in occasione della confessione del (OMISSIS) aveva parlato della vicenda della sim card; era tornato sul tema il giorno seguente (l'(OMISSIS)), durante altro interrogatorio e aveva collocato le ricerche posticipandole a due giorni dopo il delitto. Il (OMISSIS) in dibattimento aveva affermato di aver ricercato con la figlia la scheda dopo tre giorni, introducendo i particolari, che aveva riferito alla figlia stessa, relativi al rinvenimento della scheda presso il locale "(OMISSIS)", in uno alla convinzione del successivo smarrimento in campagna o in cantina. Dei fatti aveva, altresì, parlato con la moglie S.C..

Ancora, ne aveva parlato all'ispettore I., dicendo di aver trovato la scheda per strada e di averla smarrita ricevendo dal mpredetto l'invito a recuperarla e a consegnargliela.

Quel particolare è stato confermato sia da M.S. - che (ud. 26-112012) aveva ammesso di aver cercato la scheda che il padre le aveva detto di aver rinvenuto fortuitamente e che era convinto d'aver perso in cantina - sia dal teste I..

M.S., hanno osservato i giudici del merito, (ud. 26/11/2012) aveva dal suo canto ammesso d'aver cercato la scheda che il padre le aveva detto di aver rinvenuto fortuitamente e che era convinto d'aver perso in cantina. Lo stesso ispettore I., ascoltato, aveva confermato di essere stato convocato dalla M.S. da cui aveva ricevuto alcune delazioni sul conto del padre della S. e successivamente era stato destinatario della rivelazione da parte del M.M. del rinvenimento della scheda, rivelazione a cui la figlia stessa aveva assistito pur restando in silenzio (cfr. fl. 945).

La Corte territoriale ha ritenuto che si trattasse di una "messinscena" ordita per l'eventualità in cui, all'esito di iniziative di polizia giudiziaria, si fosse rinvenuta la scheda del telefono di S. in casa M..

Le obiezioni sollevate nel ricorso per cassazione risultano già sviluppate nei motivi d'appello e la Corte territoriale ha fornito al riguardo una risposta coerente e puntuale (cfr. sentenza fl. 947 e ss.).

Secondo la difesa, se il M.M. avesse avuto, nella commissione del delitto, l'appoggio della figlia, gli sarebbe bastato mostrarle il telefono (di cui era ancora in possesso) e chiederle di riscontrare se la sim fosse ancora ivi allocata (circostanza di fatto poi positivamente accertata).

L'obiezione è stata persuasivamente confutata col rilievo che il M.M. era impossibilitato a fare quanto indicato, poichè, in base alle direttive fornitegli, aveva avuto l'incarico di distruggere il telefono: mostrarlo alla figlia avrebbe rivelato che il telefono era stato sottratto alle fiamme, e che c'era stata violazione del "patto familiare", in relazione ai compiti cui il medesimo si era impegnato, con la conseguente necessità di fornire una serie di spiegazioni e giustificazioni che egli preferiva non dare.

2.1.18. Egualmente infondati risultano i rilievi relativi al finto ritrovamento del cellulare.

La vicenda è stata elaborata, nella prospettiva a discarico, come un elemento favorevole alla M.S. di indubbio valore.

La mattina del (OMISSIS), il M.M., chiamando la figlia, M.V., aveva dato avvio all'operazione di ritrovamento del cellulare. Questo evento, nella rielaborazione della ricorrente, documentava la sua estraneità ai fatti. Ciò perchè ammesso per ipotesi che, unitamente alla madre, avesse dato incarico al padre di distruggere gli effetti personali della cugina, dopo aver appreso la notizia del rinvenimento del telefono - avrebbe tenuto un comportamento assolutamente diverso.

Innanzitutto, si sarebbe attivata per non fare consegnare agli inquirenti il dispositivo radiomobile.

La decisione impugnata, anche in relazione alla comunicazione data via sms alla sorella M.V., alle 8.10, aveva valorizzato una tesi contraria alla M.S..

La ricorrente critica il ragionamento seguito dalla Corte territoriale, evidenziando che la scelta di far rinvenire il telefono di S., all'insaputa della moglie e della figlia, non fosse in linea con la

personalità del M.M., sempre descritto e additato come un soggetto sottomesso al carisma delle due donne.

Nè sarebbe stato prospettabile che la chiamata fatta a M.V. (ignara dei fatti) fosse un'iniziativa finalizzata ad evitare che potessero rispondere M.S. o la moglie, che, con ogni evidenza, lo avrebbero dissuaso o gli avrebbero impedito di consegnare il telefono agli inquirenti. L'erroneità di tale percorso logico risulterebbe. infatti, dal rilievo che il M.M., per timore di far sapere alla moglie e alla figlia che aveva trattenuto il telefono, ne aveva parlato proprio con M.V. che, a sua volta, lo aveva inevitabilmente detto alle persone che non avrebbero dovuto saperlo. La scelta del M.M., in sostanza, non poteva che produrre il risultato che, in ipotesi, avrebbe inteso evitare.

Il ragionamento svolto dalla Corte territoriale è, tuttavia, più articolato.

Innanzitutto, la sentenza impugnata spiega la ragione per la quale M.S., nel momento in cui aveva inviato l'sms alla sorella e, prima ancora, al momento della telefonata, non potesse aver attinto alcuna informazione dal padre, secondo quanto aveva riferito la stessa M.S..

La difesa, si precisa in sentenza (cfr. fl. 958 e ss), aveva prospettato la tesi secondo cui l'imputata si fosse convinta che si trattava del cellulare della ragazza, per la presenza delle linguette e del lucchetto, circostanza verificata interpellando Se.Co..

Tale tesi era, tuttavia, smentita da quanto aveva dichiarato al dibattimento il M.M., e la sentenza, con ragionamento logico e immune da censure, ha spiegato che la M.S. - appreso che nel frangente qualcosa non fosse andato per il verso giusto nelle operazioni di distruzione del telefono - aveva inteso esortare la sorella al silenzio e a tenere nascosta la notizia almeno fino a quando avesse avuto la possibilità di parlare direttamente con il padre, che ancora non aveva fatto ritorno presso l'abitazione.

Anche la scelta di chiamare M.V. non era stata casuale da parte del M.M..

La Corte d'assise d'appello ha, invero, spiegato che il predetto, proprio per evitare di parlare con M.S. o con la moglie, non contattava l'utenza fissa di casa. Chiamava l'altra figlia, M.V., che soggiornava temporaneamente presso l'abitazione di via (OMISSIS), poichè quest'ultima risultava l'unica persona che, all'interno della famiglia, era ancora all'oscuro di quanto accaduto. Il M.M. avvertiva, spiega la sentenza con un percorso immune da vizi, il peso del segreto che lo avrebbe indotto a rivelare nell'interrogatorio, di poco successivo, dove era stato riposto il cadavere.

La sentenza non incorre in alcuna contraddizione o illogicità quando afferma che il M.M. stesso aveva contezza che, informando la figlia M.V., ella avrebbe riferito a M.S. e alla madre del rinvenimento del cellulare. Ciò perchè il M.M. aveva avuto in realtà un obiettivo immediato, che era quello di far trovare il telefono alle forze dell'ordine.

Comunicando con M.V., egli intendeva conseguire un risultato funzionale a tale scopo e, cioè, spiazzare M.S.: alla quale, dopo la telefonata a M.V., sarebbe infatti rimasta, come unica possibilità per evitare la consegna del telefono, quella di riferire alla sorella tutto quello che era realmente accaduto.

Anche la spiegazione data dalla sentenza impugnata sul comportamento collaborativo della M.S. nell'immediato è retta da motivazione adeguata. La ragazza infatti era protesa ad appurare se il telefono rinvenuto fosse o meno quello della cugina, posto che credeva che lo stesso fosse stato già

distrutto dal genitore. Il detto comportamento è stato correttamente ritenuto a carattere obbligato, non avendo l'imputata alternative, dopo l'iniziativa del genitore. Giunta la telefonata delle 7:08, gesti o condotte diverse da quelle tenute la avrebbero esposta a rischio e a sospetti. Unica condotta cui conformarsi era, pertanto, quella tenuta.

La Corte territoriale ha anche richiamato la conversazione del 29/9/2010 spiegando esattamente le ragioni per le quali di essa non si sarebbe potuta dare la lettura invocata dalla difesa, che ne voleva trarre un elemento a favore dell'imputata.

Hanno osservato i giudici territoriali che la conversazione con Sc.Cl., tra gli altri elementi, dava conto anche del rammarico della M.S. per il rinvenimento del telefonino, per i sospetti che poteva far cadere sul padre, rammarico che prevaleva rispetto alla considerazione dell'importanza che lo stesso rinvenimento avrebbe potuto assumere per le indagini.

La stessa M.S. affermava durante quel colloquio che il telefono era senza sim card e batteria, là dove, in realtà, la sim card, alla luce delle acquisizioni processuali, era all'interno del dispositivo.

Quella affermazione si spiegava sulla base delle informazioni ricevute dal padre che aveva richiesto di cercare la scheda telefonica.

Lo stesso contenuto delle intercettazioni ambientali del 3/10/2010 confermava la preoccupazione per gli atteggiamenti del M.M. e per l'avventatezza che lo stesso mostrava e che non si riusciva più a gestire. I discorsi della S.C. e della M.S., avvenivano, peraltro, al cospetto di M.V. e si dovevano necessariamente confrontare col fatto che la stessa era all'oscuro di tutto. Non sarebbe stato semplice, annota la Corte d'assise d'appello, gestire e condividere una notizia, come quella dell'omicidio, con lei, pur se era una stretta congiunta.

Non traspare in alcun punto l'interesse delle imputate a comprendere come fosse stato possibile il rinvenimento del telefono o quanto ciò potesse contribuire alla ricostruzione dei fatti, in funzione del ritrovamento della piccola S.. I colloqui, piuttosto, si risolvono in uno scambio di battute che sono costantemente volte a criticare il M.M. e ad annotare i comportamenti improvvidi dello stesso che gli avrebbero attirato addosso le indagini, attraverso il prevedibile collegamento fra la vicenda della sim card e quella del rinvenimento del telefono cellulare.

Alla luce di questi rilievi non hanno pregio le critiche avanzate in ricorso per destrutturare l'articolato logico che sorregge l'apparato motivazionale.

In particolare, va rilevato che M.S. nell'interlocuzione con la stessa M.V. fa apparire di essere presa dalla speranza che il telefono rinvenuto sia proprio quello di S., perchè non può fare altrimenti, e deve tenere un comportamento che sia razionalmente compatibile con la circostanza che la sua interlocutrice è all'oscuro dell'omicidio.

Pur dotata di una forte personalità, non pretende di parlare con il padre, perchè lo stesso ha oramai rivelato alla medesima M.V. d'aver rinvenuto il telefono cellulare. Si tratta di un particolare rispetto al quale, nella specifica congiuntura temporale, a fronte dell'attenzione che oramai la scomparsa aveva generato, non si sarebbe potuto tenere un comportamento diverso nè nascondere il rinvenimento, per averne avuto contezza la medesima M.V., cui si sarebbero dovute spiegazioni. Non risulta affatto illogica, nè incompatibile con una ricostruzione razionale la sequenza in tal senso descritta in sentenza, nè trovano diversa spiegazione le richieste di chiarimento che M.S. rivolge alla sorella, per accertare se effettivamente il dispositivo appartenesse a S.S.. La M.S.,

infatti, spiega la sentenza, era convinta che il telefono fosse stato distrutto e non immaginava che il padre lo avesse sottratto alle fiamme. Il comportamento assunto dalla medesima M.S. è stato correttamente letto e spiegato dai giudici del merito sulla scorta di questo antefatto. L'imputata era, in definitiva, mossa dalla duplice premura di accertare quanto stesse accadendo e di conformare i suoi comportamenti alla imprevedibile e imprevista iniziativa del genitore che, dopo aver introdotto il tema della sim card, ostendendolo allo stesso ispettore I., aveva fatto rinvenire il cellulare della nipote, in maniera del tutto inaspettata.

In questa ottica vengono correlativamente interpretati i gesti di chiamare la zia, Se.Co., richiedendole, in apparenza, notizie sul telefono di S.S. e di informare i carabinieri, azione oramai obbligata, all'esito della concretizzata rivelazione. Conferma alla ricostruzione è tratta validamente dalla richiamata conversazione del 3/10/2010 tra S.C., M.S. e M.V., sul comportamento del genitore. Sono commenti, ancora, condizionati dalla inconsapevolezza di M.V. sui fatti, ma che lasciano trasparire un giudizio di avventatezza e non condivisione riguardo alla condotta del M.M., foriera di una serie di rischi. Non v'è un passaggio dei colloqui stessi volto a sottolineare o rivelare un interesse delle interlocutrici per le indagini in funzione del possibile ritrovamento di S.S. che all'epoca si reputava ancora solo scomparsa.

2.1.18.1. La consegna del telefono agli inquirenti da parte del M.M., si è annotato in ricorso, avrebbe segnato un momento tipico della vicenda e avrebbe rappresentato la sua prima sostanziale confessione del delitto. Il gesto era in linea, si è osservato, con quanto accaduto nel corso dell'interrogatorio tra la notte del (OMISSIS), durante il quale M.M. aveva reso dichiarazioni contra se ed aveva fatto rinvenire il corpo della giovane nipote.

In questa cornice la difesa ha annotato come la sentenza non abbia seguito una valutazione lineare dei risultati dimostrativi e, piuttosto, con argomenti mossi dal pregiudizio, abbia disatteso la prova certa di innocenza di M.S..

In realtà la decisione impugnata, dopo aver ponderato nella specifica forza dimostrativa ciascun elemento di prova ne ha operato uno scrutinio di gravità intrinseca e lo ha inserito in un percorso logico complessivo da cui è discesa la prova della responsabilità.

Il rinvenimento del telefono cellulare è indubbiamente uno dei momenti centrali nell'evoluzione delle indagini, e correttamente, in via logico-deduttiva, la sentenza lo collega a una serie di elementi ulteriori che, al pari, pondera approfonditamente.

Tra questi c'è anche la conversazione della M.S. con Sc.Cl., poco dopo il rinvenimento del telefono.

M.S. interloquiva (la conversazione è riportata integralmente anche nei motivi d'appello - fl. 400 e ss. - e nella sentenza - fl. 962 e ss.), conformando i suoi atteggiamenti alla rivelazione del genitore, che era stata un'iniziativa imprevedibile e inaspettata nella specifica congiuntura. Era un'iniziativa che la sentenza ha immediatamente collegato al contenuto del soliloquio, durante il quale erano, invero, emersi elementi contrari alla ipotesi che il M.M. fosse l'autore del delitto di omicidio. Valorizzando questi elementi, anche singolarmente valutati, la sentenza impugnata ha escluso la possibilità di leggerli nel senso, proposto dalla difesa, che se ne inferisse la prova di innocenza della M.S. e di colpevolezza esclusiva del genitore.

2.1.19. Il ricorso denuncia anche la erronea valorizzazione dell'apporto dichiarativo di Bu.Gi..

Sul tema riepiloga le due diverse versioni che si confrontano nella fattispecie. L'una, che avrebbe visto nascere una lite tra le due ragazze, per motivi non spiegati, nè altrimenti conosciuti, cui sarebbe seguita la fuga di S.S. dall'abitazione di Via (OMISSIS); dunque, l'inseguimento da parte di S.C. della ragazza; l'atteggiamento di costrizione finalizzato a farla salire in auto e il rientro presso l'abitazione ove S. aveva trovato la morte, strangolata dalla S.C. e dalla M.S.. L'altra, che, in maniera piana e lineare, vedeva autore unico del delitto il M.M., che aveva ceduto ad un raptus sessuale ed aveva reagito al rifiuto della ragazza alle sue avances.

Inspiegabilmente, secondo la difesa, la sentenza impugnata avrebbe preferito la prima ipotesi, elaborando una serie di elementi in stridente contrasto con i parametri della logica e con sovvertimento di una serie di principi giuridici.

La prima versione, seguita in sentenza, si collegava al racconto dell'episodio relativo all'inseguimento e al "sequestro" di S.S. da parte della S.C., fatto entrato nella cognizione processuale attraverso la dichiarazione del Bu.Gi., riferita da terzi, con cui lo stesso ne aveva fatto parola. Il canale di conoscenza, tuttavia, lamenta la ricorrente, violava la regola del contraddittorio nella formazione della prova e di utilizzabilità del dato narrato, poichè esso risultava non confermato dalle fonti di riferimento.

In particolare, Bu.Gi., pur avendo in fase investigativa riferito agli inquirenti gli eventi descritti, dopo due giorni aveva ritrattato la dichiarazione. Iscritto nel registro degli indagati si era sempre, nel contraddittorio processuale, avvalso della facoltà di non rispondere sottraendosi all'interrogatorio. Il contenuto di quanto egli aveva riferito era, tuttavia, entrato nel materiale di cognizione giudiziale, attraverso le dichiarazioni rese da coloro che avevano ricevuto la dichiarazione del Bu. stesso.

Si contrapponevano, in definitiva, due categorie di soggetti: quella dei parenti del fioraio, cui egli pacificamente aveva raccontato il fatto come percepito in un sogno, e quella che era stata resa a C.V., sua dipendente. La quale aveva sì confermato d'aver saputo che il Bu. avesse parlato di un sogno, ma, interloquendo con la madre, Pi.An.Co., aveva in realtà riferito, stando al racconto della medesima Pi.An.Co., che il fatto non era stato sognato ma percepito realmente dal Bu., che, però, si rifiutava di riconoscerlo, poichè non intendeva essere coinvolto nella vicenda. Sulla stessa linea egli, nel ricordo della Pi.An.Co., aveva riferito alla C.V. che, se fosse stato chiamato, avrebbe negato la percezione reale e ribadito la versione del sogno.

La descritta doglianza relativa alla erronea valorizzazione della fonte de relato rispetto a quella di conoscenza primaria non risulta condivisibile.

La Corte territoriale, nell'affrontare la questione relativa alla attendibilità delle dichiarazioni, ha dedicato attenzione e motivazione adeguata alla vicenda, non invertendo il meccanismo logico e il rapporto tra fonte de relato e fonte diretta.

Ha esattamente enucleato la portata narrativa delle singole affermazioni; ha descritto i canali di conoscenza di ciascun dichiarante e ha indicato i punti di divergenza rilevabili tra le affermazioni rese da ciascuno.

E' stata anzitutto giudicata non rilevante la assoluzione dei soggetti che erano stati variamente incriminati per il favoreggiamento, per aver riferito di aver appreso dal Bu. della vicenda come se si fosse trattato di un sogno. Ciò perchè nei loro confronti si è profilato il ragionevole dubbio che il

Bu. stesso avesse in tal caso parlato di sogno, possibilità che incideva evidentemente sulla configurabilità del fatto tipico.

Il nucleo centrale della questione in fatto e nel suo profilo giuridico è stato individuato altrove.

Esso riguardava, in particolare, l'apporto dichiarativo di "rimbalzo", che, prendendo abbrivio dalla dichiarazione del medesimo Bu., aveva interessato la C.V. e, su iniziativa di questa, la Pi.An.Co..

In questo quadro, premesso che il Bu. non aveva mai confermato in dibattimento la sua dichiarazione, essa è stata oggetto di indiretta ricostruzione attraverso il contenuto dell'intercettazione (riportata in sentenza ai ffl. 481 e ss.), tra il predetto e la C.V. e, soprattutto, attraverso la dichiarazione della Pi.An.Co., che ne aveva avuto contezza dalla delazione fattagliene dalla figlia C.V..

L'assetto narrativo era strutturato in sintesi in tre momenti conoscitivi.

Quello di Pi.An.Co., che affermava d'aver saputo da C.V. che il fatto descritto e raccontato alla stessa dal Bu. era vero; quello della C.V. che, al contrario, ribadiva che si era trattato di un sogno; quello indirettamente attinto attraverso l'intercettazione, durante la quale il Bu. raccomandava alla C.V. di confermare che si era trattato di un sogno.

Altrettanto certo, nello statuto formativo della prova "complessa", era che il Bu. non avesse deposto, avvalendosi, nell'esercizio dei suoi diritti, della facoltà di non rispondere.

Riassumendo, pertanto, la fonte diretta e primaria (che aveva conoscenza dei fatti) si era sottratta al contraddittorio; quella di primo grado e de relato dalla prima aveva deposto (confermando la tesi del sogno); quella de relato di secondo grado (la Pi.An.Co.) - avente causa cognitiva dalla C.V. - aveva deposto, affermando d'aver appreso, nel racconto rivoltole, di un evento realmente percepito e vissuto dalla fonte diretta.

La sentenza non sovverte i canoni logici, nè ignora la valenza del contraddittorio nella formazione della prova. Anzi, proprio valorizzando il contraddittorio sulle fonti de relato di primo e secondo grado e ponderando i contenuti delle relative deposizioni, opera un giudizio di verosimiglianza e di attendibilità delle rispettive dichiarazioni, a fronte della scelta della fonte diretta di sottrarsi al confronto avvalendosi di una legittima facoltà riconosciutagli dalla legge.

In realtà e a ben vedere, gli elementi valorizzati dalla sentenza impugnata per risolvere il problema di coordinamento tra le distinte deposizioni sono diversi.

Non è la sola frase della Pi.An.Co., inviata via facebook al Bu., con cui, per indurre il teste a dire la verità, affermava lo sappiamo che non è un sogno, a fondare la conclusione adottata in sentenza.

In realtà la Corte territoriale ha spiegato adeguatamente le ragioni che inducevano a ritenere attendibile la Pi.An.Co. sul punto, pur a fronte della dichiarazione di C.V., resa in rogatoria, che aveva confermato d'aver appreso dal Bu. che si era trattato di un sogno.

Non appare determinante la mancata spiegazione dell'atteggiamento del Bu., che aveva prima dichiarato alle forze dell'ordine di aver visto la scena, per, poi, ritrattare a distanza di due giorni. Il cambio di rotta, ricondotto, anche durante l'intercettazione testè richiamata, a una sorta di pressione operata dagli inquirenti (che lo avrebbero indotto a dire cose non rispondenti alla realtà) non ha

persuaso i giudici della Corte d'assise d'appello. Che hanno, invero, spiegato perchè la credibilità della fonte di secondo grado dovesse essere preferita a quella della C.V.. Quest'ultima, infatti, si è sottolineato in sentenza (M. 494 e 495), a fronte delle affermazioni di P.C. - secondo cui il genero Bu. aveva addirittura raccontato di uno strangolamento in auto della S. - aveva avuto una reazione di indubbia fermezza, negando d'aver mai appreso quel particolare da Bu.Gi. e aggiungendo che, se le fosse stato riferito, si sarebbe recata personalmente dai carabinieri.

Questa reazione, si è annotato in sentenza, non era spiegabile sul presupposto di aver ricevuto il racconto di un sogno, perchè, se così fosse stato, il particolare riferito dalla P.C. sarebbe stato ininfluenza e non avrebbe suscitato affatto quella presa di posizione da parte della C.V., che, fino a quel momento, aveva solo esortato il Bu. a recarsi dagli inquirenti per renderli partecipi di quanto occorsogli. Secondo un itinerario logico ineccepibile, i giudici della Corte d'assise d'appello hanno ritenuto che la reazione della C.V. si giustificava proprio sul presupposto che il Bu. aveva ab origine parlato della vicenda come un fatto vero.

La Corte territoriale ha, ancora, valorizzato i particolari rammentati nel racconto della C.V.. Questa aveva confermato che, allorché il Bu. raccontava l'episodio, parlava di brividi, pelle d'oca e insonnia, reazioni che si conciliavano con la realtà della percezione e non con un mero sogno (cfr. fl. 492, 495), essendo essi indicativi d'un turbamento che solo un fatto reale avrebbe potuto indurre.

La sentenza, ancora, spiega che, se si fosse trattato di un sogno, la C.V. non avrebbe avuto ragione di sollecitare il Bu. a recarsi dai carabinieri e di richiamarne la coscienza di genitore.

L'intesa di tenere il segreto sulla vicenda, oggetto della intimazione fatta alla C.V. dal Bu., non trovava ancora, secondo i giudici del merito, logica spiegazione in una genesi del racconto da matrice onirica, e ciò anche alla stregua delle reazioni che il racconto stesso suscitava.

L'intercettazione tra il Bu. e la C.V. (che precedeva di 26 giorni l'ascolto in rogatoria di C.V.) dava contezza definitiva della realtà delle cose, consentendo il superamento dei dubbi opposti sul punto dalla difesa.

La C.V. non aveva confermato di aver appreso dal Bu. che si trattasse di un fatto vero (secondo quanto invece aveva riferito alla madre Pi.An.Co.), poichè era amica dell'uomo, a cui significativamente rammentava, durante l'intercettazione, che non lo aveva mai "inguaiato", neppure in questa occasione (cfr. fl. 496).

La Corte ha analizzato il testo della conversazione e ha evidenziato che il suo stesso ascolto rivelava tratti decisi e assertivi sulla versione che il Bu. esigeva che la C.V. confermasse (...quando abbiamo parlato... abbiamo parlato di sogno e basta....).

Il confronto e le repliche sui rapporti tra i due vedevano la donna ribadire con fermezza la sua lealtà, corredata dall'espressione: non ho detto niente.

In tale contesto la lealtà veniva richiamata, non in funzione della verità, ma in relazione alla circostanza di non aver riferito niente, secondo un patto di fedeltà siglato dai due colloquanti. Se si fosse trattato effettivamente solo di un sogno, tutto questo coacervo di preoccupazioni, raccomandazioni, impegni e promesse reciproche sarebbe stato sostanzialmente inesplicabile.

La stessa C.V. aveva in realtà in qualche modo contestato l'atteggiamento assunto dal Bu., facendovi un critico riferimento (.. che rispetto, se tu pensi che è giusto così.. tu sai quello che hai raccontato quello che hai detto...).

L'interlocuzione - che postulava distinti argomenti sottintesi (dal patto di silenzio ai riferimenti ad un proplatato rapporto tra la C.V. e il Bu.) - si conformava, come già accennato, ad un impegno di lealtà non legato alla verità ma all'intesa raggiunta sul mantenimento del silenzio sull'effettiva realtà della vicenda, alla cui luce, evidentemente, la donna aveva introdotto la contestazione... tu sai quello che hai raccontato, quello che hai detto..., espressione cui seguiva il tentativo del Bu., nei successivi passaggi del colloquio, di addurre una qualche giustificazione, attribuendo agli inquirenti indebite pressioni per indurlo a raccontare come veri eventi solo sognati.

In questa luce va letto il detto passaggio relativo alla giustificazione, che ha costituito oggetto di specifica doglianza negli argomenti sviluppati in ricorso, in funzione di accreditare l'assunto di un clima investigativo particolare che aveva contrassegnato le modalità di conduzione delle indagini influenzandone i risultati.

La motivazione della Corte territoriale è, però, del tutto coerente anche sul punto.

Si è richiamato il verbale oggetto della citata giustificazione e il relativo orario di apertura e chiusura (ore 10,00 ore 14,07), al fine di sottolinearne la congruità, in ragione del contenuto delle dichiarazioni e della loro complessità e importanza ai fini investigativi. Nè compete a questa Corte di svolgere un giudizio di congruenza quanto agli orari indicati e alla durata dell'atto istruttorio-investigativo, in relazione al contenuto delle affermazioni rese e verbalizzate, a fronte della motivazione che, sul punto, la Corte territoriale ha esplicitato senza vizi rilevabili sul piano della legittimità e in assenza di denunce circa le modalità di assunzione delle dichiarazioni.

La Corte d'assise d'appello ha in particolare annotato (cfr. fl. 500) come il nucleo centrale di quelle dichiarazioni richiedesse una verifica di serietà sulla fonte dichiarativa e sul contenuto di ciò che riferiva, proprio in ragione dell'importanza che ne poteva derivare. Nè vale semplicisticamente parametrare la durata della scena (ridotta a pochi attimi) alla durata della verbalizzazione del relativo racconto, assumendo che questa non si sarebbe potuta protrarre per quattro ore.

L'argomento, sviluppato in questi termini, è frutto di fraintendimenti logici.

La necessità della esatta ricostruzione della scena vista e della vicenda raccontata dal teste non poteva, infatti, non richiedere una serie di approfondimenti investigativi per saggiare la possibilità che quelle informazioni fossero state attinte e capire, innanzitutto, le ragioni per le quali il teste si trovasse in quel luogo.

Imponeva poi, attraverso una selezione dei particolari, l'acquisizione del maggior numero di dettagli che potessero permettere il migliore inquadramento della scena percepita quale tradotta nel racconto della fonte. Richiedeva, infine, ai verbalizzanti, anche in fase di redazione del singolo verbale, di richiamare all'attenzione del dichiarante il contenuto del portato narrativo chiedendo eventualmente precisazioni o correzioni. Ciò attraverso domande, anche ripetute e incalzanti. Si comprende allora come il ragionamento della Corte territoriale non sia censurabile e come in esso non si scorga alcuno dei vizi denunciati.

2.1.19.1. La Corte territoriale nella selezione degli argomenti confortanti l'assunto che la C.V. avesse parlato alla madre di un fatto vero, ha valorizzato anche il passaggio della conversazione intercettata, nel quale il Bu. diceva espressamente alla C.V.: tu solamente la sai la storia... e basta.

La sentenza impugnata sottolinea come questo passaggio della conversazione sia significativo, a dimostrazione della veridicità della versione riferita solo alla C.V., quale riportata dalla Pi.An.Co. che da lei l'aveva appresa, e del fatto che invece la moglie del Bu. e gli altri familiari non ne avessero contezza, avendo sentito parlare sempre e solo di un sogno.

La Corte d'assise d'appello, poi, ha anche ampiamente spiegato come dalla iniziale ammissione dei fatti, come realtà, da parte del Bu. erano derivate una serie di propalazioni e illazioni su un rapporto tra la C.V. e il dichiarante, vicenda di cui si parlava anche durante l'intercettazione dell'1/6/2011 e la cui diffusione non era stata affatto gradita alla stessa C.V..

Questo dato spiega anche la ragione per la quale il medesimo Bu. non avesse assunto la determinazione di "correggere" la ritrattazione e di tornare alla prima dichiarazione resa. Nella tesi prospettata della difesa, invero, egli avrebbe ben potuto "restaurare il vero" e andare esente da responsabilità, rendendo dichiarazioni correttive non oltre la chiusura del dibattimento. Al contrario il Bu. si era avvalso della facoltà di non rispondere e aveva con ciò precluso a se stesso la possibilità di beneficiare della causa di non punibilità di cui all'art. 376 c.p., comma 1.

Ma il Bu., come si è visto, si era determinato a non dire la verità non solo per un atteggiamento di omertà - che pure aveva influenzato la sua decisione bensì anche per evitare di dover dare una serie di spiegazioni sulle ragioni per le quali si trovasse in quel luogo, con l'eventuale necessità di chiarire ulteriori particolari, legati al rapporto con la C.V..

Nè vale richiamare - come massima di esperienza - la circostanza che un soggetto, a fronte della possibilità di uscire, con una ritrattazione, da una realtà processuale scomoda, decide di non farlo, per inferire da ciò (implicitamente) la verità di quanto detto precedentemente e che l'eventuale ritrattazione si sarebbe risolta, in sostanza, in un mendacio.

Il fioraio avrebbe, cioè, deciso di non rispondere in dibattimento perchè se lo avesse fatto avrebbe potuto solo confermare la versione secondo cui si era trattato di un sogno.

Tale conclusione è agevolmente confutabile col rilievo che la scelta di non rispondere all'esame dibattimentale, esercizio di un diritto dell'imputato di fatto collegato o connesso, ben poteva derivare dalla volontà di tenere ferma la strada oramai intrapresa, di non confermare delle prime dichiarazioni, per la stessa ragione per cui, nella fase investigativa, le stesse erano state modificate con una sostanziale ritrattazione. L'iniziativa, all'evidenza, avrebbe prodotto - come di fatto avvenuto - l'inutilizzabilità di quanto dichiarato contro le imputate, salvo che nella specie, constando quel portato narrativo attraverso canali diversi, è stata possibile al giudice una valutazione di quanto era stato, comunque, acquisito attraverso le fonti de relato e l'intercettazione.

Da ciò la conseguenza, correttamente ritenuta, che l'iniziativa di non rispondere non dimostrava ex se che il Bu. avesse detto il vero parlando di sogno.

In questa prospettiva, sia il fatto (emerso dall'intercettazione) che solo la C.V. sapeva la storia e basta, sia la volontà di non essere coinvolto in una vicenda giudiziaria che, via via, assumeva rilevanza mediatica, avevano in concreto orientato la decisione del Bu..

Quanto alla circostanza che i suoi parenti potessero fruire del medesimo trattamento di non punibilità e ciò nonostante non avessero ritrattato la dichiarazione che si assumeva mendace, essa non muta i termini della questione. La decisione di assoluzione e le spiegazioni rese attestano che non v'era ragione nè spinta a rettificare dichiarazioni che all'evidenza erano state loro rese dal Bu., come percepite in un sogno. La conversazione intercettata tra il medesimo Bu. e la C.V. - in cui si ribadiva che lei fosse l'unica a sapere la storia - dimostrava esattamente che il fioraio avesse reso due versioni. L'una interloquendo con i parenti, ai quali aveva parlato di un sogno e, l'altra, con la C.V., a cui soltanto aveva detto la verità e, cioè, che si trattava di un fatto vero (cfr. fl. 531). La donna aveva riferito alla madre (Pi.An.Co.) proprio quanto indicato, pur senza, significativamente, rivelare la fonte e, quando la madre aveva scoperto di chi si trattasse, le aveva specificato che la fonte medesima, se convocata, avrebbe negato e detto che si era trattato di un sogno.

Risultano, in definitiva, ininfluenti e non decisivi i riferimenti alle posizioni della P.C., del C.A. e di Sc.An..

Da quanto esposto discende la correttezza della conclusione della prevalenza riconosciuta dalla Corte territoriale alle dichiarazioni della Pi.An.Co. rispetto a quelle della C.V. e l'esclusione dei travisamenti e vizi di motivazione denunciati con il ricorso.

2.1.19.2. Neppure può ritenersi condivisibile la critica afferente l'aspetto temporale della rivelazione dei fatti alla C.V. e la denuncia di travisamento del risultato dell'istruttoria dibattimentale, in relazione ai dati tratti dall'esame testimoniale di s.g., moglie del Bu.. La testimone aveva riferito, si è annotato, che il marito era sereno il (OMISSIS), al suo rientro da (OMISSIS), e che aveva manifestato turbamento il giorno successivo, allorquando si era appreso della scomparsa di S.S.. La sentenza impugnata, a giudizio della ricorrente, è incorsa nel travisamento della deposizione, poichè ha collegato il turbamento del giorno seguente la scomparsa di S.S. alla scena che sarebbe stata vista il giorno stesso della scomparsa, là dove la teste aveva, invece, chiarito che quello stato d'animo si legava alla circostanza che anche i Bu. erano genitori.

Il lamentato travisamento non sussiste.

In realtà, attraverso l'argomento indicato e sviluppato in ricorso si muove in sostanza una censura di valenza puramente valutativa alla motivazione, pretendendo di sottoporre a questa Corte l'esame di profili insindacabili in sede di legittimità.

La ricorrente non prospetta in fatto un vizio inerente l'oggettività del dato informativo (che si sarebbe dato esistente mentre non esisteva o, viceversa, inesistente mentre esisteva) e si determina, piuttosto, a una mera critica del percorso valutativo seguito dal giudice di merito. La Corte territoriale non ha, in effetti, riportato le proprie conclusioni come conseguenza diretta del contenuto della deposizione della teste s., ma le ha dedotte attraverso gli stati d'animo da essa descritti, con riferimento alla tranquillità notata nel marito il (OMISSIS) e al "turbamento" riscontrato nelle ore successive.

Lungi dal travisare le informazioni provenienti dalla teste s. si è in via logica interpretata quella descrizione, collegando tale turbamento allo spavento, suscitato nell'uomo dall'apprendimento del fatto che la ragazza, coinvolta nell'episodio del rapimento da lui visto, fosse scomparsa e non se ne avessero notizie dal giorno precedente (cfr. fl. 534).

L'episodio accresceva l'inquietudine del fioraio, combattuto tra la consapevolezza dell'importanza della vicenda osservata e la volontà di restare estraneo alle indagini e di non esservi coinvolto (cfr. fl. 476).

Non valgono a smentire la struttura logica della decisione le considerazioni svolte in ricorso sulla sequenza temporale e sulle dichiarazioni della s.. Si è, sul punto, obiettato che il fioraio, se avesse effettivamente visto una scena reale, non avrebbe avuto motivo di non riferire immediatamente alla moglie quanto accaduto e, in caso di sogno così reale da turbarlo e da indurlo a credere che fosse un fatto vero, le avrebbe chiesto di aiutarlo a rammentare se avesse fatto una consegna di fiori il (OMISSIS).

La sentenza impugnata anche sul punto ha offerto una risposta appagante e immune da ogni difetto.

Ha spiegato le ragioni che inducevano a ritenere Pi.An.Co. attendibile sull'epoca in cui la figlia le aveva parlato per la prima volta della vicenda relativa all'avvistamento della S.C. che costringeva a salire in auto la nipote. Il racconto del Bu. alla C.V. era avvenuto prima del ritrovamento del corpo di S.S. (intorno al (OMISSIS)). Dopo pochi giorni dall'aver appreso la notizia (massimo una settimana) la C.V. stessa ne aveva parlato alla madre. Fallace, pertanto, si rivelava il ricordo sul punto della medesima s. (cfr. fl. 492).

Gli argomenti a confutazione della tesi accolta in sentenza sono stati respinti per una ragione essenziale scaturita dall'attento esame dell'intero materiale probatorio e in particolare delle fonti di prova sul tema in esame.

In particolare il Bu., immediatamente dopo la scomparsa della ragazza, pur turbato da quanto aveva visto, consolidava il suo ricordo. Rammentava quello che aveva visto, cui probabilmente non aveva dato neppure immediato rilievo e peso, trattandosi, comunque, di un confronto, sia pur connotato da costrizione, tra zia e nipote.

Egli, si legge in sentenza, aveva ritenuto di non interferire. Il passare dei giorni e il consolidarsi della vicenda lo avevano indotto a tornare sull'episodio e alla riflessione su quanto percepito.

Seguendo questo filo logico, la decisione impugnata supera efficacemente gli argomenti difensivi. Invero, la non tempestività della richiesta rivolta alla s. di rammentare se avesse fatto una consegna di fiori quel (OMISSIS) poteva avere plurime cause e non definire alcunchè di rilevante ai fini del nodo da sciogliere. Si poteva trattare, infatti, di un semplice modo per dialogare di un evento che aveva tenuto per sè, sino a quel momento, introducendo, indi, la vicenda del sogno alla moglie.

Questo rilievo nella sentenza impugnata è supportato da quanto emergente dal colloquio oggetto dell'intercettazione telefonica dell'1/6/2011, che rispondeva adeguatamente all'argomento difensivo secondo cui il fioraio, se avesse visto realmente la scena, ne avrebbe parlato immediatamente alla moglie.

In detto colloquio, infatti, era lo stesso Bu. a dire alla C.V. di essere l'unica persona che sapeva la storia... e basta.

Nel ragionamento valutativo della Corte territoriale questo dato ha guidato correttamente l'intero sviluppo logico della ricostruzione della vicenda, rendendo inattendibili le diverse interpretazioni al riguardo proposte nel ricorso.

2.1.19.3. Quanto alle dichiarazioni rese da P.C. (nelle sommarie informazioni del 13/6/2011 anche richiamate in ricorso), si deve osservare che la sentenza impugnata ne offre una spiegazione logica e priva di contraddizioni. Chiarisce in particolare (cfr. fl. 647) che l'accesso alla masseria "(OMISSIS)" indicato dalla suocera (la P.C., appunto) non fu collegato alla necessità di appurare la consegna di fiori in data (OMISSIS), ma si legava alla necessità di contattare N.G., per indurlo a negare falsamente che la consegna c'era stata.

A conferma di tale ricostruzione si registra l'intervento del N.G. su T.M.A.. Quest'ultima aveva visto la consegna di fiori e su di lei intervenne il N.G. dandole indicazioni, senza sapere di essere intercettato, su quanto avrebbe dovuto falsamente riferire ai carabinieri in ordine all'orario in cui si era allontanata dalla struttura.

2.1.20. Il ricorso esamina, poi, gli elementi di riscontro che la sentenza ha ritenuto esistenti a supporto della tesi che il fioraio avesse detto la verità.

2.1.20.1. Annota la ricorrente come non v'era alcun elemento documentale che attestasse la consegna di fiori il (OMISSIS) ad (OMISSIS), in orario compatibile con la scomparsa di S.S.. Il Bu. aveva solo acquistato a (OMISSIS) i fiori alle 16:40, come indicato nella fattura n. 3005 emessa dal (OMISSIS) s.r.l..

Valorizzando attraverso un metodo discutibile le dichiarazioni della s.g., si è invece ritenuto, secondo la ricorrente, che il Bu. stesso quel pomeriggio fosse uscito intorno alle 14:00 ed avesse fatto rientro intorno alle 17:15/17:20. Posto come orario di uscita quello delle 14:00, si è inferito che vi fossero almeno due ore in cui il fioraio, trattenutosi ad (OMISSIS), sarebbe stato nella condizione di assistere alla scena descritta.

La descritta metodologia seguita per la ricostruzione dei fatti viene denunciata come un sistema teso ad adattare le prove allo scopo da raggiungere.

Le critiche articolate finiscono, però, per risolversi nella proposizione di un'ipotesi ricostruttiva alternativa, peraltro astratta e, per certi versi, in contrasto con il risultato istruttorio.

A sostegno dell'argomentazione secondo cui il Bu. quel pomeriggio sarebbe rimasto a casa in un orario compatibile con il viaggio successivo a (OMISSIS), si è in effetti postulato che si sarebbe mosso poco prima delle ore 16:00; ciò perchè, si è precisato in ricorso, il mercato dei fiori apriva intorno alle 16:30 e l'acquisto ivi operato era documentato alle successive 16:40, mentre, distando i due centri poco più di venti chilometri, il tratto viario si sarebbe percorso in circa 18 minuti.

Tale argomentazione si traduce in una pura ipotesi che non si concilia con il dato istruttorio specifico.

La Corte territoriale, lungi dall'operare deduzioni arbitrarie o fondate su convincimenti soggettivi non collegati al risultato della prova, ha richiamato la deposizione della moglie del Bu., che aveva spiegato quali fossero i comportamenti del marito, nei giovedì del periodo estivo, giorno settimanale in cui egli soleva recarsi a Levarano a comprare i fiori.

Da quella dichiarazione è emerso un comportamento abitudinario del medesimo Bu., cui lo stesso derogava, anticipato l'uscita da casa, nei soli casi in cui avesse avuto in programma consegne di fiori.

La sistematica usanza di uscire alle 14:00 era consuetudine che la s. aveva riscontrato e che aveva, pertanto, riferito come costante e non come eccezione o come evento straordinario. Non si trattava, dunque, di ipotizzare gesti meccanici o equiparare i comportamenti umani a quelli di automi, ma di prendere atto di una dichiarazione testimoniale che la Corte territoriale non poteva interpretato in termini diversi - in particolare secondo la lettura suggerita dalla Difesa - pena il travisamento del relativo contenuto.

Nè l'esame della s., nè il suo controesame hanno evidenziato ragioni a sostegno della tesi che il Bu. quel giorno fosse uscito in orario diverso da quello che ella aveva indicato.

Del tutto arbitraria sarebbe quindi stata l'affermazione di un'uscita da casa da parte del fioraio in orario ampiamente successivo a quello che la moglie aveva indicato.

Nell'esercizio di una libera scelta processuale, il Bu. non ha inteso dire cosa avesse fatto nell'arco temporale in discorso; si tratta, però, di una questione diversa. Non residua, invece, spazio concreto per mettere in discussione il ragionamento sviluppato dalla Corte territoriale sotto il profilo di un vizio di contraddittorietà o manifesta illogicità sull'orario di uscita dall'abitazione in quel pomeriggio del (OMISSIS).

Il ricordo della P.C. relativo al successivo intervento su N.G. (tema anche affrontato e su cui la Corte territoriale ha correttamente motivato) e quello della Pi.An.Co. su quanto appreso dalla T.M. completano il tracciato logico-ricostruttivo - sugli spostamenti del Bu. (cfr. fl. 605) e sulla connessa compatibilità della sua presenza nel luogo dell'avvistamento (vicino la scuola, tra via (OMISSIS), appunto, e via (OMISSIS), cioè, in via (OMISSIS) - che la Corte d'assise d'appello ha ritenuto percorribile con un ragionamento che non risulta sindacabile in questa sede, perchè privo di contraddittorietà testuali o manifesta illogicità.

2.1.20.2. Il ricorso si occupa, poi, della vicenda relativa all'avvistamento del fioraio da parte di T.M.A., suocera di N.G., titolare della struttura (OMISSIS).

Critica l'impostazione seguita dalla sentenza impugnata, sottolineando in primo luogo come la T. ai sensi dell'art. 199 c.p.p. si fosse avvalsa della facoltà di non rispondere. Le sue dichiarazioni non erano, pertanto, entrate in dibattito attraverso la sua escussione diretta, ma attraverso il racconto che ne aveva fatto nuovamente Pi.An.Co., motore esecutivo dell'indagine. Ciò avrebbe determinato una vera aberrazione nella ricostruzione complessiva della vicenda. Infatti, il livello primario di conoscenza su quanto aveva visto il fioraio si era acquisito attraverso le dichiarazioni doppiamente de relato della Pi.An.Co. e il riscontro sul momento e sul luogo in cui era avvenuto l'avvistamento si ritraeva, ancora una volta, dalle dichiarazioni, sempre de relato, di Pi.An.Co. sulla presenza del predetto presso la struttura (OMISSIS).

Deve al contrario osservarsi che la Corte territoriale ha utilizzato uno statuto valutativo corretto e del tutto conforme all'art. 195 c.p.p.. Alcun dubbio si può avanzare sulla utilizzabilità della dichiarazione resa de relato dalla Pi.An.Co. su quanto aveva dichiarato inizialmente la T.M., avvalsi, in un momento successivo, della facoltà di non rispondere.

La norma anzidetta riserva, infatti, al giudice la valutazione del dato acquisito dalla fonte de relato, allorquando il teste primario, fonte della conoscenza diretta, sia stato chiamato a deporre e non abbia confermato quanto detto dalla fonte de relato o abbia opposto la facoltà di non sottoporsi ad esame. L'inutilizzabilità della dichiarazione è riservata ai soli casi in cui il teste primario non sia chiamato al confronto in dibattito.

La sentenza impugnata richiama con precisione le dichiarazioni di Pi.An.Co., per come provenienti dalla T.M. (cfr. fl. 609 e 611). Durante un evento presso la struttura di suo genero N.G., la T.M. aveva visto la consegna di un addobbo floreale effettuata con un pulmino bianco. Aveva, ironicamente, commentato il comportamento del Bu., che prima aveva ammesso e, poi, ritrattato la percezione della scena del sequestro di S.S. da parte della S.C.. La Corte territoriale anche sul punto ha svolto un approfondito esame della attendibilità della fonte de relato chiarendo che i particolari riferiti erano di tale valenza che non potevano non essere conosciuti se non attraverso una fonte diretta che ne avesse reso delazione, trasmettendoli come dati veridici. Si sono richiamati anche la conformazione fisica di colui che aveva consegnato i fiori, esattamente rispondente a quella del Bu., il tipo di furgoncino utilizzato e gli accertamenti svolti dal luogotenente ca.an. in sito. In particolare sul punto si era appreso che mentre dalla stanza nr. 102 - che la T.M. stava sistemando - non era possibile vedere il retro della struttura, era, di converso, possibile scorgere quanto accadeva sul fronte e sulla via (OMISSIS) che dal (OMISSIS) conduceva alla masseria (OMISSIS). Si trattava di particolari che non erano noti a Pi.An.Co. e che questa aveva dovuto apprendere necessariamente dalla T.M. presente in sito.

Proprio la consegna dalla porta posteriore della struttura escludeva che la T.M. si potesse essere confusa o potesse aver percepito la presenza del c.. La sentenza impugnata sul punto ha offerto spiegazioni precise, chiarendo, da un lato, che la diversità del furgone descritto escludesse ipotesi siffatta, ma, soprattutto, che la torta era stata consegnata dal retro, là dove la donna aveva riferito di una consegna operata dal fronte della struttura.

Sono esaminate e spiegate le dichiarazioni della Z., responsabile di sala e si è chiarito (cfr. fl. 641) perchè la stessa non potesse aver avuto sotto controllo anche la consegna estemporanea dell'addobbo floreale. In quella congiuntura, infatti, era stata richiesta anche la stanza a disposizione degli ospiti, poichè sarebbe stata eventualmente necessaria come appoggio per le esigenze della piccola figlia dei coniugi che era ancora in fasce e della quale si festeggiava, nella stessa circostanza, il battesimo (cfr. fl. 641).

Da derivava la necessità di sistemare la stanza, ancora non pronta, e di corredarla, in segno augurale, di un addobbo la cui fornitura era stata richiesta al Bu..

La critica articolata in ricorso non si confronta con un dato essenziale che, nello specifico capitolo di prova, oggetto di scrutinio, ha un ruolo nient'affatto marginale.

Si tratta del favoreggiamento del N.G., considerato un elemento di portata centrale, sul quale il ricorso dell'imputata non ha offerto una spiegazione idonea a offrire elementi di segno opposto alla logica intrinseca del gesto, quale ravvisata dalla sentenza.

Il N.G., infatti, (si legge in sentenza al fl. 642) aveva avvertito la suocera T.M., su richiesta dei carabinieri e a mezzo del telefono, della convocazione.

Successivamente, e in maniera riservata, aveva nuovamente chiamato la donna invitandola a dichiarare di essere andata via, il (OMISSIS) tra le 12:30 e le 13:00.

La spiegazione di comportamento siffatto da parte del N.G. appariva evidente.

Secondo i giudici della Corte d'assise d'appello era volto ad escludere la presenza della T.M. presso la struttura nella fascia oraria in cui aveva visto la consegna dei fiori. Il ricorso non si confronta adeguatamente con la motivazione sviluppata sul punto (cfr. fl. 642).

La Corte d'assise d'appello ha, invero, spiegato che il N.G. assunse quella determinazione prima di sapere cosa i carabinieri volessero chiedere alla suocera. Egli era, in sostanza, mosso dall'unica premura di collocare la T.M. in un luogo diverso proprio nel segmento temporale rilevante per le investigazioni. Non è affatto illogica, dunque, la conclusione ritratta e l'affermazione che egli fosse a conoscenza della effettività della consegna dell'addobbo, da parte del Bu., e che gli constasse, altresì, che la T.M. avesse visto la consegna, avendo la stessa evidentemente commentato l'evento in famiglia, come aveva fatto con la Pi.An.Co..

Si era trattato di una induzione ad un mendacio mirato, ricco di significato da un punto di vista logico-indiziario che si inseriva perfettamente nelle valide spiegazioni che la sentenza di merito ha dato (cfr. fl. 644 e ss.). Si abbinava, tra l'altro, all'elemento che attestava anche il mendacio del N.G. stesso sul fatto di non aver avuto contatti con il Bu. prima degli eventi. Era, infatti, certo, e lo aveva dichiarato la P.C. (nel verbale del 13/6/2011, acquisito come corpo del reato di favoreggiamento), che il Bu. si era recato presso la struttura (OMISSIS), per parlare con i titolari e sapere se avesse fatto una consegna di fiori quel (OMISSIS).

In questa cornice si è completato il percorso ricostruttivo dei movimenti del medesimo Bu. e si è ritenuto che lo stesso avesse eseguito l'accesso presso la struttura in questione proprio per indurne i responsabili a negare che fosse stata effettuata la consegna. A tale intesa si riconnetteva la successiva condotta del N.G., con il suo mendacio e la pressione sulla suocera per le dichiarazioni da rendere circa l'orario in cui si era allontanata.

Le verifiche sulla consegna di fiori in quel primissimo pomeriggio erano state riferite, oltre che dalla P.C., anche da Sc.An., cognata del Bu..

Anche quest'ultima aveva confermato di rammentare di aver ascoltato in ambito familiare che il cognato aveva consegnato i fiori presso un ristorante o una pizzeria quel pomeriggio (cfr. sentenza fl. 555, 561, 646): dato che è stato validamente valorizzato a supporto della prima dichiarazione della madre, in abbinamento con la circostanza che in quel giorno del (OMISSIS) il fioraio avesse fatto un'unica consegna ad un unico soggetto e presso una sola struttura.

Nè valgono a destrutturare la logica della sentenza impugnata le critiche contenute in ricorso sul tragitto seguito dal Bu. e ricostruito analiticamente nelle sue diverse possibilità (fl. 650-654 della sentenza impugnata).

Si osserva in ricorso che se il fioraio si fosse dovuto recare a (OMISSIS) al mercato dei fiori alle ore 16,00, non v'era motivo di transitare nei pressi dell'incrocio e di fare quella strada con un anticipo come quello postulato dalla sentenza impugnata.

In realtà la decisione in esame evidenzia che, in ogni caso, la meta finale quel pomeriggio sarebbe stata per il Bu. il mercato dei fiori. Egli, pertanto, per spostarsi dalla masseria (OMISSIS) avrebbe dovuto, comunque e in ogni caso, attraversare l'incrocio che conduceva anche a via (OMISSIS) e si sarebbe dovuto portare necessariamente in una zona compatibile con quella dell'avvistamento.

Ciò rende la motivazione della decisione coerente con il risultato della verifica e, soprattutto, con lo scopo della ricostruzione avente il solo obiettivo di appurare se, accertata la presenza del Bu. presso (OMISSIS), vi fosse la possibilità del transito sulla strada indicata, luogo dell'avvistamento. Che ciò fosse avvenuto, perchè in quel frangente specifico egli si stava recando a (OMISSIS) o si stava recando a prendere la C.V. (come aveva indicato la sentenza di primo grado), non muta il

significato logico-dimostrativo del dato, semplicemente volto ad appurare se il Bu., dalla sua posizione, fosse tenuto o meno a passare per quel tratto viario.

La risposta data in senso positivo è, pertanto, coerente con i dati istruttori e si iscrive perfettamente nel percorso logico tracciato dalla sentenza impugnata.

2.1.21. Smentiti dai precisi rilievi contenuti in sentenza risultano, ancora, gli argomenti sviluppati in ricorso sulla posizione e sullo spostamento della vettura Opel Astra della S.C..

Lamenta la ricorrente che i giudici territoriali avrebbero impropriamente valorizzato dichiarazioni e percezioni del tutto estemporanee della Mo. e della Sp.Ma., per inferirne uno spostamento dell'autovettura.

Ora, la Mo. - che tra le 13:50 e le 13:55 si stava recando al mare con il marito - era intima amica di M.S., oltre ad essere sua vicina di casa. Aveva in animo di invitarla e perciò aveva chiesto al marito di rallentare di fronte alla villetta M.. Lo scopo era di verificare se l'amica fosse in veranda; appurato che non era lì, aveva, tuttavia, notato la posizione delle due vetture, che ha ricordato perfettamente, spiegando che la Opel Astra della S.C. era parcheggiata oltre il primo terreno, confinante con la proprietà M., e aveva la parte anteriore rivolta verso via (OMISSIS).

Sp.Ma. a sua volta - ha annotato la Corte - alle 14:41 aveva, del pari, notato la medesima vettura Opel Astra ma l'aveva specificamente collocata in una posizione diversa, tra il cancelletto e la cantina, posizione confermata anche dalla dichiarazione di M.S. (cfr. sentenza fl. 658).

Valorizzando in modo corretto i dati derivanti dalle due deposizioni si è, dunque, aggiunto un elemento a comprova dello spostamento dell'auto, idoneo a confortare l'assunto che la S.C. avesse effettivamente inseguito la piccola S.S., come raccontato dal Bu. alla C.V..

2.1.22. Infondati egualmente risultano i rilievi articolati sulle dichiarazioni rese da M.D..

Sul punto deve annotarsi che la sentenza di merito ha indicato le modalità di identificazione, da parte del M.D., della vettura della S.C. e ha spiegato che ciò era avvenuto allorquando la donna, il (OMISSIS), unitamente alla figlia M.S., si era presentata presso la sua abitazione per parlare con M.F., al fine di avere notizie su S.S., della quale la prima era amica.

Nel vedere la vettura, il M.D. ne aveva riconosciuto le caratteristiche e aveva notato che si trattava dell'auto che aveva visto il (OMISSIS).

Lo stesso, durante le audizioni del 3 settembre 2010 e del 18 novembre 2010, si era limitato a chiarire solo che il soggetto che aveva notato con baffi e possibile parrucca era colui che guidava il furgone e non la vettura.

Non aveva, tuttavia, il 18 novembre, chiarisce la sentenza impugnata, riferito che l'auto appartenesse alla S.C. (nonostante avesse quella consapevolezza già dal precedente 4 settembre), poichè non aveva ritenuto opportuno farne menzione, essendosi concentrato sulla sola presenza di un soggetto che appariva camuffato e che destava la sua attenzione per tale anomalia.

Dopo l'arresto di M.M. e di M.S. aveva meditato sulle visite ricevute ai primi di settembre ed era stato colto da un timore che la stessa sentenza definisce irrazionale (667 e ss.). Il M.D. aveva successivamente riferito agli inquirenti l'identificazione dell'autovettura, spiegando anche di aver

notato sulla stessa la presenza del portapacchi e della cordicella ad esso legata (che nella percezione della scena descritta aveva scambiato per una macchiolina bianca).

La Corte territoriale ha fornito una spiegazione sulla ritrosia iniziale del M.D. e ha chiarito (cfr. fl. 669) che proprio all'esito di quanto dichiarato il 4.2.2011 nel corso di un'intervista e di quello che aveva detto la p.c. (sommarie informazioni del 4/4/2011), si decise a riferire i fatti il 2 giugno 2011.

2.1.22.1. Nè vale a destituire di fondamento il costruito della sentenza impugnata la critica articolata in ricorso sugli orari in cui il M.D. aveva effettuato l'avvistamento a cui aveva fatto riferimento.

La sentenza impugnata ha rimarcato che il M.D. stesso aveva confermato in dibattimento quanto detto in fase di indagini il 2/6/2011 e, cioè, di aver visto la vettura tra le ore 14:00 e le ore 14:20.

La Corte territoriale ha spiegato perchè l'orario delle 14:35, 14:40 non fosse attendibile (come orario in cui il teste era giunto ad (OMISSIS)) ed ha ricostruito nei particolari i segmenti temporali che avevano caratterizzato la giornata lavorativa del medesimo dichiarante.

In questa prospettiva si è evidenziato un iniziale lavoro, fino alle 12:35, il trattenimento per altra attività lavorativa per circa un'ora, un'ora e mezza e il rientro ad (OMISSIS) da (OMISSIS), luogo la cui distanza dall'incrocio indicato di via (OMISSIS) era percorribile in circa 7 minuti. Questi dati, analiticamente esaminati e scrutinati nella valenza oggettiva, hanno indotto la Corte d'assise d'appello a ritenere che si giungesse intorno alle 14:15, 14:10, orario compatibile con la dichiarazione che, comunque, il teste aveva reso, di aver fatto rientro ad (OMISSIS) tra le 14:00 e le 14:20.

La stessa sentenza dà inoltre atto della sensazione di sconcerto delle ospiti, percepita da M.D. e dalla figlia M.F. (cfr. fl. 792), allorquando il primo le informò, in occasione della loro prima visita del (OMISSIS), che aveva visto transitare, il (OMISSIS), un'autovettura come quella della S.C..

La sentenza sottolinea che lo sguardo perplesso non si accompagnò ad alcuna iniziativa tesa ad acquisire ulteriori informazioni per comprendere chi potesse essere stato avvistato dal M.D., al fine di renderne edotti gli investigatori.

La sentenza impugnata spiega che la S.C. il giorno seguente mise in atto un depistaggio, recandosi nuovamente a casa del M.D. ed esortandolo a rettificare la sua dichiarazione sul colore del furgone, nel senso di precisare che era bianco. Al riguardo la stessa S.C. ebbe addirittura a riferirgli che un suo nipote aveva visto un furgone bianco che aveva preso S. e lo invitava, quindi, a dire la stessa cosa ai carabinieri (cfr. fl. 702 e 703). Nella stessa linea si iscriveva il terzo accesso, della M.S., presso l'abitazione dei M., finalizzato a ottenere informazioni sulla modifica di versione relativa all'uomo con i baffi (collocato, nella versione rettificata, alla guida del furgone) e che aveva in sostanza lo scopo di distogliere ogni possibile attenzione e sospetto dalla vettura Opel Astra della madre.

Anche questo elemento, in uno alle dichiarazioni del M.D., della figlia e della moglie, corrobora il dato che la vettura della S.C. circolava per le strade di (OMISSIS) in un orario compatibile con il sequestro di S.S. e con quanto visto dal Bu..

I motivi di appello, anche riportati sul punto, risultano, pertanto, esattamente scrutinati dalla Corte d'assise d'appello e disattesi con una motivazione frutto di una ricostruzione logica e coerente con tutti i dati istruttori.

Nè vale, a confutazione, opporre che non si sia chiarito in che termini si concretizzasse il depistaggio della S.C. allorquando tentava di indurre il M.D. a rettificare le dichiarazioni rese per farle coincidere con quanto ella asseriva avesse visto il nipote. Ottenere, in quella specifica congiuntura investigativa - e tanto più all'esito della percezione che il teste aveva avuto modo di manifestare (spiegando di aver visto la Opel Astra, collegata infine con certezza alla donna) -, una convergenza dichiarativa di quel rilievo, significava, si è invece visto, allontanare ogni possibile sospetto da sè, privilegiando come nucleo centrale da approfondire la pista del rapimento da parte di un soggetto con un furgone bianco.

2.2. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato e va respinto. Si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione sul capo F relativo alla calunnia contestata alla M.S. come consumata in danno della P.E..

L'argomento impiegato e sviluppato non risulta idoneo a mettere in discussione la logica della decisione sul punto. Non vale il richiamo alla circostanza che la M.S. si fosse semplicemente limitata a mettere a conoscenza degli inquirenti alcuni comportamenti che la zia le aveva confidato sulle abitudini della P.E., per escludere la sussistenza del fatto. A parte la genericità del motivo, non può fare a meno di osservarsi come la sentenza impugnata affronti la questione della calunnia in maniera adeguata e osservi che l'iniziativa della M.S. - che risulta dal verbale di s.i.t. dell'8/9/2010, acquisito come corpo del reato di calunnia - attesta come furono trasmessi ai carabinieri non meri sospetti indotti dalla zia, ma notizie che erano frutto di un preciso disegno, volto anch'esso a dare corpo a piste esterne alla sua famiglia.

La sentenza annota come M.S. era stata smentita direttamente dalla zia, madre di S.S., che aveva riferito di aver cominciato a dubitare della badante, proprio per quanto M.S. stessa le diceva, sia pure sulla base di sospetti derivanti da voci circolanti nel paese.

Si precisa come le percezioni e i sospetti rivelati agli inquirenti sul conto della P.E. avessero avuto l'effetto di far convergere l'attenzione investigativa sulla badante.

Corretti risultano, infine, i rilievi in ordine al presupposto dell'innocenza della persona "accusata" e al fatto che le circostanze indizianti non siano state prospettate in termini tali da poter essere considerate una "denuncia" in senso stretto.

Ai fini della calunnia, invero, non rileva in sè la forma di rappresentazione della notizia integrante la falsa accusa, ma la circostanza che, attraverso la delazione, si renda comunque noto all'Autorità un fatto idoneo all'apertura di indagini a carico dell'innocente.

Il motivo di ricorso va, dunque, respinto, perchè infondato.

2.3. Fondato è, invece, il terzo motivo con cui la Difesa invoca, in relazione al capo C dell'imputazione, l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 112 c.p., comma 1, n. 1.

La soppressione del cadavere di S.S. fu operazione concertata tra l'imputata e la madre, della cui esecuzione fu incaricato il M.M.. Non risulta, tuttavia, dall'istruttoria dibattimentale che lo stesso avesse concretamente reso partecipi anche le donne dell'intenzione di servirsi dell'ausilio del fratello e del nipote, coinvolti poi di fatto nell'operazione. Non sussistono, pertanto, i presupposti per la comunicazione ad entrambe della circostanza aggravante del numero delle persone.

Per la comunicabilità dell'indicata aggravante ai concorrenti, infatti, è necessario, da un lato, il dato storico della partecipazione al reato di cinque o più persone e, dall'altro, in ragione del regime subiettivo di imputazione delle circostanze, la consapevolezza su tale numero minimo di concorrenti, (indipendentemente dall'accertamento di colpevolezza di ciascuno di essi).

Nè, nel caso di specie, si è al cospetto di un'ipotesi in cui le modalità commissive del fatto avrebbero comunque imposto la partecipazione di un numero di persone pari o superiore a cinque, così implicando, da parte di ciascuno dei concorrenti, la necessaria postulazione d'una partecipazione plurisoggettiva conforme al disposto di cui all'art. 112 c.p., comma 1, n. 1.

La circostanza aggravante va, pertanto, esclusa. Avendo la stessa inciso sulla determinazione del trattamento sanzionatorio relativo al capo C della rubrica, va espunta la relativa pena e ridotta proporzionalmente, di conseguenza, la durata dell'isolamento diurno inflitto in applicazione dell'art. 72 c.p., per effetto dell'irrogazione della pena dell'ergastolo, in una all'aumento, per continuazione, di complessivi anni tredici di reclusione. In particolare, ai fini che qui interessano, per il concorso nel delitto di soppressione di cadavere è stata determinata in aumento la pena di anni sette di reclusione (partendo da una pena base di anni cinque di reclusione, accresciuta di un anno di reclusione per ciascuna delle due aggravanti). Attraverso l'imputazione proporzionale sul complessivo periodo di isolamento diurno, quantificato in mesi sei, si determina l'aumento relativo alla circostanza aggravante espunta in quello di giorni quindici, periodo che va, pertanto, eliminato, dall'indicato isolamento diurno.

2.4. Con il quarto motivo si denuncia la nullità della sentenza per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, da ritenere altresì prevalenti sulle aggravanti contestate.

Senonchè, la sentenza impugnata si sofferma ampiamente sul tema della concedibilità delle circostanze attenuanti generiche e la motivazione di diniego resa non è affetta da alcuno dei vizi denunciati che possano autorizzare la Corte di legittimità a intervenire sul punto.

La Corte d'assise d'appello ha in concreto motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, richiamando la decisione di primo grado e i profili della gravità del fatto e della capacità a delinquere.

Risultano compiutamente valorizzati, in senso ostativo alla concessione delle circostanze indicate, i numerosi elementi emersi in sede di istruttoria dibattimentale relativi a tutte le fasi della vicenda delittuosa. In particolare vengono richiamati (cfr. 123 fl. 1252) una serie di dati scrutinati, e posti a fondamento della decisione, che qualificano le modalità commissive del delitto ed evidenziano la fredda pianificazione d'una strategia finalizzata, attraverso comportamenti spregiudicati, obliqui e fuorvianti, al conseguimento dell'impunità.

Si sottolinea, ancora, il comportamento della M.S., che rese interviste, strumentalizzando i media, e deviò le investigazioni, ponendosi, in fase immediatamente successiva al delitto, come astuto e freddo motore propulsivo delle stesse in direzione di piste fasulle.

Ne derivava, in definitiva, una giustificata valutazione di non meritevolezza del beneficio del trattamento di favore (cfr. fl. 1252, 1253, 1254).

Le considerazioni svolte impongono il rigetto del motivo.

2.5. Con il quinto motivo di ricorso si duole la ricorrente della nullità della sentenza per vizio di motivazione in ordine al delitto di sequestro di persona.

Si richiamano al riguardo le dichiarazioni del Bu. e si propongono gli argomenti già ampiamente sviluppati e trattati nel primo motivo di ricorso, delle cui ragioni di infondatezza si è già detto, ai quali si aggiunge la contestazione dello stesso fatto storico della presenza della M.S. al momento del sequestro.

La sentenza impugnata ha spiegato ampiamente che, a bordo della vettura, vi erano due persone e che alla guida fosse la S.C.. La quale, scesa dall'auto, aveva costretto la S. a salire nel veicolo ove era la M.S.. E' l'intera ricostruzione degli eventi e dei dati istruttori ad aver coerentemente indotto la Corte d'assise d'appello a giungere alla conclusione indicata.

Le doglianze mosse si risolvono in dissensi sulla valutazione del compendio istruttorio logicamente compiuta dalla Corte d'assise d'appello, che non attingono la soglia della valida censura di legittimità.

I principi della logica e la sequenza dei fatti accuratamente ricostruiti nella decisione impugnata, fra i quali anche l'accertata estraneità del M.M. agli eventi verificatisi nella fase immediatamente anteriore all'omicidio, rendono esente la vizi la conclusione che alla S.C. si accompagnasse in auto proprio la figlia. Il motivo di ricorso va, pertanto, respinto.

2.6. Quanto alla invocata rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, si devono svolgere le seguenti osservazioni.

2.6.1. Sulle limitazioni che avrebbe subito il principio fissato dall'art. 111 Cost., in base al quale la prova si forma nel dibattimento e nel contraddittorio tra le parti, si è dedotto, nell'interesse della ricorrente, che in fase di indagini preliminari il M.M. si era affermato unico responsabile dell'omicidio della S.; ancora, sempre in fase di indagini, lo stesso aveva accusato la figlia M.S. di essere autrice del delitto; nel dibattimento egli aveva, al contrario, ribadito nuovamente di essere unico autore dell'omicidio.

La sentenza impugnata avrebbe inaccettabilmente svalutato detta prova formata in dibattimento nel contraddittorio delle parti.

Vengono, in sostanza, poste due questioni subordinate.

La prima è quella della efficacia probatoria della confessione effettuata in fase di indagini, temporaneamente ritrattata, e definitivamente confermata nel corso del dibattimento. Questione che si articola nel duplice quesito circa: a) l'attribuibilità, nell'ambito del sistema processuale - che privilegia, appunto, la prova formata in dibattimento - di una rilevanza autonoma e autosufficiente rispetto alle dichiarazioni rese nelle precedenti fasi procedurali alla confessione resa in dibattimento; b) la valenza della confessione di un delitto ascritto ad altri soggetti, alla luce del principio dell'accertamento di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.

L'altro tema giuridico concerne la valutazione delle dichiarazioni doppiamente de relato di Pi.An.Co..

La rilevanza della questione è relativa al fatto che, identificandosi la fonte diretta in un soggetto imputato di fatto connesso, non si sarebbe potuto applicare il regime di cui all'art. 195 c.p.p..

Ritiene il Collegio che su nessuno dei temi proposti sussistano le condizioni per rimettere la decisione alle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione.

La questione della valenza della confessione, alla luce del disposto dell'art. 111 Cost. e in relazione ai diversi profili sviluppati sul tema, va correttamente posta.

L'art. 111 Cost. fissa il principio del contraddittorio nella formazione della prova.

La norma, tuttavia, non fa riferimento, nella sua formulazione letterale, al "dibattimento" ed alla regola che la prova si formi "solo" in dibattimento. In coerenza a tale previsione, il sistema individua casi in cui la prova stessa non trova scaturigine e genesi in quella specifica fase processuale. Ad essa, ciò nonostante, è riconosciuta la medesima forza e valenza dimostrativa. Il principio cardine è in effetti quello del "contraddittorio nella formazione della prova", cui peraltro la stessa Carta costituzionale consente deroga mediante legge (art. 111 Cost., comma 4) nei casi di consenso dell'imputato, accertata impossibilità di natura oggettiva o provata condotta illecita.

Il dibattimento è indubbiamente la "sede naturale" e privilegiata in cui si esplica il contraddittorio e il momento processuale in cui il confronto pieno tra le parti, innanzi al giudice terzo, permette l'emersione del dato dimostrativo e il consolidarsi del contenuto delle prove costituendo su cui il giudice formerà il suo convincimento e baserà la decisione.

Questo non esclude, tuttavia, che là dove constino situazioni processuali tipiche la prova, nella sua formazione aderente al dettato costituzionale, possa essere anticipata a fasi pregresse (vedi l'incidente probatorio ex art. 392 c.p.p.).

Anche in quella sede la dichiarazione con forza probante costitutiva è assunta innanzi al giudice terzo e nel contraddittorio delle parti. Essa espleta valenza e forza piena, confrontandosi in termini equidimostrativi con quanto si assumerà e formerà nel corso della successiva fase dibattimentale.

Nel caso in esame, a fronte delle diverse dichiarazioni rese dalla medesima fonte narrativa (M.M.), non si ravvisa che si siano verificate, nella lettura fattane in sede di merito, incrinature del principio di formazione della prova in dibattimento o della regola del contraddittorio. Ci trova, piuttosto, dinanzi alla elaborazione di una naturale e ordinaria valutazione del risultato delle dichiarazioni stesse che, nel divenire del procedimento, si sono variamente succedute, con la sottolineatura che il nucleo centrale del tema e del confronto narrativo, nella fattispecie, risulta comunque essersi snodato attraverso quanto il M.M. ebbe modo di riferire a carico della figlia, nel contraddittorio delle parti, in incidente probatorio, e quanto, al contrario, dichiarò in fase dibattimentale, ove fu nuovamente chiamato a deporre a discarico.

La sentenza impugnata dà conto di ciò e non omette di segnalare che, mentre la primissima dichiarazione d'accusa contra se (poi ripresa in dibattimento) fu resa al Pubblico Ministero - e di essa è stata operata utilizzazione per averne concordato le parti l'acquisizione al materiale di prova - , la seconda fu resa in incidente probatorio e nel pieno rispetto dell'evocato principio del contraddittorio.

E', per sistema, sicuramente indifferente che quella dichiarazione d'accusa verso la figlia M.S. sia stata resa dal M.M. in fase di indagini e non in fase dibattimentale, poichè egli risulta aver reso la dichiarazione stessa nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e in ossequio a quanto prescrive il sistema processuale e la norma superprimaria di riferimento, che esige il solo

contraddittorio (non il confronto in una fase processuale specifica come quella del dibattimento) come metodo di formazione della prova.

Non è d'altronde, in generale, configurabile nel sistema un meccanismo legale di selezione della forza dimostrativa delle dichiarazioni, in ragione della fase in cui esse siano rese. Al cospetto di dichiarazioni comunque utilizzabili, quand'anche rese unilateralmente, ovvero acquisite nella fase dell'incidente probatorio, difformi da quelle assunte nella successiva fase del dibattimento, il contrasto non è risolvibile ipotizzando una sorta di "gerarchia legale" della forza dimostrativa, che il sistema non contempla. Ciò che rileva, piuttosto, è un problema di argomentata valutazione della prova, previa esatta individuazione del suo statuto giuridico e della eventuale esistenza di criteri legali sottostanti alla valutazione medesima.

Si tratta della tipica materia riservata alle attribuzioni giudiziali e alla verifica cui è chiamato il giudice, che deve dare conto nella motivazione, secondo il disposto dell'art. 192 c.p.p., comma 1, dei risultati acquisiti e dei criteri seguiti.

E', del resto, la stessa Relazione al Progetto preliminare del codice (p. 61) a chiarire che "l'art. 192 conferma la scelta in favore del principio del libero convincimento del giudice di cui offre una formulazione che in parte ricorda il disposto dell'art. 116 c.p.c. ("il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento...").

La giurisprudenza di questa Corte, in linea con quanto esposto, ha avuto modo di osservare che, in un sistema incentrato sul principio del libero convincimento, appare poco coerente una catalogazione gerarchica in senso piramidale dei tipi di prova secondo una loro asserita ed astratta idoneità dimostrativa, sganciata dalla specifica realtà processuale.

La valutazione dell'efficacia di un mezzo di prova, quale che esso sia, deve tenere conto della dinamica operativa del medesimo all'interno del contesto processuale in cui viene acquisito. A fronte della libertà di valutazione del giudice, non ha spazio "una prefissione normativa dell'efficacia della prova" (Sez. U, sentenza n. 20804 del 29/11/2012, dep. 14/05/2013, Aquilina, paragr. 7, non massimata sul punto).

Nel caso di specie, il confronto fra le dichiarazioni è stato ampiamente e correttamente ponderato dalla Corte d'assise d'appello, che ha attribuito al restauro dibattimentale, da parte del M.M., della prima dichiarazione autoaccusatoria alla necessità e al bisogno di coprire la figlia M.S., spiegando ampiamente le ragioni di inattendibilità di tale autoaccusa, non supportata da una descrizione chiara e credibile della fase commissiva del delitto asseritamente perpetrato, di contro alla chiarezza e specificità delle indicazioni, fornite dallo stesso soggetto, sulla fase post omicidiaria in cui era stato effettivamente e direttamente coinvolto.

Da quanto sopra discende l'assenza dei presupposti di legge per rimettere il ricorso alle Sezioni Unite sulla questione sollevata ed esaminata.

2.6.2. Quanto al tema ulteriore relativo alla dichiarazione doppiamente de relato, i rilievi, pur lucidamente esposti nel ricorso, non sono parimenti condivisibili.

E' invero, innanzitutto, pacifico che la c.d. testimonianza indiretta si configura anche in ipotesi di doppia dichiarazione de relato, cioè, in tutti quei casi in cui il teste diretto abbia riferito al teste secondario (primo passaggio conoscitivo) e che questo abbia, a sua volta, riferito il contenuto della delazione ad altro soggetto (teste de relato da de relato).

La stessa disposizione dell'art. 195 c.p.p., infatti, quando prevede, nella sua portata testuale, che il testimone, per la conoscenza di fatti, faccia riferimento ad altre persone, postula che plurime possono essere le fonti informative, con la intrinseca possibilità anche di "rimbalzi" dell'una verso l'altra, in un meccanismo complesso, richiedente ovviamente attenta e precisa valutazione da parte del giudice.

Le condizioni di utilizzabilità della dichiarazione de relato sono fissate normativamente. Vanno dalla convocazione a deporre, su richiesta (non eludibile) di parte o d'ufficio, della fonte diretta o primaria, a quello della impossibilità di tale esame.

Il tema, ampiamente affrontato in giurisprudenza (v. in particolare Sez. U, sentenza n. 20804 del 29/11/2012, dep. 14/05/2013, Aquilina), non è tale da richiedere l'intervento delle Sezioni Unite di questa Corte.

Si è già avuto modo di chiarire che, qualora la fonte primaria, identificabile nell'imputato connesso o collegato, si avvalga, ex art. 210 c.p.p., comma 4, della facoltà di non rispondere, la dichiarazione di seconda mano è, comunque, utilizzabile, anche se non sottoposta al vaglio della fonte diretta (Sez., 1, n. 26284 del 06/07/2006, Greco, Rv, 235001; Sez. 4, n. 46556 del 04/10/2004, Biancoli, Rv. 231465).

L'utilizzabilità delle dichiarazioni de relato non è subordinata alla necessaria acquisizione diretta delle dichiarazioni del soggetto di riferimento. La quale non occorre, infatti, nei casi in cui manchi la richiesta di parte o in quello in cui il giudice non ritenga di disporre d'ufficio l'audizione della fonte primaria ovvero quando l'esame di questa risulti impossibile.

La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di annotare che si è consolidato l'orientamento secondo cui, pur individuando l'art. 195 c.p.p., comma 3, casi specifici di impossibilità di esaminare l'originaria fonte della notizia (morte, infermità o irreperibilità), si è ritenuto il carattere non tassativo di tale elencazione, di guisa che possono essere individuati, nella pratica, altri casi di impossibilità oggettiva, assimilabili a quelli indicati dal legislatore (Sez. 2, n. 17107 del 22/03/2011, Cocca, Rv. 250252; Sez. 4, n. 37434 del 12/06/2003, Postiglione, Rv. 226036). Tra essi vi è indubbiamente l'ipotesi in cui le fonti dirette abbiano facoltà di non rispondere (imputato nel medesimo procedimento e imputato in procedimento connesso o collegato) o di non deporre (teste assistito, nei casi tassativamente previsti dall'art. 197-bis c.p.p., comma 4, e art. 198 c.p.p., comma 2).

E' indubbio che, in tali ipotesi, la valutazione del mezzo di prova in atti assume carattere di particolare complessità, nel senso che, provenendo da persona che riferisce fatti non per scienza diretta, impone al giudice del merito di apprezzarne l'efficacia con particolare attenzione e prudenza.

La giurisprudenza di questa Corte, ancora, ha avuto modo di spiegare che nucleo giuridico della questione è quello dell'efficacia dimostrativa della prova.

Non si pone, poi, alcun problema di compatibilità con l'art. 111 Cost., comma 4, e art. 6, comma 3, lett. d), CEDU, che postulano il principio del contraddittorio nel procedimento di formazione della prova, in quanto il controllo dialettico sulla prova si svolge sulla dichiarazione de relato che, in quanto legittimamente acquisita, risulta utilizzabile e posta a base della decisione, proprio per l'impossibilità di esaminare la fonte diretta.

L'ingresso della dichiarazione extraprocessuale nel circuito dialettico non attraverso il teste diretto, ma tramite il veicolo dei relata, non si pone, sotto alcun profilo, in contrasto con la Carta costituzionale.

Non ricorre, infatti, l'ipotesi in cui la persona che abbia in origine fornito la notizia si sottrae volontariamente, per libera scelta, all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore (art. 111 Cost., comma 4 e art. 526 c.p.p., comma 1 bis).

L'ipotesi si collega, piuttosto, all'impossibilità oggettiva di esaminare la fonte originaria, in ragione della sua qualità soggettiva.

L'art. 111 Cost., comma 5, prevede, infatti, una deroga espressa al principio del contraddittorio nella formazione della prova, per "accertata impossibilità di natura oggettiva". L'art. 195 c.p.p., comma 3, legittima l'utilizzabilità dei relata, qualora l'esame della fonte diretta risulti impossibile per le ragioni non tassative ivi indicate (morte, infermità, irreperibilità) o per altre, come si è detto, alle prime assimilabili (come accade nel caso in esame di una fonte diretta che, rivestendo lo status di imputato, non si sottopone all'esame o che abbia facoltà di astenersi dal rendere esame per altra ragione).

L'interpretazione, si è anticipato, non contrasta con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La sentenza della Corte EDU, G.C., 15/12/2011 (Al Khawaja c. Regno Unito) pur esaminando casi che non riguardano l'istituto della testimonianza indiretta ex art. 195 c.p.p., bensì quelli dell'utilizzabilità in dibattimento, ai fini della decisione, di dichiarazioni testimoniali rese nel corso delle indagini preliminari al di fuori di ogni contraddittorio, ha enunciato principi destinati ad avere ripercussioni generali. Si ammettono, in via eccezionale, deroghe al principio del contraddittorio, ritenendo non sussistente violazione della norma convenzionale, ove venga comunque assicurata l'equità complessiva del processo, bilanciando gli interessi concorrenti della difesa, della vittima del reato e dello Stato al perseguimento del colpevole. La regola della c.d. "prova unica e determinante" non può essere applicata in modo eccessivamente rigido, sì da concretare, di fronte all'impossibilità del contraddittorio riguardo alla medesima, l'automatica violazione dell'art. 6, comma 3, lett. d), CEDU. Ciò che rileva è l'equità complessiva del processo, che risulta garantita, ove esistano garanzie procedurali idonee a controbilanciare la prova "sola e determinante", attraverso la forza dimostrativa di altre prove.

La stessa Corte europea dei diritti dell'uomo - 12 dicembre 2013 (Donohoe c. Irlanda) - ha ritenuto che non vi fosse stata violazione dell'art. 6, comma 3, lett. d) CEDU, in ragione dell'impiego - ai fini di condanna - di informazioni de relato, riportate in dibattimento dal teste di polizia e apprese da un informatore, mai sentito in contraddittorio. I giudici di Strasburgo hanno, infatti, osservato che la condanna non si era fondata solo su quel dato di prova e che erano state, comunque, assicurate le condizioni di un processo equo, essendo stato garantito il diritto di interrogare il teste indiretto, così scongiurandosi l'ipotesi di un'impropria limitazione del diritto di difesa.

Nel caso di specie, si è spiegato, la Corte territoriale non ha utilizzato le dichiarazioni unilateralmente rese dalle fonti dirette, che si erano legittimamente sottratte al confronto dialettico. Al contrario, si è soffermata sulle diverse testimonianze indirette, valorizzandone, anche alla luce delle complessive risultanze processuali, il contenuto relativo, emerso in sede di contraddittorio, contenuto sul quale l'esame e il controesame del dichiarante avevano permesso ampio esercizio del diritto di difesa.

Ciò è quanto accaduto per la vicenda inerente l'avvistamento del sequestro da parte del Bu., nella quale, è bene rimarcare, la valutazione della Corte territoriale è stata doverosamente condotta con un rigore particolare, posto che le dichiarazioni doppiamente de relato (soggette comunque, come si è già detto, agli schemi regolatori degli artt. 195 e 192 c.p.p.), oltre a mancare di qualsiasi riscontro da parte della fonte originaria, sottrattasi legittimamente all'esame, erano anche smentite dalla già secondaria fonte diretta.

Al riguardo la Corte territoriale ha avuto modo di chiarire tutti i passaggi che inducevano a ritenere l'evento riferito, quale frutto di una reale percezione e non di un sogno, come in un secondo momento il Bu. (rettificando le prime dichiarazioni rese agli inquirenti) aveva voluto far intendere.

Si è esplicitato, con un ragionamento immune da vizi, perchè si è ritenuto di dare maggiore attendibilità a quanto riferito dalla Pi.An.Co., rispetto a quanto dichiarato dalla fonte diretta della sua conoscenza (la figlia C.V.), chiarendo sulla scorta di quali elementi non reggesse l'ipotesi che la C.V. si era sforzata di mantenere ferma.

Non era, infatti, possibile prestare fede alla dichiarazione di quest'ultima (che asseriva di aver appreso dal Bu. che l'avvistamento fosse frutto di un sogno) per più ragioni, emergenti in particolare dal contenuto della conversazione intercettata tra lei e il Bu..

Il colloquio attestava che C.V. aveva confermato al suo interlocutore di aver sempre detto che si era trattato di un sogno - così assicurandolo sul rispetto del patto siglato -; permetteva di recepire anche la reazione della donna alla contestazione di averlo violato (cui opponeva la replica che il Bu. sapeva quello che aveva detto). Quel dialogo lasciava emergere, ancora, che a conoscere la storia fosse la sola C.V. (che assumeva in tal modo una posizione di fonte privilegiata depositaria d'una conoscenza autentica e riservata diversa da quella degli altri, che sapevano, per quanto loro riferito, essersi trattato di un sogno).

Considerazioni rafforzative erano svolte con riferimento all'affermazione della C.V., secondo cui, se ella avesse appreso che il teste diretto aveva visto, già sulla strada, lo strangolamento, si sarebbe recata personalmente ed immediatamente dai carabinieri: affermazione, invero, priva di ragione e significato a fronte di un evento raccontato come sogno e, al contrario, ben spiegabile e rilevante sul presupposto di un racconto ricevuto come riguardante un fatto realmente percepito.

Su questi dati si è basata la corretta valutazione delle due dichiarazioni de relato compiuta dalla Corte territoriale. Al riguardo si è sviluppato un pieno contraddittorio, con ampio spazio per la confutazione difensiva della tesi della percezione reale, che invece, con ragionamento e motivazione immuni da vizi la Corte d'assise d'appello ha ritenuto di convalidare.

Da tutto quanto sopra discende che, oltre a doversi escludere ogni possibilità di configurare forme d'inutilizzabilità, non residuino spazi per l'accoglimento di censure sull'operato dei giudici territoriali.

2.6.3. Nè a soluzione diversa può indurre il richiamo alla causa di non punibilità conseguente a ritrattazione, prevista dall'art. 376 c.p., di cui il Bu. avrebbe potuto fruire se si fosse sottoposto ad esame.

Tale richiamo è suggestivo, ma non può assumere il rilievo che si vuole ascrivergli. Ciò perchè la scelta di non ritrattare è assolutamente inidonea a provare che il teste diretto avesse detto il vero parlando di "sogno".

Tale decisione si inserisce all'evidenza nell'ambito delle legittime facoltà processuali della parte, in ragione dell'iscrizione a suo carico e del riconoscimento della facoltà di non rispondere correlata proprio alla qualità di imputato di fatto collegato o connesso, separatamente giudicabile.

Si tratta di scelta afferente alla sfera interiore dell'agente, sorretta da spinte che non ponderabili e che possono restare anche sconosciute.

Dall'esercizio della facoltà di non rispondere, da parte di colui che abbia la possibilità di ritrattare il falso e manifestare il vero, sottoponendosi ad esame dibattimentale, non discende in via logica la conclusione che tale comportamento attesti che il vero sia stato precedentemente asserito e attraverso la nuova dichiarazione "liberatoria" potrebbe solo essere mendacemente negato.

Il distinguo tra vero e falso non può provenire dalla imperscrutabile e neutra scelta di non parlare, che ben può semplicemente attestare la determinazione di non modificare la precedente dichiarazione pur se mendace, per ragioni sconosciute o riconducibili a quelle stesse motivanti detto mendacio ovvero a timori più o meno vaghi di subire ulteriori pregiudizi.

I due istituti sono retti, invero, da finalità divergenti.

La facoltà di non rispondere appartiene alle facoltà processuali dell'imputato e soddisfa il canone del nemo tenetur se detegere, riconoscendo prevalenza al suo diritto al silenzio, rispetto alle esigenze conoscitive del processo.

La ritrattazione, al contrario, è una causa di non punibilità che ha natura sostanziale ed è collegata all'interesse all'accertamento del vero nel processo, garantendo al dichiarante mendace la non punibilità, là dove prima della chiusura del dibattimento ritratti il falso affermando, appunto, il vero.

Dalla scelta di non rispondere non può discendere alcuna implicazione sostanziale; nè essa può costituire la leva per tacciare di manifesta illogicità la decisione della Corte d'assise d'appello che, valorizzando compiutamente le complessive risultanze processuali, ha concluso che il Bu. si risolve a non riferire quanto realmente aveva visto, per non essere coinvolto nel processo, e persistette in questa risoluzione anche dopo l'accusa cui il suo comportamento aveva dato luogo, da cui poteva liberarsi con l'eventuale ritrattazione.

L'impostazione difensiva non vale a destrutturare il ragionamento svolto nel processo a quo.

Si è già rilevata l'imponderabilità in generale delle spinte psicologiche sottostanti la determinazione del teste di non sottoporsi all'esame dibattimentale e la conseguente impossibilità di inferire da essa concreti argomenti interpretativi, che risulterebbero del tutto ipotetici.

Opportunamente la Corte territoriale ha spiegato poi che la scelta legittima del dichiarante di non rispondere non ha inciso sull'utilizzabilità delle dichiarazioni rese de relato (essendo pienamente rispettato il disposto dell'art. 195 c.p.p. e del comma 3 in particolare), validamente sottoposte, quindi, allo scrutinio del loro contenuto, compiuto, per quanto detto, secondo un percorso immune da ogni censura.

La verifica effettuata ha portato alla ricostruzione posta a fondamento della decisione con precisa individuazione delle ragioni per le quali si è giunti alla conclusione che il Bu. avesse detto il falso allorquando aveva parlato con i terzi di un sogno e, al contrario, avesse riferito il vero solo alla

C.V., cui aveva rivelato che gli eventi percepiti erano reali, invitandola a non farne parola con alcuno.

La Corte ha spiegato perchè la donna riferì alla madre, Pi.An.Co., il fatto e lo rivelò significativamente, senza indicare, almeno all'inizio, la fonte, come fatto realmente accaduto e percepito, delazione esattamente ricostruita nel contraddittorio processuale, attraverso la dichiarazione della medesima Pi.An.Co., stimata attendibile anche a fronte della mancata conferma della figlia in parte qua. Sul punto, invero, sono state già richiamate le argomentazioni espresse e non occorre tornarvi se non per ribadire che non si rinviene traccia di manifesta illogicità nel percorso ricostruttivo seguito.

Argomenti non dissimili, in diritto, valgono per il de relato della Pi.An.Co. su quanto appreso dalla T.M.A., che, al pari, si è avvalsa della facoltà di non rispondere in quanto legata da vincolo di affinità con l'imputato N.G..

Sono state già illustrate le ragioni di merito poste a fondamento della decisione assunta e la coerenza del ragionamento seguito dalla Corte territoriale, che non ha esitato a sottolineare come l'iniziativa del N.G. sulla T.M. fosse palesemente finalizzata a condizionare la dichiarazione che la donna doveva rendere agli inquirenti, circa l'orario in cui aveva lasciato la struttura (OMISSIS). Ciò al fine di evitare che la donna potesse confermare di aver visto il Bu. accedere al locale e consegnare i fiori, così convalidando, in concreto, la presenza dello stesso in un luogo e in un orario compatibile con l'avvistamento della S.C. mentre poneva in essere il sequestro della S..

Nel caso di specie, l'esercizio della facoltà d'astensione dalla deposizione ex art. 199 c.p.p. legittimava parimenti, secondo quanto già esplicitato, l'impiego delle dichiarazioni de relato della Pi.An.Co., che aveva ricevuto la delazione dalla T.M.. Gli elementi emersi a carico del N.G. sulle ragioni dell'intervento sulla suocera (elementi che ne avevano determinato la condanna) era altro dato che supportava in via logica la dichiarazione della Pi.An.Co. e che non consentiva letture diverse da quella operata e già esposta, cui si rinvia integralmente.

2.6.4. Quanto alla necessità di disporre perizia o chiamare a interloquire le parti sul contenuto di intercettazioni telefoniche o ambientali, riascoltate in camera di consiglio e cui si era inteso dare diverso significato, rispetto a quello risultante dalle trascrizioni, va ribadito quello che si è avuto modo di esplicitare, con integrale rinvio alle considerazioni svolte nel paragrafo che precede (2.1.4.), escludenti la sussistenza delle condizioni per rimettere il tema all'esame delle Sezioni Unite di questa Corte.

Alla luce di quanto premesso il ricorso nell'interesse di M.S. va respinto ad eccezione della doglianza avanzata in relazione alla circostanza di cui all'art. 112 c.p., comma 1, n. 1, che va esclusa per le ragioni che sono state già esplicitate, con relativa rideterminazione della pena.

3. L'esame del ricorso presentato nell'interesse di S.C..

Va, altresì, respinto il ricorso presentato nell'interesse di S.C., ad eccezione della doglianza avanzata in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 112 c.p., comma 1, n. 1, di cui non v'è prova e che va, pertanto, esclusa.

Il ricorso, che pur contiene una completa e precisa rivisitazione degli elementi posti a fondamento della decisione, non è suscettibile di accoglimento.

3.1. Non condivisibili risultano gli argomenti sviluppati nel primo motivo con cui si deduce la violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 6, comma 3, lett. d) CEDU e dell'art. 192 c.p.p. in relazione alla omessa valutazione della confessione di M.M. e al mancato esame delle questioni devolute con l'atto di appello.

3.1.1. Deve in primo luogo osservarsi come le critiche rivolte alla ricostruzione operata in sentenza sono in parte coincidenti con una serie di argomenti già esaminati per la posizione di M.S., deduzioni cui si può operare rinvio.

Quanto al rinvenimento del telefono cellulare di S.S. da parte del M.M., a parte quello che si è già avuto modo di esplicitare nell'esame del medesimo argomento introdotto anche dal ricorso di M.S., deve osservarsi che si tratta di aspetti, in fatto, su cui la Corte d'assise d'appello ha offerto una spiegazione coerente e logica delle ragioni per le quali la successione degli eventi si dovesse ricostruire nei termini di una messinscena.

Qui basta ribadire, a confutazione dell'argomento a sostegno del ricorso, che la sentenza impugnata risulta aver vagliato anche l'ipotesi alternativa, adombrata a discarico, escludendola, secondo un ragionamento privo di tratti di illogicità manifesta, di contraddizioni o vizi di motivazione censurabili con il ricorso per cassazione.

Si è, infatti, spiegata la ragione per la quale la chiamata fu inoltrata dal M.M. alle ore 7:00 del mattino sul telefono cellulare della figlia, M.V.. Si è, altresì, ricostruita la logica a sostegno dell'intero gesto e dell'iniziativa simulatoria da parte del medesimo M.M., come primo e iniziale segno tangibile di un cedimento soggettivo, rispetto ad una vicenda che il medesimo non riusciva psicologicamente a gestire.

Non è, dunque, fondata - e si risolve nella pura opposizione di un'ipotesi ricostruttiva alternativa, che non tiene conto degli altri elementi dimostrativi, anche elaborati e scrutinati con attenzione dalla Corte territoriale - l'ipotesi per cui, se M.S. fosse stata al corrente dei fatti e dell'omicidio della cugina, non avrebbe tenuto il comportamento che aveva invece posto in essere. Si sarebbe, infatti, preoccupata di informare immediatamente la madre per discutere dell'iniziativa che aveva assunto il padre.

La sentenza impugnata enuclea chiaramente l'antefatto e il contesto in cui aveva avuto genesi l'iniziativa del M.M., spiegando la ragione per la quale lo stesso alle 7:08 avesse deciso di chiamare sul telefono cellulare di M.V., creando una situazione che, in definitiva, il medesimo M.m. aveva definito come una "messinscena" e da cui, tuttavia, non si sarebbe potuta operare retrocessione stante il coinvolgimento dell'altra figlia, che ignorava gli eventi e a cui si sarebbero dovute dare spiegazioni, in caso di condotte diverse e contrarie alla logica.

La sentenza ha, infatti, precisato che fu M.V. a chiamare i Carabinieri, tanto che il brigadiere B. (chiamato alle 7:22) si recò immediatamente a casa M. (fl. 951 e deposizione all'udienza dell'8/5/2012).

Le iniziative, pertanto, di chiamare Se.Co., per avere notizie, e di prodigarsi per acquisire informazioni erano, in sostanza, nella logica della sentenza impugnata, atti dovuti per la congiuntura materiale che il M.M. aveva creato, sin dal momento in cui, astenendosi dal chiamare sull'utenza fissa dell'abitazione, aveva abilmente evitato che potessero rispondere la figlia M.S. o la moglie. Entrambe, si è ritenuto, correttamente e logicamente, avrebbero con certezza cercato di indurlo a desistere dal suo proposito.

Per questa ragione ha, coerentemente, ritenuto la Corte territoriale, il M.M. chiamò sul cellulare la figlia M.V. che, temporaneamente e nel periodo estivo, soggiornava presso l'abitazione paterna di (OMISSIS).

Il ricorso nell'interesse della S.C. sul punto non tiene in adeguato conto le considerazioni svolte in sentenza (cfr. fl. 960 e ss.) e, soprattutto, dà per certo e scontato che la M.S. non avesse parlato con la madre dell'iniziativa del padre in diverse e separate occasioni. Così giunge, per un verso, ad una conclusione apodittica e, per altro, non considera il residuo materiale scrutinato dalla Corte territoriale, e in particolare il testo delle captazioni tra presenti, che coinvolgono proprio la ricorrente S.C. e M.S. (cfr. fl. 975 della sentenza impugnata).

I colloqui, per quanto qui rileva, sono richiamati proprio per sottolineare la contrarietà delle donne che ivi trapela in uno all'avversione verso M.M. per il gesto compiuto d'aver fatto rinvenire, il (OMISSIS), il telefono cellulare della S., in ragione dei rischi che ne sarebbero potuti derivare, considerato anche che l'iniziativa seguiva alla vicenda, parimenti allarmante, nella logica delle ricorrenti, del rinvenimento della sim card, già riferita all'ispettore di P.S. I..

L'ascolto dava conto della forte tensione esistente e delle urla di S.C., invitata, tra l'altro, dalle figlie a non alzare la voce. Tutti gli elementi indicati sono stati valorizzati dai giudici territoriali, unitamente all'affermazione della S.C. stessa che, interloquendo con le figlie, aveva invitato il coniuge a badare bene quando parlava, poichè aveva già fatto la frittata (cfr. sentenza fl. 976).

Si trattava di indicatori importanti, nella logica dei giudici del merito, che attestavano come le interlocutrici non si fossero mai soffermate sui fatti e sulle possibili cause della sparizione della ragazza, essendosi piuttosto concentrate sulle indagini in corso e sulle modalità attraverso cui si sarebbe dovuto agire per orientarle e, in definitiva, eluderle.

Si comprende, allora, come gli argomenti sviluppati nel primo punto del motivo di ricorso non siano condivisibili e come la Corte territoriale abbia adeguatamente esaminato, anche implicitamente, l'ipotesi alternativa proposta, ritenendola, appunto, smentita dalle altre risultanze e dalla stessa sequenza degli eventi indicati.

3.1.2. Nel secondo punto del motivo di ricorso si fa riferimento al contenuto della confessione e alle successive dichiarazioni di M.M., dichiarazioni ritenute genuine e in cui mai, nè in fase d'esclusiva accusa contra se, nè in fase successiva, il M.M. stesso aveva fatto riferimento alcuno a S.C. e a un suo ruolo di concorso nel delitto di omicidio.

Il dato non è stato affatto ignorato dai giudici del merito.

La Corte d'assise d'appello ha preso in considerazione le dichiarazioni di M.M. e ha ritenuto irrilevante la circostanza anzidetta in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputata per il concorso con la figlia nell'omicidio della S..

Ha scrutinato le diverse versioni del M.M. (fl. 1134 e ss.), esaminando la fase narrativa che partiva dall'autoaccusa e giungeva all'accusa nei confronti di M.S., che veniva, poi, ritrattata con ritorno alla versione iniziale. La Corte territoriale ha enucleato tutti gli elementi a conforto dell'inattendibilità delle dichiarazioni autoaccusatorie, sottolineando come il M.M. stesso non fosse stato in grado di descrivere con un minimo di credibilità la reale dinamica commissiva del delitto, mentre aveva offerto particolari di estrema precisione sulla fase successiva di soppressione del cadavere della S. (fl. 1148 e ss. della sentenza impugnata).

La circostanza che egli non avesse operato una chiamata in reità nei confronti della moglie non ha incidenza sul percorso logico-giuridico seguito dai giudici territoriali per pervenire alla affermazione della penale responsabilità della S.C. per il delitto in questione. Indica solo, in realtà, che a lui, come sarà a breve spiegato, non fossero stati riferiti i particolari esecutivi dell'omicidio.

3.1.3. In ordine a quanto dedotto nel terzo punto del motivo di ricorso si devono svolgere due tipi di considerazioni.

La prima è che si operano censure sulla interpretazione e sulla valutazione dei colloqui tra presenti, captati tra la S.C., il M.M. e i familiari, finendo per proporre letture diverse da quelle cui sono addivenuti i giudici del merito.

Si deduce in particolare nel ricorso che i contenuti di quei colloqui e i riferimenti operati dalla S.C. sono stati ricondotti a iniziative simulatorie attraverso un percorso interpretativo che trascura di valorizzare una serie di elementi a favore della S.C.. Costei era, in realtà, confusa per le diverse spinte dichiarative del marito e lo invitava a dire la verità. Lo faceva pur dopo aver appreso la disponibilità dello stesso a convalidare la tesi della violenza sessuale, come movente del delitto, anche se non veritiera. La medesima S.C. aveva insistito affinché il M.M. dicesse solo quello che era accaduto. Si trattava, pertanto, di dati incompatibili con una ricostruzione dei fatti secondo cui S.C. era stata parte dell'accordo commissivo del delitto di omicidio.

La seconda è che la sentenza impugnata, nel riportare i brani dei colloqui intercettati tra presenti, ha operato un approfondito esame di ciascuno di essi e collocato ogni singolo riferimento fattuale alle specifiche iniziative degli interlocutori.

In questa cornice viene valutato il colloquio del 22/11/2010 tra il M.M., la moglie S.C. e la figlia M.V., intervenuto dopo l'incidente probatorio e, dopo un periodo in cui il M.M. stesso, a far data dal 13/11/2011, aveva rifiutato di avere contatti con i familiari.

Lo stesso dicasi per i colloqui del 7/2/2011 e del 7/3/2011 (richiamato al fl. 924) e del 23/5/2011, i quali evidenziavano più elementi a carico della S.C., a partire dalle contestazioni al M.M. sulle dichiarazioni rese a carico della figlia, fino a giungere alle modalità descrittive della fase immediatamente successiva all'omicidio e prodromica alla soppressione del cadavere.

Nell'occasione, infatti, emergeva l'abitudine della donna di non accedere al garage, e si registravano sue prime affermazioni di non aver fatto accesso a quel luogo, seguite da altre che documentavano e descrivevano che ella, al contrario, vi aveva fatto ingresso dalla porta interna, e aveva, addirittura, toccato e spostato il compressore, per agevolare l'operazione di inserimento del cadavere nella vettura ed evitare che restassero tracce della presenza della S. in quel luogo (cfr. sentenza impugnata fl. 925).

Nè, come anticipato, vale a disarticolare il tracciato logico giuridico della decisione il richiamo ai testi delle conversazioni intercettate tra presenti tra l'ottobre 2010 e il febbraio 2011, durante le quali, al di là del riferimento operato alla necessità che il M.M. dicesse la verità (anche sulla vicenda relativa alla violenza sessuale in realtà non commessa), lo stesso aveva sempre affermato di essere il solo autore dell'omicidio.

La sentenza impugnata affronta il tema e valorizza in particolare l'intercettazione del colloquio, cui si è già fatto riferimento, tra il medesimo M.M. e la nipote G.M., durante il quale egli, lungi dall'attribuire a se stesso la responsabilità per l'omicidio, la esclude con chiarezza specificando di aver preso parte alla sola azione di soppressione del cadavere, che considerava tuttavia equipollente

al delitto di omicidio, del quale avvertiva perciò una sorta di responsabilità "morale", pur non avendolo commesso.

Gli elementi apparentemente favorevoli derivanti dai colloqui indicati nell'atto di ricorso per cassazione vengono motivatamente neutralizzati dalla prospettiva in cui la sentenza impugnata ha correttamente ricostruito i rapporti fra la S.C. e il M.M. e la ferma influenza della prima sul secondo, già documentata dal primo colloquio successivo alla sospensione voluta dall'uomo, verificatosi dopo l'espletamento dell'incidente probatorio, in cui la donna imputava al marito la colpa di aver perso un'occasione per scagionare la figlia M.S.. Del resto, tutte quelle conversazioni vengono riportate e coerentemente interpretate, sia nella sentenza di primo grado che in quella di secondo grado, come iniziative volte ad indurre il M.M. stesso a confermare la versione autoaccusatoria e a smentire le dichiarazioni che da ultimo aveva reso, il tutto nella finalità di scagionare la figlia e di non far emergere le ulteriori responsabilità per il delitto stesso.

La sentenza impugnata affronta accuratamente il tema dell'attendibilità del M.M. ed enuclea con precisione gli indicatori che davano conto dei tratti in cui egli si dovesse ritenere inattendibile, afferenti in particolare alla componente autoaccusatoria del narrato concernente la commissione dell'omicidio, secondo quanto già ampiamente chiarito.

Nella ricostruzione dei fatti avvenuti in via (OMISSIS) il (OMISSIS) la sentenza ha concluso che la morte della S. era avvenuta presso l'abitazione dei M. tra le 14,00 e le 14,25. La versione a discarico, elaborata nel ricorso, lamenta, al riguardo, che si siano postulati come certi, dati che, al contrario, non risultavano tali e non si è tenuto presente quanto enucleabile dagli elementi istruttori, suscettibili di una lettura del tutto piana, rispetto a quella operata nella decisione impugnata.

Si sono già esaminate nella trattazione del ricorso di M.S. le ragioni a sostegno della tesi che S.S. avesse detto una bugia sulla ricezione del messaggio per la gita al mare. La sentenza impugnata ha esaminato con attenzione minuziosa gli orari attinenti a tale fase della vicenda e ha dimostrato che, se si fosse prestata adesione alla versione alternativa della difesa, la ragazza sarebbe giunta in via (OMISSIS) dopo l'arrivo di Sp.Ma. presso l'abitazione dei M., dato inconciliabile con quanto effettivamente accaduto. La sentenza ha ragionevolmente valorizzato, tra gli altri elementi di prova sul punto, anche le dichiarazioni di P.E., con le quali il ricorso non si confronta specificamente e che risultano di indubbia rilevanza ai fini della ricostruzione degli eventi antecedenti l'uscita di casa della vittima e l'esatta indicazione dell'orario in cui la stessa si allontanò dalla propria abitazione per raggiungere quella dei M..

Gli ulteriori argomenti volti a mettere in discussione la conclusione cui è giunta la decisione sono tutti sviluppati in fatto nel ricorso e hanno trovato nella detta decisione ampia ed esaustiva risposta.

Anche la critica alla ricostruzione della versione narrativa del Bu. non incrina il solido quadro logico che la sentenza ha posto a fondamento dell'affermazione di colpevolezza.

Sul punto il ricorso riprende temi sviluppati anche dalla difesa di M.S..

Il dichiarato del Bu., si assume, era stato scorrettamente valorizzato, non essendosi considerato che egli aveva, in sostanza, parlato sempre di un sogno e non di realtà, e che tale narrato era entrato nel materiale probatorio del processo attraverso le dichiarazioni doppiamente de relato di Pi.An.Co..

Ciò avrebbe imposto di ritenere l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del Bu. poichè egli si era avvalso della facoltà di non rispondere nel contraddittorio, sottraendosi all'esame e ciò pur potendo

beneficiare - là dove avesse deciso di parlare - della causa di non punibilità, in caso di ritrattazione ex art. 376 c.p..

I temi dedotti nel motivo di ricorso sono tutti infondati e risultano in sostanza già esaminati nella parte relativa alla trattazione del medesimo argomento per la posizione della M.S..

Si può, pertanto, operare rinvio a quanto già detto, rimarcando in particolare che non v'è, per un verso, alcuna causa di inutilizzabilità della dichiarazione della Pi.An.Co. e, per altro verso, alcun vizio di motivazione nella disamina sulla sua attendibilità.

In ordine a tale ultimo profilo non vale richiamare a confutazione nè l'atteggiamento tenuto dalla Pi.An.Co. al momento dell'arresto della S.C., nè le iniziative volte a registrare la conversazione con la T.M..

La Corte territoriale ha esaustivamente spiegato le ragioni per le quali Pi.An.Co. dovesse essere ritenuta attendibile e ha confutato specificamente gli argomenti posti a fondamento del ricorso e delle conclusioni ivi propsetate.

La sentenza impugnata ha affrontato specificamente tale tema e ha ribadito l'attendibilità intrinseca della Pi.An.Co. (par. 5.2 ed ai fl. 477 e ss.) anche a fronte delle dichiarazioni rese dalla figlia C.V.. Ha spiegato che non esistono gerarchie nella selezione della portata dimostrativa delle dichiarazioni rese de relato dai diversi testi e che la soluzione finale è frutto di una valutazione complessiva, operata tenendo conto dei diversi profili della dinamica narrativa.

Si è spiegato perchè si è addivenuti alla conclusione che la C.V. avesse raccontato alla madre un fatto riferitole come realmente accaduto e percepito, e non sognato, evidenziandosi in primo luogo (cfr. sentenza anche al fl. 507) che, diversamente, sarebbero stati inspiegabili i diversi passaggi attraverso i quali si era snodata la rivelazione dell'episodio, dalla segretezza dell'identità del soggetto autore del racconto alle raccomandazioni della figlia alla madre affinchè tenesse segreto il nome di chi aveva rivelato i fatti.

Se si fosse trattato di un sogno, sarebbe risultata singolare la determinazione di non parlarne e di tenere occulto il nome della fonte.

In questa chiave di lettura è stata richiamata la conversazione dell'1/6/2011 durante la quale C.V. aveva ricevuto tra le altre osservazioni e ammonizioni del Bu. quella secondo cui solo lei sapeva la storia. Gli atti processuali documentavano invero che a tutti gli altri il Bu. aveva parlato di sogno e che, pertanto, alla C.V., essendo l'unica a sapere la storia, dovesse invece aver parlato di un fatto reale, come la donna aveva detto alla madre e come quest'ultima aveva riferito, a dispetto della ritrattazione del Bu. stesso.

Anche le dichiarazioni di P.C. e di Sc.An. sono state esaminate dalla sentenza impugnata, che ha, altresì, sottolineato il rapporto di stretta fiducia esistente tra C.V. e il Bu., che aveva indotto quest'ultimo a farle la rivelazione in esame.

Nè a disarticolare il ragionamento della Corte d'assise d'appello vale il richiamo alla deposizione del teste Ga.Mi., cui il Bu. aveva, del pari, riferito di un sogno, deposizione su cui la Corte territoriale si è trattenuta escludendo che si potesse dare credito al racconto del sogno ivi riportato.

L'effettività storica dell'avvistamento di cui aveva parlato il Bu. è stata, inoltre, argomentata, oltre che col richiamo al rapporto che egli aveva con C.V., anche con la consegna di fiori presso la struttura della (OMISSIS), caduta nella percezione della T.M.T., che ne aveva dato notizia alla Pi.An.Co..

Correttamente la sentenza di merito non ha ritenuto rilevante la lieve divergenza sull'orario di consegna, collocato intorno alle 13:45, mentre il Bu. stando a quanto dichiarato dalla moglie - era uscito di casa intorno alle ore 14:00.

Anche l'argomento relativo alla possibile confusione, fatta dalla T.M., con il furgone del c., è stato logicamente respinto dalla sentenza, che ha rilevato che la donna aveva parlato non del solo furgone ma specificamente dell'addobbo floreale e non di altri generi oggetto di consegna e in particolare della torta nuziale, di cui si era interessato il c..

Nessuna seria smentita derivava, poi, dalle dichiarazioni del N.G..

La sentenza impugnata si è trattenuta sul punto e ha spiegato perchè esse fossero inattendibili. Il N.G. tentò in effetti di indurre la suocera a rendere false dichiarazioni agli inquirenti che l'avevano convocata per acquisire notizie sul punto, e per questo è stato poi condannato per il delitto di favoreggiamento. Si può sul punto operare rinvio a quanto detto nella trattazione del tema per la posizione di M.S..

Contrariamente a quanto dedotto in ricorso, la sentenza si trattiene con più argomenti sulle dichiarazioni rese dalla Mo.An.Lu. e dal teste M.D..

La prima aveva riferito sulla posizione della vettura di S.C. ricordandone la direzione di parcheggio intorno alle ore 13:50 del (OMISSIS). Il dato è stato confrontato dalla Corte territoriale con quanto aveva avuto modo di notare la Sp.Ma. sopraggiunta in via (OMISSIS), presso l'abitazione dei M.. In quella congiuntura temporale la Sp.Ma. aveva ricordato che l'auto era in una posizione diversa da quella notata dalla Mo., elemento che ne attestava lo spostamento tra le ore 13:50 e le 14:41. I testi avevano ben ricostruito il ricordo sul punto specifico, riferendo quei particolari con certezza e precisione.

Quanto alla posizione del M.D. le annotazioni contenute in sentenza offrono più elementi a confutazione delle doglianze contenute nel ricorso. La decisione impugnata affronta tutti i punti segnalati e le critiche poste a sostegno della valutazione di inattendibilità della fonte dichiarativa, valutazione che, a ben vedere, viene in sostanza rimessa a questa Corte attraverso la doglianza articolata, senza che possa rilevarsi sul punto contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione resa in sede di merito.

La Corte d'assise d'appello ha spiegato perchè non si dovesse dare valore determinante al cambio di versione del M.D. che, nel riferire di un uomo con parrucca e baffi, aveva in primo luogo dichiarato che lo stesso si trovasse alla guida della vettura e, poi, aveva affermato di ricordarne la collocazione alla guida del furgone. La sentenza impugnata affronta specificamente il punto e spiega (cfr. fl. 675) che il dichiarante aveva in un primo momento attribuito i caratteri somatici del guidatore del ford galaxi blu al conducente dell'autovettura opel astra, che in realtà non aveva avuto modo di vedere. Si è annotato come il teste, in sede di controesame e all'esito delle contestazioni, avesse specificamente chiarito che, dopo aver reso le dichiarazioni spontanee del 3/9/2010, aveva avuto modo di riflettere sui movimenti dei veicoli e di rettificare il primo ricordo, rappresentando la circostanza ai carabinieri, dai quali si era recato immediatamente. La Corte territoriale ha

sottolineato come la prima dichiarazione, spontaneamente resa dal M.D., allorché aveva accompagnato la figlia M.F., amica della S., a rendere dichiarazioni agli inquirenti, potesse essere frutto di mera occasionale confusione, non implicante l'inaffidabilità soggettiva del dichiarante, che aveva soprattutto inteso riferire - al fine di contribuire alle indagini - il movimento anomalo dell'auto e del furgone. Lo stesso M.D., resosi conto della confusione sul conducente, si era recato nuovamente dai carabinieri a rettificare il contenuto della prima dichiarazione, non oggetto di immediata verbalizzazione ma trasfusa nell'atto di polizia giudiziaria in data 18/11/2010.

La Corte territoriale non ha mancato al riguardo di sottolineare che la verbalizzazione integrativa era stata operata allorché i sospetti non si erano ancora indirizzati verso la S.C. (cfr. fl. 677).

E' esattamente affrontata nella sentenza impugnata la questione relativa alle ragioni che avevano indotto il M.D. a chiarire, solo in prosieguo di tempo, che la vettura vista apparteneva alla S.C., benché avesse conseguito quella consapevolezza sin dall'accesso che la donna aveva fatto il (OMISSIS) presso la sua abitazione insieme alla figlia M.S..

Dopo l'arresto del M.M. e di M.S. il M.D. si era, invero, reso conto del coinvolgimento del nucleo familiare nella morte della S. e aveva ripensato alle visite ricevute dalla S.C. e dalla M.S. nei primi giorni di settembre in una diversa prospettiva. Nel discutere con la moglie aveva, infatti, inizialmente preferito non riferire quel particolare a sua conoscenza per evitare di essere coinvolto in una vicenda delicata come un omicidio e di ricevere ulteriori visite di possibili indagati (cfr fl. 670 e ss.).

Quanto agli argomenti sviluppati nel ricorso in ordine alla presunta incompatibilità tra gli orari riferiti dal M.D. e quelli che avrebbero dovuto segnare l'avvistamento del Bu., la Corte territoriale si è ampiamente occupata della questione (cfr. fl. 678 e ss), operando un attento scrutinio delle dichiarazioni rese in sede di esame e controesame da parte del teste e addivenendo alla conclusione dell'attendibilità della conferma della circostanza che l'avvistamento da parte del medesimo M.D. fosse avvenuto tra le 14:00 e le 14:20, orario compatibile con quello della presenza del Bu. e della sua uscita di casa per l'effettuazione della consegna alla struttura (OMISSIS).

La sentenza impugnata ha anche messo in rilievo come il medesimo M.D., interloquendo con S.C. e M.S. in occasione della visita del (OMISSIS), aveva loro chiesto se conoscessero un uomo con i capelli ricci e i baffi e che possedeva una vettura come la loro, avendo già riferito tali particolari ai carabinieri. In quella circostanza aveva notato che le due donne si erano guardate ed erano rimaste in silenzio, per poi passare ad altri argomenti. Dopo due o tre giorni si era recata nuovamente a casa sua la S.C., che gli aveva comunicato, peraltro falsamente, che era stata fatta denuncia in caserma del fatto che un suo nipote aveva visto un furgone bianco prelevare S.S., circostanza che rendeva opportuno che il M.D. medesimo, se ascoltato dai carabinieri, confermasse, dando luogo a due versioni concordi.

La sentenza ha ragionevolmente attribuito un non marginale spessore indiziario ai due dati indicati, costituiti dallo stupore di entrambe le donne all'apprendimento che il M.D. avesse notato quel pomeriggio una vettura identica alla loro per le strade di (OMISSIS) in orario compatibile con la sparizione della S., e dal tentativo di depistaggio (sul cui significato si richiama anche quanto si è avuto modo già di dire nell'esame della posizione della M.S.) in relazione alla versione che era opportuno rendere agli inquirenti.

3.1.4. Egualmente infondato è il quarto argomento del motivo di ricorso, fondato sulla presunta violazione dell'art. 220 c.p.p., comma 2.

Si lamenta al riguardo che l'estensione del movente del delitto da M.S. a S.C. sarebbe avvenuta in difetto di ogni prova che S.C. fosse a conoscenza del risentimento (ammesso che vi fosse) della M.S. verso la cugina.

La Corte territoriale ha, però, sul punto, correttamente valorizzato la accertata determinazione della S.C. di seguire la nipote e di ricondurla presso l'abitazione di via (OMISSIS) da cui si era allontanata poco prima. La sentenza impugnata (cfr. fl. 723 e ss.) ripercorre analiticamente gli eventi succedutisi in quel pomeriggio. La S., si annota, rimase pochi minuti in casa M. poichè, all'esito di un qualche duro contrasto, si allontanò lasciando quell'abitazione. Secondo la logica ricostruzione della sentenza impugnata la scelta della S. nasceva da qualcosa che la piccola S. aveva detto o fatto nel contesto del dissidio creatosi tra le due cugine, che era anche alla base di quanto accaduto la sera prima (e che aveva costituito oggetto di nota nel diario della giovane vittima).

La decisione evidenzia come la reazione si legasse al clima creatosi tra le due ragazze, contrassegnato ormai dai sentimenti di irritazione, rancore, gelosia e frustrazione palesati dalla M.S. nei riguardi della cugina e che avevano scaturigine nella vicenda relativa ai loro rapporti, pregressi e in atto, con R.I..

In questa cornice si è logicamente ritenuto che il contrasto esplosivo e la determinazione di S. di allontanarsi dall'abitazione indussero la S.C. a intervenire, inseguendo la nipote in auto, rintracciandola in via (OMISSIS) e costringendola a salire sul veicolo e a tornare presso l'abitazione che aveva appena lasciato.

Alla stregua di tale comportamento, per come risultante dal racconto del Bu., riferito alla C.V. e, poi, da questa alla Pi.An.Co., i giudici territoriali hanno ritenuto che il dissidio avesse travalicato il contrasto tra le due cugine, non potendosi altrimenti spiegare l'intervento della S.C. e la sua azione di riconduzione forzosa della nipote in casa.

In questa prospettiva si è coerentemente ritenuto che fu proprio la reazione di S.S. a determinare l'intervento anche della S.C..

Non si è, pertanto, al cospetto di congetture, ma di conclusioni che si fondano su eventi processualmente accertati e che giustificano la ricostruzione dei fatti secondo i criteri logici esplicitati in sentenza.

Accertata, infatti, l'azione della S.C. verso la nipote, prelevata in strada, se ne è desunto che l'iniziativa non potesse che trarre scaturigine da un contrasto che, sorto con la figlia, aveva coinvolto la stessa ricorrente, che aveva perciò deciso di intervenire duramente sulla nipote, oramai uscita dall'abitazione (cfr. fl. 725 sentenza impugnata).

La costrizione posta in essere dalla S.C., vista e raccontata dal fioraio, aveva trovato riscontro in quanto emerso sulla posizione dell'auto, che ne confermava in fatto lo spostamento proprio in quel frangente.

Alla condotta descritta, concretizzatasi nel sequestro della nipote, non sarebbe poi potuto seguire un disinteresse della S.C. nei riguardi della stessa e delle ragioni che avevano determinato quell'agitato susseguirsi di eventi, con conseguente risoluzione di lasciare che le due cugine gestissero da sole l'acuto contrasto che si era oramai generato. Un incedere argomentativo siffatto sarebbe risultato, hanno correttamente osservato i giudici del merito, del tutto illogico e irrazionale. Ma ad escludere la già impensabile uscita di scena della S.C. erano anche le risultanze della consulenza medico

legale, che attestavano il concorso necessario di due persone nel delitto di omicidio, dalla cui fase di commissione doveva ritenersi escluso, per le ragioni già dette, M.M..

Ancora, in ordine al tema del movente, secondo la specifica disamina svolta dalla sentenza impugnata, non c'è dubbio che la M.S. aveva ragioni che potevano sfociare in quanto accaduto; in questa prospettiva sono stati richiamati i rapporti con la cugina e con R.I. negli sviluppi che avevano avuto nei giorni immediatamente precedenti l'omicidio.

E' stato richiamato il risentimento nei confronti della vittima, che intratteneva rapporti cordiali con il R.I., ad onta del fatto che lo stesso rifiutando un rapporto sessuale con la M.S., aveva posto in essere verso di lei un patente gesto di umiliazione del quale si era anche parlato nella cerchia degli amici. Era stata proprio la diffusione di questo episodio che aveva determinato l'interruzione dei rapporti tra il R.I. e M.S..

La decisione ha anche fatto riferimento al sentimento anomalo, vicino quasi all'ossessione, che la M.S. aveva verso il R.I., e all'iniziativa della S. di riferire del rifiuto sopra ricordato alla madre e al fratello. Quest'ultimo ne aveva parlato con lo stesso R.I., così determinando una serie di sms tra lui e la M.S., cui era seguita, come anticipato, l'interruzione dei rapporti, non avendo il R.I. gradito la divulgazione di un fatto intimo.

A tutto ciò aveva fatto riscontro una vicinanza tra R.I. e S.S. che, proprio per la rottura del giovane con la M.S., peggiorava i rapporti fra questa e S., vedendosi la prima sopraffatta nel rapporto con il R.I. proprio dalla cugina.

In questa cornice sono state anche richiamate le annotazioni sul diario di S.S., le affermazioni sul contrasto tra le due cugine la sera prima dell'omicidio ((OMISSIS)) e l'intervento di D.L.S. che aveva redarguito la M.S. per le parole dette sul conto di S.S., che sarebbero potute risultare infamanti per la giovane ragazza.

La sentenza impugnata ha, altresì, richiamato, a comprova della difficile situazione vissuta dalla M.S. nella sua famiglia, anche i testi dei messaggi che aveva scambiato con il R.I., in epoca precedente, i quali documentavano rapporti tesi tra i genitori della giovane.

Ha affrontato poi la questione posta dalla doglianza relativa alla violazione dell'art. 220 c.p.p., comma 2.

In particolare (cfr. fl. 740), a confutazione di quanto affermato in tale motivo di ricorso, la Corte territoriale ha spiegato che alla base del ragionamento probatorio non v'era alcuna indagine psicologica, nè illazione o congettura. Il delitto era maturato in questa congerie di sentimenti che non si legavano alla sola gelosia, ma a una situazione più complessa, in cui a quell'elemento si affiancava la frustrazione per il rifiuto del R.I. e la correlata perdita di una ragione di conforto per la complessa situazione familiare che la M.S. stessa viveva per il contrasto tra i suoi genitori.

La sentenza ha enucleato gli ambiti "pericolosi" che rischiavano di essere attinti dalle propalazioni di S.S., legati alla "moralità" della M.S. e che si sarebbero potuti riflettere negativamente sulla rispettabilità della intera famiglia in un centro piccolo come (OMISSIS). In questa ricostruzione sono state disattese le dichiarazioni spontanee che la S.C. ha reso in grado d'appello, assumendo di non aver avuto motivo per disapprovare il comportamento della figlia in relazione all'interesse che ella manifestava per il R.I.. Il dato è stato ritenuto in contrasto con quanto aveva indicato la stessa

M.S. nei suoi messaggi al R.I. (747 e ss) e con gli epiteti che la S.C. soleva utilizzare per definire la figlia come da questa rivelato nell'interlocuzione messaggistica.

Non è accoglibile la tesi secondo cui si sarebbe valorizzato un profilo di prevaricazione nel carattere della S.C. stessa, attuandosi una vera indagine psicologica in munere alieno, il tutto senza disporre perizia e con valorizzazione di aspetti caratteriali fatti assurgere a indizi.

La sentenza impugnata ha respinto persuasivamente questo assunto (cfr. fl. 759), richiamando una serie di elementi di fatto specificamente individuati a supporto del quadro probatorio, senza alcuna elevazione di meri profili caratteriali al rango di indizi.

In questa cornice sono stati valorizzati il comportamento di S.C. e il contenuto dei suoi dialoghi con il marito in carcere, oltre ai risultati delle intercettazioni tra presenti in auto e ai filmati televisivi che la vedono ingiungere al M.M. di entrare in casa e di smettere di interloquire con i giornalisti, interessati a ricevere notizie (cfr. fl. 758).

Nè il riferimento ai contrasti ereditari oggetto di menzione nel motivo di ricorso può ritenersi elemento idoneo ad aggiungere alcunchè a quanto la Corte d'assise d'appello ha avuto modo di spiegare sul movente del delitto e sul ruolo della S.C., essendosi richiamato quell'episodio per rispondere al motivo d'appello redatto in proposito e, soprattutto, per chiarire che si trattava delle sole affermazioni rese dalla sorella della S.C. stessa Se.Sp.Co..

Quanto alla ratio dell'art. 220 c.p.p., comma 2, non c'è dubbio che essa consiste nell'evitare che nel processo penale si impieghino tecniche d'indagine di natura psicologica per svolgere una diagnosi sul carattere e sulla personalità dell'imputato, in guisa tale da sostituirne gli esiti alla materia di prova, fondata sui fatti e risultante dal contraddittorio processuale.

Al di là del rischio di lesione della libertà morale dell'imputato e della possibile e scarsa attendibilità dei risultati dell'indagine psicologica (per le oggettive difficoltà di svolgimento della perizia), a fondamento del divieto c'è l'esigenza di escludere che l'accertamento di reità si possa fondare su intuizioni psico-intimistiche piuttosto che sulla dimensione tangibile dell'illecito.

In ossequio al principio di materialità l'intervento penale si ancora al fatto ed al suo requisito di tipicità, escludendo che il controllo criminale si possa collegare al modo di essere del singolo, prospettiva che eleverebbe a criterio selettivo non il fatto ma l'atteggiamento interiore, con evocazione di categorie dogmatiche oramai definitivamente superate (del c.d. tipo d'autore).

La sentenza impugnata, contrariamente a quanto dedotto, si limita a uno scrutinio preciso sui fatti.

Non realizza lesione alcuna della libertà morale dell'imputata, nè trae argomenti dal suo esame psicologico, ledendone la dignità ed esponendola a rischi di criminalizzazione sulla scorta di atteggiamenti interiori che, valorizzando in sè il modo di essere, si astraggono dal fatto e dall'analisi del relativo contributo apportatovi.

Non si fonda affatto su una indagine psicologica, ma sui fatti emersi e provati nel corso del processo, e ciò anche e specificamente per il profilo afferente la vicenda del movente, ricostruito e descritto in termini congrui e coinvolgente la S.C., protesa a garantire l'onorabilità della figlia e della famiglia, messa a rischio dalle esternazioni di S.S., come dimostrato dall'episodio, da lei riferito a terzi, del rifiuto del R.I. al rapporto sessuale con la M.S..

3.2. Infondato è il (quarto) motivo di ricorso relativo agli accertamenti eseguiti sulle celle telefoniche. Come si è avuto modo di anticipare, si censurano in particolare gli accertamenti eseguiti dal Ros dei carabinieri in data 8/10/2010 e 19/1/2011, in ordine alle misurazioni dei campi elettromagnetici in casa M.. Si lamenta al riguardo che si sarebbe trattato di un accertamento tecnico irripetibile, da eseguire con le garanzie di cui all'art. 360 c.p.p., dal momento che la (successiva) scelta, da parte dell'operatore di telefonia, di eseguire modifiche agli assetti di trasmissione/ricezione dei segnali era un dato rientrante nell'ordinarietà delle cose.

La sentenza impugnata ha esaminato specificamente la questione e il motivo di ricorso non si confronta con le puntuali risposte date dalla Corte territoriale ai temi di doglianza proposti (cfr. sentenza ai fl. 61 e ss. e, in particolare, ai fl. 70 e 71 oltre che ai fl. 802 e ss).

Si è chiarito anzitutto che la polizia giudiziaria risulta avere eseguito operazioni di carattere sostanzialmente materiale, recuperabili alla categoria non dell'accertamento tecnico ma del mero rilievo, attraverso l'impiego di un software che individuava le celle agganciate da due diversi apparecchi telefonici (uno GSM e l'altro UMTS) utilizzati nei diversi punti dell'abitazione. Si è trattato, in definitiva, di una attività assimilabile a quella della registrazione già operata dalle antenne delle reti radio-mobili nel pomeriggio del delitto relativamente ai telefoni cellulari in uso agli imputati e alla vittima.

Trattandosi di mere rilevazioni, si esulava dalla categoria degli accertamenti tecnici, assoggettabili, in caso di irripetibilità, allo statuto di cui all'art. 360 c.p.p. e alla prevista necessità di dare avviso preliminare agli indagati iscritti nel registro di cui all'art. 335 c.p.p..

Come correttamente annotato nell'ordinanza con cui la Corte territoriale ha trattato la questione, proposta nell'atto di appello della S.C., va sottolineato che, in ogni caso, ella non risultava, all'epoca del rilievo, nè formalmente nè sostanzialmente indagata, e non avrebbe quindi avuto comunque diritto a ricevere avvisi che la garantissero in ordine alla verifica che la polizia giudiziaria si accingeva a porre in essere, pur se questa fosse stata riconducibile alla categoria degli accertamenti tecnici irripetibili.

Tale irripetibilità, poi, non si sarebbe comunque potuta desumere dalla sopravvenuta modifica, da parte del gestore telefonico, delle frequenze delle antenne radio, posto che, come spiegato dalla Corte d'assise d'appello, il tipo di verifica effettuata, pur dopo il settembre 2011, restava in sè ripetibile, previa richiesta di modifica dei canali di trasmissione e delle variazioni eseguite dal gestore di telefonia, con ripristino delle condizioni elettroniche e informatiche di trasmissione esistenti all'epoca dello svolgimento della verifica da parte della polizia giudiziaria. Alla luce di quanto esposto, va respinto il motivo di ricorso e deve affermarsi che l'attività con cui - attraverso apparecchi telefonici di prova e software - si proceda alla verifica delle celle agganciabili in un certo contesto territoriale o ambito locale è attività di rilevazione e non può, in ogni caso, costituire accertamento tecnico irripetibile, con assoggettamento al relativo statuto di cui all'art. 360 c.p.p., ove sia obiettivamente rinnovabile, previo eventuale ripristino delle originarie condizioni di trasmissione, che fossero state medio tempore modificate.

Quanto alle ulteriori doglianze a sostegno del motivo di ricorso della S.C. sulla cella agganciata dal suo telefono cellulare e alla dimostrazione data anche attraverso la perizia disposta in sede dibattimentale, la Corte d'assise d'appello ha offerto ampia ed esaustiva illustrazione delle ragioni militanti a favore dell'aggancio della cella a 900 Mhz da parte dell'apparecchio telefonico della ricorrente. La Corte d'assise d'appello ha sottolineato che la conclusione cui è addivenuta - e la cui contestazione si risolve in definitiva nella (non consentita) rimessione a questa sede di legittimità di

una (ri)valutazione di ordine fattuale - si fonda anche sull'analisi statistica delle percentuali di aggancio di quella cella da parte del telefono della S.C. presente in luoghi diversi dall'individuato punto del garage.

Il motivo di ricorso, oltre a non correlarsi sul punto alla motivazione offerta, non spiega neppure, fra l'altro, perchè la tesi alternativa adombrata - ammessane, per ipotesi, la fondatezza - dovesse condurre il percorso decisionale a una soluzione differente da quella in concreto adottata.

Analogamente è da disattendere la doglianza relativa alla circostanza che il giorno dopo l'omicidio il telefono della S.C. aveva agganciato la cella n. 50743, dato materiale da cui la Corte territoriale ha inferito che la donna, in compagnia della figlia Sabrina, si fosse portata in località (OMISSIS) o in prossimità dell'albero di fico, per verificare se vi fossero tracce della sparizione del corpo della S..

La Corte non è incorsa in alcun travisamento, nè in vizio di illogicità manifesta e ha esattamente dato conto dei meccanismi di operatività delle celle telefoniche e degli ambiti di copertura degli spazi locali. Ha spiegato la Corte di merito che la presenza delle due imputate in quella specifica congiuntura e nel contesto che si era generato dopo la sparizione della ragazza si legava proprio a quell'evento e alla necessità di procedere alle verifiche sulla correttezza delle operazioni di occultamento. Ciò perchè, in un momento in cui gli sforzi di ciascuno erano rivolti a operare verifiche sulla possibile sparizione di S.S., non apparivano logiche azioni "alternative" da parte della S.C. e della M.S.. Sul punto occorre ribadire e rinviare a quanto già detto nella trattazione del ricorso della M.S., con riferimento a quanto si ricava dalle dichiarazioni rese durante l'intercettazione da M.V. e dalle verifiche eseguite dalla polizia giudiziaria sulle mappe catastali.

3.3. Il quinto punto del ricorso nell'interesse della S.C. risulta in parte inammissibile e in altra parte infondato.

E' inammissibile per il profilo in cui censura, in definitiva, l'interpretazione e la lettura delle conversazioni captate, che vanno dal soliloquio del (OMISSIS) del M.M. alle conversazioni dello stesso all'interno della struttura di detenzione.

Sono state richiamate le conversazioni del M.M. stesso in data 8/11/2010 con la nipote G.M. detta D., e quella con la figlia M.V. del 22/10/2010, oltre che quella del 7/3/2010 con la medesima S.C..

Questa Corte ha avuto modo di chiarire come "in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità" (cfr. Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).

Nella specie la sentenza impugnata ha offerto ampia e logica spiegazione in ordine ai colloqui captati chiarendo, per ciascuno di essi, la valenza dimostrativa e la relativa scaturigine e annotando, in maniera coerente e logica, le ragioni del diverso atteggiamento del M.M. allorché era interessato dall'interlocuzione con la moglie o con la figlia ovvero con altri membri della famiglia allargata (come nel caso della G.M.).

In ordine ai colloqui richiamati non sono, pertanto, proponibili valutazioni diverse rispetto a quelle che ha correttamente inteso operare la Corte territoriale.

Quanto al tema ulteriore secondo cui in nessuno di essi il M.M. aveva operato riferimento a S.C. e al suo ruolo concorsuale nel delitto di omicidio, si deve osservare, oltre a quanto già detto, che la Corte d'assise d'appello non ha affatto ignorato questo aspetto e ha chiarito che tale mancato riferimento derivava da una carenza cognitiva da parte dell'uomo sulla fase commissiva dell'omicidio.

In questa ottica è stato richiamato il testo del soliloquio in auto del (OMISSIS) durante il quale il M.M. stesso, utilizzando, si badi, il plurale, faceva chiari riferimenti al fatto che... li avrebbe scoperti e alla circostanza che non li credeva. Ciò in correlazione a quanto si accingeva a fare e a prescindere da quello che ne sarebbe derivato a carico della figlia M.S., richiamata attraverso l'espressione... tua figlia..., eloquio riferito e relazionato al rapporto di maternità della S.C..

Nè può valere a favore della ricorrente il testo del messaggio di M.S. alla sorella M.V. il giorno in cui M.M. aveva fatto rinvenire l'apparecchio cellulare della S., creando un clima di grande fibrillazione connesso alla presa d'atto che l'uomo, con la sua condotta che dava segni di cedimento, era ormai diventato imprevedibile e non più gestibile.

Il ricorso sul punto non opera una comparazione complessiva di tutti gli elementi emersi nei riguardi della ricorrente, ma, frazionando i singoli aspetti e i dati dimostrativi, pretende di delimitarne la rispettiva forza probatoria al di fuori della loro necessaria lettura unitaria, quale invece operata dalla sentenza di merito secondo un percorso razionale e coerente. La M.S. era evidentemente sorpresa e spiazzata dal gesto del padre e preferiva, in quella specifica congiuntura, evitare il più possibile rivelazioni a terzi. Lo scopo di non parlarne alla madre era fra l'altro legato al fatto che la stessa era in compagnia della sorella Se.Co., madre di S.S.. Si voleva in sostanza evitare che, in un momento in cui non si era ancora deciso il tipo di comportamento da assumere, si allargasse la platea dei soggetti messi subito a parte della novità emersa. Poichè la sorella M.V. era all'oscuro di tutto, s'imponeva la scelta, senza dare troppe spiegazioni in quel preciso momento, di vietarle l'interlocuzione anche con la madre, così sollevando quest'ultima da qualsiasi tipo di commento alla cosa sia nei riguardi di M.V., sia, soprattutto, nei riguardi della madre di S..

E' intuibile, d'altronde, che la notizia del rinvenimento del telefono da parte del M.M. avrebbe generato imbarazzo e indotto riflessioni e possibili sospetti.

Si trattava, in conclusione, di un (altro) sottile atteggiamento simulatorio, del quale si aveva indiretta conferma quando, successivamente, durante le intercettazioni in auto, madre e figlie commentavano il gesto del padre e si palesava la dura reazione verbale della S.C. contro il marito e il suo interesse soltanto per l'esito e lo sviluppo delle indagini e non per quanto potesse essere accaduto alla nipote.

3.4. Nel sesto punto del ricorso nell'interesse della S.C. si sviluppano quattro distinte questioni.

La prima concerne i delitti ascritti e ritenuti di cui ai capi A) e B) della rubrica relativi al sequestro di persona e al successivo delitto di omicidio.

La seconda concerne la qualificazione del delitto di soppressione di cadavere, da derubricare nella specie in quella di occultamento, e il concorso nel fatto della S.C., del quale non vi sarebbe prova alcuna.

La terza afferisce l'insussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 112 c.p., comma 1, n. 1, sul numero dei concorrenti.

Infine, la quarta riguarda la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che dovevano essere riconosciute con prevalenza sulle aggravanti, e la eccessività del trattamento sanzionatorio.

3.4.1. La prima delle questioni poste è infondata. Quanto al delitto di sequestro di persona, deduce la ricorrente che la frase pronunciata e l'intimazione di salire all'interno della macchina non avessero il carattere della minaccia e, dunque, non potessero integrare l'elemento materiale della fattispecie ascritta.

La Corte territoriale ha espressamente trattato la questione nella sentenza impugnata (cfr. fl. 706 e ss.), annotando come, per la sussistenza del delitto in esame, occorre che il soggetto passivo venga privato per un certo lasso di tempo, anche "breve", della libertà di movimento nello spazio, attraverso una costrizione fisica o anche psichica ovvero con la creazione delle condizioni di sostanziale impossibilità di locomozione.

In coerenza a tali principi è stata ritenuta sufficiente anche l'azione con cui, strattonando o comunque forzando la vittima, posta davanti allo sportello di un'auto, la si costringe a entrare all'interno dell'abitacolo. Risultano, al riguardo, adeguate anche le minacce o i gesti intimidatori che tolgano alla vittima, in relazione alle circostanze concrete, la possibilità di agire secondo la propria ed autonoma volontà.

Questa Corte ha avuto, invero, modo di chiarire, in termini specifici, che integra il delitto di sequestro di persona la condotta di colui che costringe, sotto minaccia, la vittima a salire su un'automobile, essendo sufficiente per l'integrazione di detto delitto una concreta limitazione della libertà fisica della persona, che I privi della capacità di spostarsi da un luogo all'altro, a nulla rilevando la durata di tale stato di privazione della libertà, che può essere limitato anche ad un tempo breve (Sez. 5, sentenza n. 6488 del 24/01/2005, dep. 22/02/2005, Di Flavio, Rv. 231422; Sez. 5, sentenza n. 43713 del 22/11/2002, dep. 30/12/2002, Rv. 223503).

Ai fini del sequestro di persona rileva, come già detto, la violenza come concetto generale, idoneo a comprendere, nel suo ambito di applicazione, sia la tradizionale vis corporis corpori data, sia la coazione di tipo psicologico che si traduce nella caratteristica della cd. vis animo illata. Nella specie, dunque, si è correttamente ritenuto che l'ordine impartito alla S. dalla zia, con modi imperiosi e ultimativi, fosse senz'altro idoneo a impedire ogni reazione della giovane e a privarla della possibilità di sottrarsi.

Per la concreta valutazione dell'intensità della coazione morale, è stato correttamente valorizzato l'aspetto legato al rapporto di soggezione della quindicenne rispetto alla zia adulta.

Corrette, in tale quadro, sono state anche le considerazioni svolte in relazione alla circostanza che la S. sia salita in auto autonomamente o non abbia gridato, trattandosi di segmenti in fatto ininfluenti sulla vis costrittiva, alla luce di quanto esplicitato.

Nè vale ad escludere il profilo di coartazione la circostanza che la S. avesse la possibilità di recuperare la libertà di movimento scappando o urlando. Questa Corte ha, invero, avuto modo di spiegare che la possibilità di fuga non esclude, ma conferma il reato, là dove l'iniziativa si presenti di non facile attuazione ovvero la vittima vi rinunci in ragione di possibili e maggiori pericoli o danni che le potrebbero derivare alla sua persona (Sez 4 n. 7962 del 6/12/2013 ud. (dep. 19/02/2014) L. Rv 259278; Sez. 3, sentenza n. 6091 del 16/03/1988 Ud. (dep. 19/05/1988) Rv. 178422).

Quanto al concorso nel delitto di omicidio, ogni dubbio è stato escluso dalla sentenza di secondo grado, che, convalidando la ricostruzione dei primi giudici, ha specificamente richiamato gli elementi a carico della S.C., componendoli in un quadro unitario che induceva a ritenere ampiamente provato il suo contributo causale e materiale al delitto.

La decisione impugnata esamina accuratamente la questione (cfr. fl. 720 ss e 729), spiegando che, dopo il rientro a casa della S.C. e della M.S. seguito al perpetrato sequestro, si consumò l'atroce delitto nei confronti della giovane S.. Le due imputate erano in casa e avevano realizzato poco prima il sequestro di persona. Il loro comune alibi era risultato falso e le modalità commissive dell'omicidio avevano richiesto necessariamente la compresenza e il concorso materiale di due persone. M.M. era, dal canto suo, estraneo a questa fase della vicenda delittuosa. Tutti questi elementi, saldati logicamente in una sequenza non altrimenti interpretabile, attestavano il concorso di S.C., unitamente alla figlia M.S., nell'omicidio.

L'impraticabilità della prospettazione alternativa assumente come unico autore dell'omicidio il M.M. discendeva: - dall'assenza di qualsiasi credibile movente, essendosi rivelato privo di consistenza quello di natura sessuale, smentito da più dati processuali (assoluta mancanza di annotazioni nel diario della S. su eventi siffatti; ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni di Se.Do.; intercettazioni sui commenti con la S.C.); - dal fatto che il M.M. non era stato in grado di fornire una descrizione della fase esecutiva conciliabile con i dati di prova acquisiti.

Alla stregua dei risultati degli esami autoptici e della consulenza eseguita, il delitto doveva ascrivere a due persone, da identificare nelle imputate (cfr sentenza impugnata fl. 760 e ss.).

L'omicidio era stato consumato mediante strangolamento e, cioè, attraverso un'asfissia meccanica da costrizione delle vie aeree esterne.

La sentenza ha richiamato la documentazione fotografica allegata alla consulenza St., spiegando le ragioni della mancata acquisizione della consulenza Ca.Ar. (cfr. fl. 763). Si è valorizzato ,r.a.i.r.b.s.s.o.a.d.r.i.r.d.a.c.r.b.v.u.s.p.e.n.n.p.a.d.c.S.s.a.r.i.s.v.s.p.p.d.c.d.v.d.d.c.d.m.c.a.c.s.e.d.e.c.i.m.a.p.e.s.a.p.v.i.a.c. L.d.s.d.f.d.i.e.d.c.c.e.l.m.d.s.i.d.d.

L.i.r.c.e.u.s.n.n.f.a.b.p.e.r.c.i.a.f.l.d.r.a.L.i.r.e.s.l.s.c.d.S.r.l.i.t.d.u.c. N.p.d.i.Misseri Michele a.d.i.v.q.a.d.d.a.a.d.a.u.u.c.m.c.i.c.l.t.t.c.a.i.d.l.p.c.c.e.s.a.v.c.d.a.g.d.C.t.c.e.i.d.f.l.m.d.c.c.a.i.l.(f.7.s.i

L.C.t.h.e.c.d.d.a.l.r.a.a.s.d.c.d.p.arbarello e.h.s.a.p.q.m.s.d.p.q.c.a.i.a.C.s.i.p. S., giungendo alla conclusione che le affermazioni del M.M. sul punto non fossero per nulla credibili (cfr sentenza ai fl. 770 e ss.). Si è, quindi, correttamente escluso che S.S. fosse stata uccisa con una corda, per l'incompatibilità di tale assunto con le caratteristiche e l'andamento dei solchi impressi sul collo.

La durata dell'azione avrebbe, poi, consentito alla vittima di tentare disperate iniziative di difesa e di opposizione allo strangolamento che stava subendo, usando le mani per allentare l'asfissia o muovendo la testa per liberare il collo. Nel caso in esame non erano stati invece rinvenuti sul corpo della vittima segni di lotta o legati al tentativo di allentamento della cintura stretta al collo, come reazione istintiva al soffocamento che si stava compiendo. L'impronta repertata dal medico legale era netta e priva di sbavature, a dimostrazione che la vittima non aveva opposto alcuna resistenza. Lo strangolamento non poteva quindi essere opera di un unico soggetto, ma doveva essere avvenuto per effetto del concorso sinergico di due persone, l'una che aveva posto in essere la specifica azione di soffocamento da dietro alla vittima e l'altra che le aveva inibito ogni tentativo di difendersi

(portando le mani al collo e allentando la presa) e, altresì, ogni chance di fuga (cfr sentenza impugnata al fl. 779). Le uniche due persone presenti in casa erano la M.S. e la S.C..

3.5. Quanto al delitto di cui al capo C della rubrica ed alla sua qualificazione giuridica, la sentenza impugnata si sofferma con dovizia di argomentazioni sul concorso della S.C. nel fatto specifico e sulle ragioni per le quali non potesse essere ricondotto alla fattispecie meno grave dell'occultamento di cadavere in luogo della contestata e ritenuta condotta di soppressione (cfr sentenza impugnata ai fl. 906 e ss. 913 e ss. 1033 e ss e 1043 e ss.). Si rinvia a quanto si avrà modo di dire anche a confutazione del motivo di ricorso articolato dal M.M. sul medesimo punto. Basta qui evidenziare l'infondatezza di tutti gli argomenti sviluppati a discarico.

La sentenza impugnata, partendo dal soliloquio del (OMISSIS), valorizza il contenuto delle affermazioni del M.M. per sottolineare che lo stesso aveva posto in essere la sua azione su incarico di altri, e cioè delle due donne (... se uno non ci era voluto andare,...), e che, immediatamente dopo i fatti, si era, in famiglia, ceduto alla determinazione di fare i furbacchioni (cfr colloqui dell'8/11/2010 con la nipote G.M.). Il riferimento era introdotto utilizzando il plurale (noi) e collegandolo proprio all'accadimento in questione (...lu fattu...).

Correttamente valorizzato è anche l'accesso in località (OMISSIS) da parte della stessa S.C. il giorno successivo alla sparizione della S. ((OMISSIS)). L'essersi la donna recata, unitamente alla figlia, proprio nel luogo in cui era stato soppresso il cadavere della nipote ad opera del M.M. dimostrava la sua piena consapevolezza e volizione del fatto in discorso.

La sentenza impugnata richiama ancora, peraltro, la significativa circostanza che il M.M., durante il colloquio del 2/5/2011, rammentava d'aver detto già all'epoca alla moglie (tannu) che avrebbe fatto sparire il corpo per sempre.

Si tratta di elementi logicamente valorizzati e ponderati nel loro complesso dalla Corte territoriale al fine di ritenere il concorso dell'imputata nella condotta di soppressione di cadavere, correttamente ricondotta all'ipotesi di cui all'art. 411 c.p..

3.6. E' invece fondata la questione relativa alla comunicabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 112 c.p., comma 1, n. 1, relativa al numero di persone concorrenti nel delitto in esame.

Al riguardo, infatti, non sussiste alcun elemento che provi che l'imputata conoscesse e condividesse la decisione del M.M. di coinvolgere altre persone (in particolare C.C. e il fratello Mi.Ca.) nelle operazioni di soppressione del cadavere.

L'argomento è stato trattato anche per la posizione di M.S. e si può operare, pertanto, rinvio a quanto ivi detto sui profili giuridici della questione.

L'esclusione della circostanza aggravante in esame comporta la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, con la riduzione, nella misura di un mese, della durata dell'isolamento diurno inflitto alla imputata. L'operazione è possibile attraverso un agevole procedimento matematico, basato sul calcolo dell'incidenza, sulla determinazione dell'isolamento stesso (di complessivi mesi sei), derivante dall'aumento di pena di un anno dovuto all'aggravante in questione. Il trattamento sanzionatorio nella specie irrogato si è, invero, basato sulla pena dell'ergastolo e sull'aumento ex art. 81 cpv. c.p., per il delitto di cui all'art. 411 c.p., di anni cinque di reclusione, aumentati di un anno di reclusione per il concorso dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 2 e di un altro anno per il concorso dell'aggravante di cui all'art. 112 c.p., comma 1, n. 1, che in questa sede viene esclusa.

Essendo stata la complessiva durata dell'isolamento in mesi sei determinata in ragione della pena aggiuntiva finale di anni sette di reclusione, l'aggravante anzidetta ha inciso su di essa per un mese, che va, quindi, detratto dal totale.

3.7. Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in favore della S.C., il motivo di ricorso va ritenuto inammissibile.

La motivazione sul trattamento sanzionatorio, di pertinenza del giudice di merito, risulta sviluppata in modo immune da vizi nella sentenza impugnata.

Il giudice territoriale ha spiegato le ragioni che hanno indotto a quantificare la pena nei termini indicati e ha, altresì, dato conto della ragioni per le quali si è ritenuto di negare le circostanze attenuanti generiche. Si è considerata l'età della S.C. e la possibilità che essa avesse di intervenire, per calmare l'aspro contrasto sorto tra le ragazze, mentre al contrario l'imputata si era resa direttamente protagonista del sequestro della giovane nipote partecipando, poi, materialmente alla fase commissiva del delitto. A tale condotta era quindi seguita una serie di depistaggi e comportamenti tesi a conseguire l'impunità per sè e per la figlia Sabrina. Tutto ciò rendeva impossibile il riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche.

Si tratta di argomenti logici, centrati sull'obiettiva gravità dei fatti e sulla negativa personalità dell'imputata, quale emergente dai dati segnalati.

E' principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, e che va qui ribadito, che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (ex plurimis, Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).

La sentenza impugnata, avendo esplicitato, in modo adeguato e non illogico, le ragioni preponderanti della propria decisione sul punto, non è suscettibile di sindacato censorio in cassazione, neppure sotto il profilo del mancato specifico apprezzamento di ciascuno dei pretesi fattori attenuanti adottati (tra tante, Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419).

Il motivo di ricorso va, pertanto respinto.

4. Illustrazione della corretta ricostruzione operata dai giudici di merito ai fini della conferma della responsabilità di M.S. e S.C..

Prima di procedere alla analisi delle singole doglianze sollevate negli altri ricorsi, si ritiene opportuno, per la migliore intelligenza della complessiva accurata opera ricostruttiva compiuta dai giudici di merito nell'esame delle posizioni delle due principali imputate del processo, offrire in riepilogo una illustrazione unitaria degli elementi che la sentenza impugnata, nella complessiva valutazione e interpretazione logica del materiale probatorio, ha posto - in modo corretto e resistente alle censure mosse, come si è visto - a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità delle predette.

Anzitutto, valga una breve panoramica di alcuni importanti elementi accertati nel processo in modo sostanzialmente incontestato o confortato da specifici e significativi dati tecnici.

La morte di S.S. si verificò il (OMISSIS) in (OMISSIS), per effetto di asfissia acuta da costrizione del collo. L'azione commissiva si era protratta per alcuni minuti: circa due o tre minuti, secondo la consulenza del P.M., cinque sei minuti, secondo la tesi della difesa (dott. a.). Era stato impiegato un elemento nastriforme di altezza pari a circa 2,6 cm e l'exitus si collocava a distanza di un'ora dalla consumazione dei pasti da parte della ragazza (dato desunto dalla presenza di residui gastrici compatibili con una assunzione avvenuta circa un'ora prima).

Era certo che durante la mattinata S. si era trattenuta in casa M..

Rientrata a casa, era nuovamente uscita per recarsi a casa M. in quanto doveva andare al mare insieme alla cugina M.S. e all'amica Sp.Ma.. Dopo che era giunta a destinazione, era stata uccisa. Presenti nel posto in quella congiuntura temporale erano il M.M., la S.C. e M.S..

M.M., autoaccusatosi, fra altalenanti dichiarazioni, dell'omicidio, non era mai riuscito a descriverne in modo chiaro e credibile le modalità esecutive, nè in modo univoco il movente.

Il delitto, secondo la consulenza del medico legale, era stato commesso da due persone. Erano, infatti, assenti i tipici segni di difesa sul collo, particolare che oggettivamente testimoniava l'azione di un primo soggetto, che concretizzava la vis costringitiva primaria, e la presenza attiva di una seconda persona, che bloccava le mani della bambina, non permettendole difesa, nè gesto alcuno proteso all'allentamento dello strumento nastriforme impiegato per lo strangolamento.

E' certo che lo stesso giorno dell'omicidio M.M. provvide ad allontanare il cadavere della piccola S. portandolo in un pozzo abbandonato.

Nel periodo immediatamente antecedente all'omicidio c'erano stati sicuramente contrasti tra M.S. e S., legati ai rapporti con R.I..

La prima, palesemente interessata al giovane, facente parte della comitiva che entrambe frequentavano, non accettava l'atteggiamento della cugina verso il R.I., specie dopo il contrasto e il raffreddamento dei propri rapporti con il giovane.

S. si era fra l'altro resa responsabile della rivelazione di un approccio sessuale di M.S. verso il R.I. (che lo aveva rifiutato), avendone parlato col proprio fratello Sc.Cl., il quale aveva affrontato la questione proprio con il R.I., determinandone il raffreddamento dei rapporti con la M.S..

La sera del (OMISSIS), antecedente al giorno del delitto, ci fu uno screzio tra S. e M.S. dovuto proprio alla questione dei rapporti con R.I.. Questo contrasto e l'infastidito stato d'animo di S. erano puntualmente documentati nel diario della S. della mattina dello stesso (OMISSIS).

Quando emerse la scomparsa di S., M.S. cercò di evitare che Se.Co., madre della S.), incontrasse nell'immediatezza i propri genitori, assumendo che non fossero a casa. Essa, inoltre, in una conversazione telefonica, con Me.An., ebbe a dire d'aver toccato il telefono della cugina il giorno della scomparsa. Ancora, mostrò di conoscere con precisione, prima di averlo saputo da alcuno, l'abbigliamento che aveva S. quando quel pomeriggio si era recata a casa M. per andare al mare. Ebbe poi una reazione certamente scomposta e anomala al cospetto della confessione del padre, vantando in modo singolare la propria capacità di non cedere alle pressioni degli inquirenti.

4.1. Venendo ora a una più dettagliata illustrazione dell'opera ricostruttiva compiuta dai giudici di merito, si osserva che la decisione impugnata inquadra con logica coerenza la serie di particolari

che definiscono l'antefatto del delitto e si sofferma in maniera precisa e analitica sui rapporti tra M.S. e R.I. e sulle interferenze che su questo legame iniziava ad esercitare la giovane S.S..

Si valorizza, in primo luogo, una circostanza non marginale (cfr. fl. 166), costituita dal fatto che la M.S. non aveva indicato alle forze dell'ordine, in una fase iniziale delle ricerche e delle investigazioni (non essendo stato ancora trovato il corpo della cugina) i suoi contrasti con S., legati, appunto, ad R.I..

Ciò benchè, in quella specifica congiuntura, la medesima M.S. apparisse attiva e propositiva nella ricerca della cugina, dedicandosi a pubbliche iniziative e a una collaborazione con i carabinieri, che approfondivano ogni possibile pista per il ritrovamento della S..

Nonostante M.S. avesse tentato di ridimensionare il suo rapporto con il R.I., limitandolo ad una pura attrazione fisica, il processo consegnava una realtà diversa, attraverso una serie di deposizioni che avevano reso i testi escussi (Sp.Ma., C.V., D.L.S., Ci.An.). Tutti avevano parlato di un innamoramento da parte della M.S. nei confronti del R.I., sentimento che, da un lato, la induceva a spingersi a esercitare un controllo costante sul giovane (cfr. fl. 169 e ss.) e, dall'altro, ne alimentava la gelosia verso la cugina, S.S., punto su cui anche Sp.Ma. era stata chiara (cfr fl. 190).

Diverse, del resto, erano state le annotazioni nel diario della vittima. Esse davano conto degli screzi tra la M.S. e S. a causa del R.I., descrivendo gli atteggiamenti anche duri della prima, fino a giungere alla mattina del (OMISSIS), giorno del delitto, allorquando la S. medesima aveva documentato ciò che era accaduto la sera precedente riguardo alla lite con la cugina (cfr. fl. 242).

Frutto di una precisa e significativa deliberazione era, pertanto, la raccomandazione che M.S. aveva fatto sia a Pi.An.Co., che a D.L.S., affinché entrambe non riferissero dei suoi screzi con S.S. (cfr. fl. 262), raccomandazione che le due ebbero a disattendere. Interloquendo con i carabinieri, esse avevano riferito di aver notato un atteggiamento triste e contrito della ragazza proprio la sera del (OMISSIS) e la mattina seguente del (OMISSIS).

4.2. Il giorno del fatto si erano registrati una serie di elementi di decisa rilevanza indiziaria.

4.2.1. Risultano ricostruiti gli orari e i contatti tra gli apparecchi in uso alla M.S. e alla S. nella congiuntura specifica dell'arco temporale in cui era stato commesso l'omicidio. La sentenza impugnata, come si è avuto ampiamente modo di spiegare, ha ben illustrato la ragione per la quale non poteva rispondere a verità che S.S. fosse uscita dopo aver ricevuto il messaggio della cugina che la invitava a raggiungerla per andare al mare. Risultano analiticamente ricostruiti i tempi di preparazione di S. (fl. 286 e ss. e 291 e ss.) e si chiarisce che, in considerazione di essi, se la S. medesima fosse uscita dopo aver ricevuto il messaggio della cugina (ore 14:25:11), sarebbe giunta in via (OMISSIS) dopo l'arrivo della Sp.Ma., circostanza smentita da quanto realmente accaduto (cfr fl. 304, 305). Corrette e coerenti risultano le argomentazioni sulla non ipotizzabilità della preparazione della S. anche prima dell'effettiva ricezione del messaggio da parte della M.S. poichè, da un lato, si trattava di un'ipotesi non supportata da alcuna delle deposizioni di coloro che erano in casa e, dall'altro, era affidata ad una mera congettura, senza che si fosse spiegato cosa avesse fatto la giovane S. prima di uscire e dopo essersi preparata e aver per giunta fuggacemente consumato il pasto in piedi.

La stessa badante di casa S., P.E. (cfr fl. 288), aveva spiegato che S. era uscita poco prima delle 14:00, dopo aver detto di aver ricevuto il messaggio. Le apparenti divergenze tra le dichiarazioni dei coniugi Sc. e quanto riferito dalla P.E. avevano trovato (cfr fl. 293) una spiegazione coerente e

risultavano collegate a discrasie marginali e, quanto alle discrasie verificatesi in fase di indagini, a una serie di condizionamenti indotti dalla stessa M.S. nell'immediatezza del fatto.

L'orario di uscita da casa della S. era confermato dal teste Pe.An. che l'aveva notata in strada. Si trattava di fonte attendibile (cfr fl. 320 e 321) che aveva rammentato il colore rosa della maglietta (coincidente con quello indicato dalla P.E.) e che aveva ricordato di aver visto la S. intorno alle 13:45-13:50. Non valevano a smentirlo le dichiarazioni del teste O., che aveva inteso solo sfumare la rilevanza dell'impegno orario delle due dipendenti (la T.P. e la D.B.G.), che, del resto, avevano confermato di essersi recate al lavoro intorno alle 14:00 dopo la chiusura degli uffici (che avveniva tra le 13:00 e le 13:15).

In termini conformi si erano espressi in sostanza i testi Na.- Gi. e si è spiegato che entrambi avessero inizialmente collocato l'avvistamento della S. intorno alle 14:30, mentre si recavano al mare, poichè quell'orario era stato ufficialmente indicato come momento della scomparsa (cfr. fl. 332 351, 354).

Infine, risulta attentamente vagliata, in relazione alla tesi difensiva, anche la deposizione del teste La., ritenuto inattendibile sull'orario di avvistamento, poichè, ricostruendo tempi e passaggi relativi alla sua uscita dallo studio, l'evento risulterebbe collocato intorno alle 14:13, in un momento comunque incompatibile con l'assunto della difesa che ipotizzava un'uscita della vittima dopo aver ricevuto il messaggio delle 14:25:08 (cfr. fl. 355).

L'insieme di questi dati e una valutazione razionale e comparata di essi ha indotto, pertanto, la Corte d'assise d'appello a confermare la conclusione che S. avesse detto una bugia prima di uscire, affermando di aver ricevuto il messaggio dalla cugina.

Correttamente si è escluso ogni dubbio che S.S. fosse giunta quel pomeriggio a casa M..

Ne dava conto proprio S.C. nel corso del colloquio con il marito in carcere del 7/3/2011 (... sarebbe stato meglio se fosse caduto un fulmine sulla casa che ci avesse fulminati tutti quel giorno prima che arrivasse la ragazza...).

Ancora la S.C., prima del suo arresto, interloquendo con la figlia M.V., aveva (intercettazione del 4/12/2010) affermato:... il fatto è... successo a casa nostra.. tutto è contro di noi per quella cosa... (cfr fl. 367).

Appurato che la giovane vittima giunse a casa M., la sentenza impugnata ha coerentemente escluso l'ipotesi adombrata a discarico che S. potesse essere scesa spontaneamente in garage (cfr. fl. 368) e lì aver trovato la morte, per mano del M.M. in preda ad un raptus sessuale.

Si è già visto bene sopra perchè non sia condivisibile l'ipotesi del movente sessuale e dell'azione d'omicidio commessa all'interno del garage dal solo M.M..

La spinta a delinquere di tipo sessuale era smentita dalla mancanza assoluta di annotazioni nel diario della S. ove si erano trascritti altri sentimenti ed eventi che attestavano il contrasto con M.S. (legato ad R.I.), mentre nulla risultava nei riguardi dello zio (per presunte avances di tipo sessuale).

La stessa inattendibilità di quanto detto da Se.Do. a suffragio di quel dato personologico del M.M., e i tentativi, captati durante le conversazioni ambientali, da parte della S.C., di indurre il M.M. a

confermare il gesto di violenza sulla nipote, offrivano più d'una ragione per escludere quella scaturigine del delitto.

Infine l'assenza di tracce biologiche era egualmente un indicatore rilevante che smentiva l'ipotesi in discorso e le affermazioni inizialmente propalate, e poi restaurate dal M.M., con cui egli, scagionando la figlia, si era assunto tutte le responsabilità del fatto.

Il processo aveva anche dimostrato che S. non sarebbe mai scesa in garage e non avrebbe dato causa o facilitato la commissione del delitto portandosi in quel luogo.

Di ciò dava conto la chiara deposizione di S.E., sorella di S.C. e Se.Co., che aveva ribadito che neppure S.C. e M.S. accedevano alla rimessa. La conoscenza del particolare le derivava dal fatto che nelle occasioni in cui occorreva qualcosa, che ivi si fosse trovato, la S.C. stessa soleva attendere il marito.

Risulta esclusa coerentemente anche l'ipotesi che S. si potesse recare a portare il cibo ai gatti, poichè la S.E. ha spiegato di aver appreso dalla sorella, in un secondo momento, che era costei che si recava talvolta lì e non la nipote. In più occasioni successive al fatto, del resto, interloquendo proprio con la stessa S.E., anche S.C. aveva concordato sul fatto che S. non sarebbe scesa in garage spontaneamente, trattandosi di cosa che non aveva mai fatto e che non aveva motivo di fare neppure quel giorno (cfr. fl. 374).

Correttamente si è ritenuto che il fatto si fosse verificato in casa (come la S.C. aveva detto ed era stato captato in intercettazione). S. era stata uccisa nell'abitazione e poi era stata trasportata in garage, attraverso la porta interna di collegamento. La ragazza, come ricordato, non soleva scendere in quel luogo e allorquando il suo telefonino, agganciando la cella servente il garage, era stato raggiunto dalla telefonata simulatoria della M.S., era già deceduta ed era stata trasportata appunto nella rimessa.

Le operazioni di tale trasporto erano possibili, poichè la porta era apribile (con il semplice ausilio di un cacciavite) e perchè non avrebbe avuto altra spiegazione razionale il timore, documentato da una intercettazione tra presenti - che vedeva interloquire M.M. detenuto e la moglie, S.C. - relativo alla circostanza che alla medesima S.C. potessero appartenere le tracce sulla porta, in relazione alle quali erano in corso accertamenti all'epoca della captazione, e le impronte sul compressore, che ella aveva contribuito a spostare.

L'esame dei dati registrati dal cellulare della S. aveva offerto ulteriori elementi di valutazione.

Alle 14:18:47 M.F.), amica di scuola, le aveva inviato un messaggio, senza ricevere riscontro; alle successive 14:23:11 l'aveva chiamata e, al pari, non aveva ricevuto risposta. Si trattava di un atteggiamento strano e insolito, soprattutto inaspettato, aveva spiegato la M.F., giacchè la S. rispondeva sempre anche quando non aveva credito e usava addebitare la chiamata.

Alle 14:25:08 e alle 14:28:13 la M.S. aveva mandato due messaggi in successione alla S..

Il primo la invitava a prepararsi per andare al mare e il secondo chiedeva conferma sul se avesse letto il primo. Alle 14:28:26 partiva uno squillo dal telefono di S. a quello di M.S., squillo che si è addivenuto alla conclusione essere stato eseguito dalla mano di quest'ultima nel tentativo di preconstituire un alibi.

Che si trattasse di un quadro deliberatamente ordito, ha spiegato la sentenza impugnata, derivava da più elementi.

Tra questi in primo luogo il particolare che la S. non avesse risposto ai messaggi della M.F.. Ancora, la Sp.Ma. non aveva esitato a riferire in dibattimento del suo stupore allorquando aveva ricevuto il messaggio dalla M.S. sulla richiesta di avvisare S. ("avviso S. ?") (cfr. fl. 384) dopo che lei aveva preannunciato all'amica il proprio arrivo per andare al mare: era infatti pacifico che la S. sarebbe andata con loro, tanto che la Sp.Ma. stessa stava portando anche la sua sorella più piccola.

In questa ricostruzione si è logicamente ritenuto che le telefonate e i contatti attuassero un vero tentativo di depistaggio della M.S., dopo che era stato compiuto l'omicidio (fl. 391, 396, 397).

Del resto, la sentenza impugnata non omette di richiamare una conversazione importante tra la M.S. e Me.An. (il cui contenuto è leggibile ai fl. 98 e 99) durante la quale la medesima M.S. mostrava viva preoccupazione per le impronte che aveva lasciato sul telefono di S. (apparecchio, si rammenta, di cui il padre aveva in quel frangente permesso il rinvenimento).

Si tratta di un dato singolare che, in chiave logica, salda gli elementi indicati e fa intendere come la preoccupazione si collegasse alla circostanza che la medesima M.S. avesse, appunto, fatto uso dell'apparecchio radiomobile.

Sull'arrivo di S.S. a casa M., poi, si erano registrate forti contraddizioni tra quanto asserito dal M.M. e quanto affermato dalla figlia M.S..

La sentenza impugnata le richiama analiticamente e affronta i punti essenziali di divergenza (cfr. fl. 1179).

4.2.2. Passaggio rilevante a carico delle imputate nell'iter logico-giuridico della decisione risulta, poi, quello relativo alla ricostruzione dei movimenti di M.S., M.M. e S.C. il giorno dell'omicidio, nella specifica congiuntura temporale e nella fase successiva.

La sentenza impugnata ha analiticamente ricostruito in fatto gli elementi che permettevano di ripercorrere, attraverso le dichiarazioni rese e le intercettazioni eseguite, quanto avvenuto all'interno e intorno a casa M..

Innanzitutto, ha spiegato che il M.M. parlò con la figlia prima delle 14:00 (cfr. fl. 437). M.S. avrebbe rivolto la frase al padre: ancora qui stai? allorquando, pronta, era uscita in veranda per attendere la Sp.Ma. che sarebbe sopraggiunta per andare al mare. Quel dato attestava che avevano parlato e che ciascuno conosceva i programmi dell'altro. Anche la conversazione del 28/9/2010 tra S.C. e M.V., captata in ambientale, lo documentava.

Il colloquio era importante per più ragioni, attestando che all'epoca (due giorni dopo l'omicidio) M.V. ignorava i fatti e cercava di conoscere ogni particolare, insistendo nella richiesta di chiarimenti e suscitando anche l'irritazione della madre. Per altro verso, si appurava che, contrariamente a quanto dichiarato da M.S., costei non era a letto con la S.C. quel pomeriggio, come aveva dichiarato, e aveva visto e parlato con il padre. Questo dato aveva suscitato le perplessità della figlia M.V., cui la madre aveva risposto dicendo che quello era ciò che le risultava e che aveva riferito (cioè, che non stava fuori ma in cucina). Era la stessa M.V. a replicare rivolgendosi alla madre con l'interrogativo se stavi dormendo tu come fai a sapere? Alla domanda la

donna affermava di averli sentiti e di aver sentito M.S. chiedere al padre se avesse visto S. e il padre rispondere negativamente (fl. 438 e 439).

Si è così ricostruito l'antecedente immediato chiarendo che il M.M. e la figlia si erano parlati. Alle 13:50 Mo.An.Lu., amica della M.S., era passata in via (OMISSIS) per invitarla ad andare al mare e si era avveduta della mancata presenza di M.S. in veranda. Dopo poco, la S. era giunta in casa M.. M.S. l'aveva vista e ne aveva notato l'abbigliamento.

Quest'ultimo dato, come si è avuto modo di chiarire, era confermato da quello che aveva detto il teste Pi.Al. (cfr fl. 901), che aveva dichiarato appunto di averlo appreso dalla M.S., e documentava che costei conoscesse un particolare che non le poteva derivare se non da una percezione diretta, ignorandolo tutti, ad eccezione della P.E., che in quel momento non ne aveva fatto ancora parola con alcuno. Si escludeva, pertanto, la conoscibilità di esso attraverso altri canali (cfr. fl. 904 e 906) o comunicazioni di terzi.

Era certo, altresì, lo spostamento della S.C. a bordo della sua vettura, Opel Astra, tra le 13:55 e le 14:20. Il dato era ricostruito attraverso l'incrocio tra la dichiarazione della Mo., che aveva notato il veicolo alle 13:50 circa, e quella della Sp.Ma. giunta lì successivamente e che riferiva di aver visto la vettura stessa in altra posizione. Ancora, la valorizzazione del ricordo del M.D. e la condotta di guida descritta da costui attestavano un comportamento che si conciliava con quanto il Bu. ebbe modo di percepire e, cioè, che la S.C. aveva costretto la nipote a salire a bordo del veicolo (cfr fl. 697 e 701).

Ulteriori elementi valorizzati in sentenza risultano quelli relativi ai comportamenti della S.C. stessa, che sono stati enucleati a partire dalla sua insolita presenza in garage, documentata dalla circostanza che il suo telefono cellulare aveva agganciato la cella a 900 Mhz, che serviva quella parte dell'abitazione M.. Nella specifica congiuntura la donna contattava il marito, impegnato in località (OMISSIS) nelle operazioni di soppressione del cadavere (cfr fl. 798). Il dato era incrociato con altro elemento attinto attraverso la captazione ambientale del colloquio in carcere tra il M.M. e la S.C. stessa e da ciò si inferiva che il cadavere era stato trasportato in garage. Il colloquio del 7/3/2011 documentava che erano in corso accertamenti su una macchia rinvenuta sulla porta interna di accesso al garage, segno che il M.M. stesso collegava alla possibilità che la moglie si potesse essere ferita quando aveva aperto la porta, per fare accesso al garage (cfr. fl. 791), porta che il processo aveva dimostrato fosse apribile dall'abitazione (cfr fl. 796). Ancora, l'altro colloquio del 23/5/2011 documentava la preoccupazione del M.M. per le impronte della moglie che si sarebbero potute rilevare sul compressore in garage, avendolo costei spostato e toccato (cfr. fl. 924, 925).

Non spiegabile era poi:

- il disinteresse almeno in immediato manifestato dalla S.C. per le sorti della nipote scomparsa, avendo chiamato la sorella solo alle 15:18 (cfr. fl. 916);
- la smentita alla affermazione della S.C. che aveva asserito di aver informato il M.M. - intento a raccogliere i fagiolini nella cava retrostante l'abitazione - dell'avvenuta scomparsa di S. e che si era recata a fare denuncia, intervento escluso dal fratello della S.C. impegnato quel pomeriggio con il M.M. nell'attività agricola.

4.2.3. Valenza centrale nell'itinerario logico della decisione impugnata ha rivestito, altresì, la fase del sequestro della S., percepita dal Bu..

Come si è già sopra ampiamente chiarito, nel processo si è dibattuto sul se costui avesse raccontato - ai testi che poi ne avevano riferito - un fatto frutto di un sogno ovvero un fatto realmente percepito.

Sono state compiutamente descritte, nell'esame dei singoli motivi di ricorso, le ragioni che hanno indotto correttamente la Corte territoriale a ritenere che il Bu. avesse effettivamente visto la scena descritta.

Pregnante al riguardo l'intercettazione dell'1/6/2010 tra il predetto e C.V., ove si precisava che solo costei sapeva la storia. Dato significativamente inserito nel contesto processuale poichè mentre tutti gli altri testi avevano riferito di aver appreso dal Bu. di un racconto in termini di sogno, la C.V., nella versione datane da Pi.An.Co., aveva a costei riferito che si era trattato di un fatto vero (cfr. fl. 143, 144, 495,496, 499, 531).

In altra intercettazione tra Sc.An. e P.C., (rispettivamente cognata e suocera del Bu.) si documentava, in data 3/6/2011, che la P.C. aveva saputo dalle figlie che il genero non aveva sognato ma si era trattato di un fatto vero (fl. 539 e 540).

L'assunto dell'effettività dell'avvistamento da parte del Bu. trovava supporto nella consegna di fiori che costui aveva eseguito quel pomeriggio, in orario compatibile con gli eventi, presso il ristorante (OMISSIS). La moglie del Bu. aveva confermato che, trattandosi di un giovedì di estate, il marito era uscito alle 14:00, come soleva fare, per andare al mercato dei fiori a (OMISSIS). Aveva prima operato la consegna di un addobbo floreale, e il dato si ricavava da quanto T.M.A., suocera del titolare della struttura (N.G.), aveva riferito ad Pi.An.Co., dicendole che aveva visto un furgone bianco procedere alla consegna dei fiori, mentre era intenta a pulire la stanza n. 102 riservata agli sposi che lì avrebbero celebrato il loro matrimonio (cfr fl. 609, 611, 627). Gli accertamenti di polizia giudiziaria avevano permesso di appurare che l'avvistamento descritto sarebbe stato possibile e che i lavori di ristrutturazione di cui si era parlato erano successivi all'anno 2010 (fl. 631 e 642).

N.G. aveva, del resto, in dibattimento ammesso di aver riferito e ricordato della consegna di un cesto floreale in quella data, ma di essersi poi confrontato con i dipendenti e di aver appurato che si trattava di un evento che risaleva a circa due mesi prima (cfr. fl. 639).

La sentenza impugnata spiega perchè si tratti di una dichiarazione non plausibile, non avendo il medesimo N.G., innanzitutto, indicato a chi si fosse rivolto per riscontrare il suo ricordo. Il N.G., al pari, aveva assunto una posizione assolutamente particolare sulla suocera, inducendola a rendere dichiarazioni atte a smentire quanto ella ricordava d'aver visto, iniziativa che gli era costata la condanna per favoreggiamento.

Analizzate le dichiarazioni di costui (cfr. fl. 617, 618), la Corte d'assise d'appello si è specificamente soffermata sulle ragioni a sostegno del favoreggiamento (fl. 642) in relazione alla telefonata che egli aveva fatto alla suocera per raccomandarle di riferire agli inquirenti di essere andata via dalla struttura il (OMISSIS) tra le 12:30 e 13:00 proprio per non permettere la conferma sulla consegna dell'addobbo floreale e fare così escludere l'effettività di tale accadimento.

Nè si sono ritenute idonee a smentire il costrutto indicato le dichiarazioni di Z.S., che sono state vagliate e in relazione alle quali si è annotato come ella si riferisse alle consegne che operavano i fornitori abituali, onde non avevano effettiva valenza escludente la fornitura stessa, eccezionalmente delegata al Bu. per quella data (cfr. fl. 641).

Gli stessi elementi istruttori ulteriori confermavano l'effettività della consegna da parte del Bu..

Risultava nel ricordo di più testimoni che costui si fosse mosso per verificare se avesse fatto attività di consegna di fiori. In realtà lo rammentavano, per averlo appreso direttamente dall'uomo, la Sc.An., sua cognata, e la suocera.

Mentre la prima genericamente ricordava di un accesso a una pizzeria o a un ristorante, la P.C., al contrario, riferiva esattamente della verifica presso (OMISSIS).

Gli elementi evidenziati e l'atteggiamento tenuto dal N.G. sulla suocera, T.M., hanno correttamente indotto a ritenere, come chiave logica e unitaria di lettura degli eventi, che il medesimo Bu. si fosse recato presso il N.G. non per operare verifiche, ma per ottenere garanzie da costui, che avrebbe negato quella consegna che la T.M. medesima rammentava e di cui la stessa aveva parlato con la Pi.An.Co..

Appurata l'intervenuta consegna, si è ricostruito il percorso del Bu. stesso (cfr. fl. 654) con il transito obbligato nel tratto viario che avrebbe percorso la stessa S.S. e ove era avvenuto l'avvistamento del sequestro.

Lo stesso spostamento della vettura della S.C. offriva elementi di supporto rilevanti alla ricostruzione operata.

Era attentamente ricostruita la posizione dell'auto in fase iniziale (cfr. fl. 657 e 658) attraverso il richiamo delle dichiarazioni di Mo.An.Lu..

Erano, poi, richiamate quelle rese dalle sorelle Sp.Ma. che avevano visto il veicolo in posizione diversa da quella descritta dalla Mo. e che ne documentavano lo spostamento (cfr. fl. 659, 695 e 696), dichiarazioni che si legavano a quanto aveva percepito il M.D., che aveva avuto modo di vedere quel pomeriggio, in orario compatibile con la vicenda raccontata dal Bu., la vettura della S.C. sfrecciare per le strade di (OMISSIS).

Alcun dubbio che il M.D. avesse riconosciuto l'auto di S.C., poichè quando costei ai primi di settembre si era recata, unitamente a M.S., presso la sua abitazione per ottenere notizie e informazioni su S. dalla figlia del medesimo M.D., aveva riconosciuto anche una corda legata al portapacchi (cfr. fl. 667, 669, 679). Il teste rammentava che, mentre esternava quel particolare alle due interlocutrici, aveva notato sconcerto in entrambe (cfr. fl. 702). Indi aveva rammentato che il giorno seguente (il 4/9/2010) la sola S.C., recatasi presso la sua abitazione, aveva attuato un vero tentativo di depistaggio cercando di condizionarne i ricordi e di indurlo a riferire ai carabinieri cose non percepite.

Asseriva di una denuncia formalizzata da un nipote per aver visto S. salire su un furgone bianco, particolare, auspicava, che il medesimo M.D. rammentasse e riferisse agli inquirenti per realizzare, affermava la S.C., (e non si comprende in funzione di cosa se non di allontanare da sè ogni sospetto che potesse derivare dall'indicato riconoscimento del veicolo), una convergenza dichiarativa (cfr. fl. 696 e 703).

Nell'esame dei motivi di ricorso sono state affrontate le motivazioni poste a sostegno della ricostruzione della fase esecutiva dell'omicidio (fl. 778 e ss.). Si è spiegato il perchè il mezzo commissivo non potesse essere una corda (come affermato dal M.M.) e si è sottolineata la circostanza della partecipazione necessaria all'azione di due persone (729, 779, 781), nessuna delle

quali peraltro identificabile nel M.M. che non era stato neppure in grado, in fase di simulazione, di ripetere la gestualità minima del fatto, riuscendovi solo dopo un terzo tentativo, non senza che il consulente St. gli avesse spiegato il gesto stesso e la possibilità di produrre l'incrocio dei capi del mezzo costrittivo, impiegato per indurre l'asfissia (cfr. fl. 1184).

Ancora, si ricostruisce la fase di spostamento del cadavere della S. in località (OMISSIS), fase anticipata dal movimento della vettura del M.M. (Seat Marbella), che aveva due posizioni diverse, nei momenti in cui era stata vista prima dalla Mo. e poi dalla Sp.Ma.. Nella seconda occasione, infatti, era stata avvicinata al garage per liberarne il cofano dagli attrezzi e caricare all'interno il corpo della giovane vittima.

Il giorno successivo ((OMISSIS)) i telefoni cellulari della S.C. e della M.S. agganciavano la cella telefonica che copriva la zona in località (OMISSIS), circostanza significativa essendosi entrambe recate in quell'area al fine di controllare la regolarità delle operazioni di soppressione (cfr. fl. 94, 1023, 1032). Si sono spiegate le ragioni per le quali non fosse credibile che entrambe avessero assunto la determinazione di controllare la gradazione alcolica dell'uva, anche alla luce del particolare che la M.S. non si occupava di lavori in campagna (svolgendo l'attività di estetista in casa).

La medesima S.C. conosceva i luoghi e l'allocazione del pozzo, particolare che si ricavava da un colloquio captato tra il M.M. e la figlia M.V., durante il quale il primo affermava che S.C. era a conoscenza di quel pozzo (fl. 109).

La stessa M.V. aveva smentito sul punto le dichiarazioni della sorella relative al controllo della gradazione alcolica dell'uva, poichè in una conversazione telefonica del 25/11/2010 aveva affermato che la presenza in quei luoghi si legasse alla diffusione di volantini (cfr. fl. 1028).

Del resto le verifiche investigative, volte a controllare le dichiarazioni sulla gradazione dell'uva presso i fondi di proprietà di M.V., avevano permesso di appurare che si trattava di fondi che non erano serviti dalle due specifiche celle con finale n. 42 e 43. Esse, piuttosto, si attivavano solo allorquando i telefoni si fossero portati dalla zona (OMISSIS) alla (OMISSIS). Ciò attestava che non rispondeva a verità quanto asserito dalla M.S. e, cioè, che le due donne, i cui cellulari avevano agganciato celle che non avrebbero avuto motivo di agganciare se il tragitto fosse stato solo quello indicato, si fossero recate solo presso i fondi di M.V..

4.3. Gli elementi segnalati, che definiscono già il quadro indiziario in termini di elevata gravità sono ulteriormente corroborati a carico delle imputate da una serie di dati aggiuntivi. A carico di M.S. si selezionano i seguenti.

4.3.1. In primo luogo quelli che derivano dalla sua interrelazione con il telefono di S.S..

Dopo il rinvenimento del telefono cellulare della S., rinvenimento provocato dal cedimento del M.M., M.S. inviava un messaggio alla sorella M.V..

Si tratta di un messaggio (cfr. fl. 96) registrato il (OMISSIS) alle ore 8:10 che ha una indiscutibile propensione omertosa e che esterna più d'un profilo di timore. Il testo era il seguente: "poi parliamo non devono sapere niente, ne la zia ne la mamma, è quello di S. zitta, non lo devono sapere altrimenti parlano, quando torni ti racconto". Esso dà conto di due aspetti rilevanti. Il primo è che la M.S. sapesse, già prima delle verifiche e delle acquisizioni della polizia giudiziaria, che si trattava del telefono della cugina (cfr. fl. 956 e 960). Il secondo è che invitava la sorella al silenzio, con un

atteggiamento che non aveva alcuna finalità di cooperazione alle indagini, ma che era in sostanza volto a prendere solo tempo alla luce del comportamento inaspettato del padre e che destava evidente timore nella M.S. medesima (cfr fl. 977). Esso non provava peraltro ex se l'innocenza della S.C.. Il testo del messaggio era infatti così articolato poichè all'epoca M.V. era all'oscuro di tutto e la S.C. era in compagnia della sorella Se.Co., madre di S., che era colei che non avrebbe dovuto sapere nulla, almeno fino a quando la M.S. stessa non avesse rielaborato una strategia comportamentale al cospetto del gesto non preventivato posto in essere dal genitore. Era una congiuntura, ancora, in cui sarebbe stato preferibile evitare che la medesima S.C. si trovasse a dover dare spiegazioni o a dover commentare con la sorella un ritrovamento indubbiamente insolito da parte del M.M., rinvenimento che avrebbe iniziato a generare i primi sospetti, essendo la ragazza scomparsa nel primissimo pomeriggio del (OMISSIS) allorquando era certo che si stava recando proprio a casa M..

Ancora, discutendo telefonicamente con Me.An., la M.S. aveva manifestato la sua preoccupazione a costui per la presenza delle proprie impronte sul telefono di S., impronte che ella evidentemente collegava alla chiamata-squillo che aveva eseguito il pomeriggio dell'omicidio, con funzione depistante, dal telefono della cugina.

Rileva, poi, la stranezza dei comportamenti relativi alla ricerca in garage, effettuata a ridosso della scomparsa di S., della sim card del telefonino della medesima, sim che il M.M. affermava di aver trovato per strada e di aver probabilmente perso in garage. Al di là dell'insolito racconto del M.M. alla figlia sul rinvenimento per strada della tessera, è inverosimile che non si fosse immediatamente invitato il padre a dire dove l'avesse trovata, comunicandolo ai carabinieri (cfr fl. 105, 931 933 e ss). Insolito, ancora, era il fatto che la M.S. avesse aiutato il genitore la sera dell'omicidio o il giorno seguente a cercare la sim card in garage facendo mucchietti di polvere di tufo, attività tutt'altro che inutile o marginale, come aveva ritenuto di far intendere, e che non era stata riferita alle forze dell'ordine.

4.3.2. Significativi risultano, inoltre, gli atteggiamenti "protettivi" verso il M.M. che la sentenza impugnata ha anche posto in rilievo (cfr fl. 978 e ss.) e tutti gli elementi derivanti dai tentativi di depistaggio.

In questa ottica sono stati letti tutti i comportamenti, cui si è fatto riferimento, volti a nascondere i contrasti tra la M.S. e la S. (cfr fl. 166, 262), ivi comprese le ingerenze in tal senso poste in essere nei confronti di Pi.An.Co. e D.L.S..

Ancora, gli interventi su Sp.Ma. avevano in una serie di circostanze, al pari, la finalità indicata gli 848 e ss), e le stesse dichiarazioni rese, relative alle modalità dell'incontro con la medesima il giorno dei fatti erano state smentite sia dalla Sp.Ma. che dalla sorella minore di questa, Sp.Al..

La M.S. (cfr fl. 872) aveva tentato di condizionare il ricordo della Sp.Ma. sulle modalità dell'incontro nel pomeriggio del (OMISSIS), affermando di aver atteso in veranda, particolare puntualmente smentito dalla Sp.Ma., che ricordava perfettamente, supportata dalla sorella, la presenza di M.S. in strada.

Quella presenza era finalizzata ad evitare proprio che la Sp.Ma. potesse far accesso a casa M. e vedere o scorgere particolari che potessero collegare la famiglia stessa al delitto.

La stessa Sp.Al. aveva poi rammentato, nel momento in cui erano giunte presso via (OMISSIS), l'insolito e non giustificato comportamento di M.S. che continuava a ripetere la frase "l'hanno presa,

l'hanno presa" nonostante, in definitiva, pur a fronte del ritardo, non si giustificasse un allarme come quello che la M.S. stava manifestando (cfr. fl. 840).

4.3.3. Significativi risultavano anche i segnali di copertura nei confronti di M.S., emergenti da una serie di azioni di M.M..

Rilevava in primo luogo il soliloquio del (OMISSIS). Era uno sfogo durante il quale il M.M. faceva espresso riferimento alla figlia M.S. e al proprio disinteresse per quello che le sarebbe accaduto, poichè lui li avrebbe scoperti. Il testo, che è stato ben esaminato nell'analisi dei motivi di ricorso, attesta chiaramente la decisione che il M.M. stava deliberando di prendere, di disinteressarsi alla fine delle sorti di M.S., che aveva coperto fino a quel momento con l'affidarsi a una versione riferitagli cui non credeva.

Pur rammaricandosi, diceva d'aver fatto già tanto (non essendosi rifiutato di andare), con chiaro riferimento alle azioni compiute per la soppressione del cadavere della S. (particolare che emergeva dall'altra captazione in carcere).

Lo stesso M.M., durante l'intercettazione ambientale dell'(OMISSIS), aveva riferito che avevano fatto i furbacchioni (cfr. fl. 119), che aveva coperto in tutto M.S. e che era andato a portare il cadavere... che la sua coscienza non era manco pulita perchè S. l'ho sepolta io e io c'ero.

Il dato tornava nel colloquio con M.V. allorchè il medesimo M.M. affermava che M.S. dovesse parlare del fatto che stava nascondendo (cfr. fl. 1001).

4.3.4. Significativi erano a carico di M.S. anche gli indizi di falsità dell'autoaccusa di M.M..

Le intercettazioni indicate e richiamate davano conto dell'angoscia del M.M. per la (unica) condotta di occultamento del cadavere e per la responsabilità di M.S. che egli stesso aveva coperto. Tanto si aggiungeva alla difficoltà e all'incapacità del M.M. di riprodurre il gesto attraverso cui era stato realizzato lo strangolamento e, in generale, all'assenza di validi elementi che potessero convalidare l'ipotesi opposta dalla difesa a discarico della M.S..

Nei diari della S. non vi era mai stata un'annotazione o un accenno ad avances sessuali dello zio M.M. (cfr. fl. 251, 1164 e 1165), ipotesi che destrutturava un costrutto teso a valorizzare il movente sessuale, che si sarebbe collegato, secondo la difesa e come detto, a fatti di cui v'erano stati già precedenti anche verso la S..

La corretta disamina del "precedente" riferito da Se.Do. smentiva egualmente la tesi del movente sessuale e la Corte territoriale (cfr. fl. 1168 e 1169) lo ha spiegato con ferma coerenza.

Risultano esattamente indicate le ragioni a sostegno dell'inattendibilità della donna (cfr. fl. 1167) e la ulteriore smentita alla possibile validità di un movente siffatto. D'altro canto, a parte le ferme e categoriche negazioni di M.S. rispetto al contenuto di quanto detto dalla Se.Do., anche a fronte del tentativo della S.C. di fare ammettere dal marito il particolare sia pur minimizzando gli eventi, si è appreso come constassero diversi elementi che avevano indotto a ritenere la fonte inattendibile. Tra questi la circostanza che al momento del fatto in casa vi fossero altre persone, che il M.M. avrebbe solo sfiorato un braccio della donna e che la Se.Do., nonostante l'esperienza, avesse, poi, permesso che la figlia frequentasse e dormisse a casa M., iniziative non conciliabili con quanto da lei stessa riferito.

Risultano correttamente esaminate e disattese le dichiarazioni del M.M. sia sul presunto nervosismo per il trattore (cfr fl. 1176) - dichiarazioni, per certi versi, irrazionali e incongruenti rispetto all'exitus, e quelle sull'analisi del calcio (tra l'altro sferrato con infradito) da parte di S. (cfr. fl. 1181) -, sia sulla autoaccusa da lui sostenuta (cfr fl. 1182, 1190, 1192 1194, 1195) e sul contenuto dei colloqui intercettati che avrebbero dovuto supportarla (fl. 1196, 1197, 1198, 1203, 1204).

In questa cornice si sono annotati l'importanza e il forte significato dimostrativo della decisione di M.M. di sottrarsi, anteriormente alla chiamata in reità della figlia M.S., ai colloqui con i familiari (fl. 1206), determinazione funzionale appunto a non subire più il condizionamento per quanto si accingeva a fare.

D'altro canto, nella stessa prospettiva è stata letta e collocata la decisione del M.M. di chiamare la figlia M.V., allorché assunse la decisione (cfr fl. 960) di far rinvenire il telefono cellulare di S.S.. Chiamando M.V., che all'epoca era all'oscuro di tutto, il M.M. mirava ad evitare di subire pressioni da parte della moglie e di M.S. che, evidentemente, avrebbero cercato in ogni modo di impedirgli di far rinvenire il telefono.

4.4. Infine a carico di M.S. si concentrano altri dati con indubbia valenza indiziaria e che derivano da più comportamenti.

Tra essi vi è in primo luogo l'insolito mancato coinvolgimento del M.M. nelle operazioni di ricerca della cugina nell'immediato. Se la M.S. avesse effettivamente ignorato quanto accaduto, avrebbe dovuto coinvolgere certamente il genitore nelle ricerche di S.S. in immediato, così come aveva fatto nei confronti di altri parenti e amici. La sentenza impugnata affronta la questione (cfr. fl. 913, 914) ed evidenzia l'illogicità del comportamento, a fronte del timore che ella manifestava per le sorti della cugina.

Il comportamento è stato razionalmente ricostruito come collegato al contestuale compimento, da parte del genitore, delle operazioni relative alla soppressione del cadavere, con il caricamento dello stesso in auto, il relativo trasporto in località (OMISSIS) e la successiva immissione nel pozzo.

Anche la sera successiva alla scomparsa della S. si registrò un episodio insolito da cui traspariva in tutta la sua portata l'indifferenza della M.S. per le sorti della cugina.

De., altra figlia di Pi.An.Co., si trovava nei pressi del (OMISSIS) e, avendo avvertito strani rumori, aveva informato telefonicamente gli altri appartenenti al gruppo di amici, che si trovavano in birreria, chiamando sul cellulare della M.S.. Costei non si portò sul posto se non quando fu invitata a farlo dalla Sp.Ma. che aveva ricevuto la sollecitazione di Pi.An.Co. di recarsi a prenderla. Erano seguiti commenti tesi a ridicolizzare la preoccupazione dei presenti, da parte della M.S., che oramai manifestava il suo convincimento sulla morte di S.S..

Anche la visita a casa di M.F. è altamente significativa.

Corretta risulta la lettura operata dalla sentenza di merito che ha annotato come non fosse stata casuale la scelta della destinataria della visita. Si trattava della persona che aveva, da ultimo, inviato l'sms e lo squillo a S.S., dei quali la M.S. aveva avuto contezza, per aver visto e avuto tra le mani il telefono della giovane cugina.

Analizzate le dichiarazioni della M.S., erano poi emerse una serie di contraddizioni (cfr fl. 875, 876 e 923) anche sulla collocazione dei genitori al momento dei fatti, enucleandosi aspetti di reticenza

finalizzati ad evitare che in immediato i M. ricevessero visite o accessi presso l'abitazione, almeno fino a quando non sarebbe stato certo l'allontanamento del corpo della S..

La "confessione" stragiudiziale che la M.S. aveva reso la sera del (OMISSIS) alla Pi.An.Co. era un ulteriore elemento di significato rilevante.

Durante la trasmissione televisiva, che andava in onda dall'abitazione M., era giunta la notizia che il padre di M.S. aveva fatto trovare il corpo della ragazza. La M.S. aveva avuto una dura reazione interloquendo con la Pi.An.Co., che dal suo canto si era addirittura preoccupata per il contenuto delle dichiarazioni che M.S. rendeva in una situazione in cui poteva essere ascoltata da uno dei tanti giornalisti presenti. La ragazza insisteva, affermando che il padre era stato incastrato e che aveva ceduto dopo sette ore di interrogatorio ammettendo una responsabilità che non aveva. Aggiungeva che dopo tutto quel tempo veniva la voglia di dire la verità e di farla finita lì. Anche lei lo avrebbe fatto; ma non era stupida e non lo aveva fatto; il padre sì.

Affermazioni dure e ricordate nell'esatto contenuto dalla Pi.An.Co., sulla cui attendibilità la Corte d'assise d'appello non ha avuto dubbio (M. 996, 1114, 118, 1120, 1123 e 1124), ribadendola e confrontandosi compiutamente con le considerazioni che questa Corte aveva già avuto modo di svolgere il 17/5/2011.

4.5. Ulteriori elementi con portata di supporto alla colpevolezza anche della S.C. erano i seguenti.

4.5.1. Un primo gruppo di dati si collegava all'interrelazione della stessa S.C. con le vicende afferenti il cellulare della S.. Allorquando il M.M. parlò della scheda sim rinvenuta lo fece innanzi alla S.C. (fl. 937) e costei successivamente manifestò dura irritazione per quanto aveva fatto e detto il marito (cfr fl. 976), confermando che fortunatamente non aveva parlato con i carabinieri della vicenda. Infatti il l., appartenente alla Polizia di Stato, non aveva dato il giusto peso alla informazione ricevuta e non aveva immediatamente relazionato sul punto. La preoccupazione della S.C. era riemersa, poi, dopo che il marito aveva fatto rinvenire il cellulare della S., gesto che aveva indotto forte preoccupazione poichè da quel momento gli inquirenti avrebbero messo in collegamento il primo dato, relativo alla sim card, e il secondo, relativo al cellulare, indirizzando in senso consequenziale le investigazioni.

La S.C. si esprimeva con fermezza rivolgendosi alle figlie e ammonendo il marito affinché prestasse attenzione quando parlava, avendo già fatto...la frittata..... e risultando in quella fase ingestibile (cfr fl. 977).

Non era un caso che la stessa S.C. si premurasse di controllare costantemente il M.M. evitando che parlasse con i giornalisti e gli impedisse in una occasione di scendere in strada facendolo piuttosto accedere direttamente al garage dell'abitazione (cfr fl. 98). L'intercettazione sulla vettura del (OMISSIS) documentava ammonimenti della donna:... stai zitto e basta fallo scendere sotto la cantina e chiudi la porta.. cammina basta. In altra circostanza, in pari data, scorto il marito nell'atto di rilasciare un'intervista, lo spingeva con fastidio all'interno del garage, ne chiudeva la porta di accesso e si tratteneva ivi per evitare che potesse rilasciare dichiarazioni.

4.5.2. Altri elementi significativi a carico della S.C. si traggono dai diversi depistaggi posti in essere.

La donna, il (OMISSIS), mentre accompagnava il marito a rendere interrogatorio, si mostrava omertosa e cercava di condizionare l'approccio all'atto investigativo da parte dell'uomo, consigliandogli di essere generico e di non specificare orari e particolari (cfr fl. 99).

Ancora la S.C., si è avuto modo di annotare, tentava di condizionare i ricordi del M.D. (cfr fl. 686 e 703), inducendolo a rendere dichiarazioni non conformi al vero e parlando di una denuncia del nipote, che, al contrario, non era stata mai presentata.

Si poneva al cospetto del M.M., insistendo, in una fase specifica delle indagini, sul movente di tipo sessuale, tendenzialmente spingendolo ad ammetterlo (cfr fl. 1157 e ss.) e ciò, nonostante gli esiti scientifici, poichè, affermava, avrebbe avuto prevalenza ciò che lui dichiarava, anche per la possibile alterazione dei campioni legati al decorso del tempo.

4.5.3. Infine, egualmente significativi a carico della S.C. erano considerati dati desumibili da una serie di ulteriori comportamenti.

In primo luogo una valutazione complessiva della sua condotta, essenzialmente caratterizzata dall'indifferenza verso le dichiarazioni che rendeva il marito e della quale dava conto il contenuto delle intercettazioni. Costui si affermava autore della morte della nipote, dell'occultamento del suo cadavere e ammetteva un movente sessuale delineando i contorni di una vicenda drammatica, che però, in modo singolare, vedeva la S.C. assolutamente neutra e distaccata, mai coinvolta e mai interessata a chiedere chiarimenti o una ragione di comportamenti siffatti. Anche durante i colloqui carcerari la donna era stata sempre e piuttosto (cfr fl. 462) interessata a far confermare al marito particolari e orari che potessero essere impiegati in funzione di supporto o di convalida dell'alibi della figlia o dell'innocenza della medesima S.C., senza mai soffermarsi sulle ragioni che avessero spinto al delitto e trasformato il marito in un molestatore omicida.

Ancora, la stessa S.C., coinvolta nelle ricerche della nipote, non aveva deciso, con una determinazione assolutamente insolita, di coinvolgere il marito in quelle attività (cfr fl. 913 e 914). Si trattava di un comportamento identico a quello tenuto dalla figlia M.S., del quale condivideva la indicata finalità di permettere all'uomo di portare a compimento in tranquillità le operazioni di soppressione del corpo della S..

Era stata del resto smentita dal fratello, allorquando aveva affermato di aver comunicato la scomparsa di S. al marito, mentre lo stesso era intento al lavoro nella cava retrostante l'abitazione. S.C., poi, ufficialmente informata dalla figlia della scomparsa di S. alle 15.05.15, aveva chiamato la sorella Se.Co. non prima di 13 minuti (15.18.48) ed era rimasta in casa almeno fino alla 15.50 circa.

Infine, è stato valorizzato il comportamento posto in essere dalla S.C. il giorno 8/1/2011. In modo del tutto singolare la donna si era recata presso l'abitazione del cognato Mi.Ca. con una palese scusa, chiedendogli fra l'altro di accendere un cellulare. Il fine reale era, al contrario, quello di verificare se l'uomo fosse a conoscenza di particolari sull'omicidio e se il marito M.M. avesse riferito al fratello circostanze specifiche relative al coinvolgimento di essa S.C. e della figlia M.S. nel delitto.

La donna in effetti non si recava a casa del cognato almeno dal 2009, ed erano palesemente pretestuosi i motivi addotti per la sua presenza presso l'abitazione dello stesso. In ordine all'accensione dell'apparecchio radiomobile, attività che avrebbe potuto far compiere anche da altri, Mi.Ca. non risultava avere competenze specifiche. In ordine alla potatura, che in ordinario faceva

compiere da Mi.Sa., non aveva ragione la S.C. di chiederla a Mi.Ca.; quanto alla raccolta delle olive, si trattava di attività che risultava già in corso.

Tutti gli elementi descritti si saldano in una sequenza razionale e si collegano all'antefatto storico, già esaminato, relativo al sequestro della S. da parte della S.C.. L'evento, raccontato dal Bu., assume rilevanza centrale e segna, in punto logico, una lettura obbligata dei fatti, escludendo ogni ipotesi alternativa intesa ad escludere il ruolo concorsuale di S.C. nell'omicidio.

Proprio quel sequestro e la frase pronunciata dalla S.C. medesima, verso la nipote, per obbligarla a salire in auto, integrano un antecedente logico indefettibile del concorso della prima nel delitto di omicidio.

Del tutto irrazionale sarebbe evidentemente stato ipotizzare che la S.C., giunta a casa, dopo aver sequestrato la nipote, potesse "lasciare" la S. a M.S.. L'esclusione non deriva da una mera deduzione, ma dagli elementi di fatto acquisiti al processo, in stridente contrasto con la praticabilità storica della ipotesi anzidetta.

E' stato, poi, richiamato l'approfondimento medico legale che ha spiegato le ragioni per le quali il delitto fu commesso da due persone. Mentre l'una era intenta a strangolare la vittima, l'altra la bloccava trattenendole le mani. Il risultato dell'approfondimento scientifico imponeva, pertanto, come razionalmente ritenuto dalla Corte d'assise d'appello, di inferire che alla condotta di omicidio avessero preso parte le due donne presenti in casa dopo aver posto in essere il sequestro. L'incedere deduttivo posto in essere dalla Corte territoriale risulta al riguardo un passaggio obbligato.

Non v'era spazio per altre ipotesi ricostruttive.

Il M.M. era estraneo ai fatti di quel momento della vicenda. Ciò per quanto già detto, per l'assenza di un movente, per mancata conoscenza dei particolari commissivi del delitto e per quanto aveva riferito durante le intercettazioni avendo ammesso la sola soppressione del corpo. Non v'era spazio, pertanto, per prefigurare un suo ruolo nell'omicidio.

Il contributo concorsuale della S.C. nell'omicidio riceve conferma dalle accertate modalità di commissione del fatto e dai plurimi interventi successivi della donna, in una cornice ricostruttiva, il cui nucleo centrale è segnato dal sequestro di persona, che chiarisce e congloba in un'unica direzione tutti gli altri elementi indiziari. Gli anzidetti interventi successivi non avevano solo lo scopo di coprire M.S., facendo accollare le responsabilità al padre, ma anche di allontanare ogni possibile sospetto sul proprio coinvolgimento nell'omicidio stesso. Si trattava, da parte della S.C., di precise azioni depistanti, ordite per allontanare le investigazioni da entrambe le donne e scongiurare ogni possibile sospetto e approfondimento sul reale svolgimento dell'azione omicidiaria.

Alcun significato disarticolante può avere la mancata esplicitazione di dichiarazioni d'accusa del M.M. contro la moglie.

La Corte territoriale ha spiegato, infatti, che egli non era al corrente delle modalità del fatto e non sapeva come si fosse verificato. Non credeva alle due donne e da un certo momento affermava che le avrebbe scoperte (...li scoprirò....). Frasi queste significative, che giustificavano la mancanza di dichiarazioni specifiche a carico della S.C. per la morte di S.S..

Non è un caso che la determinazione di riferire su quanto accaduto da parte del M.M. fosse stata preceduta dalla richiesta di non vedere alcun familiare.

Sulla descritta cornice di molteplici e convergenti elementi a carico, dunque, la sentenza impugnata ha basato, attraverso un articolato, approfondito e corretto percorso valutativo e argomentativo, la sua conclusione di confermare la penale responsabilità di M.S. e di S.C. per il delitto di sequestro seguito da omicidio. I rilievi censori mossi nei ricorsi proposti nell'interesse delle due donne, intesi in prevalenza a disarticolare partitamente i singoli elementi della ricostruzione operata, al fine di minarne la complessiva tenuta in favore di un'ipotesi alternativa dotata solo in apparenza di validi appigli, sono risultati, alla stregua di tutto quanto illustrato nei precedenti paragrafi, privi di fondamento.

5. Il ricorso del M.M.A. va respinto.

5.1. Il primo motivo risulta inammissibile. Lamenta il ricorrente il vizio di motivazione, affermandone, in definitiva, l'apparenza.

Sennonchè, gli argomenti sviluppati, anzichè operare una censura specifica al provvedimento impugnato, si risolvono in una critica generica alla motivazione senza devolvere alla Corte di legittimità i profili e i punti precisi in cui si anniderebbe il vizio denunciato.

Ciò vale per le considerazioni assolutamente generiche e aspecifiche relative alla affermazione che su 1263 pagine della sentenza di condanna solo 10 sarebbero state dedicate alla figura delittuosa della soppressione di cadavere e solo 4 al trattamento sanzionatorio.

Eguale genericità e privi di fondamento risultano gli argomenti relativi alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, con l'esame del M.M. stesso, richiesta che si lamenta essere stata disattesa senza motivazione coerente dalla Corte d'assise d'appello.

Al riguardo è agevole sottolineare che la Corte territoriale ha ampiamente concentrato il suo scrutinio sulla fonte del M.M. nei diversi capitoli della sentenza impugnata, descrivendone la personalità, la spinta a rendere le diverse dichiarazioni nei distinti momenti dell'indagine e, soprattutto, analizzando la genesi della dichiarazione accusatoria contra se e le successive varianti narrative, che hanno coinvolto prima la figlia e, successivamente, hanno restaurato la versione auto-accusatoria.

In questa cornice sono state esplicitate le ragioni per le quali non occorreva rinnovazione di attività istruttoria in parte qua, a fronte d'una fonte così instabile e della quale si era bene inteso il dominante scopo dichiarativo, volto a coprire M.S., sia nelle ammissioni iniziali sia nella conferma finale della versione d'accusa contra se.

5.2. Eguale infondatezza risultano le argomentazioni relative alla mancata riqualificazione del delitto di soppressione di cadavere in quello di occultamento, ex art. 412 c.p..

Il tema risulta affrontato in ricorso in fatto, richiamandosi le modalità, i tempi, i luoghi e i mezzi della condotta e che, nella prospettiva del ricorrente, avrebbero dovuto indurre il dubbio ragionevole sulla ritenuta fattispecie di cui all'art. 411 c.p..

Non vale, in primo luogo, a fondamento della contestazione della sussistenza del delitto di soppressione di cadavere, la critica alla valorizzazione da parte della Corte d'assise d'appello dell'intercettazione ambientale che M.M. aveva intrattenuto con la moglie, all'interno della struttura penitenziaria in cui era detenuto, nè la considerazione che la Corte territoriale stessa si sia limitata

allo scrutinio della fattispecie concorsuale senza approfondire il tema della qualificazione giuridica della medesima condotta.

La Corte d'assise d'appello ha, invero, enucleato tutti gli elementi che in fatto inducevano a ritenere che si versasse al cospetto d'una condotta di soppressione in senso proprio, rilevante ex art. 411 c.p., e non del mero occultamento di cadavere.

Le obiezioni, poste, tra l'altro, a fondamento anche del secondo e del terzo motivo di ricorso, sono state correttamente affrontate e disattese.

Si è, al riguardo, seguito un ragionamento privo di illogicità e di vizi censurabili in questa sede. Il M.M. aveva agito con il sicuro scopo di eliminare definitivamente il cadavere della vittima. Alcune illogicità può ravvisarsi nel percorso seguito dalla Corte d'assise d'appello, neppure facendo leva sulla parte del narrato del M.M., in cui lo stesso è stato ritenuto credibile, relativa a quanto accaduto nella fase post omicidio.

Sulla ritenuta sussistenza del dolo al momento dell'azione e sulla certa esclusione che, ab origine, il medesimo M.M. avesse scopo e intendimento di far recuperare il cadavere di S.S., la Corte territoriale ha dato ampia motivazione, ricostruendo anche la genesi della condotta dell'imputato indotta dal suo cedimento emotivo.

Non ha rilievo, a sostegno della prospettiva a discarico, l'enucleazione di alcune condotte poste in essere in fase successiva al delitto, addotte come logicamente inconciliabili con lo scopo di soppressione: si tratta, in particolare, della collocazione del telefono cellulare di S.S. in luoghi in cui sarebbe stato facile rinvenirlo e dell'iniziativa di farlo, poi, trovare proprio nei pressi del pozzo ove era stato immesso il cadavere della vittima. Anche il far rinvenire gli altri effetti personali della ragazza e il suo corpo erano iniziative che, secondo il ricorrente, smentirebbero l'ipotesi della soppressione del cadavere.

La Corte territoriale ha scrutinato i comportamenti indicati, sottolineandone il manifestarsi in fase temporale successiva alla intervenuta soppressione e spiegandone la ragione nell'emersione e nel progressivo consolidamento d'un intimo cedimento emotivo del M.M. stesso.

In questa ottica ha valorizzato il dato, di marcata rilevanza, offerto dal contenuto della captazione ambientale del 2/5/2011. Interloquendo in carcere con la moglie S.C., M.M. presentava la collocazione del corpo della ragazza all'interno del pozzo come frutto e prova dell'intendimento di non farlo più rinvenire.

Se avesse inteso agire a diverso fine, non lo avrebbe riposto in quel luogo e con le modalità descritte analiticamente in sentenza (fl. 1034).

La decisione impugnata si occupa specificamente di ogni particolare sul punto e richiama con una spiegazione logica anche la specifica affermazione relativa al denudamento della S., collegandolo, sulla scorta di quanto spiegato dal M.M. stesso, alla necessità di scongiurare i maggiori tempi di deterioramento (fl. 1042) che gli indumenti presentavano rispetto al corpo della vittima.

La soluzione adottata è, pertanto, pienamente conforme anche in punto di qualificazione giuridica ai principi enunciati da questa Corte di legittimità, che ha più volte affermato che il discrimine tra le fattispecie di cui agli artt. 411 e 412 c.p. va individuato nelle modalità del nascondimento, tali da rendere, nel primo caso, il rinvenimento del corpo tendenzialmente impossibile, e, invece, nel

secondo, altamente probabile, sia pure a mezzo di una ricerca accurata (Sez. 1, sentenza n. 32038 del 10/06/2013 Cc., dep. 23/07/2013, Rv. 256452; Sez. 1, sentenza n. 8748 del 02/02/2011 Ud., dep. 04/03/2011, Rv. 249604).

5.3. Inammissibili risultano le doglianze avanzate in relazione alla negazione degli elementi circostanziali invocati, di cui all'art. 62 bis c.p. e art. 62 c.p., n. 6.

Si assume che da parte del M.M. non vi fosse nulla di mistificatorio e che era stato possibile trovare il corpo della ragazza e celebrare il processo solo grazie al suo contributo, avendo egli assunto la determinazione di collaborare con gli inquirenti.

5.3.1. La sentenza impugnata ha, invero, ampiamente motivato sulla ragione per la quale non ha inteso intervenire sull'entità del trattamento sanzionatorio e ha ribadito la negazione delle circostanze attenuanti generiche invocate.

Ha descritto la gravità della condotta posta in essere, relativa alla soppressione del corpo di S.S., soffermandosi sulla sequenza delle azioni compiute dopo l'adesione all'incarico di provvedervi, che denotavano fredda capacità di orientamento, anche in congiunture di estrema drammaticità. Ha esaminato la condotta collaborativa, evidenziando che l'imputato, dopo aver fatto trovare il cadavere, aveva avuto atteggiamenti oscillanti, tesi a confondere le acque più che a chiarire la successione degli eventi e le responsabilità nella vicenda. Si trattava di comportamenti processualmente obliqui e fuorvianti che precludevano, a giudizio della Corte territoriale la concessione delle circostanze in questione.

La sentenza impugnata reca, pertanto, una motivazione corretta sul punto.

Più volte la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche è una questione di fatto; il giudice può limitarsi, dunque, a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (ex plurimis, Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).

La sentenza impugnata, avendo esplicitato le ragioni preponderanti della propria decisione sul punto in modo adeguato e non illogico, non è suscettibile di sindacato da parte del giudice di legittimità (tra tante, Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), cui è precluso ogni scrutinio risolvendosi in un'indagine di merito.

5.3.2. Egualmente risulta coerente la spiegazione della ragione per la quale si sono ritenute insussistenti le condizioni per riconoscere la circostanza di cui all'art. 62 c.p., n. 6 (spontanea ed efficace attivazione per l'elisione o attenuazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato): l'iniziativa che portò al rinvenimento del cadavere non fu frutto di una deliberazione spontanea, scevra da influenze esterne, ma seguì alla intensa pressione investigativa esercitata, che aveva reso sempre più difficile continuare a sostenere il peso dell'azione compiuta.

6. Il ricorso per cassazione di Mi.Ca. va respinto ad eccezione della doglianza relativa alla circostanza aggravante di cui all'art. 112 c.p., comma 1, n. 1, doglianza che risulta fondata e determina l'esclusione dell'elemento circostanziale con conseguente riduzione della pena finale inflitta al ricorrente.

Deve, innanzitutto, osservarsi che in larga parte il ricorso tende essenzialmente ad una diversa lettura del risultato della prova dibattimentale senza che vengano evidenziate contraddizioni o illogicità manifesta della motivazione resa dalla Corte d'assise d'appello.

La sentenza impugnata ha ricostruito con precisione i tempi necessari al M.M. per raggiungere la località "(OMISSIS)" ed ha quantificato in circa 50 minuti (per la precisione 52 minuti) il tempo durante il quale egli era rimasto lontano dall'abitazione.

Assume il ricorrente che la decisione avrebbe ritenuto non possibile il compimento di tutte le operazioni di soppressione del cadavere in meno di venti minuti, avendo calcolato che i tempi per raggiungere la località richiamata e per rientrare ad (OMISSIS) si quantificassero in circa 31 minuti, con conseguente tempo residuo per le operazioni di soppressione pari a circa 20 minuti.

6.1. Non è condivisibile, in primo luogo, l'affermazione del ricorrente secondo cui il ragionamento seguito nella sentenza impugnata sconfiggerebbe il vizio logico legato alla c.d. praesumptio de praesumpto. In realtà il Giudice di merito non ha affatto inferito un fatto ignoto (il concorso del Mi.Ca. nel delitto) da altro dato egualmente incerto, sostanziandosi nella chiamata delle ore 15:08:26, inoltrata da M.M. al fratello Mi.Ca. il (OMISSIS).

La sentenza impugnata fa leva sull'indicato contatto telefonico, ascrivendogli indiscutibile valenza dimostrativa e chiarendo che esso non si pone affatto come elemento equivoco o incerto.

Era un elemento certo nella sua storicità e si inseriva in una sequenza dinamico-fattuale di assoluta specificità. Annota la Corte territoriale che erano, invero, in corso le operazioni di soppressione del cadavere di S.S., in contrada (OMISSIS), da parte del M.M., e si sofferma in particolare (cfr. fl. 1062) sulla descrizione della drammaticità della congiuntura temporale e sullo stato d'animo del predetto.

Non colgono nel segno le censure sollevate in ricorso sulla violazione, da parte della Corte territoriale, dell'obbligo di rendere specifica motivazione sulla riconducibilità di quel contatto telefonico ad una richiesta di aiuto e sui tempi eventualmente impiegati dall'imputato per raggiungere il fratello, con conseguente dimostrazione che i due si fossero effettivamente incontrati.

Il ricorso non si confronta con la motivazione puntualmente resa al riguardo dalla sentenza impugnata e ne ignora il percorso logico seguito per giungere alla conclusione che la chiamata effettuata dal M.M. al fratello non potesse che collegarsi a quanto il primo si accingeva a fare.

La Corte d'assise d'appello ha analiticamente trattato tutte le questioni costituenti motivo di doglianza da parte del ricorrente.

Ha annotato, in primo luogo, come il rinsaldarsi dei rapporti, anche lavorativi, tra i due fratelli, che negli ultimi mesi (e, al pari, la mattina del (OMISSIS)) stavano lavorando sui terreni di pertinenza della (OMISSIS), avesse spinto il M.M. a contattare proprio il fratello Mi.Ca., in quel momento di profondo turbamento, legato alle operazioni da compiere. Mi.Ca., fra l'altro, egualmente conoscitore dei luoghi, non avrebbe avuto difficoltà a raggiungerlo.

Contrariamente a quanto dedotto, la sentenza affronta il tema del contenuto della conversazione mettendo in luce il contrasto fra le dichiarazioni rese, nei diversi momenti, dai due interlocutori, con il Mi.Ca. che, nell'immediato e in occasione delle dichiarazioni del (OMISSIS), aveva addirittura affermato di non aver sentito più il fratello, fino al giorno successivo ai fatti, per rettificare poi

l'asserzione in parte qua, dopo essere stato smentito dagli accertamenti e dalle verifiche operate all'esito delle acquisizioni dei tabulati telefonici.

Ha spiegato la Corte territoriale (cfr fl. 1063 e 1064) perchè non si potesse dar credito alla variante narrativa introdotta con l'episodio della fuga dei cavalli, scusa che Mi.Ca. avrebbe dovuto opporre ai familiari del fratello M.M., con i quali, a dire di quest'ultimo, era nato un litigio. Al riguardo si è coerentemente richiamato il testo della conversazione in ambientale in data 9/11/2010, durante la quale, interloquendo con la moglie P.L., Mi.Ca. affermava d'aver imparato a memoria la scusa dei cavalli fuggiti, affermazione che suscitava anche una reazione d'ilarità nella donna.

Privo, dunque, di contraddizioni o di manifesta illogicità, e resistente a tutte le censure mosse, è il ragionamento con cui la Corte territoriale è pervenuta alla ricostruzione del contenuto della telefonata delle ore 15:08:26 del (OMISSIS) come "richiesta d'aiuto".

6.2. La Corte d'assise d'appello ha poi spiegato e valorizzato (cfr fl. 1066 e ss.) la circostanza che Mi.Ca. aveva asserito il mendacio sul luogo in cui si trovava nel periodo compreso tra le 15:08 e le 17:25.

Inizialmente aveva affermato di essere stato in compagnia della moglie presso i terreni di (OMISSIS), là dove, successivamente smentito dalle acquisizioni dei tabulati, aveva spiegato di essere stato in (OMISSIS) a casa.

Anche questa seconda versione era stata, tuttavia, sconfessata dall'intercettazione del 6/11/2010, durante la quale si era captata l'espressione della moglie dell'imputato, che affermava di aver salvato il marito, dicendo agli inquirenti che era stato in sua compagnia in quella frazione temporale.

La Corte territoriale ha spiegato anche la ragione per la quale non si sarebbe potuta interpretare l'espressione della donna nel senso di aver offerto la possibilità al marito di contare su un fatto reale (di essere stata insieme al marito) e di averlo, indi, potuto riferire agli inquirenti (fl. 1069 e ss.).

La sentenza impugnata si sofferma inoltre sulle ragioni della preoccupazione della P.L., moglie del Mi.Ca., preoccupazione che traspare tutta dalla captazione riportata in sentenza (fl. 1075), e sulla condizione psicologica dello stesso Mi.Ca., in data (OMISSIS), giorno precedente l'incidente probatorio.

Di quello stato d'animo mai alcuno degli interessati aveva chiarito la scaturigine.

6.3. Lo stesso contenuto dei soliloqui del (OMISSIS) era altro elemento di portata dimostrativa considerevole.

La Corte d'assise d'appello ha esaminato una particolare espressione captata, ritenuta già in primo grado di valenza determinante, e ne ha confermato l'interpretazione offertane, escludendo, con motivazione immune da censure, che se ne potessero dare letture diverse.

Nella specie il M.M. confermava di aver fatto tutto il possibile (...c'è già fari ti più...) e che averla solo vista così (... già cu la idia cussì prima...) gli aveva creato un turbamento (zumpa) non indifferente.

La Corte territoriale ha esplicitato le ragioni che hanno indotto a disattendere la triplice diversa lettura dei suddetti tratti di eloquio prospettata dalla difesa (fl. 1078 e 1079), spiegando che si

trattava di interpretazioni prive di logica plausibilità, inidonee a sostituirsi alla soluzione adottata nella decisione impugnata.

Contrariamente a quanto dedotto, si è ritenuto - in una sequenza assolutamente coerente, e in difetto di ogni rimbalzo presuntivo fondato su dati incerti - che Mi.Ca. vide il corpo della vittima nudo (...così...); lo vide prima che venisse calato nel pozzo (... prima...); ebbe un comprensibile sobbalzo (...zumpa...), di guisa che non si sarebbe potuto pretendere altro da lui, rispetto a quello che aveva già fatto.

I dati illustrati e il contenuto delle affermazioni registrate in quella conversazione, saldandosi coerentemente fra di loro e con gli altri dati emersi all'esito dell'istruttoria, costituiscono il nucleo fondante dell'affermazione di responsabilità penale, secondo un costrutto che non sconta passaggi di contraddizione o di manifesta illogicità e con il quale il ricorso non si confronta specificamente.

Viene censurata in particolare, come già accennato, la conclusione secondo cui, residuando, dal tempo complessivo di 52 minuti a disposizione del M.M. dopo la detrazione dei 31,21 minuti necessari per raggiungere il posto e far rientro ad (OMISSIS), soltanto 20 minuti, la natura delle operazioni da compiere non ne avrebbe consentito la ultimazione da parte di una sola persona.

Da ciò l'implicazione logica che M.M. si sarebbe fatto aiutare da altri e, nello specifico, anche dal fratello Mi.Ca., odierno ricorrente.

Deve ribadirsi che la critica articolata in ricorso e l'affermazione che si sarebbe operato con il metodo della c.d. *presumptio de praesumpto*, non tiene presente che la conclusione cui giunge la sentenza impugnata non è affatto argomentata attraverso la valorizzazione di elementi incerti. Essa muove in realtà dal contatto delle ore 15:08 tra i due fratelli, storicamente acquisito e di decisa significatività, per la congiuntura temporale in cui si registrava e per la specifica attività che il M.M. si accingeva a compiere.

Quanto alla proposta ricostruzione temporale della vicenda in esame, tesa ad accreditare la possibilità dell'azione isolata da parte del solo M.M., è doveroso segnalare che la stessa non considera che il ragionamento svolto nella sentenza impugnata, contrariamente a quanto si assume in ricorso, non postula affatto che alle 15:08 il M.M. fosse già in località "(OMISSIS)", ove era allocato il pozzo. La circostanza che il cellulare del M.M. avesse agganciato la cella di (OMISSIS), che serviva la zona, non attestava affatto, attesa l'ampiezza dell'area di copertura, che egli fosse già ivi giunto (cfr. fl. 1092 e 1093).

La conclusione alternativa proposta resta peraltro inaccoglibile, anche considerando il tempo di permanenza in quel luogo avuto a disposizione e quanto risultante dall'annotazione del 21/1/2011 e dalle dichiarazioni del teste B. (secondo cui il luogo in cui M.M. aveva bruciato i vestiti distava circa 7,21 minuti da (OMISSIS)), nonché ammettendo, come si assume in ricorso, che egli fosse partito dalla località (OMISSIS) (luogo di distruzione di abiti ed effetti personali) alle 15:43, e ipotizzando, alla luce di quanto deposto sul punto dai testi b. e ca., che avesse avuto a disposizione 35 minuti per la soppressione del cadavere e la bruciatura dei vestiti (come da lui replicato davanti la polizia giudiziaria).

L'astratta "possibilità", invero, di fruire, per le operazioni de quibus, dell'arco temporale compreso tra le 15:08 e le 15:43, non può bastare, secondo la logica ricostruzione e valutazione della decisione impugnata, ad avallare la conclusione che M.M. avesse agito da solo e senza avvalersi dell'ausilio di concorrenti.

Al riguardo la decisione esclude ogni ipotesi di dubbio ragionevole, chiarendo, attraverso il complesso iter motivazionale esplicitato, che l'indicata prospettazione si risolve in una mera congettura con cui si pretende di superare e vanificare tutta una serie di concreti elementi meritevoli di adeguata considerazione in una doverosa valutazione unitaria e razionale del materiale istruttorio.

A fronte dell'univocità del risultato di tale valutazione, si palesa in definitiva superfluo, ai fini della prova che l'imputato si recò effettivamente in loco, indagare e scrutinare le precise e intime ragioni sottese al bisogno di M.M. di averne la presenza.

Si sono già richiamati il contatto telefonico iniziale, il contesto spazio-temporale in cui esso si registrava, le operazioni che M.M. doveva compiere, il mendacio ripetutamente asserito dal ricorrente, il contrasto con le dichiarazioni del fratello, le captazioni della P.L. sul falso alibi sostenuto a favore del marito, lo sfogo reso da quest'ultimo nel soliloquio sull'avere, con personale sobbalzo, visto la ragazza prima che venisse calata nel pozzo e sul fatto che non gli si potesse chiedere altro, oltre a quello che già aveva fatto.

A fronte di tanto, prive di rilievo appaiono anche le obiezioni che il M.M. richiese la presenza del fratello benchè fosse già in compagnia di C.C., e ciò fece solo alle ore 15:08 benchè fosse partito da (OMISSIS) alle 14:58.

Ancora, il confronto tra gli orari e i tempi impiegati nei diversi spostamenti dai due fratelli, al di là dei margini di incertezza intrinseci al ragionamento svolto, non supera i nuclei centrali portanti della ricostruzione in fatto che la Corte d'assise d'appello ha posto a fondamento della sua decisione e non permette di addivenire ad una soluzione diversa da quella ritenuta logicamente preferibile alla luce dei dati indiziari scrutinati.

Inidonei, altresì, a mettere in discussione la struttura logica dell'iter decisorio risultano i richiami alle affermazioni del Pr.Gi., psichiatra della struttura penitenziaria, che aveva spiegato che Mi.Ca. non rientrasse tra gli affetti più stretti del M.M..

A prescindere da valutazioni intimistiche e di valenza psicologica, neppure fondate su indagini introspettive svolte con metodo peritale, ciò che va segnalato è che la sentenza impugnata si sofferma con grande attenzione sulle ragioni per le quali il M.M. scelse di chiamare il fratello Mi.Ca. e la spiegazione, cui si è già fatto cenno, risulta immune da censure di illogicità manifesta o di contraddittorietà.

6.4. Quanto all'assunto travisamento della prova sul ritenuto falso alibi di Mi.Ca., la decisione della Corte d'assise d'appello ha chiarito esaurientemente perchè la captazione in cui erano state registrate le affermazioni della P.L. non potesse trovare altra spiegazione se non quella data nella sentenza di primo grado, meritevole pertanto di conferma sul punto.

La affermazione secondo cui il Mi.Ca. fosse stato in (OMISSIS), impegnato a lavorare nei campi, era stata obiettivamente smentita dai tabulati telefonici, che ne attestavano la presenza in (OMISSIS), di tal che si era ripeigato sulla variante narrativa che nel periodo di riferimento il ricorrente si fosse trattenuto in compagnia della moglie, la quale aveva appunto riferito di aver salvato le chiappe al marito, proprio sostenendo la tesi dell'alibi, poi ritenuto falso.

Il tentativo di giustificare le discrasie indicate con l'ipotesi di un mero ricordo errato si risolveva in una banalizzazione dei dati istruttori e, correttamente, la Corte territoriale l'ha respinto con una motivazione immune da censure, basata sulla valorizzazione unitaria degli elementi emersi.

6.5. Anche sul termine "zumpa" e sull'interpretazione datane la decisione si è soffermata con argomentazioni congrue (cfr. fl. 1078 e ss) ed è coerentemente giunta a ritenere razionale come esso (salta) si dovesse collegare alla rappresentazione dello stato d'animo indotto nel soggetto dalla visione della ragazza.

6.6. Contrariamente a quanto dedotto in ricorso, la decisione impugnata esamina le quattro intercettazioni di cui si era affermato il travisamento ed esclude la possibilità di una lettura favorevole all'imputato, chiarendo le ragioni che inducevano la diversa conclusione preferita dalla Corte territoriale (cfr fl. 1079 e ss.). Va qui ribadito il principio secondo cui "in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità" (cfr. Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).

6.7. E' fondata, invece, la censura relativa al vizio di motivazione sulla aggravante di cui all'art. 112 c.p., comma 1, n. 1.

Alcuno degli elementi a disposizione permetteva di ritenerne provata oltre il ragionevole dubbio la sussistenza nei confronti dell'imputato. Ciò perchè nel caso di specie non v'è prova che il M.M. avesse reso edotto il fratello del concorso di altri due soggetti oltre ai tre (M.M., Mi.Ca. e C.C.) direttamente coinvolti nella fase commissiva del delitto. Valgono, pertanto, le argomentazioni in diritto già svolte per i ricorsi di M.S. e di S.C., cui si rinvia.

La circostanza aggravante va, pertanto, esclusa e dalla pena infitta va eliminato l'aumento di anni uno di reclusione, quantificato in ragione della indicata circostanza aggravante.

6.8. Inammissibile è la doglianza relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La sentenza impugnata si occupa del tema in maniera approfondita (cfr fl. 1249 e ss.). Spiega le ragioni che hanno indotto a confermare la decisione di primo grado che aveva negato le circostanze attenuanti invocate.

La Corte sottolinea come il fatto si fosse caratterizzato per modalità brutali e come ancor più grave ed esecrabile risultasse la prontezza con cui Mi.Ca. aveva aderito all'invito del fratello a compiere le operazioni di soppressione del cadavere.

La Corte d'assise d'appello ha specificamente valutato il contenuto del soliloquio dell'(OMISSIS) e da esso ha ritenuto trasparisse non il turbamento per quanto accaduto, ma il cinismo del medesimo ricorrente che, dal suo canto, aveva tenuto anche un comportamento teso a inquinare costantemente le indagini concordando le versioni da rendere.

La sentenza impugnata reca, pertanto, una motivazione corretta, sul punto.

Più volte la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, la concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è una questione di fatto; il giudice può limitarsi, dunque, a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla

personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (ex plurimis, Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).

Di talchè la sentenza impugnata, avendo esplicitato le ragioni preponderanti della propria decisione sul punto in modo adeguato e non illogico, non può essere sindacata davanti al giudice di legittimità (tra tante, Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), che sarebbe altrimenti chiamato a una inammissibile indagine di merito.

6.9. Infine, si duole il ricorrente delle argomentazioni sviluppate per respingere l'eccezione di inutilizzabilità dei verbali di sommarie informazioni rese da Mi.Ca..

Ciò perchè già al momento in cui il M.M. stesso era stato ascoltato come persona informata sui fatti era da intendersi sostanzialmente come soggetto indagato.

La Corte territoriale ha esaminato la questione analiticamente (cfr sentenza impugnata al fl. 1062 e ss.) rendendo una motivazione corretta. Ha in primo luogo richiamato gli argomenti posti a fondamento dell'ordinanza del 12/12/2014. Ha spiegato che non ricorreva alcuna inutilizzabilità dei verbali di sommarie informazioni testimoniali del (OMISSIS) del (OMISSIS) del (OMISSIS) e dell'(OMISSIS) sottoscritti da Mi.Ca. ed acquisiti al fascicolo, congiuntamente al verbale di interrogatorio di garanzia reso il 24/2/2011, dopo che il ricorrente si era avvalso della facoltà di non rispondere.

Il tema è stato, altresì, trattato, nella sentenza impugnata (fl. 53 e ss) nel riepilogo dei motivi d'appello e con richiamo alla decisione del primo giudice, mediante l'analisi delle ragioni che avevano indotto a ritenere che all'epoca dell'assunzione delle sommarie informazioni il Mi.Ca. non fosse ancora nella condizione di indagato o di soggetto sostanzialmente attinto da un quadro indiziario che ne legittimasse la sottoposizione allo statuto dichiarativo "garantito".

A giudizio della Corte territoriale, pertanto, l'acquisizione era avvenuta correttamente e corretto era stato il richiamo e l'acquisizione dei verbali stessi ex art. 513 c.p.p. all'esito della determinazione del ricorrente di avvalersi della facoltà di non rispondere.

Non è fondata la doglianza, secondo cui la Corte territoriale non avrebbe compiuto la doverosa verifica su cui la difesa aveva insistito, in funzione della rilevazione dell'esistenza, nel momento in cui erano assunte le dichiarazioni, dello status sostanziale di indagato in capo al Mi.Ca., pur se non ancora formalmente iscritto nel relativo registro, avendo al contrario il giudice di merito, come anticipato, analiticamente esaminato il quadro investigativo e la posizione del Mi.Ca. medesimo nei diversi momenti in cui era chiamato a rendere le dichiarazioni (cfr. fl. 53 e ss.) per inferirne l'insussistenza di quella condizione. Del resto il giudizio espresso è conforme ai principi enunciati da questa Corte secondo cui l'assoggettamento allo statuto garantito dichiarativo non si può fondare su dati di pura astrazione o su intuizioni congetturali degli investigatori, ma deve trovare basi fattuali non marginali che rendano il soggetto effettivamente iscrivibile nel registro degli indagati ex art. 335 c.p.p..

Indipendentemente, inoltre, da tutto quanto indicato, la Corte d'assise di Taranto aveva correttamente evidenziato che nell'interrogatorio di garanzia, eseguito in data 24/2/2011 con il rispetto dei crismi di legge, il Mi.Ca. aveva richiamato i verbali in questione e li aveva fatti propri per relationem nei contenuti.

Questo dato ha evidente autonoma rilevanza e risulta di per sè idoneo a superare ogni censura sollevata dal ricorso sul tema de quo.

Infatti, il richiamo per relationem al contenuto dei precedenti verbali, ne incorpora la portata dichiarativa nell'atto richiamante e ciò a prescindere dalla regolarità, nullità, inutilizzabilità formale delle dichiarazioni richiamate. Non si è al cospetto di una convalida o ratifica giuridica di un atto nullo ma di una mera ricezione del suo materiale contenuto narrativo, che entra così a far parte dell'atto incorporante.

Non trova applicazione nella specie la norma dell'art. 185 c.p.p., che prevede la comunicazione della nullità di un atto a quelli successivi che da esso dipendono - regola che presuppone il rapporto di connessione oggettiva essenziale fra i due atti (v. Cass. S.U. 14.7.1999, Salzano, rv. 214238) -, laddove nel caso in esame si versa, come detto, in ipotesi di mera materiale ricezione della parte narrativa di un atto in altro atto con diversa e autonoma struttura e forma giuridica (v. Cass. 8.2.1994, Borzi, rv. 198622).

Ciò accade anche quando le precedenti dichiarazioni non siano riprodotte graficamente.

Si suole, infatti, distinguere fra l'atto giuridico, ritenuto nullo per violazione della regola della assistenza del difensore, ed il testo linguistico incorporato in quell'atto. Il venir meno dell'atto giuridico non fa venire meno il testo linguistico, che può essere richiamato successivamente in tutto o in parte per relationem, senza necessità di ripetere quanto già dichiarato nell'atto giuridico invalido.

Di tale principio è stata fatta costante applicazione anche in tema di rinnovazione delle dichiarazioni rese da uno dei soggetti indicati negli artt. 64 e 197 bis c.p.p., dopo la entrata in vigore delle regole sul cd. "giusto processo", di cui alla L. 1 marzo 2001, n. 63 (art. 26, comma 2, della stessa).

Si è ritenuto non occorrere, per la valida rinnovazione, una pedissequa ripetizione delle precedenti affermazioni, essendo sufficiente la conferma, da parte della persona interrogata, del contenuto di quanto in precedenza dichiarato, nella piena consapevolezza della natura e degli effetti dell'atto in corso di compimento (sentenza n. 39923 del 2002; n. 41116 del 2002; Cass. n. 41028 del 2002, rv. 222714; n. 2318 del 2003, rv. 223310; Cass. n. 41028 del 2004, rv. 222714; Cass. n. 24466 del 2006, rv. 234411).

Da ciò discende l'infondatezza della doglianza, che va respinta, unitamente al resto del ricorso del Mi.Ca., ad eccezione di quanto sopra indicato.

7. E' infondato e va respinto il ricorso nell'interesse di R.V.J..

7.1. Si lamenta in ricorso il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla ritenuta fattispecie di favoreggiamento.

La Corte territoriale ha ritenuto parzialmente fondato l'atto di appello nell'interesse del R.V.J., qualificando la condotta come tentativo di favoreggiamento e annotando che effettivamente R.I. non aveva ceduto alle pressioni del legale di M.S., odierno ricorrente, finalizzate a fargli ammettere un interesse della Sp.Ma. verso di lui.

La Corte d'assise d'appello ha premesso che la condotta si inscriveva nello scenario creatosi immediatamente dopo il fermo di M.S. per l'omicidio della S..

Si era ritenuto che il ricorrente, all'epoca legale della M.S., in occasione di due incontri, il 31 ottobre e il primo novembre 2010, con R.I., avesse esercitato pressioni su di lui per ottenere la dichiarazione di cui sopra, che avrebbe avuto effetti favorevoli per la M.S., screditando, in definitiva, una fonte d'accusa di notevole rilevanza nel costruito accusatorio a carico della medesima.

Il legale, invero, aveva presentato istanza di riesame il 30/10/2010, riservando il deposito dei motivi, e mirava ad ottenere da R.I. la dichiarazione che Sp.Ma. nutrisse un interesse sentimentale verso lo stesso. A sostegno della prospettazione a carico la sentenza impugnata ha richiamato le deposizioni dei testi Pi.Al., R.C., R.I. e Pa.Al., oltre al contrasto tra le dichiarazioni dibattimentali del medesimo imputato e quelle rese, inizialmente, innanzi al Giudice per le indagini preliminari il 7/3/2011. Nello stesso senso convergevano, poi, i risultati di taluni tabulati telefonici e le risultanze delle captazioni ambientali tra il R.I. e Co.Vi. in data 28/2/2011.

La decisione impugnata si sofferma, contrariamente a quanto dedotto, sia sulla deposizione di Pa.Al. sia su quella di R.I., oltre a prendere in esame il profilo afferente l'elemento psicologico del reato ascritto al R.V.J..

In questa ottica ha osservato come a fondamento dell'affermazione di colpevolezza si ponga non solo la deposizione del Pa.Al. e del R.I., che nella prospettazione a discarico erano state ritenute inconciliabili e non veritiere, ma anche quelle di Pi.Al. e di R.C. (de relato), con le quali lo stesso motivo di ricorso non si confronta in maniera adeguata.

Era emerso con chiarezza che l'approccio con R.I. era stato voluto proprio dall'avvocato della M.S. e non dal teste, come il professionista aveva contrariamente dichiarato, e per ragioni, confermate dai testi (R.I., Pi.Al., R.C. e Pa.Al.), diverse da quelle da lui indicate. I tabulati telefonici del Pa.Al. avevano, poi, documentato i diversi e reiterati tentativi di chiamata, da parte dell'imputato, verso R.I..

Ancora, già in occasione del primo incontro si era appurato che il legale avesse rappresentato che nell'auto di R.I. vi fossero microspie e che lo stesso stava per essere fermato (31/10/2010), invitandolo contestualmente a rendere le dichiarazioni volute.

Il tutto era confortato dalla intercettazione ambientale del 28/2/2011, dalla deposizione del teste oculare Pa.Al., oltre che dalla dichiarazione del teste de relato R.C., che aveva appreso i fatti dal fratello R.I.. Nel successivo incontro fu espressamente rappresentato che se il R.I. avesse reso quelle dichiarazioni sarebbe andato esente da responsabilità penali.

La Corte territoriale ha, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, esattamente valutato e richiamato le dichiarazioni del teste Pa.Al., (cfr sentenza fl. 1233 e 1234), soffermandosi e chiarendo anche il profilo relativo all'uso dei toni intimidatori, che, pur non direttamente impiegati per ottenere la dichiarazione voluta, furono con certezza impiegati, secondo quanto affermato dal teste stesso, in riferimento ai temi "sensibili" (quali il provvedimento di fermo e le microspie), utilizzati per far sentire R.I. sotto pressione e indurlo ad aderire a quanto richiestogli.

7.2. La sentenza impugnata si sofferma anche sul tema dell'elemento psicologico del delitto, affrontando le questioni nuovamente messe in discussione sul punto con il ricorso per cassazione, svolgendo una motivazione immune da ogni censura (cfr. sentenza ai fl. 1238 e ss.).

Richiama in particolare l'atteggiamento tenuto dal legale nei confronti del medesimo R.I. e la puntualizzazione fatta dal teste in dibattimento, secondo la quale il legale non voleva una semplice dichiarazione dal teste quanto l'affermazione specifica dell'interesse sentimentale della Sp.Ma. verso di lui, interesse di cui il R.I. stesso non aveva contezza e che tendeva ad escludere.

La Corte territoriale si è, poi, trattenuta sulla impossibilità di escludere la sussistenza del dolo del delitto di favoreggiamento in ragione dello scopo avuto di mira dall'agente, che era convinto, nella prospettiva a discarico, della innocenza della sua assistita, M.S. (cfr. fl. 1241).

La natura generica del dolo de quo rende, secondo il corretto giudizio della Corte territoriale, ininfluenza il convincimento dell'innocenza o la stessa innocenza della cliente.

Alla luce di quanto esposto si intende come non risulti alcun vizio di motivazione e come dalla lettura della decisione impugnata non emerga alcuna manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. La Corte d'assise d'appello ha richiamato la decisione di primo grado, chiarendo come il professionista mirasse ad agevolare la sua assistita nella specifica imminenza della discussione sulla vicenda cautelare. Ciò intese fare, appunto, cercando di ottenere una dichiarazione favorevole di R.I., che risultava il diretto interessato e che, se avesse confermato l'interesse della Sp.Ma. verso di lui, ne avrebbe minato la attendibilità, contribuendo a sminuire il quadro indiziario a carico della M.S., ruotante, all'epoca, anche intorno alle dichiarazioni della stessa. In questa prospettiva furono introdotti i riferimenti alla possibile iniziativa di fermo verso il R.I. e alle microspie collocate per ascoltarne le conversazioni e la indicazione che il giovane sarebbe potuto uscire dalle investigazioni se avesse, appunto, reso quella dichiarazione. Si tratta di una sequenza che la Corte territoriale ha validamente e logicamente interpretato e che ha correttamente ritenuto di ricondurre alla tipicità del delitto tentato di favoreggiamento.

Alla luce di quanto sopra, non sussistendo alcuno dei vizi denunciati, il ricorso va respinto.

8. E' infondato e va, pertanto, respinto anche il ricorso presentato nell'interesse di N.G..

8.1. In primo luogo, contesta il ricorrente l'iter logico attraverso cui la sentenza impugnata avrebbe ritenuto certa la presenza del fioraio Bu. presso il locale "(OMISSIS)" nel primissimo pomeriggio del (OMISSIS).

Al riguardo e sulla storicità dell'evento si devono richiamare le considerazioni già svolte nella trattazione dei ricorsi di M.S. e S.C. e la ricostruzione analitica della vicenda de qua operata nella sentenza impugnata.

Si è già avuto modo di spiegare sulla scorta di quali elementi si sia ritenuto che il Bu. avesse fatto la consegna dell'addobbo floreale presso la struttura (OMISSIS) nel pomeriggio del (OMISSIS), in un orario compatibile con l'uscita dall'abitazione, intorno alle ore 14.00.

Gli elementi ripresi in ricorso e la stessa articolazione del ragionamento che ne sorregge la struttura finiscono per proporre una lettura diversa e una distinta valutazione del risultato della prova già scrutinata dalla Corte di merito, che, con motivazione immune dalle censure svolte, è giunta a ritenere che la presenza del Bu., presso (OMISSIS), fosse certa.

La Corte d'assise d'appello ha al riguardo valorizzato anche lo stesso comportamento del N.G., che aveva indotto la suocera a mentire su un punto centrale della ricostruzione investigativa. Quel comportamento, si è ritenuto, non trovava altra logica e coerente spiegazione se non quella di

provocare una dichiarazione che, attraverso una falsa indicazione degli orari, smentisse la Pi.An.Co. riguardo alla delazione che questa asseriva di aver ricevuto dalla T.M.A. (suocera del ricorrente).

D'altro canto lo stesso N.G. non ha mai negato di aver interferito e di aver compulsato la T.M. affinché rendesse quella dichiarazione agli inquirenti.

In questa cornice si sono richiamate le dichiarazioni della Pi.An.Co., si è correttamente individuato lo statuto giuridico cui rapportarle e, nel confronto con la fonte primaria di riferimento e a fronte della sua decisione di avvalersi della facoltà di non rispondere ex art. 199 c.p.p., si è spiegato perchè si dovesse credere a quanto la medesima Pi.An.Co. affermava di aver appreso dalla T.M. stessa.

Sulla utilizzabilità delle dichiarazioni della fonte de relato, stimata attendibile, pur a fronte della dichiarazione di avvalersi della facoltà di non rispondere da parte della fonte diretta, non occorre spendere ulteriori argomenti e basta operare rinvio a quanto si è avuto modo di esplicitare nell'esame del medesimo argomento, affrontato in relazione alla posizione di M.S. (cfr. retro paragrafo 3.6).

Il Bu. quel giorno era uscito intorno alle 14,00 - come soleva fare nei giovedì allorquando si recava presso il mercato dei fiori di (OMISSIS) - e il dato era stato confermato anche dalla sc., moglie dello stesso. Ciò si conciliava con la presenza presso (OMISSIS), in funzione della consegna dell'addobbo floreale, giusta quanto la T.M. rammentava d'aver visto e aveva riferito alla Pi.An.Co..

Si è spiegata, altresì, la piena compatibilità della osservazione della scena descritta e riferita con la posizione della stanza in cui la T.M. stava lavorando.

I lavori di ristrutturazione, cui si era fatto riferimento, aveva dimostrato il processo essere successivi agli eventi, e unica interpretazione della condotta del N.G. era che lo stesso, fornendo così un aiuto alla elusione delle investigazioni, si attivò per pilotare la dichiarazione della T.M. in modo da togliere credibilità, attraverso il racconto diretto della teste, alla già riferita presenza del Bu. presso la struttura.

La Corte territoriale ha offerto logica spiegazione anche sulla dichiarazione resa dalla Z. che, in realtà, non aveva smentito alcunchè ed aveva reso affermazioni, piuttosto, di carattere astratto, che non escludevano affatto che si potesse essere verificato proprio quello che la T.M. aveva riferito alla Pi.An.Co.. La dichiarante indicata aveva in realtà affermato che avrebbe ricevuto in prima persona gli ordinativi, facendo riferimento a quelli ordinari e che erano, cioè, oggetto di recapito dalla parte retrostante della struttura, con ciò riferendosi a situazioni diverse da un evento straordinario come quello relativo alla consegna dell'addobbo di fiori, che non rientrava in quegli ordinativi e che non era stato commissionato al fioraio ufficiale.

Per questa ragione non valgono a smentire l'articolazione logica della decisione le considerazioni svolte sulla circostanza che gli addobbi generali per il ricevimento fossero stati effettuati, il giorno precedente, da altro fioraio di (OMISSIS), ca.sa.. Questi elementi, unitamente a quelli afferenti le caratteristiche dell'altro pulmino bianco, che aveva fatto accesso presso la sede, e alla possibile confusione con la consegna della torta nuziale, sono peraltro volti a indurre una diversa ricostruzione dei fatti su una sequenza che la Corte territoriale risulta aver già adeguatamente ponderato e su cui ha reso una motivazione immune da ogni censura prospettabile in sede di legittimità.

I giudici di merito hanno escluso ogni possibilità d'equivoco da parte della T.M., che, pur non avendo riconosciuto il Bu., aveva offerto nel suo racconto alla Pi.An.Co. particolari precisi su un fatto (la consegna dei fiori) che si conciliava sul piano spaziotemporale col racconto fatto dal medesimo Bu. alla C.V. su quanto aveva visto a proposito del sequestro della S. da parte di S.C..

La Corte territoriale ha spiegato la ragione per la quale la stessa T.M. non avrebbe potuto essere indotta in errore, scambiando il furgone impiegato per la consegna della torta con altro impiegato per recapitare l'addobbo floreale. La torta nuziale era stata portata, infatti, dalla parte retrostante la struttura, non visibile prima dei lavori, dalla stanza n. 102.

I giudici del merito si sono soffermati anche sulle caratteristiche del pulmino spiegando le ragioni che non avrebbero potuto indurre confusioni.

Tutti i rilievi sollevati nel ricorso non intaccano, pertanto, il nucleo fondante l'affermazione di responsabilità del N.G., costituito dall'indicazione data alla suocera di riferire di essersi allontanata prima delle 14,00 ed intorno alle 12,00.

Alla luce di quanto premesso non sussiste alcuno dei vizi denunciati con il ricorso presentato nell'interesse del N.G., che va, pertanto, respinto.

9. Da tutto quanto sopra esposto discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 112 c.p., comma 1, n. 1, per il delitto di cui all'art. 411 c.p., che va esclusa nei confronti di S.C., M.S. e Mi.Ca., con eliminazione della relativa pena di mesi uno di isolamento diurno per S.C., giorni quindici di isolamento diurno per M.S. e anni uno di reclusione per Mi.Ca.. Segue il rigetto nel resto dei ricorsi relativi. Devono essere, invece, totalmente respinti i ricorsi di M.M.A., R.V.J. e N.G., con condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali.

Segue la condanna in solido di S.C., M.S., M.M.A. e Mi.Ca. a rimborsare le spese sostenute per questo giudizio dalle costituite parti civili, spese che si liquidano, per Sc.Gi. in Euro 5000,00, per Sc.Cl. in Euro 3000,00 per Se.Sp.Co. in Euro 2000,00, da versarsi, quanto alla medesima, in favore dello Stato e, per il Comune di (OMISSIS), in Euro 5000,00, il tutto oltre spese generali IVA e CPA come per legge.

M.S. deve essere, infine, condannata a rimborsare alla parte civile P.E.M. le spese sostenute per questo giudizio che liquida in Euro 3000,00, oltre spese generali IVA e CPA da versarsi in favore dello Stato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante, che esclude, di cui all'art. 112 c.p., comma 1, n. 1 per i delitti di cui all'art. 411 c.p., nei confronti di S.C., M.S. e Mi.Ca. ed elimina la relativa pena di mesi uno di isolamento diurno per S.C., giorni quindici di isolamento diurno per M.S. e anni uno di reclusione per Mi.Ca.; rigetta nel resto i ricorsi di S.C., M.S. e Mi.Ca.; rigetta i ricorsi di M.M.A., R.V.J. e N.G. che condanna al pagamento delle spese processuali; condanna in solido S.C., M.S., M.M.A. e Mi.Ca. a rimborsare le spese sostenute per questo giudizio dalle costituite parti civili che liquida per Sc.Gi. in Euro 5000,00 per Sc.Cl. in Euro 3000,00, per Se.Sp.Co. in Euro 2000,00, da versarsi in favore dello Stato, per il Comune di (OMISSIS) in Euro 5000,00, il tutto oltre spese generali IVA e CPA come per legge; condanna

M.S. a rimborsare alla parte civile P.E.M. le spese sostenute per questo giudizio che liquida in Euro 3000,00, oltre spese generali IVA e CPA da versarsi in favore dello Stato.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017